

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 4 ^a Senato)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	169
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	170
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	177
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	182
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	184
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	186
GIUSTIZIA (II)	»	187
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	196
FINANZE (VI)	»	199
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	209
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	216
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	219
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	223

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	244
AGRICOLTURA (XIII)	»	252
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	266
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	280
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	282

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative (C. 1089 Governo, approvato dal Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, osservazioni, raccomandazione e opinione dissenziente)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 18 aprile 2023. – Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 15.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.

(C. 1089 Governo, approvato dal Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, osservazioni, raccomandazione e opinione dissenziente).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Silvio LAI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il

Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1089 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 58 articoli, per un totale di 242 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 75 articoli, per un totale di 347 commi; il provvedimento appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria prevalente di disporre misure necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC); il provvedimento appare quindi qualificabile come “provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presen-

tano una sostanziale omogeneità di scopo”; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un’altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la “materia finanziaria” in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari”; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare quindi “in concreto non pertinente”; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata; ciò premesso, si valuti comunque l’opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra descritte del comma 5 dell’articolo 8-*bis*, recante un finanziamento della Linea 1 della Metropolitana di Napoli; dell’articolo 31-*bis* che attribuisce ad ANAS SpA i poteri di commissario straordinario previsti dal decreto-legge n. 32 del 2019 nell’ambito della ricostruzione delle infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 (cosiddetto “DL sbloccacantieri”); dell’articolo 31-*ter*, recante un finanziamento per la diga di Ripaspaccata a Montaquila in Molise; del comma 5 dell’articolo 33 recante disposizioni per l’accelerazione della realizzazione della variante di Tirano (strada statale n. 38); del comma 5-*ter* dell’articolo 33 recante la nomina di un Commissario straordinario per l’organizzazione dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026; del comma 5-*quater* dell’articolo 33 recante la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino; del comma 3-*bis* dell’articolo 48 recante un finanziamento per l’ammodernamento della linea ferroviaria Biella-Novara; del comma 5-*bis* dell’articolo 52 recante un finanziamento per la riconversione del polo industriale di Piombino; del comma 5-*quater* dell’articolo 52 che prevede la conversione di azioni della società Arexpo SpA;

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 351 commi, 40 richiedono l’adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l’adozione

di 11 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 17 decreti ministeriali e 12 provvedimenti di altra natura; in 2 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l’opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l’articolo 1, comma 4, lettera d), del decreto-legge in esame prevede che Segreteria tecnica elabori e trasmetta alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR; a tal proposito, la Relazione illustrativa afferma che il nuovo testo attribuisce alla Segreteria tecnica il compito di elaborare e trasmettere alla Cabina di regia i predetti rapporti informativi “con cadenza periodica e comunque ogni tre mesi”; il riferimento alla cadenza trimestrale, tuttavia, non è presente nel testo della norma, la quale parla esclusivamente di “cadenza periodica”; il comma 13 dell’articolo 8 prevede, tra le altre cose, la possibilità di attribuire fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, a soggetti in quiescenza incarichi a titolo oneroso di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale per i quali la disciplina preveda il conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari; al riguardo si valuti l’opportunità di delimitare meglio l’ambito di applicazione della misura considerato che per alcune nomine (in particolare quelle previste dalla legge n. 14 del 1978) è previsto il parere parlamentare senza l’esplicita specificazione che questo debba essere favorevole; il comma 2-*bis* dell’articolo 21 introduce la previsione di alcuni flussi di informazioni in favore dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità; tenuto conto che il Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali fa capo direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che i dati integrati e coordinati derivano da una relativa funzione svolta dall’INPS, si valuti l’opportu-

nità di indicare quali siano i soggetti tenuti a fornire tali flussi di informazioni;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserito al Senato, interviene sul termine per l'esercizio della delega conferita al Governo con la legge n. 71 del 2022 in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario, prorogando dal 21 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il termine per l'esercizio della delega; in proposito, si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera *a*) della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; si ricorda altresì che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare; ciò anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, n. 247 del 2019, n. 8 e 245 del 2022 in base alle quali "la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge [...] essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto" (sentenza n. 247 del 2019); questo orientamento è stato ribadito dal Comitato anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che, con una pronuncia che però non ha trovato poi successive conferme, ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori come una disposizione di delega, fermo restando il rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (si vedano, da ultimo, le condizioni soppressive di norme di delega inserite nei disegni di legge di conversione presenti nel parere reso nella seduta del 20 febbraio 2023 sul disegno di legge C. 888 di conversione del decreto-legge n. 198 del

2022 e nel parere reso nella seduta del 5 dicembre 2022 sul disegno di legge C. 664 di conversione del decreto-legge n. 169 del 2022); questo orientamento è peraltro coerente con i parametri adottati alla Camera, anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013, in sede di valutazione di ammissibilità delle proposte emendative; si ricorda, al riguardo, che nella seduta della Commissione Affari costituzionali del 15 luglio 2014, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa, la Presidenza della Commissione dichiarò inammissibile l'articolo aggiuntivo Dis 1.01 volto a inserire una delega legislativa in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni nel disegno di legge di conversione; ciò premesso, si deve infine rilevare che la norma di delega presente al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione non appare comunque direttamente riconducibile all'oggetto e allo scopo del provvedimento in quanto si interviene sulla legge-delega n. 71 del 2022 in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario che, a differenza delle legge-delega di riforma del processo civile (legge n. 206 del 2021) e di riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021), non rientra tra le misure legislative previste dal PNRR;

l'articolo 31-*bis* prevede l'attribuzione alla società ANAS SpA dei poteri di commissario straordinario previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "DL sbloccacantieri") ai fini della ricostruzione delle infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017; si ricorda che tali poteri prevedono la possibilità di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi previsti dagli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire se i poteri di commissario straordinario pos-

sano essere affidati a una società e non ad un individuo; inoltre, l'articolo 33, comma 5-ter, lettera a), capoverso 2) autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri a nominare, con proprio decreto, un Commissario straordinario responsabile per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026; del pari, nell'ambito del medesimo articolo, il comma 5-quater, consente al Presidente del Consiglio dei ministri di nominare, con proprio decreto, un Commissario straordinario responsabile per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino; al riguardo, si osserva che le disposizioni citate operano una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; le medesime disposizioni, inoltre, precisano che i Commissari straordinari operino secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, secondo cui tali soggetti sono autorizzati ad agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 aprile 2023 sul disegno di legge C. 1067 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023);

il comma 3 dell'articolo 36 prevede un decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia per l'individuazione dei procedimenti e degli uffici giudiziari per cui trovano applicazione le disposizioni precedenti, in tema di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giu-

risdizione; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale ha qualificato i decreti dei quali venga esplicitata la natura "non regolamentare" come "atti dall'inqualificabile natura giuridica" (sentenza n. 116 del 2006);

il comma 3 dell'articolo 40 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità nel processo tributario; in proposito, si segnala che la disposizione del decreto-legge in esame è stata esplicitamente modificata dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, attualmente all'esame della Camera per la conversione in legge (C. 1060); in particolare, tale ultima disposizione interviene sul citato comma 3 prevedendo il posticipo dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 del termine per l'adempimento dell'obbligo, posto in capo all'Agenzia delle entrate, di depositare in Cassazione l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei versamenti dovuti; in proposito si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha censurato tale modo di procedere in quanto suscettibile di determinare un'alterazione dell'ordinario *iter* di conversione ed antinomie di difficile soluzione nel sistema delle fonti (si veda da ultimo la raccomandazione contenuta nel parere espresso nella seduta del 25 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022);

il provvedimento, nel testo originario, risulta corredato di analisi tecnico normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trasmesse dalla Presidenza del Consiglio al Senato successivamente all'inizio dell'*iter* di conversione, in data 17 marzo 2023;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

sopprimere il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;

il Comitato osserva inoltre:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 4, lettera d), dell'articolo 8, comma 13, dell'articolo 21, comma 2-bis;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si valuti, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 31-bis, dell'articolo 33, comma 5-ter, lettera a), capoverso 2), e comma 5-quater; l'articolo 36, comma 3;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo di evitare forme di "intreccio" tra più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere, e in particolare la modifica esplicita di decreti-legge in corso di conversione da parte di successivi decreti-legge, in modo da non alterare l'ordinario iter di conversione e da evitare il rischio di determinare antinomie di difficile soluzione nel sistema delle fonti. »

Ingrid BISA chiede chiarimenti su due aspetti della proposta di parere. In primo luogo chiede perché molti interventi infrastrutturali presenti del provvedimento siano indicati nelle premesse della proposta di parere come dubbi dal punto di vista della riconducibilità alla finalità unitaria del provvedimento quando la stessa proposta di parere rileva la natura multisettoriale del decreto-legge. In secondo luogo, ribadisce la sua contrarietà alla condizione suppressiva della disposizione presente nel disegno di legge di conversione che modifica i termini della delega legislativa di cui alla legge n. 71 del 2022 di riforma dell'ordinamento giudiziario, contrarietà già manifestata con riferimento alle condizioni suppressive di disposizioni del disegno di legge di conver-

sione volte ad intervenire su norme di delega presenti nei precedenti pareri richiamati nella proposta di parere.

Bruno TABACCI, *presidente*, rileva che, rispetto ai precedenti, in questo caso vi è anche l'elemento aggiuntivo che la norma di delega inserita nel disegno di legge di conversione non appare direttamente riconducibile all'oggetto del provvedimento, cioè l'attuazione del PNRR.

Silvio LAI, *relatore*, si associa alle considerazioni del presidente. Sull'altro rilievo avanzato dalla collega Bisa, segnala poi che le disposizioni indicate nella proposta di parere come dubbie dal punto di vista della riconducibilità alla finalità unitaria del provvedimento, quali ad esempio quella del comma 5-ter dell'articolo 33 sul Commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo, non risultano chiaramente inerenti all'attuazione del PNRR che rappresenta, all'interno del carattere multisettoriale, la necessaria unitarietà di scopo del decreto-legge.

Antonio BALDELLI condivide i rilievi critici della collega Bisa e ritiene che la proposta di parere vada oltre la stessa giurisprudenza costituzionale.

Bruno TABACCI, *presidente*, in risposta al deputato Baldelli, che ha fatto evidentemente riferimento alla condizione suppressiva del comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione il quale modifica il termine di una delega legislativa, segnala che sul punto la proposta di parere mantiene un'opportuna coerenza con gli orientamenti della Camera in materia di ammissibilità delle proposte emendative. Questi orientamenti hanno infatti confermato, anche dopo la sentenza n. 237 del 2013, l'innammissibilità di proposte emendative volte ad inserire norme di delega legislativa nel disegno di legge di conversione di decreti-legge.

Antonio BALDELLI ribadisce che non può aderire alla proposta di parere per la presenza della condizione suppressiva del

comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Valentina GRIPPO condivide invece la proposta di parere.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che il comma 5 dell'articolo 16-*bis* prevede che su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

Antonio BALDELLI avanza quindi la richiesta, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma

5, che nel parere sia dato conto della propria opinione dissenziente in ordine alla presenza della condizione soppressiva del comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Ingrid BISA si associa alla richiesta avanzata dal collega Baldelli.

Il Comitato approva la proposta di parere che dà conto dell'opinione dissenziente formulata.

La seduta termina alle 15.35.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Martedì 18 aprile 2023.

Il Comitato, che si è riunito dalle 11.45 alle 12, ha avviato l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12 alle 12.55.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	10
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10

AUDIZIONI

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica, Claudio LOTITO.

La seduta comincia alle 20.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Claudio LOTITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regola-

mento del Senato: Audizione di rappresentanti di ISTAT.

(*Svolgimento e conclusione*).

Claudio LOTITO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giovanni SAVIO, *Direttore della Direzione centrale per la contabilità nazionale dell'ISTAT*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Claudio LOTITO, *presidente*, ringrazia il rappresentante dell'ISTAT per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 4^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro con il Presidente della Commissione Integrazione europea del Parlamento albanese, onorevole Jorida Tabaku	11
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 aprile 2023.

Incontro con il Presidente della Commissione Integrazione europea del Parlamento albanese, onorevole Jorida Tabaku.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.15 alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	12
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	24

SEDE REFERENTE

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO, indi del presidente della V Commissione, Giuseppe Tommaso Vincenzo MAN-GIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 17 aprile.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata pronunciata

la declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative presentate, avverso la quale non sono stati presentati ricorsi.

Rammenta, inoltre, che nella seduta odierna si svolgeranno le votazioni delle proposte emendative presentate, che, secondo quanto convenuto nella scorsa riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, dovranno concludersi entro le ore 11.30, al fine di consentire l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea alle ore 12.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, onorevole Ottaviani, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel depositare agli atti delle Commissioni la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ubaldo Pagano 1.1 e Bonafè 1.2.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 1.3 a sua prima firma, ricorda che il provvedimento in esame sopprime il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale affidandone le funzioni alla Cabina di regia per il PNRR. In proposito, evidenzia che l'emendamento in esame, tra l'altro, ha lo scopo di coinvolgere anche preliminarmente nei lavori della Cabina di regia le parti sociali maggiormente rappresentative al fine di monitorare il conseguimento delle priorità trasversali, l'utilizzo delle risorse del PNRR e del Fondo complementare in relazione e in sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione. Ritiene, infatti, che il provvedimento in esame non sia in grado di valorizzare adeguatamente l'aspetto concertativo, che invece, a suo avviso, è un requisito fondamentale per la corretta attuazione del PNRR.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ubaldo Pagano 1.3.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento 1.4 a sua prima firma, evidenzia che le organizzazioni della società civile hanno dato un contributo fondamentale ai lavori del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, ora soppresso dal provvedimento in esame. Pertanto, fa presente che l'emendamento in esame è volto ad assicurare la partecipazione delle organizzazioni della società civile che hanno fatto parte del citato Tavolo anche alla Cabina di regia per il PNRR. Evidenzia, inoltre, che la proposta emendativa in esame, al fine di garantire la trasparenza dei lavori della Cabina di regia, prevede che le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni sia condiviso con tutti i membri della Cabina di regia e che all'inizio di ogni semestre sia convocata una riunione della Cabina di

regia, il cui ordine del giorno venga definito tenendo conto altresì delle esigenze dei suoi componenti, al fine di procedere a una più efficace e coordinata implementazione dei *target* e *milestone* previsti per il semestre di riferimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grimaldi 1.4.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento 1.5 a sua prima firma, evidenzia che esso introduce articolazioni territoriali della Cabina di regia nazionale, tali da rispecchiarne la composizione e le funzioni, allo scopo di assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale anche per l'attuazione a livello territoriale del PNRR. Ritenendo che si tratti di un emendamento di buon senso, stigmatizza la mancanza di volontà della maggioranza e del Governo di arrivare a una mediazione su talune criticità rimarcate anche dall'ANCI e dagli enti territoriali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grimaldi 1.5 e Bonafè 1.6.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento Zaratti 1.7, ricorda che il PNRR, tra l'altro, dovrebbe essere il mezzo per ridisegnare un Paese più equo, per ridurre le disuguaglianze, anche a livello territoriale, e per realizzare la transizione *green* e digitale. Evidenzia che in questo contesto si pone la sfida di coniugare gli investimenti e le riforme necessarie, per la quale, a suo avviso, risulta cruciale la partecipazione di tutti gli attori economici, sociali ed istituzionali. Pertanto, ritiene che il modello di *governance* del PNRR dovrebbe basarsi principalmente sul confronto tra i soggetti interessati alla sua realizzazione, come prevede la proposta emendativa in esame, di cui è firmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.7.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'illustrare l'emendamento Zaratti 2.1, di cui è firmatario, ribadisce la necessità di sviluppare e rafforzare il confronto con le parti sociali ed economiche per la realizzazione del PNRR, anche in riferimento a singoli progetti di intervento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 2.1.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 2.01 a sua prima firma, ricorda che il decreto-legge n. 77 del 2021, ora modificato dal provvedimento in esame, promuoveva il confronto con le parti sociali tramite la previsione di specifici tavoli di settore, assicurando anche una concertazione preventiva.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Grimaldi 2.01 e l'emendamento Alfonso Colucci 3.1.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'illustrare l'emendamento Zaratti 3.2, evidenzia che esso interviene sul comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, al fine di meglio definire i limiti dei poteri sostitutivi per la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.2.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'illustrare l'emendamento Zaratti 3.3, evidenzia che esso prevede che le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, in materia di poteri sostitutivi, si applichino anche a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei subprocedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori comuni o città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.3.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 3.01 a sua prima firma, evidenzia che esso prevede che, al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprima entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, e che, nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta sia tenuta a motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Grimaldi 3.01.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'illustrare l'emendamento Zaratti 4.2, ribadisce che, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR, risulta necessario rafforzare il ruolo delle parti sociali anche a livello territoriale. In proposito, ricorda che ampia parte delle risorse del PNRR sarà assegnata agli enti territoriali, in particolare nell'ambito delle Missioni 5 e 6. Fa presente, pertanto, che l'emendamento Zaratti 4.2, come l'identico emendamento Dori 4.1, è volto a stabilizzare i lavoratori che saranno impiegati per la realizzazione degli obiettivi del PNRR. Ricordando che recentemente anche il Governo si è espresso su tale tema, auspica che gli identici emendamenti Dori 4.1 e Zaratti 4.2 vengano accantonati per svolgere ulteriori approfondimenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Dori 4.1 e Zaratti 4.2, nonché gli emendamenti Zaratti 4.3, Grimaldi 4.4 e Morfino 4.6.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'illustrare l'emendamento 4-bis.1 a sua prima firma, evidenzia che esso, al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare gli obiettivi del

Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, prevede che le amministrazioni centrali titolari delle misure adempiano entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al completamento dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema informatico ReGiS, in particolare inserendo le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e richiedendo la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori. Segnala, inoltre, che la proposta emendativa in esame prevede che, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le amministrazioni centrali titolari pubblichino in apposita sezione del portale Italia Domani i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema informatico ReGiS e che i citati manuali contengano l'indicazione del dirigente di riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale titolare. Fa presente, infine, che l'emendamento in esame prevede che i soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali, trasmettano i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grimaldi 4-*bis*.1.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.1, rilevando in particolare che con la nuova lettera *b-bis*) del comma 3 dell'articolo 5 si intende prevedere che i dati informativi idonei all'identificazione fiscale dei beneficiari dei finanziamenti siano pubblicati anche sul portale Italia Domani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Grimaldi 5.1 e l'articolo aggiuntivo Zaratti 5.01.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rammenta preliminarmente che l'articolo 6 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali. Precisa quindi che l'emendamento Ubaldo Pagano 6.1 intende modificare l'articolo sotto due profili, il primo dei quali è relativo all'estensione dell'ambito soggettivo anche agli enti del Servizio sanitario regionale, quali soggetti attuatori esterni e delegati. Quanto al secondo profilo, l'emendamento si prefigge di estendere anche l'ambito oggettivo della disposizione, prevedendo che le anticipazioni possano essere utilizzate per tutti i pagamenti che dovessero rendersi necessari ai fini dell'esecuzione dei progetti del PNRR. Rilevato quindi che l'impostazione dell'articolo 6 è giusta mentre la sua applicazione è limitata, evidenzia che la modifica proposta dall'emendamento Ubaldo Pagano 6.1 aiuterebbe i soggetti attuatori, e soprattutto i soggetti decentrati, a portare a compimento i progetti del PNRR.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ubaldo Pagano 6.1 e Giuliano 6.2.

Daniela TORTO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Torto 6.3 e Alfonso Colucci 6.4, nonché l'articolo aggiuntivo Giuliano 6.01.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.02 che intende favorire il rilancio degli investimenti, consentendo agli enti locali di utilizzare il complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione almeno per investimenti concentrati sul proprio

territorio. Ritiene infatti che in considerazione dei margini di finanza pubblica consentiti, si possa estendere la deroga già prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Grimaldi 6.02, nonché gli emendamenti Torto 6-ter.1, Fenu 6-ter.2 e Fede 7.1.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.01, che mira a introdurre alcuni correttivi indispensabili nella disciplina dei meccanismi compensativi per gli appalti pubblici di lavori, introdotta dall'articolo 26 del decreto-legge n. 40 del 2022. Rileva in particolare che uno dei correttivi è volto a salvaguardare la coerenza generale della disciplina e a garantirne l'efficacia, estendendo l'ambito di applicazione della disposizione relativa allo stato di avanzamento delle lavorazioni eseguite o contabilizzate, diversamente dalla formulazione attuale che invece richiede che tali lavorazioni siano sia eseguite sia contabilizzate. Fa presente inoltre che l'articolo aggiuntivo si prefigge di risolvere le problematiche già emerse nel corso del 2022 con riguardo ai ritardi nei pagamenti.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Grimaldi 7.01.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) segnala preliminarmente che le proposte emendative presentate dal Partito Democratico, al netto delle interlocuzioni in corso tra Governo e Commissione europea circa eventuali modifiche al Piano, di cui si ignorano gli esiti, sono volte a evitare cambiamenti significativi nella *governance* del PNRR, che rischierebbero di causare ritardi nella conclusione dei progetti e comprometterebbero di conseguenza la riscossione delle prossime rate. Quanto all'emendamento a sua prima firma 8.1, precisa che esso agisce sugli assetti normativi esistenti per favorire una migliore attuazione del PNRR, rafforzando le strutture tecniche degli enti locali. Nel sottolineare il ruolo centrale rivestito nell'attuazione del Piano dagli enti locali, posti

di fronte ad una sfida enorme che riguarda la credibilità dell'intero Paese, fa presente che l'emendamento chiede l'autorizzazione ad assumere a tempo determinato 500 funzionari altamente specializzati. Rileva in secondo luogo che la modifica introdotta dall'emendamento al comma 3 dell'articolo si prefigge di estendere anche agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale la possibilità di incrementare la componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio. In terzo luogo, intervenendo sul comma 5 dell'articolo 8, l'emendamento prevede che la possibilità di erogare incentivi al personale dirigenziale sia estesa anche ai progetti del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 8.1.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) fa presente che l'emendamento Alfonso Colucci 8.2 intende sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 8 introdotto dal Senato, ritenendo problematico il previsto ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 8.2.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento Zaratti 8.3, rileva la necessità di superare in via strutturale il tetto al salario accessorio del personale della pubblica amministrazione posto dal decreto legislativo n. 75 del 2017. Nel richiamare i dati forniti dall'ARAN nell'ultimo rapporto semestrale, che rilevano per il periodo 2013-2022 una crescita della retribuzione dei pubblici dipendenti inferiore di quasi 5 punti percentuali rispetto al settore privato, ritiene quindi indispensabile superare i vincoli imposti alle retribuzioni del personale degli enti locali, al fine di colmare il divario con il settore privato e di rilanciare l'attrattività dell'impiego presso la pubblica amministrazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 8.3 e 8.4.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 8.5 ripropone un tema già oggetto di dibattito presso la Commissione Bilancio in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2023, vale a dire quello dell'impossibilità per molti enti locali, e in particolare per quelli montani, di dotarsi di un segretario comunale e quindi di chiudere i bilanci. Nel rilevare che non si ha ancora notizia dell'intervento strutturale da parte del Ministero per la pubblica amministrazione, preannunciato dal Governo in sede di esame del disegno di bilancio, evidenzia che il suo emendamento è volto a garantire una soluzione provvisoria, prevedendo un'estensione a trentasei mesi del periodo di possibile attribuzione da parte degli enti locali più piccoli delle funzioni di segretario comunale a un funzionario in servizio da almeno due anni. In conclusione stigmatizza che il Governo non abbia ancora preso in carico tale questione, auspicando che possa presto trovarsi una soluzione alle problematiche evidenziate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Guerra 8.5.

Marco GRIMALDI (AVS), nel rammentare che i commi 3 e 4 dell'articolo 8 sono volti a consentire un incremento controllato e temporaneo dell'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale, illustra l'emendamento a sua prima firma 8.6 che fa propria una richiesta avanzata dall'ANCI. A tale proposito rileva che le disposizioni introdotte per l'attuazione del PNRR hanno consentito un potenziamento temporaneo degli organici degli enti locali senza tuttavia la corrispondente possibilità di superare i vincoli sugli stanziamenti destinati al salario accessorio. Ritiene che tale circostanza sia la causa della scarsa attrattività dell'impiego presso la pubblica amministrazione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Grimaldi 8.6 e Alfonso Colucci 8.7.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 8.8, volto a prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici possano aumentare per il periodo dal 2023 al 2026 la percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, poste a base di gara e destinate al fondo per le funzioni tecniche.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 8.8.

Daniela TORTO (M5S) illustra l'emendamento Alfonso Colucci 8.9 che intende sopprimere il comma 13 dell'articolo 8, che introduce una deroga alle disposizioni vigenti per incarichi di vertice presso istituti ed enti nazionali. Ritiene che tale previsione dimostri la grave disattenzione del Governo nei confronti del modo giovanile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 8.9.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima 8.10 che, accogliendo una richiesta avanzata in più occasioni dall'ANCI, si prefigge di escludere il trattamento economico dei segretari comunali dal limite di spesa imposto agli enti locali. Nel rilevare che molti nuovi iscritti nell'albo dei segretari comunali non riescono ad ottenere la prima nomina proprio in ragione dell'impossibilità per gli enti locali di superare i vincoli alle spese per il personale, chiedendo di accantonare l'emendamento, sollecita Governo e relatori a modificare il parere espresso.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto che né i relatori né la rappresentante del Governo manifestano l'intenzione di intervenire in merito alla richiesta del collega Grimaldi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grimaldi 8.10 e Zaratti 9.1.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Ilaria Fontana 9.2 che interviene sulla lettera *a*) del comma 2 del-

l'articolo 9 per migliorarne il testo, allo scopo di evitare che l'attuale formulazione possa favorire modifiche in contrasto con il principio « non arrecare un danno significativo ».

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 9.2.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 9.3 che chiede di prevedere che possano essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, anche le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 9.3.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.1 che intende autorizzare la giustizia ordinaria e la giustizia amministrativa a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grimaldi 10.1 e Ubaldo Pagano 10.2.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Dori 10.4, volto a prorogare al 31 dicembre 2026 la durata dei contratti a tempo determinato delle unità di personale per l'ufficio del processo previste dal decreto-legge n. 80 del 2021.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Dori 10.4, 10.3 e 10.5, nonché gli articoli aggiuntivi Onori 11.01 e 12.01.

Daniela TORTO (M5S) illustra l'emendamento Ilaria Fontana 14.1, sottolineando in particolare che la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 14 prevede che in casi eccezionali il Ministro competente per gli interventi di competenza statale previsti dal

PNRR e dal PNC possa proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione dalla valutazione di impatto ambientale. Evidenzia l'assurdità della norma, dichiarando tuttavia di non essere stupita da tale disposizione, che è perfettamente coerente con l'azione dell'attuale Governo, che è intervenuto sul codice degli appalti eliminando i necessari requisiti di trasparenza e dimostrando di non avere intenzione di combattere i fenomeni di corruzione e criminalità. Nel sottolineare che il Governo preferisce interventi di cosiddetta « sburocratizzazione » al più difficile impegno di studiare soluzioni che comportino nuove opportunità di lavoro, manifesta il proprio dispiacere nel vedere riconfermata anche in quest'occasione la tipica tendenza della maggioranza di destra-centro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 14.1.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 14.2 sottolineando come la velocizzazione delle procedure non si possa realizzare attraverso l'eliminazione della valutazione di impatto ambientale, che è essenziale per garantire la sostenibilità dei progetti e la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità. Nell'augurarsi che l'articolo 9 della Costituzione continui ad essere applicato, rileva che bisognerebbe piuttosto creare le condizioni per velocizzare le procedure della VIA.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Zaratti 14.2 e Ilaria Fontana 14.3, nonché l'emendamento Tucci 14.4.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 14.5, dichiarando di non comprendere la *ratio* della norma del decreto-legge che consente di evitare la valutazione di impatto ambientale per gli interventi statali, giustificando tale scelta con l'eccezionalità dei casi.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Grimaldi 14.5 e Santillo 14.6.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Santillo 14.7 sottolineando che la disposizione recata dal numero 2) della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 14, invece di semplificare le procedure, comporterà ulteriori problemi a valle dell'intervento progettuale, dal momento che ammette l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità. Ritenendo che l'affidamento dovrebbe essere ammesso di regola sulla base del progetto definitivo, considerate le consistenti variazioni del costo dei lavori rispetto al progetto di fattibilità, nel prevedere che l'emendamento in esame verrà respinto, sollecita comunque il Governo a farsi carico in futuro della questione posta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Santillo 14.7, Ilaria Fontana 14.8, Grimaldi 14.9, Zaratti 14.10 e Alfonso Colucci 14.11.

Daniela TORTO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 14.12, dichiarandosi rammaricata per il fatto che il Governo non voglia acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti nel caso in cui si tratti di progetti che utilizzano sia le risorse del PNRR sia quelle previste dal PNC. Ritiene che l'emendamento in questione avanzi una proposta di buon senso, rilevando che il Governo non soltanto non ascolta le opposizioni ma addirittura non dà loro voce.

Le Commissioni respingono l'emendamento Torto 14.12.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 14.13 che, in linea con le richieste dell'ANCI, si prefigge di accelerare gli interventi dei soggetti attuatori per favorire il rispetto delle tempistiche dettate dall'Unione europea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grimaldi 14.13, Alfonso Colucci 14.14, Zaratti 14.15, gli identici emendamenti Santillo 14.16 e Gri-

maldi 14.17, nonché l'emendamento Fenu 14.18.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Zaratti 14.01, che intende introdurre una sanatoria per le richieste di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali erroneamente inviate a una diversa piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fa presente che l'obiettivo dell'intervento è quello di evitare il blocco dell'avvio dei lavori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 14.01 e gli emendamenti Santillo 14-*bis*.1, Zaratti 15.1, Grimaldi 17.1, Alfonso Colucci 18.1 e Quartini 18.2.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 18.3, volto a sottrarre dall'ambito di applicazione della disposizione considerata le aree gravate da usi civici, rappresentando queste ultime un fondamentale bene comune.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grimaldi 18.3, Ilaria Fontana 18.4, Fede 18.5, Zaratti 18.6, Ilaria Fontana 19.1, gli identici emendamenti Ilaria Fontana 19.2 e Ubaldo Pagano 19.3, nonché gli emendamenti Ubaldo Pagano 20.1, Sportiello 21.1 e 21.2, Di Lauro 21.3, Quartini 21.4, 21.5 e 21.6, Marianna Ricciardi 21.7, Quartini 21.8, Grimaldi 22.1, gli identici emendamenti Zaratti 24.1 e Santillo 24.2, Morfino 24.3, Cherchi 24.4, Bonafé 25.1, Grimaldi 25.2, Amato 25.3, gli identici emendamenti Ilaria Fontana 29.1 e Zaratti 29.2, Ilaria Fontana 29.3, Morfino 29-*bis*.1, Torto 30.1, Carmina 31.1, Ilaria Fontana 31.2, Santillo 31.3 e Ilaria Fontana 31.4 e 33.1.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 33.2, volto a sopprimere il comma 5-*ter* dell'articolo 33, che prevede la nomina da parte del Governo di un Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del

Mediterraneo di Taranto nel 2026. Evidenzia, in primo luogo, come tale misura risulti del tutto incoerente rispetto ai contenuti e alle finalità propri del decreto-legge in esame. Sottolinea, quindi, come non appaiano minimamente comprensibili, né condivisibili, le ragioni che hanno indotto all'approvazione di tale disposizione nel corso dell'esame presso il Senato, come del resto emerge chiaramente anche dal complesso della documentazione da lui stesso presentata e che, su avviso conforme delle presidenze delle Commissioni riunite I e V, è stata trasmessa nella giornata di ieri a tutti i componenti delle medesime Commissioni. Al riguardo, sottolinea incidentalmente l'opportunità di avviare una riflessione, nell'ambito del dibattito sulla riforma del Regolamento della Camera, circa la possibilità di prevedere forme di pubblicità di documenti depositati dai deputati con riferimento ai provvedimenti in discussione presso le Commissioni permanenti. Tornando al merito della proposta emendativa in esame, segnala la totale inopportunità di prevedere la nomina di un Commissario straordinario per l'organizzazione del suddetto evento sportivo, dal momento che titolari esclusivi della realizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo sono i soggetti attuatori già individuati, in particolare il Comitato organizzatore e, ancor più nello specifico, il suo rappresentante legale. Osserva, viceversa, che la nomina di un Commissario straordinario è normalmente giustificata dalla necessità di realizzare nei tempi prescritti le opere necessarie, assicurando al contempo la corretta gestione delle risorse finanziarie a ciò destinate, circostanza che tuttavia, nel caso dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, non è in alcun modo ravvisabile, tenuto conto delle ampie garanzie offerte dai soggetti attuatori in ordine al rispetto della tempistica prestabilita, come si ricava appunto dalla richiamata documentazione, anche in considerazione della natura prevalentemente manutentiva degli interventi previsti. Rileva inoltre che, nel caso di specie, la nomina di un Commissario straordinario non appare in alcun modo giustificabile neppure nell'ottica di scongiurare condotte im-

prontate a scarsa trasparenza o illiceità nella gestione dei fondi stanziati o nello svolgimento delle procedure amministrative, a differenza di quanto sembrerebbe invece emergere con riferimento all'organizzazione dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina del 2026, rispetto a cui sono stati segnalati rischi di infiltrazione criminale. Evidenzia, altresì, che per i citati giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 i Governi succedutisi nel corso del tempo hanno stanziato circa 2 miliardi di euro a carico del quadro strategico nazionale, mentre per i XX Giochi del Mediterraneo sono stati destinati ad oggi 150 milioni di euro, sui 200 complessivamente previsti, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, ennesima spia di una palese disparità di trattamento tra i due eventi sportivi. Ricorda che ad oggi il mancato affidamento della realizzazione dei lavori necessari allo svolgimento della manifestazione sportiva ospitata dalla città di Taranto, previa pubblicazione dei relativi bandi, è dipeso dal fatto che i soggetti attuatori non hanno ancora ottenuto le previste risorse finanziarie, dal momento che, a differenza di quanto erroneamente affermato di recente dal Ministro Fitto, all'attribuzione nel febbraio del 2022 dei richiamati 150 milioni di euro in forza di espressa previsione legislativa non è poi seguito il prescritto decreto attuativo, motivo per cui, anche a causa dell'avvenuto scioglimento delle Camere, si è venuta a creare una situazione di *impasse*. Ritiene che questa situazione di ritardo sia responsabilità soprattutto dell'attuale Governo, che ha inteso avviare un'improduttiva trattativa con i medesimi soggetti attuatori, basata quasi esclusivamente su richieste di natura burocratica, che non ha di fatto permesso di procedere all'effettiva assegnazione delle risorse stanziato. Nel rimarcare, peraltro, che la prevista nomina del Commissario straordinario, imposta dal nuovo Esecutivo, è supportata da uno stanziamento finanziario di 6 milioni di euro, superiore dunque alla dotazione riconosciuta invece al Comitato organizzatore dei Giochi, pari a 4 milioni di euro, rivolge un appello ai componenti della maggioranza parlamentare affinché si possa

evitare un intervento che non esita a definire un'inaccettabile forzatura politico-istituzionale, destinata a comprimere irrimediabilmente il ruolo affidato ai soggetti attuatori, nonché le funzioni legittimamente svolte dalle amministrazioni territoriali coinvolte, espressione diretta del voto popolare. Ritiene, in conclusione, che il rigoroso rispetto degli equilibri istituzionali debba sempre costituire, tanto più da parte di coloro che incarnano adesso la maggioranza di Governo, un elemento imprescindibile, pena l'impossibilità di affermare sul piano civile una comune appartenenza, scervra da tifoserie politiche che finiscono inevitabilmente con il minare i fondamenti di una matura democrazia rappresentativa.

Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene che l'intervento svolto dal deputato Ubaldo Pagano imponga talune precisazioni da parte di chi peraltro ben conosce il territorio destinato ad ospitare i XX Giochi del Mediterraneo. Evidenzia, in primo luogo, come la decisione di prevedere la nomina di un Commissario straordinario derivi dalla necessità di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei predetti Giochi e rappresenti una scelta dettata proprio dall'esigenza di prestare il dovuto rispetto agli abitanti della città di Taranto, che su una efficiente organizzazione del predetto evento sportivo fanno affidamento anche al fine di rilanciarne l'immagine, dal momento che tale manifestazione rappresenta una grandissima opportunità che, qualora non si procedesse alla rapida individuazione di un Commissario straordinario preposto agli interventi da completare entro i termini prestabiliti, rischierebbe verosimilmente di essere vanificata. Ricorda, infatti, che l'amministrazione comunale di Taranto si è sinora rivelata assolutamente incapace di gestire l'organizzazione dei prossimi Giochi del Mediterraneo, come è agevolmente ricavabile anche dalle delibere ad oggi adottate, da cui emerge che da circa due anni l'organizzazione della predetta manifestazione sportiva versa in una situazione di stallo totale. Nel rammentare come sinora l'unica soluzione prospettata dal comune di Taranto sia stata quella di procedere alla

ristrutturazione del locale stadio « Erasmo Iacovone », accompagnata da un discutibile progetto di realizzazione nei suoi pressi di un centro commerciale di cui non si avverte alcuna necessità, anche dal punto di vista dell'indotto economico, rivendica la scelta di procedere celermente alla nomina di un Commissario straordinario, segnalando altresì come il Ministro Fitto abbia in tal senso agito in modo ineccepibile, salvaguardando l'interesse esclusivo della città ed evitando un probabile sperpero di risorse finanziarie e ritardi significativi, temi che vengono spesso richiamati anche dalle forze di opposizione.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel condividere pienamente le argomentazioni del collega Ubaldo Pagano, considera sconcertanti le dichiarazioni della deputata Lucaselli, posto che la nomina di un Commissario straordinario deve sempre fondarsi su elementi oggettivi di un comprovato ritardo nella realizzazione delle opere previste, circostanza che non è dato invece rinvenire in alcun modo nel caso dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto nel 2026. Rileva altresì che l'amministrazione comunale di quella città, liberamente espressa dal voto popolare, ha tutto il diritto di compiere le scelte da essa ritenute più opportune, non potendosi evidentemente immaginare di imporre in quei territori un Commissario straordinario, ledendo una pur minima sensibilità istituzionale e scavalcando così il ruolo e le funzioni legittimamente svolte dal comune di Taranto.

Giandonato LA SALANDRA (FDI) precisa che i criteri oggettivi che giustificano la nomina del Commissario straordinario possono essere individuati essenzialmente nella insufficiente capacità di spesa da parte dell'ente responsabile della gestione e, pertanto, in base al principio di sussidiarietà, quando le risorse non siano state spese, l'amministrazione di livello superiore può sostituirsi a quella di livello inferiore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel sottolineare che il Governo, prevedendo la

nomina di un Commissario straordinario, è intervenuto non al fine di porre rimedio a difficoltà amministrative ma allo scopo di delegittimare l'amministrazione della città di Taranto, afferma che è difficile dimostrare che vi sono stati ritardi oggettivi, considerato che, nella relazione del collegio dei revisori al bilancio di esercizio 2022 del Comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, è stato espresso un giudizio positivo sulla gestione dell'ente. Conclude chiedendo che le Commissioni procedano a un approfondimento della vicenda sulla base di documentazione oggettiva.

Ylenia LUCASELLI (FDI), nel precisare quanto precedentemente rappresentato, evidenzia che la scelta del Ministro Fitto di nominare il Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 risponde alla richiesta avanzata più volte dai gruppi di opposizione di provvedere all'impiego proficuo delle risorse assegnate agli enti locali.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede se il collega Ubaldo Pagano, che ha testé riportato la relazione del collegio dei revisori dei conti del comitato organizzatore che ha certificato la corretta gestione da parte degli amministratori in aderenza ai principi contabili e nel pieno rispetto delle norme di legge, possa chiarire per quale motivo l'Esecutivo ha ritenuto di prevedere la nomina del Commissario straordinario.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) precisa anzitutto che i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 non rappresentano né *milestone* né un *target* del PNRR e, inoltre, che il collegio dei revisori, nella propria relazione sulla gestione dell'anno 2022, ha certificato che le risorse assegnate al Comitato organizzatore sono state impegnate correttamente.

Nel sostenere che, a suo avviso, la scelta del Governo sia stata dettata dalla circostanza che l'amministrazione locale di Taranto è invisibile al Governo per l'appartenenza del sindaco al Partito Democratico, ricorda che la cittadinanza tarantina lo ha

confermato nelle elezioni di giugno scorso con il 60 per cento delle preferenze.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) fa notare che la disposizione in esame non attiene al PNRR e, pertanto, chiede se non rischi di essere censurata da parte del Presidente della Repubblica per difetto del requisito di omogeneità al momento della promulgazione della legge di conversione.

Leonardo DONNO (M5S), a nome dei deputati appartenenti al gruppo Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 33.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ubaldo Pagano 33.2.

Leonardo DONNO (M5S), nell'illustrare gli emendamenti 33.3 e 33.4 di cui è primo firmatario, critica l'affermazione della deputata Lucaselli, secondo cui il Governo, attraverso il provvedimento in esame, sta agendo a favore dei cittadini di Taranto, dal momento che è stato recentemente approvato con il decreto-legge riguardante gli impianti strategici il cosiddetto « scudo penale » per i reati riguardanti l'ILVA.

Nel ricordare di aver condiviso l'emendamento Ubaldo Pagano 33.2 volto a sopprimere la nomina del Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, che reputa una soluzione inadeguata e sbrigativa sia sotto il profilo dell'opportunità sia della forma, ritiene che la Presidente Meloni e il Ministro Fitto avrebbero dovuto piuttosto supportare l'amministrazione locale al fine di superare i ritardi verificatisi nella realizzazione delle infrastrutture.

Nel criticare, altresì, la previsione di una quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario che può ammontare a circa 6 milioni di euro, raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua prima firma che prevede la nomina di un Commissario straordinario da individuare nella persona del

prefetto di Taranto, che dovrà esercitare tale funzione a titolo gratuito, al fine di garantire la cittadinanza contro lo sperpero delle risorse pubbliche e le infiltrazioni delle criminalità organizzata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Donno 33.3.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, i lavori delle Commissioni riunite dovranno concludersi entro le ore 11.30, e quindi entro pochi minuti, al fine di consentire l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea alle ore 12.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Donno 33.4, Ubaldo Pagano 33.5 e Ilaria Fontana 41.1.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa notare che la maggioranza, che si pone, a suo avviso, in modo erroneo la questione dell'autonomia differenziata, in realtà attraverso i provvedimenti approvati dimostra di considerare gli enti locali come enti di minore rilevanza. Quindi, passando ad illustrare l'emendamento Grimaldi 41.2, evidenzia che esso è volto ad agevolare la produzione di idrogeno verde, ovvero rinnovabile, che rappresenta un elemento centrale del PNRR. In particolare afferma che la proposta emendativa sottrae gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile alla procedura di VIA prevista per gli impianti chimici integrati e alle autorizzazioni previste per le produzioni su scala industriale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grimaldi 41.2, L'Abbate 41.3, Cappelletti 41.4 e Orrico 46.1, l'articolo aggiuntivo Pavanelli 46.01, gli emendamenti Appendino 47.2, Todde 47.3, Cappelletti 47.4, Grimaldi 47.5, Cappelletti 47.6, Pavanelli 47.7, Grimaldi 47.8,

Todde 47.9, Cappelletti 47.10 e 47.11, L'Abbate 47.12, Appendino 47.13, Zaratti 47.14, Ilaria Fontana 47.15, Grimaldi 47.16, Todde 47.17, Ilaria Fontana 47.18, 47.19 e 47.20, Zaratti 47.21, Cappelletti 47.22, Zaratti 47.23, Cappelletti 47.24 e 47.25, Todde 47.26, Appendino 47.27, gli identici emendamenti Pavanelli 47.28 e Zaratti 47.29, Zaratti 47.30 e 47.31, Grimaldi 47.32, Todde 47.33, l'articolo aggiuntivo Pavanelli 47.02, gli emendamenti Ilaria Fontana 48.1, Cappelletti 49.1 e 49.2, Ilaria Fontana 49.3 e 49.4, Grimaldi 49.5, Caramiello 49.6, 49.7, 49.8 e 49.9, Grimaldi 49.10, Pavanelli 49.12, Scutellà 50.1, Sarracino 50.2, Zaratti 50.3, Ubaldo Pagano 51.1, Dell'Olio 51-bis.2, 51-bis.3 e 51-bis.1, Bonafé 51-bis.4, Simiani 52.1, Ilaria Fontana 52.2, Todde 52.3, Ubaldo Pagano 53.2, Scutellà 53.1, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 55.1 e D'Orso 55.2, gli emendamenti D'Orso 55.3, nonché Baldino 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8 e 55.9.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni VII, VIII, IX, X e XIV, che le altre Commissioni alle quali il provvedimento è assegnato in sede consultiva non si sono espresse e che il Comitato per la legislazione esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Le Commissioni deliberano quindi di conferire il mandato ai relatori, on. Gardini per la I Commissione e on. Ottaviani per la V Commissione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.35.

ALLEGATO

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

ART. 1 *(Disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)*

L'articolo contiene disposizioni finalizzate a consentire alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di poter migliorare e rendere più efficiente, in sede di riorganizzazione delle proprie strutture, il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ad esse attribuiti.

Il **comma 1** prevede che con i regolamenti di organizzazione adottati secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 13, comma 1, del decreto – legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, si possa procedere, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, anche mediante il trasferimento totale o parziale delle funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti.

Al contempo, si precisa che in caso trasferimento totale o parziale delle funzioni e delle attività svolte dall'unità di missione, con i decreti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provveda alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di missione. Ciò al fine di garantire la neutralità finanziaria della riorganizzazione operata.

Dal punto di vista finanziario, pertanto, le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica

Il **comma 2** stabilisce, al primo periodo, al fine precipuo di assicurare la prosecuzione dell'attività amministrativa e nelle more dell'attuazione della nuova organizzazione delineata dai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-bis, che, con riferimento alle strutture e alle unità di missione riorganizzate ai sensi dei commi 1 e 1-bis, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unità di missione si verifichi esclusivamente con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al secondo periodo, si precisa che gli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attività già di titolarità delle unità di missione, istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.



Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la riorganizzazione avviene nei limiti delle risorse umane e strumentali già assegnate alle unità di missione istituite presso le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR a legislazione vigente e, pertanto, ad invarianza di oneri.

Il comma 3 prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si proceda alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto-legge, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Si prevede, inoltre, che la prevista riorganizzazione possa riguardare soltanto alcune delle strutture ed unità ivi indicate e che agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relative alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma, si applichino le previsioni di cui al comma 2. Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la riorganizzazione avviene nei limiti delle risorse umane e strumentali già assegnate alle unità di missione istituite presso le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR a legislazione vigente e, pertanto, ad invarianza di oneri.

Il **comma 4** apporta diverse modifiche al citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

In particolare, si prevede che le funzioni del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR, di cui all'articolo 3 vengono svolte direttamente dalla Cabina di regia. Conseguentemente, si provvede alla soppressione dell'articolo 3 del decreto – legge n. 77 del 2021. viene eliminata anche la definizione stessa di Tavolo permanente e, al contempo, aggiornate le previsioni di cui alle lettere g) e i) del comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto – legge n. 77 del 2021.

In ragione dello svolgimento in via diretta da parte della Cabina di regia delle funzioni già delegate al Tavolo permanente, si prevede che alle sedute della Cabina di regia partecipino il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia il sindaco di Roma capitale, nonché da rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, **del settore bancario, finanziario e assicurativo**, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021.

Dal punto di vista finanziario, le modifiche hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 4 del decreto - legge n. 77 del 2021 relativo alla Segreteria tecnica PNRR, si prevede un ampliamento dei compiti e delle funzioni ad esso attribuite. In particolare, la citata Segreteria tecnica elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica e comunque ogni tre mesi, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della



Ragioneria Generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12.

Inoltre, mediante l'inserimento della nuova lettera *b-bis*), si prevede che la Segreteria tecnica vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia.

Si modifica, altresì, la lettera c), con la quale si prevede che la Segreteria individui e segnali al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera *b-bis*).

Dal punto di vista finanziario, ai maggiori oneri derivanti dall'ampliamento dei compiti e delle attività attribuite alla Segreteria tecnica, si provvede, oltreché con le risorse economiche, umane e strumentali previste a legislazione vigente, anche con quelle previste dall'articolo 2 del presente decreto – legge, atteso il trasferimento alla Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal citato articolo 2 delle funzioni già di titolarità della Segreteria tecnica.

L'articolo 6, dedicato al monitoraggio e alla rendicontazione del PNRR, viene modificato dalla lettera e) con la sostituzione dei commi 1 e 2.

Al comma 1, si prevede, per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, l'istituzione presso il medesimo Ministero, di due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia cui si provvede mediante e soppressione di un numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnati e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Gli oneri e la relativa compensazione sono illustrati nella tabella che segue:



QUALIFICA	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa (13 mensilità)	Retribuzione di posizione variabile VALORE MEDIO lordo dipendente	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	Unità	Onere totale a regime
DIRIGENTE I fascia CSR	57.892,87	37.593,20	49.328,58	144.814,65	55.579,86	200.394,51	10.329,14	3.377,63	214.101,28	8.093,03	400,62	222.594,93	2	445.189,87
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.565,11	32.434,89	90.260,77	34.642,08	124.902,85	28.948,67	9.466,22	163.317,74	6.173,41	313,20	169.804,34	-3	-509.413,03
RISPARMIO														-64.223,17



Al **comma 2**, si prevede che presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato Generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato sarà inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui al succitato articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9, relativo all'attuazione degli interventi del PNRR.

L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9 del decreto-legge n. 77/2021. Esso assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, si prevede l'istituzione presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca. ***Le modifiche introdotte al comma 2 hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di risolvere un rilievo dell'organismo di audit PNRR ed ha l'obiettivo di individuare l'Ispettorato generale per il PNRR quale soggetto che svolge il necessario ruolo di coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR a titolarità MEF, in raccordo e nel rispetto delle competenze in materia di attuazione in capo alle diverse strutture del MEF.***

Al **comma 3** si prevede che, nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2, si raccordi con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, si prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

In sintesi, gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte al citato articolo 6 del DL 77/2021 sono connesse all'incremento di 4 posizioni dirigenziali di livello non generale di cui due di consulenza studio e ricerca. ***Tenuto conto delle modifiche intervenute in corso di conversione, per la quantificazione si rinvia alle tabelle riportate al comma 5.***

Le modifiche previste all'articolo 7, dedicato al controllo, audit, anticorruzione e trasparenza, riguardano:

- il comma 2, precisandosi che per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la stipula di convenzioni con pubbliche amministrazioni, oltretutto con università, enti e istituti di ricerca;
- il comma 4, primo periodo, che introduce disposizioni di coordinamento che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il comma 8, nel quale si precisa che i protocolli d'intesa ivi previsti, al fine del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi,



nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, possano essere stipulati non solo dalle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ma anche da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

Dopo il comma 8 viene inserito il comma 8-bis) che, al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità. A tal fine, il menzionato Dipartimento può utilizzare metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento dei controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.

Il **comma 5**, reca l'indicazione degli oneri di cui al comma 4 lett. e), pari a euro **549.980** per l'anno 2023 e a euro **659.980** annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 - 2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La modifica è volta a riconoscere ad una delle due posizioni dirigenziali di livello non generale di consulenza studio e ricerca previste dall'articolo 6 del d.l. 77/2021 una retribuzione di posizione variabile corrispondente a quella degli incarichi di struttura in considerazione dell'attività di coordinamento e di raccordo con l'autorità politica delegata in materia di PNRR.

Il dettaglio degli oneri derivanti dalle modifiche introdotte al citato articolo 6 del DL 77/2021 è riportato nelle seguenti tabelle:

	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile VALORE MEDIO lordo dipendente	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	unità	rateo anno 2023 (dal 1° marzo)	onere totale a regime
DIRIGENTE II fascia p.v. alta	45.260,77	12.565,11	32.434,89	90.260,77	34.642,08	124.902,85	28.948,67	9.466,22	163.317,74	6.173,41	313,20	169.804,34	3	424.510,86	509.413,03

	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	unità	rateo anno 2023 (dal 1° marzo)	onere totale a regime
DIRIGENTE II fascia p.v. base	45.260,77	12.565,11	19.034,89	76.860,77	29.499,16	106.359,93	28.948,67	9.466,22	144.774,82	5.472,49	313,20	150.560,50	1	125.467,09	150.560,50

	unità	rateo anno 2023 (dal 1° marzo)	onere totale a regime
DIRIGENTE II fascia p.v. alta	3	424.510,86	509.413,03
DIRIGENTE II fascia p.v. base	1	125.467,09	150.560,50
ONERI TOTALI		549.977,95	659.973,54

Al **comma 6**, si prevede il trasferimento delle competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 201 del 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero delle imprese e del made in Italy. In particolare, detto Ministero, presso il quale è già operativo l'Osservatorio per i servizi pubblici istituito dall'articolo 13, comma 25- bis, del decreto – legge 23 dicembre 2013, n. 145, dovrà in attuazione del citato articolo 8 predisporre gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del medesimo DLGS, ossia i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, gli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo. Dal punto di vista



finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'articolo prevede, **al comma 1**, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e fino al 31 dicembre 2026, della Struttura di missione PNRR, a supporto dell'Autorità politica delegata in materia PNRR, alla quale è preposta un coordinatore e articolata in quattro direzioni generali

Sono indicate le attività e i compiti attribuiti alla Struttura.

Con specifico riguardo alle previsioni di cui alla lettera e) (assicura, in collaborazione con l'Ispettorato Generale per il PNRR di cui al citato decreto – legge 77/2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri), si precisa che detta collaborazione si sostanzia nella determinazione del contenuto dell'attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR per il tramite del Portale PNRR "Italiadomani", amplificandone l'efficacia, anche mediante le sinergie attivabili con i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al **comma 2** si prevede che alla Struttura di missione PNRR siano, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni attribuite alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 (*Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri*) del DL 77/2021, come modificato dal presente decreto, nonché quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lett. a) del citato decreto-legge n. 77, il quale stabilisce che l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione della Presidenza del Consiglio dei ministri individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi..

Il **comma 3** stabilisce che per lo svolgimento delle attività di cui sopra venga assicurato alla Struttura di missione PNRR l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 4** prevede la composizione della Struttura di missione PNRR come di seguito evidenziato, ivi incluse le 5 posizioni dirigenziali di livello generale indicate al comma 1. Nella sottostante tabella sono indicati gli oneri di personale e di funzionamento.

	Costo unitario	Costo totale annuo dal 2024 al 2026	Rateo 2023 (10/12)
5 Dirigenti I fascia	313.051,19	1.565.256	1.304.380
9 dirigenti II fascia	176.576,08	1.589.185	1.324.321
50 funzionari cat. A costo medio	89.442,10	4.472.105	3.726.755
Esperti	50.000	700.000	583.334
Spese funzionamento e formazione (10% oneri di personale)		832.655	693.879
TOTALE		9.159.201	7.632.669



Il **comma 5** stabilisce che per le esigenze della Struttura di Missione PNRR, sia autorizzata, altresì, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7 e nei limiti del contingente di cui al comma 5, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7, relativo al reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Il personale assunto secondo le modalità di cui al primo periodo va inquadrato nel livello iniziale della categoria A.

Al **comma 6** si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da dottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vanno definite l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e le modalità di formazione del contingente di cui al comma 5 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e all'Unità di missione istituita presso l'Ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della Struttura di missione PNRR.

Infine, al **comma 7** indica la copertura finanziaria degli oneri complessivi pari a euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 cui si provvede:

- a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria tecnica a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 3 *(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)*

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, modificando gli articoli 12 e 13 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare, da un lato, si prevede che, nell'ambito del procedimento finalizzata alla nomina del commissario ad acta ovvero all'individuazione dell'amministrazione, dell'ente o dell'organo, cui è attribuito il potere sostitutivo, il contraddittorio con il soggetto attuatore e è funzionale anche all'individuazione in concreto di tutte le cause della perdurante inerzia e, dall'altro, a meglio esplicitare che, in sede di esercizio del potere sostitutivo, l'amministrazione all'uopo individuata ovvero il commissario ad acta a tal fine nominato sono abilitati adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari.



Trattasi di disposizioni di contenuto meramente ordinamentale, da cui non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

L'articolo modifica l'articolo 35-*bis* del DL 115/2022, che ha previsto l'inquadramento del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni assegnatarie del suddetto personale. In particolare, viene stabilito che a decorrere dal 1° marzo 2023, le amministrazioni possono procedere alla stabilizzazione del personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Tale inquadramento avviene nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione e, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, viene aggiunto un nuovo comma volto a precisare che le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e a euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Si prevede, inoltre, che le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possano procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni sono tenute a comunicare le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. La misura in esame non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la disposizione introdotta si limita a prevedere misure ordinamentali concernenti le modalità di reclutamento del personale.

ART. 4-bis (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni)

La modifica, al comma 1, prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato adottino specifiche misure, anche di tipo organizzativo, dandone conto nella Nota integrativa al Rendiconto secondo gli schemi all'uopo predisposti nell'ambito della Circolare annuale sul Rendiconto generale dello Stato. Dal punto di vista degli effetti finanziari, si evidenzia che la proposta ha contenuto meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al comma 2 viene previsto che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti



delle fatture commerciali nonché a quelli apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il comma 3 demanda al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della base di calcolo e delle modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti, ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1.

Il comma 4 prevede l'esplicita esclusione dall'applicazione delle disposizioni gli Enti del SSN, per i quali vige la specifica normativa di settore.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee)

L'articolo è finalizzato ad acquisire tutti i dati necessari all'effettuazione dei controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nell'ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali). In particolare, data la loro importanza, è precisato che - nell'ambito dei rispettivi sistemi di monitoraggio - è necessaria la trasmissione di tutti i dati, tra cui anche dati personali sensibili, idonei all'identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti e che tali dati potranno essere utilizzati dal Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato e da tutte le amministrazioni centrali dello stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi, nonché agli organismi di controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze, per attività finalizzate a controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. La disposizione, dunque, si riferisce tanto ai sistemi sviluppati per il monitoraggio dei progetti PNRR quanto a quelli relativi al monitoraggio delle politiche di coesione comunitarie e nazionali. La disposizione si rende necessaria per perseguire con efficacia finalità di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio sulla correttezza e legittimità delle richieste di benefici economici rispetto alle quali finalità, l'acquisizione dei dati idonei all'identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti risulta fondamentale, anche nell'ottica di evitare il doppio finanziamento tra i diversi fondi e il doppio conteggio di uno stesso beneficiario per i target del PNRR. La disposizione non si riferisce solo all'inserimento nei citati sistemi gestiti dal Dipartimento e allo scambio tra pubbliche amministrazioni dei dati ma anche alla pubblicazione degli stessi. La proposta, in linea con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, contiene una previsione esplicita in relazione al trattamento dei dati di categorie particolari di cui all'articolo 9 Regolamento (UE) 2016/679. Nel bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali effettuato è stata espressamente esclusa la pubblicazione di dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei benefici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati e i dati dei minori. È del pari esclusa la pubblicazione di dati appartenenti alle categorie indicate dagli artt. 9 e 10 del citato Regolamento (UE) 2016/679.



E', inoltre, previsto che, a partire dal 1° giugno 2023, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, debbano contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso e che l'obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prevede che le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, debbano contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso. Al contempo, in relazione alle misure di incentivo che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), si prevede che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, debbano impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

Infine, al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo devono confluire nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che saranno messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, *acquisito il preventivo parere del* Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina reca dall'articolo in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, si prevede che in alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.

ART. 6 *(Semplificazione procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)*

L'articolo nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) intende semplificare il procedimento di erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR – compresi gli enti territoriali – per l'esecuzione dei progetti ricompresi nel medesimo Piano, finanziati con risorse nazionali. Il **comma 1** nel sostituire il comma 6 dell'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è volto a snellire le procedure di versamento sui conti correnti



infruttiferi 25091 e 25092 delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi PNRR, per assicurare maggiore tempestività alle operazioni contabili.

La disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma di cui al **comma 2** è volta ad accelerare l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, semplificando la procedura di assegnazione e di rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi.

La disposizione in esame prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del **decreto – legge n. 13 del 2023**, l'assegnazione delle risorse in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I predetti decreti producono i medesimi effetti che la norma, nella sua originaria formulazione, attribuisce ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione, limitandosi ad allineare la disciplina amministrativa di erogazione degli acconti sancita dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 con le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 1060/2021 per i fondi strutturali e statuendo espressamente il limite disponibilità di cassa assegnata ai conti relativi, ha un carattere meramente procedimentale di semplificazione e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 6-bis (Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR)

La disposizione prevede espressamente che la deroga avente ad oggetto l'art. 163 TUEL - prevista dall'art. 15 (Procedure finanziarie e contabili) del DL 77/2021 - venga applicata anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti e finalizzati alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR, al fine di garantire maggiore flessibilità nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria alla contabilizzazione e gestione delle risorse acquisite dagli enti locali per la realizzazione di spese correnti necessarie all'attuazione delle misure del PNRR. Pertanto, trattandosi di modifiche di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6-ter (Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria)

Comma 1: la SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., operativa dal 1999, è stata costituita con la legge 8 maggio 1998, n. 146, per l'elaborazione degli studi di settore, la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi, nonché per ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria.

Con la legge 13.12.2010, n. 220, articolo 1, comma 23, l'oggetto sociale della SOSE è stato integrato per poter altresì predisporre le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.



Poi con il decreto-legge 24.4.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.6.2017, n. 96, articolo 9-bis, comma 15, l'oggetto sociale della SOSE è stato integrato per consentirle altresì di porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento.

In vista dell'attuazione del disegno di legge delega di riforma fiscale, recentemente approvato in Consiglio dei Ministri e presentato in Parlamento (A.C. 1038), occorre ora ulteriormente specificare l'ambito operativo dell'oggetto sociale di SOSE.

Tra i cardini della riforma, invero, vi sono sia l'introduzione dell'istituto del concordato preventivo biennale sia l'implementazione di quello dell'adempimento collaborativo, introdotto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, per la cui piena e soddisfacente attuazione occorre conseguire l'interoperabilità di una serie di banche dati che, al momento, non sono interoperabili ovvero non lo sono completamente.

La SOSE, forte della sua ampia esperienza già maturata nel settore dell'analisi complessa di dati influenti sulle strategie operative dell'Amministrazione finanziaria è soggetto adeguato per la gestione del nuovo importante compito.

La disposizione ha natura ordinamentale, rientrando le citate attività nel complesso di quelle che SOSE già svolge nell'ambito delle sue competenze prevalenti quale soggetto già deputato all'analisi complessa di dati influenti sulle strategie operative dell'Amministrazione finanziaria.

Comma 2: la disposizione modifica i commi 6 e 8 dell'articolo 49 del DL n. 50/2022 al fine di precisare l'ambito della facoltà di avvalersi mediante apposite convenzioni di società in house del Ministero dell'economia e delle finanze per le iniziative di rafforzamento delle capacità tecniche e funzionali dell'Amministrazione finanziaria per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e degli altri interventi connessi alla realizzazione del piano e finanziati con risorse europee.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad integrare la disciplina di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti".

Al **comma 1**, si prevede che, nel rispetto del cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, possa procedersi all'aggiornamento del cronoprogramma procedurale degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Tale aggiornamento è volto a tenere conto del perdurante contesto di crisi internazionale che ha determinato oggettive difficoltà nello svolgimento delle procedure di affidamento anche a causa degli incrementi dei prezzi dei materiali.



Inoltre, si riconosce, nelle more della revisione del cronoprogramma procedurale, la possibilità di accedere alle risorse del Fondo per le opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Il comma 1-bis dispone che, in sede di aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, la scheda progetto denominata «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus» possa prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, quarto periodo, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.

La disposizione, operando nel limite delle risorse previste per il citato progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus», non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 2**, si sospende, per l'arco di tempo compreso tra la notificazione di tali interventi e la comunicazione della relativa decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, il decorso dei termini per il raggiungimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali. Qualora l'intervento sia dichiarato non compatibile col mercato unico, le relative risorse saranno revocate, rimanendo nella disponibilità dell'Amministrazione titolare per le finalità del Piano.

Le disposizioni contenute nell'articolo in commento hanno carattere ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con specifico riguardo alla previsione di cui al comma 1, relativa al Fondo per le opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto – legge n. 50 del 2022, prevedendosi l'accesso nei limiti delle risorse del Fondo medesimo, come incrementato dalla legge di bilancio 2023, la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nell'articolo in commento hanno carattere ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con specifico riguardo alla previsione di cui al comma 1, relativa al Fondo per le opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto – legge n. 50 del 2022, prevedendosi l'accesso nei limiti delle risorse del Fondo medesimo, come incrementato dalla legge di bilancio 2023, la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

ART. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi)

La norma è finalizzata a precisare che l'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso al medesimo Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e al Fondo per l'adeguamento dei prezzi.

I predetti Fondi sono stati istituiti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Trattasi, pertanto, di norma di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 7-ter (Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici)

La norma è finalizzata a consentire l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per gli appalti nei settori ordinari, anche ai contratti d'appalto stipulati nei settori c.d. speciali (come individuati dal Capo I del Titolo VI della Parte II del predetto decreto legislativo) in corso di esecuzione ovvero aggiudicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Come noto, infatti, l'articolo 114, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla fase di esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali, ha previsto l'applicazione obbligatoria delle sole disposizioni di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112 del medesimo decreto legislativo e non anche dell'articolo 103, comma 5, relativo allo svincolo progressivo della cauzione.

Nell'evidenziare che il mancato richiamo delle previsioni di cui all'articolo 103, comma 5, non discende dalla normativa euro unitaria di riferimento, la disposizione, nel consentire di applicare la disciplina contenuta nel citato articolo 103, anche in deroga ad eventuali previsioni negoziali, consente agli operatori economici di poter ottenere il rilascio di nuove garanzie da parte degli istituti di credito o delle imprese assicurative, a fronte della progressiva riduzione del rischio assicurato in relazione agli appalti già aggiudicati al medesimo operatore e in corso di esecuzione.

All'uopo, si precisa che la disposizione non determina alcuna sovrapposizione con il nuovo codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, dal momento che:

- la disciplina recata dalla stessa riguarda esclusivamente i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

- l'articolo 226, comma 1, dello schema di decreto legislativo prevede l'abrogazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 a decorrere dal 1° luglio 2023, in coerenza con la prevista obbligatorietà delle disposizioni del nuovo codice a decorrere da detta data;

- l'articolo 226, comma 2, del citato schema decreto legislativo prevede l'ultrattività della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 50 del 2016 ai procedimenti in corso alla data del 1° luglio 2023.

Dal punto di vista degli effetti finanziari, si evidenzia che la norma ha contenuto meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto, altresì, da un lato della possibilità, giuste le previsioni di cui all'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di procedere allo svincolo soltanto in coerenza con la progressione dello stato di avanzamento dei lavori e, dall'altro, della possibilità di procedere allo svincolo stessi entro il limite massimo dell'80% dell'importo garantito.

ART. 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

L'articolo contiene disposizioni finalizzate a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali.



Il **comma 1** prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire le articolate e complesse procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati e limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevata al 50 per cento, fino al 31 dicembre 2026.

Trattasi di disposizione a contenuto meramente ordinamentale, trattandosi di una mera elevazione del numero degli incarichi dirigenziali conferibili secondo le modalità previste dall'articolo 110, comma 1, del TUEL.

Il comma 1-bis non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede di estendere anche i contratti di somministrazione tra quelli che le amministrazioni attuatrici possono utilizzare per le attività del PNRR. Si tratta, dunque, di interventi che soggiacciono ai vincoli finanziari di cui al comma 1, dell'articolo 1, del DL n. 80 del 2021 (a valere sui quadri economici dei progetti) e con le modalità di preventiva ammissibilità ivi definite.

Il **comma 2** stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla programmazione comunitarie 2014- 2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110, a mente del quale il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede, fino al 2026, per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti al successivo comma 4, la possibilità di incrementare, in deroga al comma 2, dell'art. 23, del d.lgs. 75/2017 l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al cinque per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. *Prevede, altresì, per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessori, in deroga al comma 2 dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL 17.12.2020 nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.*

Il **comma 4** prevede che gli enti locali possono effettuare il predetto incremento se rispettano l'equilibrio di bilancio, i parametri del debito commerciale residuo e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, ed abbiano l'incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della



spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato di cui all'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 non superiore all'8 per cento.

Il **comma 5** prevede che, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali *e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale* prevedano nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per funzioni tecniche di cui agli all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice per gli appalti pubblici, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Per gli enti locali, le predette disposizioni operano purché gli enti menzionati abbiano rispettato i requisiti di cui al comma 4 ivi incluso l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145/2018, e nei limiti della spesa di personale previsti dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019.

Il **comma 6** prevede modifiche all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che *“decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato, invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziari a qualsiasi titolo dovuti dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale...”*

Inoltre, l'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ha previsto che *“la Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A. può predisporre apposti sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richiesta. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualsiasi titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno...”*

La disposizione, anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli enti locali destinatari delle risorse per gli investimenti previsti dal PNRR, mira ad escludere l'applicazione delle sopra citate disposizioni relativamente ai pagamenti riferiti al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari, tenuto conto della complessa gestione delle apposite risorse destinate agli enti locali derivante, in particolare, dalle innumerevoli ed articolate attività da espletare, nonché dai numerosi adempimenti connessi al PNRR e che, in linea con le regole definite dalla legislazione comunitaria e nazionale, deve essere assicurato il pieno rispetto dei termini previsti ai fini del raggiungimento dei *target* per ciascun intervento ed la conseguente puntuale attuazione delle progettualità del PNRR.

Le disposizioni dei commi da 7 a 10 prevedono l'istituzione presso il Ministero del turismo di una nuova direzione generale e di due uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, si aumenta di una unità la dotazione organica dei dirigenti generali, portandola da quattro a cinque, e di due unità la dotazione organica dei dirigenti non generali, portandola da diciassette a diciannove.

Gli oneri sono quantificati come segue.



Stipendi o CCNL 2016-2018 (13 mesi)	45.260,77	12.565,11	22.433,33	80.259,21	30.803,48	111.062,69	21.030,65	6.877,02	138.970,37	5.253,08	313,2	RETRIBUZIONI E TOTALE PRO CAPITE STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	144.536,64	2	Rateo anno 2023 (dal 1° marzo)	240.894,40	Onere totale a regime	289.073,29
Retribuzione di posizione variabile VALORE MEDIO lordo dipendente																		
Retribuzione di posizione fissa																		
Totale annuo lordo dipendente																		
Oneri riflessi (38,38%)																		
Trattamenti o fondamentali lordo stato																		
Retribuzione di risultato dipendente																		
Oneri su retribuzioni e risultato (32,70%)																		
Retribuzione procapite totale lordo stato																		
Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)																		
IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato																		
RETRIBUZIONI E TOTALE PRO CAPITE STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022																		
Stipendi o CCNL 2016-2018 (13 mesi)	57.892,87	37.593,20	68.614,65	164.100,72	62.981,86	227.082,58	52.287,32	17.097,95	296.467,85	11.206,48	400,62	RETRIBUZIONI E TOTALE PRO CAPITE STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	308.074,96	1	Rateo anno 2023 (dal 1° marzo)	256.729,13	Onere totale a regime	308.074,96
Retribuzione di posizione variabile																		
Retribuzione di posizione fissa																		
Totale annuo lordo dipendente																		
Oneri riflessi (38,38%)																		
Trattamenti o fondamentali lordo stato																		
Retribuzione di risultato																		
Oneri su retribuzioni e risultato (32,70%)																		
Retribuzione procapite totale lordo stato																		
Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)																		
IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato																		
RETRIBUZIONI E TOTALE PRO CAPITE STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022																		

Unità	Rateo anno 2023 (dal 1° marzo)	Onere totale a regime
2	240.894,40	289.073,29
1	256.729,13	308.074,96
	497.623,54	597.148,24



Il **comma 10**, nel prorogare al 31 dicembre 2026 le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 13 del DL 22/2021, prive di effetti finanziari, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 11** prevede che agli oneri derivanti dai commi da **7 a 9 pari a euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dal 2024**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, che presenta sufficienti disponibilità.

Riguardo agli oneri derivanti dal **comma 12** recante la previsione dell'iscrizione nello stato di previsione del Ministero del turismo le somme non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022 e a conservarle nel conto dei residui per l'anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro, si prevede che, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 13** estende al 31 dicembre 2026 l'applicazione delle previsioni già contenute nell'articolo 10, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (relativamente agli incarichi di esperti presso le Amministrazioni titolari di progetti PNRR), consentendo di individuare anche tra i soggetti in quiescenza i destinatari degli incarichi di vertice presso enti o istituti di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Trattasi, dal punto di vista finanziario, di disposizione di carattere ordinamentale, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica al comma 13 estende l'applicabilità dell'articolo 8, comma 13, del presente decreto-legge agli incarichi conferibili previa informativa alle Commissioni parlamentari ove previsto a legislazione vigente.

La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dall'attuazione del comma 13-bis, che estende ai finanziamenti e ai contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del PNRR le procedure di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che i componenti della commissione straordinaria percepiscono un'indennità in ragione delle funzioni assegnate e non in riferimento al carico di lavoro e che ai componenti del comitato di sostegno istituito presso il Ministero dell'interno nonché a quelli del comitato provinciale della pubblica amministrazione non spetta alcun compenso.

ART. 8-bis (Fondo per l'avvio delle opere indifferibili)

L'articolo 8-bis prevede diverse misure di ulteriore semplificazione per consentire la realizzazione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).



Al comma 1 si prevede che gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto di procedure di affidamento di accordi quadro, avviate dalla data del 1° gennaio 2022 alla data del 17 maggio 2022, possano accedere al fondo previsto dall'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 50 del 2022 considerando come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.

Al comma 2 è stabilita la procedura attuativa della disposizione.

Al comma 3 è individuata la copertura economica della disposizione introdotta dal comma 1. Al riguardo, si prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provveda, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Pertanto, la disposizione introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che non incide sulla dotazione del Fondo richiamato, che è utilizzato nei limiti delle risorse ad esso assegnate a legislazione vigente, prevedendo esclusivamente ulteriori modalità di utilizzo dello stesso.

Al comma 4 si prevedono delle modifiche all'articolo 1, comma 375, legge 29 dicembre 2022, n. 197, attraverso l'inserimento di una nuova lettera b-bis finalizzata a prevedere che possano accedere al Fondo istituito al comma 369 (fondo per l'avvio di opere indifferibili come rifinanziato dalla medesima disposizione) anche gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con l'ordine di priorità individuato nel medesimo comma 375. Anche in questo caso la disposizione introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa non incide sulla dotazione del Fondo richiamato, che è utilizzato, per espressa previsione normativa dal comma 375, sulla base delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente, intervenendo esclusivamente sull'ordine di priorità previsto dallo stesso comma 375.

Al comma 5 si prevede l'autorizzazione di spesa pari a 1.200.000 euro per l'anno 2023 finalizzata ad assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Circa la disposizione di cui al comma 6, riguardante il contributo per la progettazione degli enti locali, essa non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi di modifiche di carattere procedimentale, volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse della progettazione, incentivando la conclusione effettiva della progettazione già finanziata negli anni precedenti.

ART. 9 (Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)

L'articolo discende dalla positiva esperienza sviluppata dal Corpo nazionale al fine di gestire al meglio i cambiamenti in atto la necessità di costituire un organismo ad hoc, più snello rispetto al Comitato già esistente e fortemente orientato sulle tematiche della sicurezza tecnica in ambito energetico e climatico, con i compiti indicati al **comma 2** del citato articolo.



Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Conseguentemente, dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 (Disposizioni in materia di efficientamento del comparto giustizia – Missione 1, Componente 1, Asse 2)

Per le disposizioni recate dal **comma 1**, che consentono di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, si evidenzia che si è ritenuto opportuno provvedere alla quantificazione e alla copertura finanziaria dei maggiori oneri con riferimento al concorso a n. 500 posti di magistrato ordinario, bandito con decreto ministeriale del 1° dicembre 2021, per il quale l'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede in deroga a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la riduzione del periodo di tirocinio da diciotto a dodici mesi.

La quantificazione dei predetti oneri è stata effettuata tenendo conto del fatto che il numero totale di magistrati da assumere possa essere elevato di un ulteriore contingente pari a 100 unità, corrispondente al venti per cento del numero di posti previsti dal bando di concorso di cui al citato decreto ministeriale, il cui onere differenziale, ai fini della riduzione del tirocinio da diciotto a dodici mesi, è stato determinato come rappresentato nella seguente tabella:

Concorso indetto con D.M. 1.12.2021			
	100	100	
Anno	Tirocinio 18 mesi	Tirocinio 12 mesi	Differenziale
2024	7.472.542,50	7.472.542,50	-
2025	8.935.647,55	9.771.816,19	836.168,64
2026	9.771.816,19	9.771.816,19	-
2027	9.964.062,11	10.128.844,32	164.782,21
2028	12.447.063,28	12.447.063,28	-
2029	12.713.872,61	12.713.872,61	-
2030	12.942.566,32	12.942.566,32	-
2031	13.209.375,64	13.209.375,64	-
2032	13.438.070,04	13.438.070,04	-
2033	13.704.880,17	13.704.880,17	-
2034	13.704.880,17	13.704.880,17	-
2035	13.704.880,17	13.704.880,17	-



Al fine di reperire adeguata copertura finanziaria derivante dall'applicazione delle disposizioni in esame, il **comma 3** prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 382, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per un importo di euro 836.169 per l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il **comma 2** modifica l'articolo 11, comma 1 del Dl 80/2021.

La modifica alla lettera a), è volta a chiarire, che il numero di 16.500 di addetti all'ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento. Si intende in particolare evidenziare che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a) dello stesso articolo 11.

La lettera b) del medesimo comma 2, prevede un'analogia disposizione per gli addetti all'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, evidenziando che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b) del citato articolo 11.

Pertanto, il comma 2 non determina oneri.

Il comma 2-bis modifica l'articolo 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

In particolare, il citato articolo 13 prevede che, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, il Ministero della giustizia possa richiedere di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi. Il comma 2-bis stabilisce che tali contratti a tempo determinato non siano rinnovabili.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11 (Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'articolo prevede, al **comma 1**, per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'istituzione nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero



delle Imprese e del Made in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

Il **comma 2** prevede la copertura pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy, che presenta sufficienti disponibilità. Tali risorse saranno destinate alla spesa per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali.

La modifica introduce il comma 2-bis, il quale prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale Amministrazione centrale titolare dell'intervento MIC2II – Transizione 4.0, possa avvalersi, a titolo gratuito, della collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo in apposita convenzione, le specifiche modalità di avvalimento; la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

ART. 12 (Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA)

L'articolo reca modifiche all'articolo 35 – ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di accountability e responsabilizzazione in materia di trattamento dei dati personali mediante il Portale inPA (www.InPA.gov.it).

In particolare, al **comma 1, lettera a)**, si prevede che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione *da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, acquisito il preventivo parere del* Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al Portale da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. *Si prevede, inoltre, che per le Forze armate, le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sia adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.*

La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicano le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le **lettere b) e c)** del medesimo comma 1 recano, rispettivamente, la soppressione del comma 3 del citato articolo 35- ter, nonché la modifica del secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo, al fine di coordinare la disciplina in essi contenuta con le modifiche apportate al comma 2 del predetto articolo 35 – ter dalla lettera a).



Il **comma 2** reca una disposizione transitoria finalizzata a consentire l'utilizzazione del Portale unico del reclutamento nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 35 – ter, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal comma 1.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13 (Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

La legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ha previsto, tra l'altro, il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e attribuito specifiche competenze all'AGCM.

Per far fronte ai più ampi e/o nuovi poteri e compiti previsti dalla legge n. 118 del 2022, la disposizione prevede l'incremento della pianta organica dell'AGCM di ulteriori 10 unità, pari a 8 funzionari della carriera direttiva e 2 impiegati della carriera operativa, da assumere al livello iniziale, corrispondente al livello 6 delle rispettive tabelle stipendiali per una spesa che ha una proiezione decennale complessiva che va da euro 571.002 sul primo anno (2023) ad euro 1.789.502 sull'ultimo anno del decennio considerato (2032). Per una puntuale quantificazione degli oneri per ciascuna annualità per il decennio considerato, la tabella che segue riporta il dettaglio dei costi relativi ai potenziali nuovi dipendenti (8 funzionari e 2 impiegati) previsti in un arco temporale di dieci anni. Nella tabella è riportata la specifica delle somme afferenti alle competenze annuali ordinarie, le competenze accessorie e gli oneri a carico del datore di lavoro. A riepilogo dei dati sopra menzionati si rinvia alla tabella di seguito che indica, sinteticamente, le competenze lorde e il costo aziendale per anno.

				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
n.	8	FG	Competenze lorde	316.039	679.509	717.159	752.564	789.732	828.826	870.542	913.647	955.670	1.015.329
			Costo Aziendale	494.998	1.044.023	1.101.021	1.154.487	1.210.652	1.269.762	1.332.878	1.398.108	1.476.065	1.551.059
n.	2	IG	Competenze lorde	47.918	103.403	106.075	113.106	120.620	128.385	136.870	144.456	147.363	154.896
			Costo Aziendale	76.004	160.677	164.754	175.463	186.730	198.476	209.812	222.813	227.060	238.443
		TOTALE	Totale Competenze lorde	383.957	782.912	823.234	865.730	910.352	957.211	1.008.412	1.058.103	1.113.033	1.170.225
			Totale Costo Azienda	671.002	1.204.700	1.265.775	1.329.950	1.397.382	1.468.238	1.542.690	1.620.921	1.703.125	1.788.502

I suddetti maggiori oneri assunzionali, che vengono riportati nella previsione normativa in relazione a ciascuna annualità (2023-2032), saranno interamente coperti dal corrispondente incremento delle risorse derivanti dai contributi di cui all'art. 10, comma 7-ter e 7-quater, della 10 ottobre 1990, n. 287.

L'incremento del contributo a carico degli operatori sottoposti alla vigilanza dell'AGCM, da destinare a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione in servizio di n. 8 funzionari e 2 impiegati al livello iniziale è stimato come segue:



- per l'anno 2023 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00042 per mille, corrispondente a 571.002 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2024 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00088 per mille, corrispondente a 1.204.700 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2025 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00092 per mille, corrispondente a 1.265.775 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2026 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00097 per mille, corrispondente a 1.329.950 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2027 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00102 per mille, corrispondente a 1.397.382 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2028 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00107 per mille, corrispondente a 1.468.238 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2029 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00112 per mille, corrispondente a 1.542.690 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2030 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00118 per mille, corrispondente a 1.620.921 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2031 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00124 per mille, corrispondente a 1.703.125 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2032 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00130 per mille, corrispondente a 1.789.502 euro, pari ai maggiori oneri previsti.

In particolare, i suddetti oneri risultano sostenibili, in quanto l'attuale aliquota di contribuzione risulta molto al di sotto del limite massimo previsto dall'articolo 10, comma 7-*quater* della legge 287/1990.

Quanto ai possibili effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro si evidenzia che la fattispecie illustrata potrebbe incidere sulla redditività dei soggetti interessati; tuttavia in tali casi gli eventuali correlati effetti finanziari connessi alla detrazione dell'aumento del contributo rispetto al reddito di impresa sono più che compensati dagli effetti indotti derivanti dalle nuove assunzioni.

A prescindere, infatti, dalla quantificazione della citata perdita di gettito, tenendo conto delle aliquote Ires e Irpef a carico delle imprese e di quelle relative ai contributi, del datore di lavoro e dei dipendenti, e delle ritenute erariali a carico dei redditi da lavoro dipendente, queste ultime determinano un effetto di gettito positivo superiore a quello da compensare per effetto della cennata deducibilità.

ART. 14 *(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)*

L'articolo contiene misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.

In particolare, il **comma 1** reca modifiche al decreto – legge n. 77 del 2021.



La **lettera a)** chiarisce che i controlli di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto – legge n. 77 del 2021 sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, del medesimo decreto – legge (e, dunque, una volta stipulato il contratto immediatamente efficace) ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La **lettera b)** prevede che gli atti normativi o provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legge n. 77 del 2021 (PNRR e piani e programmi relativi ai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027) sottoposti al parere della Conferenza Stato – Regioni o della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato articolo 2, comma 3.

La **lettera c)** prevede, mediante l'inserimento del nuovo articolo 18 – bis, che, nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento possa proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto..

La **lettera d)** reca modifica la disciplina degli affidamenti recata dall'articolo 48, estendendo a tutti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nonché a quelli relativi alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, le semplificazioni attualmente previste dall'articolo 53 – bis del medesimo decreto – legge, che viene conseguentemente modificato, anche ai fini del necessario coordinamento normativo, con la **lettera e)**.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le disposizioni di cui al comma 1 hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 2** si prevede una modifica all'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, stabilendosi che *“la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento-dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo.”*. All'uopo, si evidenzia che la modifica è diretta a chiarire che gli accordi quadro finalizzati all'individuazione degli operatori economici incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici e dei lavori afferenti, in particolare, alla realizzazione di specifici programmi o di pluralità di interventi di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto – legge n. 77 del 2021, debbano contenere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le diverse prestazioni richieste.

Trattandosi di un mero aggiornamento relativo al contenuto degli accordi ed ai tempi di effettuazioni delle verifiche di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dal quale, stante il carattere meramente ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Al **comma 3** si stabilisce che, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, i soggetti pubblici e privati coinvolti possano, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore,

Il **comma 4** prevede che, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli artt. 1 (*recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*) e 2 (*recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia*), ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8, 13 e 21, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nonché le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 (*recante modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare*) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

La modifica di cui al comma 4 prevede, inoltre, che la disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applichi anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

Con il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono state prorogate fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione in materia di controlli antimafia, che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere emanata un'informazione interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero condurre all'adozione dell'interdittiva.

La disposizione, inoltre, facendo salva la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 159/2011, consente di eseguire le verifiche antimafia attingendo a tutte le banche dati disponibili e demanda al Ministro dell'interno l'individuazione di eventuali ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle Prefetture.

Tanto premesso, la presente disposizione al comma 4 modifica l'articolo 14, prevedendo la proroga fino al 31 dicembre 2023 di alcune disposizioni contenute dal predetto decreto - legge 76/2020, tra cui l'articolo 3, qui modificato come di seguito illustrato, con il termine più lungo del 31 dicembre 2026 (termine per il completamento degli interventi previsti dal PNRR).

Il comma 4-bis proroga al 31 dicembre 2026 le disposizioni del citato articolo 3 del decreto - legge n. 76/2020 in materia di verifiche antimafia, la cui scadenza, come si è accennato, è prevista per il 30 giugno prossimo.

La disposizione, inoltre, intende contemperare le esigenze di accelerazione dell'attività di controlli antimafia in vista della realizzazione degli obiettivi posti dal PNRR senza rinunciare a uno



strumento efficace di prevenzione. In ragione di ciò, la disposizione prevede che il decreto del Ministro dell'interno, previsto dal comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 76/2020, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, contenga, oltre a misure di semplificazione dei controlli antimafia, anche misure idonee a potenziare le prerogative istruttorie dei gruppi interforze antimafia istituiti presso le Prefetture, per effettuare gli accessi alle sedi sociali delle imprese scrutinate e ai cantieri di opere pubbliche.

La proposta riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale ultimo riguardo, si precisa che il supporto dei gruppi interforze antimafia presso le Prefetture è ampiamente consolidato e si esplica con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4-ter prevede che, ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, possa essere disposta, nei limiti delle risorse PNC disponibili, l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.

Dal punto di vista finanziario, la proposta emendativa ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 77 del 2021, prevedendo che per la realizzazione di interventi del PNRR si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990.

Il **comma 6** prevede che, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parti con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*), siano ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

Il **comma 7** stabilisce che, per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omissis ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati. Il citato comma 3 dell'articolo 24 prevede che lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del



beneficiario dell'espropriazione. Esso prevede, inoltre, che possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Il **comma 8** apporta le seguenti modifiche all'articolo 13, concernente l'accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*):

a) al comma 1, alinea, **le parole: «Fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024»** e le parole “è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare” vengono sostituite dalle parole “le amministrazioni procedenti adottano”;

b) al comma 1, la lettera a) viene sostituita dalle seguenti: “*tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea*”.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disciplina recata dai commi da 3 a 8 ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 9** integra la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, agendo in particolare sulle modalità di erogazione del beneficio previsto dai predetti commi. A tale scopo vengono mutate le procedure indicate dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevedendo che, laddove mediante il decreto di cui al citato 451 venga individuato quale sistema per l'erogazione del contributo, l'utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione. Per l'attuazione della disposizione viene autorizzata la spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 450 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che reca le sufficienti disponibilità.

Il comma 9-bis prevede che i soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 possano procedere alla presentazione dell'istanza telematica anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante e che tale istanza costituisca titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice. Tale istanza dovrà essere completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento. La previsione si pone in linea con quanto previsto dall'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 il quale prevede, al comma 1-sexies, che “L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP”, si rappresenta che tale disposizione è stata confermata anche nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'articolo 125, comma 5, ultimo periodo. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 14-bis (Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma)

La norma introdotta prevede una modifica alla disciplina della sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La modifica è di natura meramente ordinamentale, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 15 (Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR)

L'articolo, ai commi da 1 a 4, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli interventi oggetto della norma, si fa fronte con risorse già previste a legislazione vigente. In particolare, fermo restando la partecipazione a progetti finanziati, totalmente o in parte, con le risorse PNRR, è previsto che agli interventi di cui alla presente disposizione l'Agenzia del demanio possa fare fronte con le risorse di propria pertinenza stanziati sui capitoli di spesa del bilancio dello Stato n. 7759 e 7754, nel limite delle risorse già disponibili a legislazione vigente, apportando le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.

Quanto all'assistenza prestata dall'Istituto per il credito sportivo all'Agenzia del demanio, per le attività previste dal comma 3 della disposizione in commento, nonché alla possibilità di stipulare con la medesima Agenzia intese finalizzate a favorire il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare sia alle pubbliche amministrazioni che ai concessionari gestori degli impianti, si osserva che dette attività rientrano tra quelle istituzionali dell'Istituto per il credito sportivo e, pertanto, il suo svolgimento avviene nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-bis prevede che l'Istituto per il credito sportivo possa proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunionalizzazione a valere, anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalità istituzionali o strumentali. Al riguardo, si rappresenta che per la quota eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia finanziaria e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, ricorrendone le condizioni. Al contempo, anche al fine di coordinare gli interventi previsti dal presente comma con quelli contemplati con i commi da 1 a 4, si prevede che il Ministero della difesa comunichi le iniziative assunte e le attività svolte all'Agenzia del demanio. Dal punto di vista finanziario, anche la previsione in commento non comporta nuovi o



maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli interventi oggetto della norma si fa fronte con risorse già previste a legislazione vigente.

Il comma 5 prevede, altresì, che: “il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dell’Istituto per il credito sportivo per l’individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi, e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l’Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare”. L’Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico, istituito con la legge n. 1295 del 1957, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. In qualità di banca pubblica opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), erogando finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati. Le attività contemplate dalle disposizioni suddette rientrano tra quelle istituzionali dell’Istituto per il credito sportivo; pertanto, il loro svolgimento avviene nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della Difesa e Difesa Servizi S.p.A. nell’individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti, potranno avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dell’Istituto per il credito sportivo. Si precisa che l’espressione “assistere l’Agenzia del demanio”, non contempla alcun genere di affidamento di servizi, infatti, l’Istituto per il credito sportivo è banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quindi esercita l’attività creditizia e finanziaria ed è soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia, in conformità alla disciplina del medesimo decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’attività di “assistenza” all’Agenzia del Demanio e la “possibilità” del Ministero della Difesa e Difesa Servizi S.p.A. di avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dell’Istituto, oltre ad essere meramente facoltativa, si limita alle sole attività propedeutiche alle operazioni di cofinanziamento e, in tale ambito, l’Istituto del Credito Sportivo, in qualità di banca soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia, agisce nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

Il comma 5-bis precisa che l’Agenzia del demanio, sentiti gli Enti locali competenti e di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, individua gli immobili di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad impianti sportivi (oltre che ad alloggi universitari ed annesso strutture) oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell’ambito delle misure del PNRR. Si precisa che le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione possano riguardare anche gli impianti sportivi. Tali operazioni sono poste in essere nell’ambito - e nei limiti - delle risorse del PNRR, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le operazioni di permuta non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché devono essere realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato.”

Il comma 5-ter, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede che le Regioni e gli Enti locali effettuino una ricognizione degli immobili di loro proprietà che possano essere adibiti all’attività sportiva (in tutte le sue forme). La disposizione consente di estendere la ricognizione – effettuata dalle Regioni e dagli enti locali – anche agli impianti sportivi,



così da effettuare interventi di recupero e di ristrutturazione sugli immobili nonché sugli impianti sportivi individuati.

ART. 15-bis (Contributo dell’Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC)

L’articolo 15-bis disciplina ulteriormente il contributo dell’Agenzia del Demanio all’attuazione dei progetti finanziati con risorse provenienti dal PNRR, prevedendo la possibilità che beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all’Agenzia, possano essere, su richiesta, trasferiti in proprietà e a titolo gratuito alle regioni e agli enti locali per progetti di riqualificazione già finanziati o candidati a finanziamento da risorse PNRR. La norma è conforme alla disciplina prevista dal D.lgs. 42/2004 e, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare il comma 6, al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei trasferimenti immobiliari de quibus, prevede un meccanismo di compensazione finanziaria analogo a quello di cui all’art. 56-bis, comma 7, del D.L. n. 69/2013 (federalismo demaniale), statuendo in particolare che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell’Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all’ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte dell’ente interessato”.

In proposito si rileva che, sulla scorta dei decreti ministeriali di riduzione dei trasferimenti ad oggi emanati dal MEF ai sensi del citato art. 56-bis, comma 7, del DL n. 69/2013 nell’ambito delle procedure del federalismo demaniale, emerge che la misura della riduzione ivi prevista corrisponde all’ammontare annuo dei canoni/indennizzi rinvenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili statali trasferiti agli EE.TT. ai sensi del medesimo articolo 56-bis, e che detta riduzione è senza limiti temporali. Il Ministero dell’interno e il MEF (Ragioneria Generale dello Stato) procedono, sulla base dei suddetti decreti ministeriali, alle riduzioni delle risorse finanziarie nei confronti degli enti territoriali trasferitari in misura corrispondente alle entrate percepite dallo Stato con riferimento al bene immobile statale oggetto di trasferimento. Trattasi di importi quantificati e comunicati alla Ragioneria Generale dello Stato da parte dell’Agenzia del demanio che sono relativi alle somme accertate alla data di trasferimento e richieste dalla stessa Agenzia a titolo di canoni/indennizzi di occupazione con riferimento all’ultimo anno di utilizzo prima del trasferimento in proprietà

Infine, per quanto concerne il comma 7 del presente articolo si rileva che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i servizi prestati dalla Struttura per la Progettazione, di cui all’art. 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore degli enti territoriali richiedenti, trovano copertura nei limiti delle risorse stanziare ai sensi dell’art. 1, comma 106, della predetta legge n. 145/2018.



ART. 16 (Contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)

L’articolo, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo volto a favorire l’esecuzione di interventi con risorse già previste a legislazione vigente nei Piani di investimento gestiti dall’Agenzia o integrando le diverse fonti di finanziamento con le risorse di competenza delle Amministrazioni interessate dalle diverse iniziative che verranno realizzate, previa adeguata programmazione delle stesse e ricognizione dei beni che costituiranno le c.d. zone di riferimento per le energie rinnovabili.

Potranno altresì essere utilizzate, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione, le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previa intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito degli investimenti di cui alla Missione 2.

Analogamente, dalla promozione in tale ambito anche di iniziative di partenariato pubblico-privato per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, non derivano maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

Infine, con il presente intervento normativo, si intende aumentare la capacità operativa dei soggetti coinvolti, creando una fattiva integrazione tra gli interventi da eseguire su immobili di proprietà statale che siano anche oggetto di iniziative gestite dall’Agenzia, prevedendo economie di scala e sinergie operative, in grado anche di riunire in capo ad un unico soggetto la gestione degli interventi.

Dal punto di vista finanziario, dalle modifiche introdotte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riferimento al comma 3-bis di carattere ordinamentale, si precisa che questo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non determinando variazioni finanziariamente rilevanti rispetto alle disposizioni di cui all’art. 16 del D.L. 13/2023 a cui si fa rinvio. La disposizione, fermo restando il rispetto dei parametri già previsti dal comma 1 dell’art. 16 del D.L. n. 13/2023, mira ad includere l’Agenzia del Demanio tra i soggetti che possono costituire comunità energetiche con il superamento del vincolo dei limiti geografici di cui all’art. 31 del D.lgs. 199/2021, ampliando le potenzialità di generare risparmi in bolletta per l’utilizzo degli uffici pubblici, contribuendo altresì agli importanti obiettivi in tema di abbattimento CO2.

In particolare, sotto il profilo economico, un caso di studio condotto dall’Agenzia del Demanio, ha evidenziato come la realizzazione di una Comunità Energetica a rete tra Comuni limitrofi sfruttando edifici e terreni del demanio statale e comunale per circa 4 ettari, non diversamente utilizzabili, possa garantire il soddisfacimento dell’intero fabbisogno energetico degli immobili in uso alla PA ubicati in un capoluogo medio di provincia, generando un risparmio stimato in circa 1 milione di euro annuo sulla bolletta energetica.

In termini macro-economici, dalla relativa replica sul territorio nazionale di almeno una realizzazione di analogo progetto di CER su tutti gli ambiti provinciali d’Italia - compatibilmente con le risorse finanziarie progressivamente disponibili per i relativi investimenti - si potrebbero potenzialmente generare risparmi sulla bolletta energetica pari ad almeno 100 – 110 mln/€ annui con ritorni dell’investimento stimabili in una range di circa 8/10 anni.

A tali effetti positivi sulla finanza pubblica va aggiunto l’impatto positivo sulla produzione di energia rinnovabile del Paese, da utilizzare anche in eventuali programmi finanziabili con risorse comunitarie



ART. 17 *(Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza)*

L'articolo, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR, vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, la disposizione prevede, al **comma 1**, che gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza entro il 30 giugno 2023, siano prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al contempo, si precisa che, fermo il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

Il **comma 2** estende il novero dei soggetti ai quali i comuni non capoluoghi di provincia, incaricati dell'attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici affidatari degli stessi.

La disposizione, prevedendo, al **comma 1**, una mera proroga termini di efficacia dei contratti e delle convenzioni già stipulati e, al **comma 2**, ad ampliare il novero dei soggetti ai quali i comuni non capoluoghi di provincia, incaricati dell'attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici affidatari degli stessi, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi da 3 a 5** contengono disposizioni finalizzati ad incrementare gli importi e i quantitativi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle misure di titolarità del Ministero della salute, i in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le disposizioni di cui ai commi in commento non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la possibilità di effettuare i maggiori acquisiti autorizzati dalla disposizione è limitata alle sole amministrazioni attuatrice degli interventi, individuate dai medesimi commi, nei limiti delle risorse assegnate dal decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali con riguardo al sub investimento "M6C2-1.1. – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione" e nei limiti dei finanziamenti ammessi per gli investimenti previsti in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 "Salute". *L'ultimo periodo del comma 3, in particolare, disciplina la possibilità per l'aggiudicatario, in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione", di eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori. La norma, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



ART. 18 *(Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti)*

L'articolo reca disposizioni finalizzate a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di procedure di *e-procurement* e acquisto di beni e servizi informatici.

Al **comma 1**, si interviene sull'articolo 53 del decreto-legge n. 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*). Nello specifico vi si aggiunge il comma 3-*bis* con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relative al rilascio da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale-AgID di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 dell'articolo 53 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR ed effettuate nei confronti di società a controllo pubblico.

La disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 2**, al fine di conseguire la piena operatività della Piattaforma Nazionale Digitale Dati, si sostituisce il comma 3 dell'articolo 50-*ter* del Codice dell'amministrazione digitale, di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (che escludeva l'alimentazione di detta Piattaforma con i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria), viene sostituito il comma 3 dell'articolo 50-*ter* del Codice dell'amministrazione digitale, di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendosi che nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 50 - *ter*, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Al contempo, si precisa che non possono comunque essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle predette materie.

Inoltre, si modifica il secondo periodo del comma 4 del citato articolo 50 - *ter*, prevedendosi che, con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in apposita infrastruttura tecnologica della PDND finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi.

La disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-bis riguardante la disciplina della Carta europea della disabilità, prevede un mero ampliamento della platea di soggetti abilitati ad interrogare il sistema informativo di INPS. Per quanto concerne l'utilizzo anche in via telematica della Carta europea della disabilità, gli attuali sistemi informativi a disposizione consentono tale possibilità senza ulteriori oneri per la finanza pubblica: si rappresenta, quindi, il carattere ordinamentale della disposizione introdotta.



Il **comma 3** al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, deve inoltrare ai soggetti di cui al comma 3 apposita richiesta per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 almeno cinque giorni prima, può dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del presente Codice e secondo le specifiche tecniche che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale e/o eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo, comunque, non superiore ad ulteriori cinque giorni.

La disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4**, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 e al regolamento (UE) 2021/241, prevede che, per gli interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, siano prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato già una proroga nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies, recante misure a sostegno dell'edilizia privata, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*).

La disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4-bis, al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a banda larga ed ultralarga e garantire una sempre maggiore efficienza nell'uso dello spettro, tenuto conto della Decisione della Commissione (EU)2020/590 del 24 aprile 2020 riguardante le norme tecniche di armonizzazione della banda 24,25-27,5 GHz e del fatto che l'Italia ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lett. b) della Direttiva (UE) 2018/1972, attraverso la messa a gara per i sistemi 5G delle frequenze nella banda 26,5-27,5 GHz, in attesa di designare anche la restante porzione della banda 24,25-26,5 GHz per l'uso non esclusivo da parte dei sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche senza fili a banda larga ed a renderla ad essi disponibile al più tardi entro il 31 dicembre 2026, definisce il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze in banda 24,5 – 26,5 Ghz fino al termine massimo del 31 dicembre 2026, prevedendo da parte di tutti gli attuali titolari dei diritti d'uso l'obbligo di presentare ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 207/2022 una specifica istanza entro il 31 luglio 2023 e demandando all'Autorità di settore la quantificazione dei contributi da versare in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui all'avviso pubblicato nella GURI n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici, in



proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta, alla durata del diritto d'uso, tenendo in considerazione che gli operatori dovranno provvedere al graduale spegnimento delle frequenze oggetto di rinnovo. La norma non comporta oneri e domanda all'AGCOM la quantificazione dei contributi da versare.

Il **comma 5** introduce una serie di semplificazioni al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (*Codice delle comunicazioni elettroniche*) necessarie per superare una serie di criticità applicative emerse nel corso della sua pluriennale applicazione. In particolare, le disposizioni di cui alla **lettera a)** introduce una precisazione relativa all'ambito di applicazione dell'articolo 44 del Codice, al fine di armonizzare l'ordinamento relativo all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. Il mancato riconoscimento dell'applicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, per infrastrutture quali pali, torri e tralicci, funzionali a una rete di comunicazione mobile, comporterebbe il venire meno sia delle semplificazioni che delle tempistiche ridotte contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. In tal senso, pali, torri e tralicci devono essere autorizzati dagli Enti locali di per sé, indipendentemente dalla contemporanea installazione sugli stessi delle antenne e degli altri apparati trasmettenti. In proposito il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere espresso del 17 agosto 2021, in linea con consolidata giurisprudenza, ha ritenuto illegittimo subordinare la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni alla disciplina edilizia e urbanistica o in generale ad adempimenti normativi diversi dal Codice delle comunicazioni elettroniche. La proposta, inoltre, prevede la digitalizzazione di tutte le comunicazioni procedurali. Infine, la disposizione di cui alla lettera b), n. 4), chiarisce l'ambito applicativo dello strumento della conferenza dei servizi, confermato in ambito telecomunicazioni dalle misure di semplificazione che hanno interessato il settore, prima con il decreto – legge 31 maggio 2021, n.77 e poi con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207. Al fine di promuovere un utilizzo uniforme di tale istituto da parte degli enti locali e di tutte le amministrazioni coinvolte, si propone di confermare l'inclusione di tutti i soggetti che devono esprimersi per l'installazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazioni o assensi. La misura, dunque, consente di apportare certezza all'interno del procedimento autorizzatorio, evitando un allungamento dei tempi per gli oneri burocratici e contribuendo concretamente a velocizzare la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e alla digitalizzazione del Paese. ***Inoltre, la lettera a) al numero 2-bis) intende accelerare i tempi per l'acquisizione del silenzio-assenso, riducendo da novanta a sessanta giorni il relativo termine.*** Le disposizioni di cui alla **lettera b)** sono finalizzate a velocizzare i flussi informativi delle domande relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica e favorire la digitalizzazione dei processi interni alla Pubblica Amministrazione nonché di semplificare la circolazione della documentazione e delle domande tra enti pubblici e tra soggetti privati e Pubblica Amministrazione grazie all'uso di strumenti e servizi digitali, favorendo altresì la conservazione della documentazione in formato digitale. La disposizione di cui alla **lettera c)** si rende necessaria per favorire il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, si rende necessario semplificare l'installazione di impianti temporanei di comunicazione elettronica in aree vincolate. L'emendamento propone una semplificazione per l'installazione di impianti temporanei di telefonia mobile in aree vincolate in deroga all'autorizzazione paesaggistica così come disposto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. In tal senso, infatti, l'AGCM nella segnalazione del 23 marzo u.s. inviata al Parlamento nell'ambito ai fini dell'emanazione della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza per l'anno 2021, si è pronunciata a favore della rimozione di tutti quegli



ostacoli amministrativi che rallentano la realizzazione delle nuove reti. A tal proposito si evidenzia che l'utilizzo di un bene altrui per la realizzazione, l'esercizio di una infrastruttura e di un impianto di reti di comunicazione elettronica mobile ad uso pubblico, mediante esproprio, è funzionale all'espletamento del servizio pubblico di telecomunicazione. In generale, la procedura di esproprio pubblico è già prevista dal nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche ma, ad oggi, per difficoltà attuative non è di facile applicazione, al pari di quanto già avviene per altre opere di pubblica utilità quali gasdotti, elettrodotti e oleodotti.

Alla **lettera d)** si interviene sull'articolo 54, comma 1, aggiungendo dopo le parole “*di aree e beni pubblici o demaniali,*” le parole “*gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici,*”.

Le disposizioni di cui al comma 5 hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 stabilisce che *gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del Genio Civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei relativi lavori.*

Il comma 7 prevede che, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n.1766 e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applichi il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 8 interviene sull'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevedendo che dopo le parole “*I Comuni possono adottare un regolamento*” siano aggiunte le parole “*nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,*”.

Il comma 9 sostituisce all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, il secondo periodo prevedendo che “*Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.*”.



Il **comma 10** sostituisce all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le parole "L'articolo 93, comma 2," con le parole "L'articolo 54, comma 1,".

Il comma 10-bis è volta a consentire la prosecuzione delle attività necessarie da parte della Consob per completare il processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza avviato ai sensi dell'articolo 27 comma 2-bis del decreto- legge 6 novembre 2021 n. 152 che ha stanziato le risorse occorrenti affinché l'Autorità possa definire il completamento del piano di transizione digitale già avviato.

A tal fine, considerato che la citata disposizione ha allocato le relative risorse, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la previsione è diretta anche a prorogare, al fine di poter consentire l'utilizzo di ulteriori risorse fino all'anno 2026 ove dovesse essere necessario, le disposizioni attraverso le quali, nel corso degli anni, la Consob ha potuto attuare una attenta flessibilità gestionale, senza pregiudizio per la finalità prioritaria dell'accesso gratuito alla tutela stragiudiziale che è stata sempre garantita, anche utilizzando per il soddisfacimento delle esigenze di volta in volta emerse solo la parte residua delle risorse che annualmente, ai sensi della vigente disciplina, affluiscono al fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del TUF. Infine, si evidenzia, come espressamente previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 che resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

Pertanto, dalla disposizione, che consente alla CONSOB di poter attivare una leva gestionale di flessibili ad invarianza di obiettivi, non derivano oneri per la finanza pubblica anche in considerazione del fatto che la Consob (autorità non inclusa nell'elenco ISTAT), ormai dall'anno 2013, non riceve più alcun trasferimento dal bilancio dello Stato e che la flessibilità introdotta dalla proroga non pregiudica le originarie finalità delle risorse che affluiscono al fondo di cui all'articolo 32-ter.1 che sono comunque assicurate con carattere di precedenza come espressamente prevedono le norme prorogate.

In tale conteso, la disposizione è volta a consentire alla CONSOB di continuare anche ad utilizzare le risorse residue che permangono sul citato fondo, anch'esso allocato nel bilancio dell'autorità e quindi senza alcun impatto sulla finanza pubblica, al fine di destinarle per esigenze che si registrano nel corso dell'esercizio finanziario evitando così di dover ricorrere all'aumento della pressione contributiva nei confronti dei soggetti vigilati. Pertanto, la disposizione non ha alcun impatto sui saldi di finanza pubblica consentendo solo un più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione della CONSOB, utilizzo nonché attivazione della flessibilità previste dalle norme prorogate che comunque devono essere preventivamente autorizzate dal collegio dei revisori dei conti dell'Autorità, come espressamente prevede l'articolo 34, comma 57, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Il **comma 11** apporta modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, chiarendo che:

- la relazione periodica prevista dall'articolo 30, comma 1, debba rilevare l'andamento dal punto di vista economico dell'efficienza e della qualità del servizio, nonché la misura del ricorso ai provvedimenti di affidamento del servizio di rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo (**lettera a**);

- anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo devono essere pubblicati senza indugio, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del citato decreto legislativo sul sito istituzionale dell'ente



affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione (**lettera b**).

Il comma 11-bis interviene sull'art. 65 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 prevedendo, in aggiunta all'utilizzo della PEC, la possibilità, per il costruttore di opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica di utilizzare il portale telematico di riferimento per la presentazione della denuncia e della relazione dei lavori al SUE e, conseguentemente, per la ricezione del loro avvenuto deposito.

Il comma 11-ter estende la previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti del 10%, anche ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione, al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto. E' stato chiarito, infatti, da ANAC con la delibera 16 marzo 2021, n. 247 che si tratta di una norma di carattere generale e non di una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia, e la portata generale dell'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere l'anticipazione del prezzo risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall'amministrazione, ovvero di assicurare la disponibilità delle stesse nella fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse tempestiva e corretta esecuzione del contratto. In questo caso si prevede l'anticipazione del prezzo, nei limiti del 10%, anche per questa tipologia di contratti relativi ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione. Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, considerato che l'anticipazione del prezzo rappresenta un flusso di cassa relativo ad una spesa già pianificata e messa a budget dalla stazione appaltante e, dunque, già presa in considerazione nei bilanci di previsione. Nello specifico, si chiarisce che la proposta emendativa - prevedendo un limite del 20% applicabile ai rapporti tra appaltatore e stazione appaltante- non incide sulle procedure finanziarie del PNRR.

Il comma 11-quater, nell'ambito del Grande progetto nazionale Banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final del 3 aprile 2019 della Commissione europea che consente la rendicontazione sul alcuni programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, delle spese di realizzazione del progetto di infrastrutturazione della banda ultra larga realizzato da Infratel S.p.a. come soggetto attuatore prevede che, per agevolare tale rendicontazione, in considerazione del termine del 31 dicembre 2023 per la chiusura della programmazione 2014-2020, la possibilità di disporre direttamente in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anziché nei confronti di ciascuna Autorità di gestione di programmi operativi interessati, anticipazioni di cassa ai sensi dell'articolo all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

Restano fermi il limite complessivo annuale di 1 miliardo di euro previsto dal citato comma 243 nonché le procedure di concessione e di reintegro al Fondo di rotazione, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea e per la parte nazionale, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nei **commi da 6 a 11-quater** hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 18-bis (Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale)

Con riferimento alla modifica, al fine di garantire la sostenibilità degli adeguamenti tecnologici richiesti ai soggetti gestori di SPID per la fornitura del servizio di identità digitale con nuove modalità operative imposte dalle misure del PNRR (in particolare il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1 Componente 1 Investimenti 1.4.4 del PNRR, è prevista l'erogazione di un contributo una tantum per il ristoro dei costi sostenuti per l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche alla crescente domanda da parte di utenti e service provider pubblici (con livelli di qualità di servizio, sicurezza e affidabilità più stringenti); nonché per garantire un costante allineamento dei dati comunicati dai cittadini in fase di richiesta delle identità digitali con i dati presenti in ANPR.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni, quale limite massimo del contributo riconosciuto dalla norma ai gestori SPID, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4.4. del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU Italia.

ART. 19 (Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale)

L'articolo contiene disposizioni sul funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale, nell'ottica di razionalizzare ed efficientare l'azione amministrativa.

Il **comma 1** prevede che i procedimenti di cui ai Titoli III e III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2 o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis e da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-bis, designati dai rispettivi Presidenti.

Inoltre, si prevede che l'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA, come sopra descritti, è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il **comma 2** apporta alcune modifiche, di contenuto meramente procedurale, alle previsioni di cui agli articoli 8, comma 2-bis e **comma 5**, 23, 25 e **28, comma 4**, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. *In particolare, con riferimento alla modifica dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 che sostituendo l'ultimo periodo dello stesso comma 5 prevede che a decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, si fa presente che la stessa non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica tenuto conto che alla copertura degli oneri per i compensi delle due commissioni si provvede a valere sulle entrate derivanti dalle tariffe di cui all'art. 33 del citato decreto legislativo 152/2006.*

Dal punto di vista finanziario, le previsioni di cui ai commi 1 e 2, stante il loro contenuto ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 3** reca modifiche all'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di prorogare di due anni il periodo temporale di assegnazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del contingente massimo di 152 unità per l'attuazione degli interventi di transizione ecologica del PNRR. **Con riferimento all'individuazione degli esperti la disposizione prevede la creazione di una short list dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico in relazione ai singoli profili, previa manifestazione di interesse in risposta a un apposito avviso (a carattere "permanente" sino al 30 giugno 2025, reso pubblico sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). In tale modo, una volta creata la short list, in maniera snella e rapida sarà possibile per tutte le strutture presso le quali opereranno gli esperti, Dipartimenti e Direzioni generali, individuare all'interno della medesima short list l'esperto che abbia il profilo professionale più adeguato all'incarico da ricoprire. L'individuazione degli esperti in parola secondo le modalità descritte dalla proposta in commento avviene a decorrere dal 2023.**

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente comma sono illustrati nella tabella seguente:

	2024	2025
Comma 3, lett. a), nn. 1, 2 e 3	7.600.000	7.600.000
Comma 3, lettera b)	1.400.000	1.400.000
TOTALE	9.000.000	9.000.000

Il **comma 4** reca la copertura finanziaria delle previsioni di cui al comma 3, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2023**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ART. 20 (Misure in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR)

L'articolo prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, stabilendo che sia la Soprintendenza speciale a svolgere le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Tale potere era già previsto dal comma 2 che si intende sostituire ma solo in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR. Resta invariata la previsione secondo cui la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, limitatamente all'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Tenuto conto di quanto sopra, la norma prevede una serie di misure volte a garantire l'effettiva realizzazione delle attività citate.



In tal senso: agli esperti della segreteria tecnica costituita presso la Soprintendenza speciale viene incrementato a 80.000 euro lordi annui l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico. Agli esperti è riconosciuto tale compenso esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale.

Gli incarichi in esame sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025. Inoltre, la norma specifica che le misure di cui sopra si applicano agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre la previsione secondo cui la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, limitatamente all'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio si applica limitatamente all'attività svolta a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge.

La disposizione, infine, per le finalità indicate stabilisce che il limite di spesa annuo previsto per la segreteria tecnica presso la Soprintendenza speciale è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto per l'integrazione di ulteriori esperti presso la medesima segreteria è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento degli esperti di comprovata qualificazione professionale a supporto della segreteria tecnica.

Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

ART. 21 *(Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità)*

Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, è riconosciuta un'indennità nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Agli oneri, pari a complessivi 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Il comma 2-bis prevede che l'Inps fornisca anche all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità e del medesimo Ufficio, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito PNRR nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.



Stante il carattere ordinamentale della disposizione dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 22 (Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché in materia di antincendio)

L'articolo prevede, al **comma 1**, che, al fine di assicurare la tempestività degli interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la realizzazione dei predetti interventi è attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi dei Provveditori interregionali per le opere pubbliche. Inoltre, in relazione agli sopra indicati interventi, nonché ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti le attività e le funzioni di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditori interregionali per le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

Il **comma 2** stabilisce che, per assicurare il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, lo sportello unico per le attività produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 ai fini antincendio è tenuto a trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competente entro tre giorni dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che i sopra menzionati commi 1 e 2 hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dagli stessi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi da 3 a 5** prevedono l'incremento di complessive 112 unità nei ruoli dei direttivi e degli ispettori, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni già espletati o da concludersi nel corso del 2023, al fine di assicurare una adeguata dotazione organica delle figure professionali deputate all'assolvimento degli accresciuti compiti istituzionali attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco legati alla necessità di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame dei progetti PNRR ai fini antincendio.

Presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ogni anno sono presentate circa 120.000 istanze, che comportano da parte dei funzionari tecnici attività di esame dei progetti ai fini della sicurezza antincendio, controlli documentali e visite sopralluogo nell'ambito della vigilanza ispettiva. Poiché si stima che il PNRR genererà alcune migliaia di ulteriori domande di esame dei progetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, si rende necessario potenziare la struttura tecnica e tecnico-amministrativa del Corpo per far fronte, con tempestività ed efficienza, al maggiore carico di lavoro evitando, nel contempo, rallentamenti nella trattazione dei procedimenti ordinari. In particolare, quindi, il provvedimento prevede l'ampliamento della dotazione organica delle strutture territoriali nonché a livello centrale per garantire l'attività di coordinamento e supporto. Tali unità sono previste in numero medio di 5 per ciascuna Direzione regionale e 18 a livello centrale,



suddivise tra i profili dei direttori che svolgono funzioni operative e degli ispettori antincendio, che svolgeranno le attività di trattazione dei procedimenti tecnici di prevenzione incendi relativi ai progetti PNRR e da unità amministrative e tecnico-logistiche per il corrispondente supporto tecnico-amministrativo. Analogamente, a livello centrale le 18 unità previste, suddivise tra i profili citati, sono destinati a garantire, attraverso la costituzione di una specifica cabina di regia, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività svolte sul territorio nazionale ed a fornire, ove necessario, indirizzi e linee guida alle strutture territoriali anche ai fini dell'uniformità di trattazione delle pratiche.

In ordine alla decorrenza delle assunzioni sopra illustrate, fissata al 1° marzo 2023, si precisa che per tutte le qualifiche previste si potrà attingere da graduatorie già vigenti ovvero dagli idonei di procedure concorsuali in atto, il cui iter è in fase conclusiva.

Il comma 5 consente di effettuare le assunzioni nei ruoli degli ispettori, sia quelle indicate al comma 3 che quelle previste nell'ambito delle facoltà assunzionali a legislazione vigente nell'anno 2023, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati, ivi compreso quello interno.

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, si chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dall'ultimo rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (legge di bilancio 2022) relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale, nonché, per il personale non direttivo e non dirigente, l'incremento del valore delle indennità di rischio e mensile recato dal decreto legge 9 agosto 2022, n.115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n.142.

La stima delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni straordinarie, comprensiva delle spese per mense e buoni pasto, è stata calcolata tenendo in considerazione il costo pro-capite annuo di euro 2.500 per il personale dei ruoli tecnico-operativi e di euro 1.200 per il personale dei ruoli tecnico-professionali. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro pro-capite con riguardo alle unità operative e di 200 euro per quelle dei ruoli tecnico-professionali, è stata conteggiata nel solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio.

Di seguito, le tabelle di riepilogo dell'onere complessivo con proiezione decennale dall'anno 2023 all'anno 2033, distintamente per l'assunzione straordinaria di n. 112 unità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco:



Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie di n. 112 unità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Decorrenza 01 marzo 2023

Summary table showing annual costs for 2023-2033 across different categories: Onere assunzione n. 36 direttori operativi, Onere assunzione n. 20 ispettori antincendi, Onere assunzione n. 36 direttori logistico gestionali, Onere assunzione n. 20 ispettori logistico gestionali, Onere complessivo assunzioni, Spese di funzionamento, and Onere complessivo con spese di funzionamento.

ONERE ASSUNZIONE DI RAGGIORARIA SU DIRETTORI OPERATIVI - ANNO 2023

Detailed table for 'ONERE ASSUNZIONE DI RAGGIORARIA SU DIRETTORI OPERATIVI - ANNO 2023' with columns for Assunzioni, Promozioni, Anni/Personae, Onere (Euro/Stato), and various economic indicators.

ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA DI ISPETTORI ANTINCENDI - ANNO 2023

Detailed table for 'ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA DI ISPETTORI ANTINCENDI - ANNO 2023' with columns for Assunzioni, Promozioni, Anni/Personae, Onere (Euro/Stato), and various economic indicators.

ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA DI DIRETTORI LOGISTICO-GESTIONALI - ANNO 2023

Detailed table for 'ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA DI DIRETTORI LOGISTICO-GESTIONALI - ANNO 2023' with columns for Assunzioni, Promozioni, Anni/Personae, Onere (Euro/Stato), and various economic indicators.



ONERI ASSUNZIONI STRAORDINARIE 20 SPETTORI LOGISTICO-GIS FONAI - ANNO 2023

Main table containing financial data for 2023 and 2022, including columns for 'ASSUNZIONE', 'PROMOZIONI', 'ONERI (lordo Stato)', 'TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO', 'TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO', and 'STRADORDINARIO'. It includes sub-tables for 'tributazione pro-capite (lordo Stato)' and 'qualifiche'.

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Table detailing 'Fondi di incentivazione' with columns for 'anni persona 2022', 'importo lordo dipendente', 'oneri a carico dello Stato', 'importo lordo complessivo', 'valore medio (lordo oneri Stato)', and 'valore medio (lordo oneri Stato) (incremento del 4,26% come da rinnovo contrattuale 2019-2021)'. Rows include 'Fondo per l'indennità di rischio, posizione e risultato del personale Dirigente del CNVVF (DIRIGENTI GENERALI)*', 'Fondo per l'indennità di rischio, posizione e risultato del personale Dirigente del CNVVF (DIRIGENTI NON GENERALI)*', 'Fondo di produttività del personale direttivo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco**', and 'Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco**'.

* importo Fondo aggiornato all'anno 2018
** importi stanziamenti 2022



Il comma 6 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023, euro 6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025, euro 7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per l'anno 2030, euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e buoni pasto, il comma 7, autorizza la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno 2023 ed euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 23 **(Èquipe formative territoriali)**

L'articolo prevede che 100 docenti sono esonerati dall'esercizio delle attività didattiche e 20 docenti sono posti in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale per svolgere attività di supporto e costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle azioni sulla digitalizzazione del PNRR.

Si stimano i maggiori oneri indicati pari a euro 1.517.098,00 per l'anno 2023, a euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 ed euro 2.275.647,00 per l'anno 2025.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti, considerato i docenti fino al termine delle lezioni e, quindi, per 10 mesi.

Si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 120 docenti (n. 20 in posizione di comando e n. 100 in esonero dall'esercizio delle attività didattiche).

Si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro 3.160,62.

Per l'anno 2023, trattandosi di 4 mensilità (1° settembre-31 dicembre 2022) e di 120 unità di personale a tempo pieno in comando e in esonero risulta $3.160,62 * 120 * 4 = 1.517.097,60$ (da arrotondare a euro 1.517.098,00).

Per l'anno 2024 il calcolo è di $3.160,62 * 120 * 10 = 3.792.744,00$ per l'anno 2025 è $3.160,62 * 120 * 6 = 2.275.646,40$ (da arrotondare a euro 2.275.647,00).

Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di euro 1.517.098 per l'anno 2023, di euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno 2025.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.



ART. 24 *(Misure di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)*

L'articolo, al **comma 1**, introduce la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta da parte degli enti locali beneficiari per i medesimi interventi e per le medesime finalità. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a consentire l'utilizzo dei ribassi d'asta, come peraltro già previsto in via generale dall'articolo 26, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022. Tali risorse sono ancora nelle disponibilità di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, destinate a progetti in essere ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021.

Il **comma 2** è volto a potenziare l'efficacia delle misure acceleratorie per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, prevedendo per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di avvalersi di un supporto tecnico specialistico, i cui oneri sono posti, in analogia a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, nel limite del **tre** per cento degli stessi, pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede una semplificazione delle disposizioni attualmente vigenti al fine accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR. Pertanto. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-bis è finalizzato, in via generale, l'ambito di applicazione delle norme in materia di accelerazione degli interventi di edilizia scolastica, anche con riferimento agli ITS, in quanto compatibili, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che, per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2020, n. 41 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 6 – *quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** risponde all'esigenza di provvedere alla locazione di immobili o noleggio di strutture temporanee per il periodo strettamente necessario allo svolgimento degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per tale motivo, viene prevista la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse **di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65**.

Trattandosi di scuole le cui procedure di aggiudicazione dei lavori, secondo la milestone europea del PNRR, si devono concludere entro settembre 2023, la stima effettuata appare coerente con le 4 mensilità del 2023 (settembre-dicembre 2023), relative all'avvio dell'anno scolastico 2023-2024.

Peraltro, si evidenzia che non tutti gli enti locali beneficiari del finanziamento di demolizione e ricostruzione delle nuove scuole abbiano necessità di affittare spazi o immobili per le esigenze



didattiche e, pertanto, per l'anno 2023 si ritiene possa essere congrua la somma stimata di 4 milioni che si intende comunque come un limite di spesa.

Si evidenzia che, sulla base del dato storico e delle esigenze del Ministero, le medesime risorse pari a 4 milioni non saranno utilizzate nel 2023 per le finalità originariamente previste.

Si precisa, inoltre, che le risorse individuate quale copertura della presente disposizione, essendo finalizzate a finanziare la spesa per i canoni di locazione e/o noleggio di strutture alternative ove svolgere la didattica, hanno la medesima natura di spesa corrente, e pertanto coerente alla classificazione di fabbisogno.

Il **comma 6** reca la sostituzione del sesto periodo dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevedendosi che, all'esito del concorso di progettazione, gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, procedano all'affidamento dei successivi livelli di progettazione, nonché della direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai vincitori di detto concorso, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Al contempo, in funzione acceleratoria, si precisa che i vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6- bis: la disposizione interviene sull'articolo 14 del DL 99/2022 al fine di modificare il periodo transitorio per l'accreditamento degli ITS Academy, potenzialmente ampliando la platea degli Istituti che si intendono temporaneamente accreditati comprendendo le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023, non solo quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della norma originaria.

Le modifiche all'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99 derivano dall'esigenza di far fronte ad alcune problematiche emerse nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi concernenti gli standard minimi per l'accreditamento delle Fondazioni ITS Academy e la disciplina della fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sopracitata, previsti, rispettivamente, dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 99/2022. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 4, comma 6, dello stesso DL 99/2022 in materia di credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali a favore degli ITS Academy, tale intervento non determina effetti finanziari rispetto alla valutazione originaria, basata sui dati storici relativi alle erogazioni effettuate, rappresentando esclusivamente un potenziale ampliamento del numero dei beneficiari.

ART. 25 (Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione)

L'articolo, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. "Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, contiene disposizioni



relative alla nomina del Direttore generale della Scuola di alta formazione dell'istruzione e del merito, limitandosi ad adeguare la disposizione concernente la nomina del Direttore generale della Scuola di alta formazione a quanto previsto dal testo unico in materia di pubblico impiego, Dlgs. n. 165 del 2001.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 26 **(Disposizioni in materia di ricercatori e del personale degli enti di ricerca)**

La disposizione, ai **commi da 1 a 4**, introduce un esonero contributivo a favore delle imprese che hanno partecipato o partecipano alla realizzazione dei percorsi di dottorato nell'ambito dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR.

Invero, in attuazione del PNRR e segnatamente al fine di conseguire il target M4C2-3 fissato al 31 dicembre 2024 (assegnazione di almeno 15.000 borse di dottorato), il MUR ha adottato per l'anno accademico 2022/2023 il DM 352 del 9 aprile 2022, attraverso il quale sono state assegnate le prime 1.709 borse di dottorato di durata triennale. Tali borse, sono state proposte dalle Università, sulla base del riparto disposto dal Decreto Ministeriale 352 e hanno previsto la compartecipazione di aziende (complessivamente circa 1.400) che, tramite apposita preventiva convenzione con le Università medesime, hanno co-progettato i contenuti formativi del corso di dottorato e hanno cofinanziato la borsa di dottorato al 50%.

Attraverso analoghe modalità, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 saranno adottati due ulteriori Decreti Ministeriali (quello relativo all'anno accademico 2023/2024 è di imminente adozione) attraverso cui saranno assegnate le risorse residue della misura PNRR alle singole università (che beneficeranno, dunque, di un numero definito ab origine di borse da assegnare a studenti) al fine di conseguire il target PNRR di cui sopra.

Ebbene, proprio con riferimento alle sole imprese che partecipano al conseguimento del target tramite il cofinanziamento delle borse, e al fine di incentivarne la partecipazione all'iniziativa del Piano di un numero ancora maggiore, attraverso le disposizioni in esame si intende introdurre per tali soggetti (1.400 ad oggi già individuati, e le restanti imprese, nel numero massimo di 8.600, che saranno individuate entro la fine del 2023 – per l'anno accademico 2023/2024) un beneficio in termini di esonero dal versamento degli oneri contributivi, nel limite complessivo massimo di 7.500 euro a posizione (e comunque al più corrispondente alla totalità degli oneri contributivi), connesso all'assunzione di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Si precisa che la norma non vincola le imprese all'assunzione dei medesimi ricercatori che conseguono il titolo di dottorato grazie alle borse PNRR finanziate dalle imprese medesime. Tale beneficio è previsto nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata e comunque nel rispetto delle previsioni in materia di regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013

Il beneficio della misura si applica per ventiquattro mesi a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, ed è erogato secondo la modalità c.d. "a sportello", ovvero in ordine di presentazione della richiesta di beneficio da parte di ciascuna azienda ed entro i limiti complessivi delle provviste PNRR, secondo le modalità operative e procedurali che saranno definite con un apposito decreto attuativo interministeriale previsto dal comma 3.



Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 sono integralmente coperti dal PNRR, come indicato dal comma 4. Infatti, il beneficio di 7.500 euro per ciascuna posizione attivata è calcolato in ragione delle risorse disponibili (150 milioni di euro) e del target numerico di ricercatori da assumere (20.000).

Si riporta di seguito una stima degli oneri suddivisa per le 3 annualità di riferimento dei percorsi di dottorato. La stima tiene conto:

- delle previsioni del PNRR, che prevede quale target M4C2-3 fissato al 31 dicembre 2024 15.000 borse di dottorato attivate, ripartite su 3 annualità consecutive 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
- degli esiti della procedura DM 352/2022 relativa alla prima annualità, attraverso la quale a fronte di 5.000 borse assegnate alle università ne risultano attivate in favore di studenti 1.709, con un residuo di 3.291 da recuperare nel corso della successiva annualità 2023/2024. Tali borse sono state cofinanziate da circa 1.400 imprese;
- delle previsioni della norma proposta, che consente alle aziende cofinanziatrici di attivare n. 2 riduzioni contributive per ciascuna borsa di dottorato cofinanziata. Pertanto, a fronte delle 1.709 borse di dottorato attivate per il primo anno, potranno essere richieste fino a 3.418 riduzioni contributive corrispondenti ad altrettante assunzioni. Nella successiva annualità, ipotizzando di assegnare a studenti l'intero ammontare delle borse previste dal Piano (8.291, di cui 5.000 di competenza dell'anno e 3.291 quale residuo dell'anno precedente), le imprese potranno richiedere fino a 16.582 riduzioni contributive per altrettante assunzioni, ipotizzate ripartite negli anni 2024, 2025 e 2026, a totale assorbimento degli stanziamenti previsti dal PNRR pari a 150 milioni di euro.

	2023		2024		2025		2026		TOTALE	
	Oneri €	Assunzioni (n)	Oneri €	Assunzioni (n)	Oneri €	Assunzioni (n)	Oneri €	Assunzioni (n)	Oneri €	Assunzioni (n)
<i>DM 352/2022 (1.709 borse assegnate)</i>	0,0	0	12,8	3.418	12,8	0	0,0	0	25,6	3.418
<i>D.M. A.A.2023/2024 (da adottare) (5.000 borse da assegnare + 3.291 residuo anno prec.)</i>	0,0	0	31,1	8291	62,2	8291	31,1	0	124,4	16.582
<i>D.M. A.A.2024/2025 (da adottare)</i>	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0,0	0	43,9	11.709	75,0	8291	31,1	0	150,0	20.000



Commi 5 e 6: le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, il **comma 5** ha contenuto ordinamentale e il **comma 6** non ha effetti finanziari per la finanza pubblica, e non comporta nuovi o maggiori oneri, facendo riferimento a risorse esterne agli atenei, rispetto alle quali apparirebbe, al contrario, irragionevole applicare un limite calcolato sulla spesa storica, riferita a un periodo nel quale non era possibile immaginare l'ingente afflusso di risorse derivanti dal PNRR.

Il comma 5-bis. prevedendo l'estensione per tutto il periodo di attuazione del PNRR del regime transitorio previsto dall'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge n. 36 del 2022 sul riconoscimento del periodo di servizio ai RTDa e agli assegnisti di ricerca ai fini della procedura di concorso per ricercatore di tipo unico a tempo determinato (c.d. RTT), assume natura meramente ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6-bis mira a chiarire espressamente la portata applicativa dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 240 del 2010, precisando che la disposizione citata trova applicazione anche ai ricercatori a tempo determinato assunti con regime a tempo pieno, i quali possono passare, per gli anni accademici successivi a quelli della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione, e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Si rammenta, al riguardo, che l'articolo 6 della legge n. 240 del 2010, recante disposizioni in materia di stato giuridico di professori e di ricercatori di ruolo, prevede, al comma 1, che il regime di impegno dei professori e dei ricercatori sia a tempo pieno o a tempo definito e, al successivo comma 6, che l'opzione per l'uno o l'altro regime (definito o pieno) sia esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporti l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

È evidente, alla luce delle disposizioni sopra riportate, la finalità della disciplina normativa, che consente ai ricercatori universitari a tempo determinato di poter opzionare, all'atto della sottoscrizione del contratto ovvero, se previsto, in un momento successivo, il tipo di regime di impiego (tempo pieno o tempo definito).

Ne consegue, pertanto, che, laddove la posizione messa a bando preveda il regime a tempo definito, non sia possibile transitare al regime a tempo pieno, salvo il caso in cui le Università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e finanziaria, non prevedano diversamente, e sempre che sia garantita, al fine di consentire il suddetto passaggio, la sostenibilità finanziaria della procedura.

La disposizione, avendo natura meramente interpretativa di quanto previsto dal dettato normativo citato, non produce effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** aggiunge all'articolo 18 (Chiamata dei professori), dopo il comma 4-bis, il comma 4-ter con il quale si prevede che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso *dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare*. *A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio e tali disposizioni non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale*. L'intervento è volto a favorire il miglior funzionamento delle misure attuative della milestone M4C2-4 Riforma 1.1, relative



alla “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire l’attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la Prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all’estero.

Trattasi di disposizione di contenuto ordinamentale e, pertanto, non produce effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** prevede che al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all’investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le università statali possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale e nel limite massimo delle risorse rimborsate e sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’intervento di cui al **comma 9** è limitato ad aspetti meramente ordinamentali e, come tale, non determina effetti a carico della finanza pubblica.

Il comma 9-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni proposte, che introducono l’abilitazione artistica nazionale quale strumento di qualificazione dei ricercatori e dei docenti nonché quale requisito ai fini del reclutamento, hanno carattere ordinamentale, la cui applicazione concreta è rimandata al regolamento in materia di qualificazione dei docenti e di reclutamento del personale AFAM.

ART. 27 *(Misure per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’università e della ricerca)*

L’articolo introduce una serie di misure, di carattere ordinamentale, al fine di coordinare al meglio gli interventi di attuazione del PNRR di competenza del MUR, in relazione ai progetti di ricerca e alle attività che sono svolte da università, Enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM, nonché soggetti a partecipazione pubblica costituiti da questi. I soggetti a partecipazione pubblica sono composti da alcune categorie individuate per ciascuna linea di intervento PNRR, ossia:

- 5 Centri Nazionali (M4C2 investimento 1.4 del PNRR);
- 14 Partenariati Estesi (M4C2 investimento 1.3 del PNRR);
- 11 Ecosistemi dell’Innovazione (M4C2 investimento 1.5 del PNRR);
- 4 soggetti relativi a “Iniziativa di ricerca per Tecnologie e percorsi Innovativi in ambito sanitario e Assistenziale” (Piano Complementare, art.1 comma 2, lett. i), decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59).

Anzitutto, al fine di assicurare il miglior coordinamento degli interventi operati da tali soggetti a partecipazione pubblica – limitatamente a quelli appositamente costituiti per lo svolgimento dei programmi di ricerca finanziati dal PNRR MUR – il **comma 1** prevede l’obbligo di prevedere all’interno dei propri organi di gestione e di controllo statutari rappresentanti designati dal Ministero



dell'Università e della Ricerca e, su indicazione di quest'ultimo, anche rappresentanti dei Ministeri di volta in volta competenti per le specifiche materie oggetto dei finanziamenti PNRR.

La proposta mira a rafforzare l'attività di vigilanza rispetto agli sviluppi tecnologici e alle traiettorie di ricerca finanziate dal MUR, in analogia al controllo esercitato sulle Università e sugli Enti pubblici di ricerca di cui al D.lgs. 218/2016.

Al contempo, si precisa che le designazioni effettuate in conformità alla nuova disciplina non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica e che i relativi compensi sono integralmente a carico dei sopra menzionati soggetti a partecipazione pubblica e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di questa integrazione, al **comma 2** si prevede una serie di semplificazione delle procedure di controllo e di rendicontazione dei medesimi interventi.

L'attuazione del PNRR è subordinata all'individuazione di meccanismi di semplificazione delle attività da parte dei soggetti attuatori. Tali meccanismi di semplificazione fondati sul modello di governance multilivello delineato dal DL 77/2021, implicano un'azione coordinata tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli attori pubblici che entrano a far parte del processo di implementazione degli interventi. Da qui la necessità di precedere una chiara responsabilità in tema di controllo, in capo all'ultimo anello pubblico della "catena attuativa": le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca.

Al riguardo, la proposta normativa in esame si pone in continuità con il principio autonomistico delle università e degli enti pubblici di ricerca, disciplinato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le università, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici di ricerca.

Tali soggetti, infatti, godono di ampia autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; ciascuno di essi adotta ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. In particolare, nel rispetto ed in attuazione delle norme statutarie della normativa vigente, gli enti e le università, adottano i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e alle disposizioni del Codice civile per quanto compatibili. Inoltre, per le procedure di acquisto, come tutte le amministrazioni pubbliche seguono le direttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*".

Da un punto di vista di finanza e di contabilità, le università adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale. Tale regolamento disciplina i criteri, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio. Analogamente, gli enti pubblici di ricerca adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.

In coerenza con la normativa vigente, per le attività e le spese da essi sostenute, incluse quelle di riferimento per l'attuazione dei progetti sostenuti tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le università e gli enti pubblici di ricerca osservano le procedure di controllo e rendicontazione, con sistemi interni di gestione e controllo, in grado di assicurare e dimostrare il corretto impiego delle



risorse finanziarie loro assegnate e il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi, anche in ossequio delle disposizioni generali, sia normative sia amministrative, di contabilità pubblica.

Nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, e al fine di scongiurare la duplicazione di controlli già svolti in osservanza delle disposizioni generali di contabilità pubbliche, peraltro avallate da organi di controllo terzi istituiti presso le Università e gli Enti per come previsto dalla normativa di riferimento, il Ministero dell'Università e della Ricerca intende far propri gli esiti di tali verifiche, ai fini dello svolgimento degli adempimenti conseguenti, relativi alla corretta attuazione, gestione, controllo e monitoraggio del PNRR. Resta salva la facoltà di operare specifiche verifiche, anche a campione, per come previsto dal sistema di gestione e controllo del MUR per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Attraverso la modifica normativa proposta, quindi, il flusso dei controlli darebbe centralità all'attività espletata dal Soggetto attuatore pubblico beneficiario di finanziamenti a valere sul PNRR. Questo, infatti, nel rispetto delle sue funzioni, raccoglierebbe i dati e la relativa documentazione amministrativa e contabile ed eseguirebbe i controlli sulla legalità e regolarità della spesa seguendo i punti di controllo definiti in materia dall'Unità di missione PNRR MUR. Dal suo canto il MUR procederebbe con i controlli amministrativo-documentali "desk" volti a verificare la conformità della trasmissione della domanda di rimborso sul sistema informativo, oltre alla correttezza e completezza della documentazione, carica a sistema, con evidenza dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili eseguiti dal Soggetto Attuatore in merito alle procedure e alle spese oggetto della domanda di rimborso.

Ulteriori verifiche potranno riguardare aspetti specifici quali ad esempio:

- l'assenza del doppio finanziamento, i conflitti di interessi ed eventuali presunte condotte illecite;
- la conformità della spesa con le norme sugli aiuti di Stato;
- il rispetto il principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- il rispetto delle norme ambientali, sulle pari opportunità e la non discriminazione;
- il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il principio di superamento dei divari territoriali.

Laddove ritenuto opportuno il MUR, effettuerà approfondimenti "in loco" presso i Soggetti Attuatori finalizzati al riscontro di uno o più dei seguenti principali aspetti, applicabili in considerazione delle diverse tipologie di iniziative:

- la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di selezione (gara, affidamento, avvisi, bandi, ecc.) adottate per l'attuazione dell'intervento;
- l'effettività, la legittimità e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate;
- la regolare applicazione delle procedure per l'adozione e rendicontazione dei costi in caso di Opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- l'effettivo raggiungimento delle milestone e target;
- il follow-up di eventuali azioni di miglioramento del sistema di controllo interno concordate con il MUR.



Infine, ai **commi 4 e 5** si prevede che università, enti di ricerca e soggetti partecipati da questi possano fornire, a garanzia delle risorse finanziarie ricevute per la realizzazione degli interventi ricompresi nel PNRR, anche i fondi a qualunque titolo assegnati dal Ministero vigilante in relazione al funzionamento ordinario, specificando, peraltro, che, in caso di società partecipate dai soggetti pubblici, i suddetti fondi di funzionamento ordinario costituiscono per la società partecipata idoneo strumento a garanzia della copertura di qualsiasi erogazione ricevuta per lo svolgimento delle attività progettuali.

Nell'ambito degli interventi finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR, ai fini dell'erogazione di risorse a titolo di anticipazione in favore dei soggetti attuatori viene usualmente richiesta, a tutela dell'Amministrazione concedente e in linea con quanto stabilito dall'articolo 91, comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, un'apposita "garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro".

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari connessi alla richiesta delle suddette fidejussioni, nel caso in cui il soggetto attuatore di progetti PNRR richiedente sia una pubblica amministrazione quale un'università o un ente pubblico di ricerca, ovvero una società partecipata dai medesimi, si prevede di poter utilizzare, in coerenza con la normativa di diritto europeo vigente in materia, uno strumento analogo che possa fornire all'Amministrazione concedente le medesime garanzie dello strumento ordinario (per l'appunto, le garanzie fornite da una banca o da altre istituzioni finanziarie). Si precisa che tale proposta è limitata ai Soggetti Pubblici che intrattengono rapporti finanziari con l'Amministrazione, i quali possono fornire a garanzia della corretta realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR e di ogni altro adempimento connesso, ivi comprese le erogazioni effettuate a qualunque titolo, i fondi ordinari (FFO, FOE, FIS, etc.) ricevuti dall'Amministrazione vigilante per sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca.

In tale scenario, pertanto, laddove in caso di mancata restituzione delle somme indebitamente percepite dai Soggetti Pubblici, il Ministero concedente potrà attivare la garanzia fornita avvalendosi, attraverso compensazione, sui Fondi ordinariamente erogati in favore di tali soggetti.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nell'articolo in commento hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 27-bis (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell'AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca)

L'articolo aggiunge il comma 3-bis all'art. 48 del DL 77/2021, prevedendo la possibilità di applicare anche alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, le misure di semplificazioni per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di duecentoquindicimila euro. La disposizione ha, pertanto, natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 28 (Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari)

L'articolo consente di ammettere a finanziamento nell'ambito del V bando di cui alla legge 338/2002 (D.M. 1257 del 30.11.2021), rifinanziato con le risorse stanziare dalla legge di bilancio 2023 anche gli interventi proposti dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano o dai relativi enti di diritto allo studio, ove ritenuti ammissibili.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione ha contenuto ordinamentale in considerazione del fatto che, a fronte dell'ampliamento della platea degli interventi ammissibili a finanziamento, il limite di spesa rimane invariato.

I commi 1-bis e 1-ter introducono una licenza specifica per la gestione delle residenze universitarie che beneficeranno delle risorse previste dalla Riforma 1.7 (Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti) della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (660 milioni di euro). Si introduce uno specifico regime autorizzatorio per le residenze universitarie (la ratio è quella di "regolamentare" l'intervento dei privati nello student housing).

Si rappresenta che gli standard minimi nazionali sono quelli previsti dall'allegato C al DM 1437 del 27 dicembre 2022 e differiscono sia da quelli previsti dal V bando 338/2000 sia da quelli previsti nei bandi PNRR già espletati di cui ai DD.MM. 1046/2022 e 1252/2022.

Tale regime, d'altra parte, esplica i propri effetti solo sulla seconda fase della riforma dell'housing universitario (art. 1-bis della legge n. 338 del 14 novembre 2000), e, in particolare, sui futuri bandi che saranno adottati per conseguire il target M4C1-30 al 30 giugno 2026. Non vi sono, dunque, implicazioni per i bandi adottati in attuazione dell'art. 1 della legge n. 338/2000, inclusi i recenti DM 1046/2022 e 1252/2022 e il V Bando L. 338/00.

Le disposizioni in questione si limitano a disciplinare un regime autorizzatorio ad hoc per le residenze universitarie; pertanto, assumendo portata meramente ordinamentale, non produce effetti a carico della finanza pubblica.

ART. 29 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico).

L'articolo reca misure urgenti per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

La disposizione mira a favorire la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, ossia ad accelerare, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), finalizzati all'attuazione di nuovi interventi pubblici, anche strutturali, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ossia per:

- la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;



- il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

Il comma 1 prevede che si applichi la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018.

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 (OCDPC 558/2018) riguarda gli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Lombardia nei giorni 27-30 ottobre 2018, con forti raffiche di vento, frane ed esondazioni, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone nonché danneggiamenti a infrastrutture ed edifici pubblici e privati.

Al **comma 2**, si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-undecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ai fini della sola per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle contabilità speciali vigenti relative agli eventi di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, recante l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'uopo, si evidenzia che, incrociando l'elenco delle contabilità speciali attive per la realizzazione degli interventi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e l'elenco delle regioni assegnatarie delle risorse PNRR per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sussiste una sostanziale identità, con le sole eccezioni delle regioni Campania e Puglia e della Regione autonoma della Valle d'Aosta (in relazione alla quale gli interventi previsti dal d.P.C.M. 20 febbraio 2019 risultano essere stati già completati). Le contabilità speciali oggetto della presente disposizione sono indicate nella tabella seguente.

Elenco contabilità speciali emergenze di cui all'Allegato A al Dpcm 27 febbraio 2019		
Regione/P.Autonomia	Eventi	Contabilità speciale/Tesoreria
Abruzzo	Eventi meteorologici (neve) del 18 gennaio 2017 (OCDPC 441)	6050
Basilicata	Frana di Stigliano (MT) (OCDPC 507)	6082
	Eventi meteorologici dal 5 al 18 gennaio 2017 (OCDPC 467)	6076
P. A. Bolzano	Eventi meteorologici del 29 e del 30 ottobre 2019 (OCDPC 558)	Tesoreria n. 306664
	Eventi meteorologici dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6116
	Eventi meteorologici del 14 al 19 giugno 2018 (OCDPC 545)	6101



Calabria	Eventi meteorologici dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 (OCDPC 473)	6074
Emilia Romagna	Eventi meteorologici dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre, dal 3 al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018)	6110
	Eventi meteorologici giugno, luglio ed agosto 2017 (OCDPC 511/2018)	6084
	Eventi meteorologici dall'8 al 12 dicembre 2017 (OCDPC 503/2018)	6080
	Eventi meteorologici dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 (OCDPC 533/2018)	6097
F. V. Giulia	Eventi meteorologici del 28 ottobre al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018)	6113
Lazio	Eventi meteorologici del 29 e del 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6104
Liguria	Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6105
	Eventi meteorologici del 13 e del 14 ottobre 2016 (OCDPC 485)	6069
Lombardia	Eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6102
Marche	Eventi meteorologici 18 gennaio 2017 (OCDPC 694/2020)	6247
Molise	Eventi meteorologici del mese di gennaio 2017 (OCDPC 481)	6067
Piemonte	Eventi meteorologici del 7 giugno 2018 (OCDPC 534/2018)	6099
Sardegna	Eventi meteorologici del 10 e dell'11 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6111
Sicilia	Eventi meteorologici dal 12 al 15 ottobre 2018, dal 19 al 21 ottobre 2018, il 22 ottobre 2018 e dal 2 al 4 novembre 2018 (OCDPC 558/2018)	6109
Toscana	Eventi meteorologici dal 28 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6107
	Eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017 (OCDPC 482/2017)	6064
P. A. Trento	Eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	Tesoreria n. 306666
Umbria	Eventi meteorologici (neve) del 18 gennaio 2017 (OCDPC 441)	6158
Veneto	Eventi meteorologici dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018)	6108
	Eventi meteorologici dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 (OCDPC 515/2018)	6089

Per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, al **comma 3** si precisa che continuano ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022 (Assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) nonché dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del primo periodo del comma 1 del citato articolo 22 del DLGS n. 152/2021.

Al **comma 4** si prorogano di un anno (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024), i termini di cui all'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.



Conseguentemente, si prevede la proroga di sei mesi dei termini previsti dall'art. 3 del citato DPCM 23 agosto 2022, relativamente alle tempistiche e le modalità di trasferimento e impiego delle risorse finanziarie per i nuovi interventi (art. 3), nonché di dodici mesi i termini previsti dagli artt. 4 e 6 del medesimo DPCM relativi alla rimodulazione degli elenchi dei nuovi interventi e delle relative risorse finanziarie (art. 4) e alla rimodulazione degli interventi in atto e delle relative risorse finanziarie (art. 6).

La disciplina recata dall'articolo in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 29-bis (Disposizioni urgenti contro il dissesto idro-geologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

L'articolo tende a rafforzare le funzioni di coordinamento e di raccordo della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, attribuendone la competenza al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Al comma 1, si prevede che, per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento e il raccordo necessario per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Dipartimento "Casa Italia", in particolare, assicura al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare il supporto necessario per lo svolgimento delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativamente al contrasto al dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo.

Al comma 2 è prevista la modifica dell'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attraverso l'attribuzione al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del potere:

- di esprimere il concerto in ordine all'individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord;

- di manifestare l'intesa rispetto alla richiesta dei presidenti delle regioni o delle province autonome di autorizzazione a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale - con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato - con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.

Al comma 3 è prevista la modifica dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso l'attribuzione al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del potere:

- di esprimere il concerto in ordine al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

- di esprimere un parere nell'ambito del procedimento di revoca del commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.



Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 30 (Modifiche all'articolo 1 commi 139 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

L'articolo reca modifiche all'articolo 1 commi **136** e ss. della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

In particolare, al comma 136, riallinea le finalità a quanto previsto dal comma 135 con riferimento alla tipologia di interventi finanziabili.

Al comma 136-bis riallinea i termini da 8 a 12 mesi, coerentemente a quanto previsto al comma 136.

Inserisce il comma 136-ter chiarendo le modalità di revoca nel caso di contributi pluriennali.

Aggiunge, inoltre, il comma 139-*quater* che, al fine di garantire il rispetto dei *target* associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), stabilisce le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 nonché i termini di conclusione dei lavori ed il rispetto delle disposizioni impartite in attuazione del PNRR;

Modifica, altresì, il comma 143, prevedendo una proroga di tre mesi riferito all'annualità 2022 per l'affidamento dei lavori per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA).

Inoltre, oltre a precisare (con l'aggiunta di un periodo al comma 146 del citato articolo 1, nel quale si esplicita che per le opere di cui ai commi 139-*ter* e 139-*quater* il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato attraverso il sistema ReGIS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 previsto per il PNRR) si modifica il comma 148-*ter*, consentendosi agli enti di proseguire nel completamento delle opere affidate oltre i termini di cui al comma 143 ma entro la data del 31 gennaio 2023.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni in commento non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 31 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici)

L'articolo reca misure in materia di Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di "Caput Mundi-Next Generation EU" per grandi eventi turistici.

Il **comma 1**, in relazione all'attuazione dell'Investimento 4.3 "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici" della Missione 1, Componente 3 del PNRR, è finalizzata a prevedere che la società "Giubileo 2025" non sia l'unica destinata ad agire in qualità di stazione appaltante per la realizzazione ed il conseguimento delle finalità progettuali. Allo scopo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR nonché per una pianificazione e



realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, si consente che oltre alla citata società "Giubileo 2025", anche altri enti possano agire in qualità di stazione appaltante.

Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di proprietà dello Stato sito in Roma, denominato "Città dello Sport" per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il **comma 2** prevede che l'Agenzia del Demanio, ferme le semplificazioni di cui all'articolo 1, comma 427-bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nonché di quelle previste dall'articolo 16-bis, commi da 1 a 6, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come precisato nel successivo **comma 3**, possa ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e tutte le attività necessarie ad ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta, superamento delle barriere architettoniche e di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche e di realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le medesime ragioni si prevede che l'Agenzia del Demanio possa ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, inerenti ai predetti interventi.

Il **comma 4** prevede, al consentire l'immediato avvio delle attività da parte dell'Agenzia del demanio, si prevede che il Commissario straordinario di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, proponga le occorrenti rimodulazione delle risorse e degli interventi afferenti al "Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele delle Città dello Sport", inserito nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.

Il **comma 5** prevede che, per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e fermo restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza nel limite di 50 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le previsioni di cui ai **commi da 2 a 5** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6, alla lettera a)**, novellando le previsioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dispone che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, una quota delle risorse di cui al citato comma 420, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, può essere attribuita a Roma Capitale per la realizzazione degli interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari. Trattasi di disposizione che, nel modificare la destinazione delle risorse previste dal citato comma 420, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa la sufficienza delle residue a finanziare la realizzazione delle opere e degli interventi indicati nel medesimo comma 420.



Il medesimo comma 6, alla lettera b) prevede che in ragione della necessità e urgenza di consentire la celere realizzazione di alcuni degli interventi del Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 il Commissario straordinario di cui al comma 421 dell'articolo 1 delle legge 30 dicembre 2021, n. 234, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 del medesimo articolo 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disponga che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure:

a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14 - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza è acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato;

b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;

c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all'articolo 32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto attuatore



ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Inoltre, si prevede, sempre al fine di assicurare la celere realizzazione dei sopra menzionati interventi, si applichino, altresì, in quanto compatibile, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dal punto di vista finanziario, si osserva che le modifiche apportate all'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, mediante l'inserimento dei nuovi commi 425 – bis e 425 – ter, hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche al comma 6 mirano a definire meglio alcuni passaggi dell'articolo 31, prevedendo misure acceleratorie e semplificatorie di interventi che risultano già finanziati da disposizioni normative vigenti e che non richiedono nuove risorse finanziarie per essere attuate.

Pertanto, le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'ulteriore modifica al comma 6 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto disposizione di natura prettamente procedimentale finalizzata ad assicurare l'utilizzo dei metodi e delle tecniche della "progettazione universale", sin dal progetto di fattibilità delle opere pubbliche previste dal comma 425-bis, introdotto dall'art. 31, comma 6, lett. d) del citato decreto legge n. 13 del 2023, al fine di agevolare l'accessibilità, l'autonomia e la sicurezza degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità.

Il comma 6-bis prevede che l'Agenzia del demanio, ove necessario può ricorrere al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico, istituito con la legge n. 1295 del 1957, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. In qualità di banca pubblica opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), erogando finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati.

Al fine di garantire una celere realizzazione degli interventi finanziati ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 31, la disposizione introdotta garantisce il supporto dell'Istituto per il credito sportivo mediante la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, e di garanzie a favore dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti interventi.

Le attività che l'Istituto per il credito sportivo porrà in essere rientrano tra quelle istituzionali del medesimo Istituto; pertanto, il suo svolgimento avviene nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (come del resto chiarito dalla clausola di neutralità finanziaria recata dall'emendamento).

I commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies prevedono un Piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale in occasione del Giubileo 2025. La spesa, che come da parametri internazionali e nazionali, in caso di arresto cardiaco improvviso, è basata sul modello di Seattle e il DAE disponibile con persone formate entro il 4° minuto.

Sulla base di questi dati, la spesa è così suddivisa:



· n. 200 totem con DAE di nuova generazione telecontrollati - adulto e pediatrico. Costo totale € 600.000 (ogni TOTEM ha un costo di 3000 euro, comprensivo di manutenzione e sostituzione);

· n. 3000 persone certificate ed abilitate BLS/D (adulto e pediatrico) con uso del defibrillatore da formare in accordo con il territorio. Costo totale circa € 400.000 (ogni persona formata costo 130,00 euro);

Complessivamente, il costo per i totem e per le 3000 persone da formare è pari a € 1.000.000 (un milione). All'onere previsto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 31-bis (Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016)

La disposizione prevede che, per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, al soggetto attuatore della protezione civile di cui al comma 1 dell'articolo 15-ter del decreto-legge n. 189/2016 si applicano, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019. Viene previsto, altresì, che i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi, nell'ambito della quota da riconoscere ad ANAS per le attività di investimento svolte dalla medesima, ai sensi dell'articolo 36, comma 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Detta quota, per i quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022, non può superare il 9 per cento delle risorse destinate alla realizzazione dell'intervento.

Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Articolo 31-ter. (Attribuzione di risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata)

La proposta emendativa è volta garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, "Manutenzioni impiantistiche e strumentali. Adeguamento sismico delle strutture in c.a. del manufatto di scarico e della casa di guardia" della Diga di Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila (IS), autorizzando a tal fine in favore della Regione Molise un finanziamento di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La Regione Molise è stata beneficiaria di un finanziamento nell'ambito delle risorse FSC 2014-2020 Piano Operativo Infrastrutture – Delibera CIPE 54/2016 e CIPE 12/2018. Asse tematico D: messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente Linea di Azione 4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe, per l'intervento "Manutenzione Straordinaria e potenziamento degli scarichi di superficie. Manutenzioni impiantistiche e strumentali. Adeguamento sismico delle strutture in c.a. del manufatto di scarico e della casa di guardia" della Diga di Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila (IS)". In data 16/12/2022



con DM 517 suddetto intervento è stato inserito negli interventi PNRR (Allegato 3 codice M2C4-I4.1-A3-20) confermando l'importo di 5 Milioni € del precedente finanziamento;

Nel redigere il progetto definitivo (ultimato nel gennaio 2023) si è preso atto che per l'esecuzione dell'intervento occorre un importo complessivo di 26.1 Milioni di € a fronte di un finanziamento disponibile di soli 5 milioni di €.

Di seguito si riportano le principali voci di costo relative ai lavori da eseguire

A) Manutenzione CORPO DIGA

- 1) *Delocalizzazione condotta alla base del paramento esterno in acciaio Dn 1300, compreso blocchi di ancoraggio e pozzetti di servizio per consentire la messa in sicurezza del corpo diga: per un costo aggiornato di circa 1.5 M€*
- 2) *Stabilizzazione geostrutturale e funzionale, compreso mitigazione ambientale per un costo aggiornato di 0.95 M€*
- 3) *Pista di coronamento in conglomerato bituminoso per un costo aggiornato di 0.1 M€*
- 4) *Riqualificazione paramento impermeabile di monte per un costo aggiornato di 0.5 M€. Tale intervento è comprensivo di eventuali costi:*

A1) di mitigazione ambientale dello sbarramento esistente nell'ambito della procedura di VIA da effettuare;

A2) di ripristino in esito alle verifiche di funzionalità del dispositivo esistente effettuate nella campagna di indagini in corsi di esecuzione;

A3) realizzazione del nuovo manto di raccordo fra l'esistente e il nuovo manufatto di scarico sussidiario da realizzare;

A4) Rete di monitoraggio per un costo aggiornato di 0.3 M€

B) Nuovo Scarico di superficie sussidiario:

B1) Nuovo scarico di superficie sussidiario per un costo aggiornato di 4 M€

B2) Canale di scarico rivestito in scogliera per un costo aggiornato di 1.5 M€

B3) Briglie e quinte di dissipazione su canale di scarico e opere complementari: per un costo aggiornato di 1.2 M€

C) Adeguamento strutturale manufatti esistenti

C1) Durabilità e vita residua del calcestruzzo - Intervento di risanamento corticale del calcestruzzo (manufatto di regolazione delle portate) per un costo aggiornato di 2.8 M€. Tale importo è stato stimato ipotizzando:

- i. l'idrodemolizione e trasporto a discarica con relativo codice CER della parte corticale del CLS (5 cm altezza per una superficie di mq 22.000 circa);*
- ii. passivazione dei ferri di armatura (malta bicomponente applicata a dispersione di polimeri acrilici) mentre la parte a fibre mediante malta cementizia fibrinforzata tixotropica ad espansione contrastata (costo a dmc € 2.86) per una superficie stimata di circa mq 22.000mq per uno spessore di 5 cm);*



iii. Rivestimento protettivo elastico a base poliuretanica su una superficie di mq 22.000;

C2) Interventi di adeguamento sismico (manufatto di regolazione delle portate) per un costo aggiornato di 4,1 M€. Tale importo è stato stimato ipotizzando:

- i. Intervento di adeguamento sismico con carpenteria metallica in acciaio laminato a caldo s 275 classe di esecuzione EXC3 per un quantitativo stimato di circa 150 Kg;
- ii. Rinforzo del cls con malta cementizia bicomponente ad elevatissime prestazioni ed elevata duttilità con fibre rigide in acciaio. Sistema dotato di CVT rilasciato dal CSLPP con un costo a superficie di intervento pari a 270 €/mq dove le verifiche non risultano soddisfatte;

C3) Demolizione della casa di guardia inclusi conferimenti per un costo aggiornato di 0,3 M€

Secondo il seguente QE:

	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	€	17.091.582,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.0	Oneri per progettazione preliminare	€	
B.1	Oneri per progettazione definitiva	€	792.228,61
B.2	Espropri ed oneri accessori	€	342.154,49
B.3	Indagini e prove di laboratorio		
	a) Indagini e prove geognostiche e diagnostiche eseguite in fase di progettazione definitiva	€	159.836,07
	b) Indagini e prove disposte dall'Amministrazione in corso d'opera e in fase di collaudo	€	100.000,00
B.4	Allacciamenti a pubblici servizi		
	a) Rete di energia elettrica	€	25.000,00
	b) Rete idrica	€	25.000,00
B.5	Fornitura e posa in opera di stazione meteorologica	€	
B.6	Spese Tecniche		
	a) Oneri per attività di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva	€	228.771,94
	b) Direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	943.211,45
	c) Assistenza al RUP	€	90.000,00



	d)	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€	70.391,37
	e)	Collaudo statico	€	58.072,88
	g)	Collaudo tecnico-funzionale ex art. 14 D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363		135.503,38
	f)	Oneri per Assistente Governativo ex art. 11 D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363	€	61.261,39
B.7	Spese Generali dell'Amministrazione			
	a)	Ufficio RUP	€	50.000,00
	b)	Spese di appalto per pubblicità e notifiche	€	20.000,00
	c)	Spese per Commissione giudicatrice gara progettazione definitiva	€	23.265,34
	d)	Spese per Commissione giudicatrice gara progettazione esecutiva ed esecuzione lavori	€	25.000,00
	e)	Compenso incentivante	€	95.712,86
	f)	Spese di struttura, oneri VIA e pubblicazione	€	70.000,00
B.8	Oneri ex art. 4, comma 5, D.L. 18.04.2019 n. 32 (Ufficio Commissariale)		€	0,00
B.9	Oneri per Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 DL 76/2020 e ss. mm. e ii.		€	120.000,00
B.10	Fondo per accordi bonari ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (5% di A)		€	0,00
B.11	Cassa previdenziale (4% di A.3+B0+B1+B6+B7c+B7d+B9)		€	112.642,94
B.12	Imprevisti (4.2% di A.2+A.2+A.4)		€	699.892,98
B.13	Attività connesse con la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del Codice dei Contratti		€	150.000,00
B.14	IVA (22% di A+B0+B1+B3+B4+B5+B6+B7c+B7d+B9+B10+B11+B12+B13)		€	4.600.565,33
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	8.998.511,02
C		TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	26.090.093,27

Il progetto:

1. è stato già trasmesso alla direzione dighe competente del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'acquisizione del parere di competenza;



2. *nell'ambito della procedura di VIA è stato acquisito il parere preventivo del Ministero della Cultura. Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio. Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise.*

Si prevede l'aggiudicazione dell'appalto integrato, redazione Progettazione Esecutiva e Lavori, entro il 30 settembre 2023 e la fine dei lavori entro marzo 2026.

Agli oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse per la perequazione infrastrutturale del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

ART. 32 *(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)*

L'articolo reca delle semplificazioni relative alle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

La disposizione modifica le disposizioni di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, riguardanti l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per le opere ferroviarie al fine di prevedere che, per le opere ferroviarie, i Commissari straordinari, nominati ai sensi del medesimo articolo 4 del decreto-legge "Sblocca cantieri" n. 32 del 2019, possano approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. È sicuramente una procedura di accelerazione riferita all'attuazione degli interventi dei "commissari" in quanto si applicano le regole del PNRR per appalti regolamentati con il D.lgs. n. 50/2016.

Dal punto di vista finanziario, le modifiche, hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 33 *(Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

L'articolo mira a semplificare le procedure relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 1** introduce una misura a carattere semplificativo ed acceleratorio consentendo l'applicazione della procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, a tutti gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Trattasi di una disposizione finalizzata a ridurre i tempi di realizzazione di tali interventi, dall'applicazione della quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con particolare riguardo alle attività del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si precisa che lo stesso garantirà il completo svolgimento delle istruttorie di competenza nei tempi previsti dal medesimo articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine, si intende procedere in tempi brevi ad una riorganizzazione interna del medesimo Comitato, finalizzata all'ottimizzazione della gestione dei processi delle istruttorie, con particolare riguardo alle tempistiche e alla ripartizione interna delle funzioni e dei compiti e delle attività.

In particolare, la **lettera a)** prevede 9 punti.



Al **punto 1)**, si interviene sul **comma 1** del citato articolo 44 con disposizioni volte ad evitare che il procedimento di valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico determini ritardi sull'intero procedimento. *Si consente, inoltre, al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici di disporre che la verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali sulla documentazione presentata per il prescritto parere del Comitato speciale, possa essere svolta da una Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Al punto 1-bis) si modifica l'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di introdurre il comma aggiuntivo 1-quater con lo scopo precipuo di prevedere un regime speciale per le procedure di approvazione degli interventi infrastrutturali ferroviari per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, stabilendo che tali procedure possano essere attivate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In particolare, si prevede che le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 dell'articolo 44 e di cui all'articolo 53-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La disposizione prevede che, in tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotta apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi ferroviari di cui trattasi sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati.

Al riguardo di precisa che, in relazione all'ambito di applicazione della presente disposizione le opere che beneficerebbero di tale misura sono opere ferroviarie commissariate che non hanno ancora trovato completa copertura finanziaria. Si tratta di circa 30 interventi che interessano l'intero territorio nazionale. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi sono quelle già previste dai quadri economici delle opere da realizzare.

Al **punto 2)**, in conseguenza della modifica di cui al punto 1), si modifica il primo e il terzo periodo del comma 2.

Al **punto 3)**, al fine di introdurre una ulteriore misura di semplificazione nell'ambito dell'iter autorizzativo degli interventi di cui all'Allegato IV, si prevede che, ai fini della presentazione dell'istanza valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo



3 aprile 2006, n. 152, non è richiesta la documentazione di cui alle lettere g-bis) del medesimo articolo 23.

Il **punto n. 4)** modifica il comma 4 dell'articolo 44, al fine di operare il necessario coordinamento normativo fra i vari commi della disposizione in esame, prevedendosi che, nel corso della conferenza di servizi, siano acquisite unicamente le valutazioni di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Il **punto 5)** sostituisce il comma 5 dell'articolo 44, eliminando il riferimento all'ipotesi di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti.

Il **punto 6)** modifica il comma 6 dell'articolo 44, al fine di delineare con maggior chiarezza il procedimento conclusivo della fase istruttoria della conferenza di servizi nei casi di unanimità ovvero posizioni prevalenti di assenso nell'approvazione del progetto.

Tutte le disposizioni di cui ai punti da 1) a 6) hanno un contenuto procedimentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al punto 7) si introduce il comma aggiuntivo 6-ter al fine assicurare la realizzazione di programmi e di progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi ai progetti di cui all'Allegato IV.

La disposizione, in analogia con quanto previsto per le opere di mitigazione e compensazione ambientale in ottemperanza ai provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, è finalizzata a classificare i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica quale "unicum" con l'opera principale, con lo scopo precipuo di rispettare gli obiettivi programmatici PNRR e di assicurare la possibilità di finanziare detti interventi di sostenibilità territoriale, sociale ed urbana, anch'essi strettamente correlati all'opera, consentendo alle stazioni appaltanti delle opere previste dall'allegato IV di destinare nel limite dell'1% del costo dell'intervento alla attuazione di opere di riqualificazione e mitigazione urbanistica che si rendessero necessarie per la funzionalità complessiva dell'investimento infrastrutturale perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che si prefiggono in particolare le opere finanziate con fondi PNRR.

Trattasi di disposizione che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica prevedendo espressamente che tali programmi e progetti sono finanziati nel limite dell'1% del costo dell'intervento a valere sul quadro economico delle opere che presentano le necessarie disponibilità finanziarie. Si rappresenta che la finalizzazione dell'1% delle somme a disposizione del quadro economico del progetto non determina un incremento del costo delle opere in quanto opera sulle somme a disposizione già inserite nel quadro economico presentato dalla stazione appaltante e riferito al progetto di fattibilità tecnica economica sottoposto ad esame e parere. Pertanto, si tratta di destinare l'1% delle risorse già disponibili a legislazione vigente a specifiche voci quali la mitigazione e riqualificazione urbanistica, migliorando la qualità del progetto a parità di costo complessivo. Resta implicito che tale destinazione non comporta un incremento del complessivo costo dell'opera.

Il **punto 8)** sostituisce il comma 7 dell'articolo 44 in relazione alla disciplina dell'approvazione delle varianti dei progetti inseriti nel PNRR da parte delle stazioni appaltanti ovvero da parte dei commissari straordinari. Trattasi di disposizione di natura ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **punto 9)** abroga il comma 7-bis dell'art. 44.

La lettera b) modifica l'articolo 44-bis del citato decreto-legge n. 77 del 2021, intervenendo sulle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale di cui



all'Allegato IV-bis del medesimo decreto-legge al fine di precisare puntualmente la documentazione da trasmettere ai fini dell'iter autorizzativo.

Nello specifico, il **punto 1)** modifica il comma 1 dell'articolo 44-bis, prevedendo che il progetto debba essere corredato da una relazione, sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere". Inoltre, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della suddetta relazione. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **punto 2)** sostituisce il comma 3 dell'articolo 44-bis, al fine di prevedere che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla lettera c) si modifica l'articolo 45, intervenendo, al punto 1), sulla lettera a) del comma 1, prevedendo l'integrazione della composizione del Comitato speciale, istituito dal medesimo articolo 45 fino al 31 dicembre 2026 presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il dirigente di livello generale di cui al comma 4 del medesimo articolo 45.

Al **punto 2)** si modifica il comma 3, precisando che l'indennità ivi prevista spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale, anche per tener conto dell'integrazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a).

La disposizione si rende necessaria unicamente al fine di chiarire che l'indennità spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale.

Si prevede, inoltre, a favore dei medesimi soggetti, un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il menzionato rimborso spese è necessario per compensare i maggiori oneri che devono sostenere i membri di diritto non provenienti dalla città di Roma.

Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla **lettera c), n. 1 e 2**, si rappresenta che, in relazione al riconoscimento dell'indennità (€ 35.000) relative al Presidente del Comitato speciale e al dirigente generale della struttura di supporto, sono stati quantificati oneri pari a euro 70.000 annui per un importo complessivo per il periodo 2023-2026 pari a 280.000 euro a valere sul capitolo di spesa n. 2954 Pg3 che presenta le necessarie e sufficienti disponibilità. Si evidenzia, infatti, che, considerando uno stipendio medio pari ad € 115.000,00 per i 13 esperti e scelti tra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza, l'importo massimo erogabile, relativo all'indennità prevista ex art 45 c.3 D. L. 77/2021, è di € 28.750,00. Ne consegue che il complessivo importo di spesa annuo per la lett. d del suddetto comma è pari ad € 402.500,00 con un risparmio rispetto alla previsione di spesa di € 87.500,00, importo sufficiente a far fronte al maggior onere derivante dalle indennità in più previste.

Relativamente alla modifica apportata all'ultimo periodo del comma 3, che prevede per i membri del Comitato un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei



lavori pubblici, si rappresenta che tali oneri sono a valere sul capitolo di spesa assegnato al Consiglio superiore dei lavori pubblici 2954 Pg 3 “*spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento ecc.*”, che presenta le necessarie e sufficienti disponibilità e che risulta utilizzabile, per le finalità indicate dalla presente disposizione. La quantificazione del rimborso delle spese è stata parametrata a quanto previsto per i componenti e per gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici (legge n. 836/1973, decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1978, legge n. 417/78 e decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88) ed è stata stimata una spesa massima annuale pari a 180 mila euro. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei valori considerati.

Rimborso spese membri Comitato speciale			
Nuovo numero medio componenti fuori Roma in presenza	rimborso medio per singola missione	numero riunioni annuali	importo totale annuo rimborsi
10	500,00 €	36	180.000,00 €

Il **punto 3)** apporta modifiche al comma 4 dell’articolo 45, al solo fine di precisare che il dirigente di livello generale preposto al Comitato speciale e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici è equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che il dirigente di livello non generale, di cui lo stesso si avvale e già previsto a normativa vigente in aggiunta alla dotazione organica, svolge funzioni di segretario generale del Comitato speciale. Trattasi di disposizione di natura ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 2** attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è finalizzata a semplificare l’iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’approvazione di tali modifiche.

Trattasi di disposizione di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 3** intende integrare la composizione della Cabina di coordinamento per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. La nuova disposizione prevede l’integrazione della composizione della Cabina di coordinamento con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

Il **comma 4**, operando una mera modifica di *drafting* all’articolo 1, commi 499 e 500 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

Il **comma 5**, al fine di garantire la realizzazione degli interventi relativi alla strada statale n. 38 Variante di Tirano Accessibilità Valtellina - Lotto 4: Nodo di Tirano Tratta A (Svincolo di Bianzone - Svincolo La Ganda) e Tratta B (Svincolo La Ganda - Campone in Tirano), prevede la nomina di un Commissario mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.



L'opera rientra fra gli interventi facenti parte della cosiddetta "Accessibilità Valtellina", inserita nell'elenco delle infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo, approvata con Delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001. L'intervento è ricompreso nel Contratto di Programma 2016-2020 stipulato tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il tracciato di progetto delle tratte A e B, di lunghezza pari a 6,6 Km, prevede una sezione di tipo C1 di cui al D.M. 05/11/2001, ad unica carreggiata, con una corsia per senso di marcia e banchina laterale, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale di 10,50 m.

Le opere d'arte principali sono rappresentate da:

- n. 1 galleria artificiale "il Dosso 1" lungo l'asse principale, L = 645 m;
- n. 1 galleria naturale "il Dosso" lungo l'asse principale, L = 980 m;
- n. 1 viadotto a 3 campate sul fiume Adda lungo l'asse principale, in località Stazzona, L = 180 m;
- n. 1 viadotto a 2 campate sul fiume Adda lungo l'asse secondario, in località Tirano, L = 112 m;
- n. 4 intersezioni a raso costituite dalle rotatorie di Villa di Tirano, Stazzona, Tirano e Campone, tutte di raggio 40 m;
- n. 4 sottopassi al tracciato principale (tra i quali n. 1 alla linea FF.SS. e n.1 alla S.S. 38 in corrispondenza dello svincolo di Villa di Tirano);
- n. 3 sottovia al tracciato principale per ricucire la viabilità locale.

Si riportano di seguito i dettagli del quadro economico dell'intervento.

A) Importo dei lavori a corpo e a misura comprensivi degli oneri della sicurezza, monitoraggio ambientale in corso d'opera e protocollo di legalità	€	136.209.777,55
B) Somme a disposizione	€	32.226.752,00
C) Oneri di Investimento	€	18.864.891,31
D) Importo complessivo investimento (A+B+C)	€	187.301.420,86
E) Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	7.601.404,59
F) Protocollo di legalità (non soggetto a ribasso d'asta)	€	407.407,11
G) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta (A-E-F)	€	128.200.965,85
H) Importo offerto al netto degli oneri della sicurezza e protocollo di legalità	€	112.350.198,43
I) Importo complessivo al netto del ribasso d'asta (H+E+F)	€	120.359.010,13
J) Ribasso d'asta (H/G)	%	12,364

Cod. Intervento MI324



Cod. PPM NONOMI00121

CUP MASTER F31B91000010001

CUP SLAVE F31B16000520001

Codice CIG 8567387F65

Cod. SIL MIUP00073

Importo complessivo dell'opera € 187.301.420,86 a carico di ANAS S.P.A.

Con Delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 2018, pubblicata su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 del 11/10/2018, l'intervento è stato finanziato per un importo pari ad € 143.344.971, così suddivisi:

- € 88.344.971 a carico del Fondo Unico ANAS.
- € 50.000.000 a carico delle economie dell'intervento relativo alla variante di Morbegno di cui alla Delibera CIPE n. 75 del 2006.
- € 5.000.000 a carico del Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano dell'Adda.

Per il finanziamento della quota residua, pari a € 43.956.450,00, è stato autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), delle risorse attribuite ad altro intervento previsto nell'ambito del Contratto di programma 2016-2020 e di non immediata cantierabilità.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 5-bis, in conseguenza della disposizione introdotta dal punto 1-bis) della lettera a) del comma 1, esclude l'applicazione agli interventi ferroviari per i quali è nominato un Commissario straordinario della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 che prevede che: "Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione". Ciò in considerazione del fatto che il regime speciale introdotto alla lettera b) supera l'applicazione della citata disposizione.

Trattasi, pertanto, di disposizione avente natura procedurale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5-ter reca disposizioni finalizzate ad assicurare la celere realizzazione degli interventi occorrenti per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

In particolare, alla lettera a), si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della Regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con il citato decreto è altresì stabilita la quota percentuale, non superiore al 3 per cento, dei quadri economici degli interventi da realizzare, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario, che non potrà essere superiore a quella indicata



all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. *Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario, mediante apposite convenzioni, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.*

Alla lettera b), con la finalità di accelerare la realizzazione degli interventi, si novella il primo periodo del comma 5 – ter dell'articolo 9 del decreto – legge n. 4 del 2022, stabilendo che, il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a tale scopo destinate, alla predisposizione dell'elenco delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. L'elenco delle opere è approvato con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Alla lettera c), si prevede, in coerenza con la previsione della nomina di un Commissario straordinario, l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Inoltre, in considerazione della rilevanza internazionale dell'evento e del carattere strategico delle infrastrutture da realizzare, si prevede l'applicazione alle relative controversie della disciplina contenuta nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo.

La disposizione di cui al comma 5-quater è finalizzata a garantire la celere realizzazione degli interventi per la linea 2 della metropolitana della città di Torino mediante la nomina di un Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Sindaco del comune di Torino. Il Commissario opera con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto.

La disposizione prevede che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabiliti le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità di monitoraggio, da effettuarsi attraverso il sistema di BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto attiene all'eventuale supporto tecnico la disposizione precisa che il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e che le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al



presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto per la realizzazione dell'opera si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, e non sono previsti compensi per il Commissario, né spese per il supporto tecnico cui si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante i soggetti eventualmente individuati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si evidenzia che l'articolo 1, comma 16 della legge n. 160 del 2019 ha stanziato, per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 80 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 124 milioni di euro per l'anno 2024 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032. Successivamente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 aprile 2022, n. 97, recante il "Piano di riparto delle risorse per promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione e il potenziamento della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa", sono stati assegnati per l'intervento in esame ulteriori 1.000.000 di euro. Tale ultimo decreto prevede che l'opera venga appaltata entro il 31.12.2023 e completata entro il 31.12.2031.

Il Comune di Torino è, pertanto, beneficiario di un finanziamento statale di 1.828 milioni di euro per la realizzazione della prima tratta prioritaria della Linea 2 della Metropolitana, tra Rebaudengo e Politecnico.

Il 4 febbraio 2020 la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intero tracciato della Linea 2, avviando l'iter per l'approvazione della variante urbanistica e dell'acquisizione dei prescritti pareri sul progetto.

La società Infratrasporti.TO, in virtù dell'affidamento disposto dalla Città di Torino ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2015 e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016, ha completato il progetto definitivo sul quale è stato avviato il procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, attualmente in corso e la cui conclusione è prevista entro luglio 2023.

A valle della conclusione del PAUR si procederà all'espletamento della gara di appalto integrato per la redazione del progetto esecutivo e della realizzazione della tratta in argomento.

In considerazione dell'entità dell'intervento, al fine di accelerare il processo di attuazione e di disporre di garanzie su procedure e tempi, la disposizione prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione della linea 2 della metropolitana di Torino. Di seguito si riportano i dettagli tecnici dell'intervento (CUP: C71F20000020005) e il relativo quadro economico.



METROPOLITANA DI TORINO LINEA 2 - REVISIONE PFTE TRATTA FUNZIONALE 1: POLITECNICO - REBAUDENGO			
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO			
LAVORI			
	STAZIONI (N°13)	Importi Euro	
par. 3.1	Opere Civili	314.141.341 €	
par. 3.2	Finiture	43.931.855 €	
par. 3.3	Impianti non di sistema	88.428.750 €	
par. 3.4	Sistemazioni superficiali	21.024.949 €	467.526.895 €
GALLERIE DI LINEA			
par. 4.1	Opere Civili		
par. 4.1.1	Galleria TBM	126.830.620 €	
par. 4.1.2	Galleria naturale	9.507.037 €	
par. 4.1.3	Galleria Artificiale	109.386.305 €	
par. 4.2	Impianti non di sistema	6.865.670 €	
par. 4.3	Sistemazioni superficiali	5.617.260 €	258.226.892 €
MANUFATTI DI LINEA			
par. 5.1	Opere Civili		
	Manufatti Speciali(Biv. Pozzi fine tratta, tronchini)	5.169.481 €	
	Pozzi di intertratta	23.732.087 €	
par. 5.2	Finiture	960.120 €	
par. 5.3	Impianti non di sistema	7.486.650 €	
par. 5.4	Sistemazioni superficiali	149.556 €	37.497.894 €
DEPOSITO-OFFICINA			
Restituzione Rebaudengo			
	Opere Civili	57.271.403 €	
	Finiture	1.817.314 €	
	Impianti non di sistema e attrezzature	5.030.000 €	
	Sistemazioni superficiali	1.003.047 €	65.121.765 €
OPERE DI PRESIDIO E MONITORAGGI			
par. 8.1	Opere di Presidio (consolidamenti)	19.332.500 €	
par. 8.2	Monitoraggio	7.600.000 €	26.932.500 €
par. 9	INTERFERENZE PP.SS. in appalto (fognature e opere murarie)	81.867.260 €	81.867.260 €
par. 10	AMBIENTE		
	Monitoraggi ambientali	756.369 €	
	Opere a verde / alberate	239.970 €	
	Mitigazione ambiente	522.500 €	1.518.839 €
	TOTALE OO.CC. E IMPIANTI NON DI SISTEMA		938.692.045 €
par. 11	SISTEMA		
	Armamento	38.390.333 €	
	Segnalamento	65.444.000 €	
	Telecomunicazioni	27.220.000 €	
	SCADA	9.900.000 €	
	Bigliettazione	6.500.000 €	
	Trazione elettrica	55.792.266 €	
	Materiale rotabile	91.000.000 €	294.246.599 €
	a1) TOTALE LAVORI		1.232.938.643 €
par. 12	a2) ONERI DI SICUREZZA presunti (non soggetti a ribasso)		77.500.000 €
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (a1)		1.232.938.643 €
	IMPORTO TOTALE A BASE DI APPALTO [a1+a2] [C]		1.310.438.643 €
par. 13	b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
(b1+b4)	ACCANTONAMENTO IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA (10% di C)	(D)	131.043.864 €
(b2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	(E)	656.383 €
(b3)	ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI		3.596.429 €
(b5)	ESPROPRI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE		43.474.375 €
(b7)	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	(F)	83.044.391 €
(b8+b9)	COMMISSIONE AGGIUDICATRICE, COLLAUDI, APPROVAZIONI, VALIDAZIONI PROGETTI E COMMISSIONI	(G)	11.192.066 €
(b10)	SPESE PER OPERE ARTISTICHE DI CUI ALLA L. 717/49 (0.5% di C)		6.552.193 €
(b11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		2.035.714 €
	ONERI PER CONTRASTO DI INFILTRAZIONI MAFIOSE (ART. 194 COMMA 2 DEL CODICE)		678.571 €
	OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL' IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA FUNZIONALITÀ DELL' OPERA		3.392.857 €
	IMPORTI PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE		481.446 €
	ONERI A RIMBORSO PER INTERFERENZE PP.SS.		60.845.271 €
	IMPORTO PER ONERI DIRETTI ED INDIRETTI, NONCHÉ PER UTILI DEL CONTRAENTE GENERALE O CONCESSIONARIO		- €
	INDAGINI E SCAVI ARCHEOLOGICI		1.254.502 €
	STIMA A COPERTURA DI CARATTERIZZAZIONI AMBIENTALI TRATTAMENTO E GESTIONE DEL MATERIALE DI SCAVO SE DIFFERENTI DALLO SCENARIO ORDINARIO PREVISTO		11.671.948 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		359.920.012 €
	TOTALE GENERALE		1.670.358.655 €
(b12)	INARCASSA (4% DI E+F+G)	(H)	3.795.714 €
(b12)	I.V.A. SULLE SPESE TECNICHE (22% SU DI E+F+G+H)		21.711.482 €
(b12)	I.V.A. SUI LAVORI (10% di C)		131.043.864 €
	TOTALE GENERALE CON I.V. A. E INARCASSA		1.826.909.715 €



ART. 34 *(Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR)*

L'articolo introduce misure per favorire con gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle PPAA e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR.

Dal punto degli impatti finanziari della disposizione, si osserva che la disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto i rendimenti medi di mercato delle locazioni per uso ufficio rilevate dagli operatori specializzati sul territorio nazionale variano dal 4,8% al 5,4%. Di conseguenza, i rendimenti applicati dagli operatori di mercato (anche nei confronti di conduttori pubblici) sono superiori a quello fissato dalla norma pari ad un valore del 4% per le operazioni di investimento in questione. Di conseguenza, a parità di altre condizioni, si può presumere che il canone di locazione determinato applicando un rendimento del 4% rispetto al costo di acquisto, continui ad essere in linea con il canone di locazione commisurato al valore di mercato scontato del 15%.

Inoltre, la disposizione è diretta superare le diverse criticità fino ad ora riscontrate in sede di attuazione dell'art. 8, comma 4 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 che hanno, di fatto, limitato gli investimenti da parte degli Enti Previdenziali che devono avere una redditività minima per la sostenibilità degli stessi. In tal senso, si prevede che il canone di locazione non si rapporti più al canone di mercato, da determinare ai sensi della normativa vigente, ma a un parametro fisso di redditività minima previsto per l'investimento dell'Ente previdenziale.

In linea con tale impostazione si chiarisce che non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in quanto rapportate alla determinazione dei canoni secondo la valutazione di mercato, ossia ad un criterio, che la norma in esame intende superare per gli investimenti degli enti previdenziali con l'applicazione di un parametro fisso.

Ciò anche allo scopo di agevolare la possibilità da parte degli stessi Enti di procedere anche all'acquisto di immobili trasferiti o conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 351/2001, aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività, nonché all'acquisto di beni utili a consentire il rilascio dei predetti immobili FIP e FP1, i cui contratti sono scaduti nel 2022 (FIP) o verranno a scadenza nel 2023 (FP1).

Tale semplificazione faciliterebbe, pertanto, il conseguimento degli obiettivi connessi al piano di rilascio degli immobili FIP/FP1 e alla chiusura dei relativi contratti.

Anche per quanto attiene nello specifico alla variazione della composizione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari previsto dall'art. 1, comma 417, lettera b), e dal nuovo comma 417-bis, della Legge n. 145/2018 cui farà riferimento l'INAIL, non derivano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, atteso che ai sensi del comma 418 della medesima Legge n. 145/2018 gli oneri per il funzionamento del Nucleo di valutazione sono già scontati nell'ambito dei piani di investimento triennali che gli Enti di previdenza sono tenuti a redigere e sottoporre alla valutazione del Ministero dell'Economia e Finanze, al fine della verifica di compatibilità degli stessi con i saldi strutturali di finanza pubblica prevista dall'articolo 8, comma 15, del D.L. n. 78/2010.



ART. 35 (Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali)

I **commi 1 e 2** del presente articolo introducono modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005, in tema di conservazione sostitutiva di atti e documenti giudiziari civili formati originariamente su supporto analogico.

Il **comma 1, lettera a)**, mediante l'introduzione del comma 4-*bis* all'articolo 22 del CAD, definisce il processo attraverso il quale si possono generare copie informatiche idonee a sostituire, ai fini della conservazione sostitutiva, gli originali analogici di atti o documenti versati in fascicoli giudiziari di procedimenti civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, che conseguentemente possono essere distrutti. Tali documenti informatici sono idonei ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale, e li inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico.

Le modalità di distruzione degli originali analogici sono disciplinate da apposito decreto ministeriale, che dovrà individuare in particolare le modalità di autorizzazione alla distruzione del primo originale, nonché le garanzie della completa distruzione, anche a tutela della privacy delle persone interessate. È richiesto il parere dell'Agid, in quanto competente a disciplinare con linee guida, nei casi generali, la conservazione sostitutiva e la distruzione, nonché del Garante privacy, a norma del GDPR, in quanto la distruzione di documenti originali è una forma di trattamento dei dati personali.

Il **comma 1, alla lettera b)** consente di coordinare la norma di cui al comma 4-*bis*, introdotta dalla presente proposta normativa, con quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 22 del CAD in relazione a particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico, da individuare mediante d.P.C.M.

Il **comma 2** detta disposizioni in tema di adozione del decreto del Ministro della giustizia finalizzato a disciplinare le modalità di distruzione degli originali analogici, di cui al precedente comma, che deve essere adottato entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione normativa proposta introduce modifiche di natura meramente ordinamentale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** mira ad estendere l'obbligo di deposito telematico agli atti e ai documenti prodotti dal pubblico ministero (**lettera a**) e a tutti i provvedimenti del giudice e ai verbali di udienza (**lettera b**), modificando l'articolo 196-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nella parte in cui – stante l'assenza di delega in tal senso nella legge 21 novembre 2021, n. 206 – conferma la precedente limitazione ai soli procedimenti monitori. In tal modo si adempie alla misura MIC1-38, che prevede, tra l'altro, l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili entro il 31.12.2023 (“*The mandatory electronic filing of all documents and full electronic workflow for civil proceedings shall be established. First instance criminal proceedings digitalised (excluding preliminary hearing office) ...*”). Resta comunque la previsione che consente ai magistrati, al ricorrere di determinate circostanze, di essere autorizzati al deposito cartaceo. Con la lettera a) del comma 3, inoltre, viene espunto dall'articolo 196-*quater* disp. att. c.p.c. il riferimento ai processi davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, in quanto la disposizione ha carattere generale ed è destinata a trovare applicazione in



tutti gli uffici giudiziari della giurisdizione ordinaria. L'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, del resto, regola i modi e i tempi di efficacia delle disposizioni di cui si discute davanti a tribunale, corte d'appello e Corte di cassazione (comma 2) e davanti a giudice di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e Tribunale superiore delle acque pubbliche (comma 3), sicché il riferimento, nelle disposizioni di attuazione del c.p.c., solo ad alcuni uffici giudiziari, era privo di giustificazione e foriero di dubbi interpretativi.

Il **comma 4** prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, (in base al quale l'articolo 196-*quater* disp. att. c.p.c. si applica dal 30 giugno 2023 ai procedimenti pendenti innanzi al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche), le disposizioni di cui al precedente **comma 3** hanno effetto a decorrere dal **1° marzo 2023** e si applicano anche ai procedimenti pendenti a quella data.

Al riguardo, si rappresenta che è obiettivo precipuo dell'Amministrazione della giustizia, direttamente espresso anche nelle opportune sedi, quello di innalzare il livello dei servizi garantiti ai cittadini, ai professionisti e alle imprese attraverso le piattaforme telematiche, motivo per cui verranno accelerati gli interventi per la trasformazione digitale sia nell'ambito della giurisdizione che in quello dell'attività amministrativa, dando ulteriore impulso all'implementazione dei software in modo da accelerare lo sviluppo sia del processo penale telematico (PPT) che del processo civile telematico (PCT).

In particolare, riguardo al processo civile telematico, si segnalano le strategie del Dipartimento della transizione digitale ed in particolare, della Direzione generale dei sistemi informatizzati, che individuano un serie di azioni volte a garantire la progressiva evoluzione dei sistemi informativi di supporto alle attività degli uffici giudiziari, che porteranno a completare le funzionalità dei sistemi della Corte di cassazione, al fine di garantire l'obbligatorietà del deposito come previsto dalla riforma del processo civile, nonché a completare la diffusione degli applicativi per il processo civile telematico per i giudici di pace. In tale ottica, nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore giustizia, sono da inquadrarsi anche gli interventi per la conservazione in formato digitale degli atti che vengono depositati digitalmente, che potrà essere realizzata mediante progetti a titolarità dell'unità organizzativa specifica di attuazione DGSIA, con finanziamenti dal PON Governance con l'obiettivo di migliorare il processo di acquisizione, gestione e fruizione di tutti gli atti in formato digitale nonché per il rilascio di copie sempre in formato digitale.

Altresì, per quanto riguarda le attività collegate al deposito di atti processuali o documenti con modalità telematiche anche da parte delle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente, si rappresenta che anche queste rientrano fra i programmi di digitalizzazione del settore giustizia tesi ad aumentare l'efficienza dei processi di lavoro in un'ottica di dematerializzazione e digitalizzazione delle procedure e delle modalità di relazione con gli utenti, nonché di miglioramento dei rapporti con l'utenza, qualificata e non, mediante nuovi strumenti deputati alla gestione dei flussi informativi ed alla maggiore trasparenza e accessibilità della Giustizia.

Fra le strategie del Dipartimento della transizione digitale ed in particolare, della Direzione generale dei sistemi informatizzati si individuano una serie di azioni volte a garantire la progressiva evoluzione dei sistemi informativi di supporto alle attività degli uffici giudiziari, attraverso l'ulteriore implementazione, rispetto anche al periodo emergenziale, dell'utilizzo del deposito telematico di atti processuali e documentazione non solo per i difensori e *in fieri* anche per professionisti e cittadini.



Sono, infatti, in completamento tutta una serie di progettazioni e di attività per abilitare il deposito telematico per i cittadini in autonomia, oltre alla definizione dei successivi servizi e l'apertura all'utenza qualificata, che rientrano nella programmazione strategica e finanziaria del nuovo Dipartimento della transizione digitale, in stretta connessione con l'attuazione delle riforme della giustizia civile e penale che pone quale obiettivo del PNRR l'efficienza del sistema giustizia da realizzare attraverso l'informatizzazione e la digitalizzazione di tutti i processi lavorativi.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le proposte normative in esame apportano modifiche di natura procedimentale e che i relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, si inseriscono nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore giustizia già pianificate e finanziate, non generando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, queste ultime iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.5 «Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione» del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione sul capitolo 2301 «Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti» che reca stanziamenti per euro 57.647.619 per l'anno 2023, euro 55.828.619 per l'anno 2024 ed euro 55.863.619 per l'anno 2025, e del capitolo 7503 «Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi», che reca stanziamenti per euro 242.656.020 per l'anno 2023, euro 175.468.792 per l'anno 2024 ed euro 121.265.401 per l'anno 2025, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 36 (Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione)

Con l'articolo in esame s'introducono ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il **comma 1** prevede che nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche *adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale* per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. La norma stabilisce che in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della Giustizia. L'indirizzo non è inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.

Il **comma 2** conferisce alla parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi la possibilità di manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento tramite il portale stesso, quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalità telematiche di atti processuali e documenti.



Il **comma 3** stabilisce che con uno o più decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni introdotte dal presente articolo.

Il **comma 4** dispone che le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono adottate con decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da emettere entro il 31 dicembre 2023 sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la proposta normativa in esame apporta modifiche di natura procedimentale tese ad introdurre la possibilità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte delle parti private nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione. I relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del programma «Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione» del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione sul capitolo 2301 «Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti» che reca stanziamenti per euro 57.647.619 per l'anno 2023, euro 55.828.619 per l'anno 2024 ed euro 55.863.619 per l'anno 2025, e del capitolo 7503 «Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi», che reca stanziamenti per euro 242.656.020 per l'anno 2023, euro 175.468.792 per l'anno 2024 ed euro 121.265.401 per l'anno 2025, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si segnala che le attività collegate al deposito di atti processuali o documenti con modalità telematiche anche da parte delle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente, rientrano fra i programmi di digitalizzazione del settore giustizia tesi ad aumentare l'efficienza dei processi di lavoro in un'ottica di dematerializzazione e digitalizzazione delle procedure e delle modalità di relazione con gli utenti, nonché di miglioramento dei rapporti con l'utenza, qualificata e non, mediante nuovi strumenti deputati alla gestione dei flussi informativi ed alla maggiore trasparenza e accessibilità della Giustizia.

Fra le strategie del Dipartimento della transizione digitale ed in particolare, della Direzione generale dei sistemi informatizzati si individuano un serie di azioni volte a garantire la progressiva evoluzione dei sistemi informativi di supporto alle attività degli uffici giudiziari, attraverso l'ulteriore implementazione, rispetto anche al periodo emergenziale, dell'utilizzo del deposito telematico di atti processuali e documentazione non solo per i difensori e in fieri anche per professionisti e cittadini.

Sono, infatti, in completamento tutta una serie di progettazioni e di attività per abilitare il deposito telematico per i cittadini in autonomia, oltre alla definizione dei successivi servizi e l'apertura all'utenza qualificata, che rientrano nella programmazione strategica e finanziaria del nuovo Dipartimento della transizione digitale, in stretta connessione con l'attuazione delle riforme della giustizia civile e penale che pone quale obiettivo del PNRR l'efficienza del sistema giustizia da realizzare attraverso l'informatizzazione e la digitalizzazione di tutti i processi lavorativi.

ART. 37 (Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

La disposizione ha lo scopo di evitare e prevenire problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni adottate dal decreto legislativo n. 149/22, in materia di mediazione civile e commerciale



dell'amministratore di condominio, con l'intento di non compromettere gli effetti attesi dalla riforma intervenuta sugli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale, in quanto è tesa a garantire un più efficace coordinamento fra le norme attualmente vigenti e quelle di prossima attuazione, evitando così ripercussioni negative sull'applicazione delle disposizioni dovute a dubbi interpretativi. Dal punto di vista finanziario non si rinvergono effetti negativi a carico della finanza pubblica.

ART. 38 (Disposizioni in materia di crisi di impresa)

Le misure introdotte dall'articolo in commento si rendono necessarie al fine di rendere efficiente la riforma in materia di insolvenza, di cui al Codice della crisi, novellato dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, rientrante tra gli obiettivi del PNRR.

I primi tre commi contengono misure volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l'Erario o enti pubblici - che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell'impresa in difficoltà - e alla opportunità della previsione di ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative.

In tale ottica, il **comma 1** aumenta a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell'impresa verso l'Agenzia delle entrate, incrementando così la rateizzazione già prevista dall'articolo 25-bis, comma 4, del *codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché l'agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell'interesse del salvataggio dell'impresa. In merito ai possibili effetti finanziari del comma 1 dell'articolo 39, benché per la novità della fattispecie non si disponga di elementi idonei a determinare il numero di contribuenti potenzialmente interessati dalla disposizione in argomento, non si reputa l'insorgenza di effetti in quanto le misure intervengono su disposizioni alle quali, in fase di emanazione, non sono stati ascritti oneri finanziari in considerazione del fatto che, nell'ambito delle procedure di composizione negoziata, la dilazione nei pagamenti è stata ritenuta: "in grado di garantire una maggiore sostenibilità del debito da parte dell'imprenditore e, quindi, favorire per l'Erario il recupero delle somme dovute dall'impresa" (cfr. RT di accompagnamento dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

Il **comma 2** prevede, per i contratti o accordi tra creditore e debitore l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, del DPR 633/72 a partire dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese degli stessi.

In sostanza, la norma agevola i creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, consentendo loro di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'IVA, già prevista dall'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento. L'applicazione della disposizione è ancorata alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o degli accordi e non all'omologazione da parte del tribunale, in quanto per due dei tre esiti della composizione negoziata richiamati dalla norma non vi è alcuna omologa alla quale collegare il



suo effetto; rispetto agli accordi di ristrutturazione invece lo stretto collegamento con la composizione ne giustifica un trattamento migliore rispetto agli accordi che non sono preceduti dalla composizione stessa (per i quali resta ferma la data di omologazione e non la pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese).

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione, si rammenta che il vigente DPR 633/72, all'articolo 26, comma 2, prevede che, se dopo l'emissione della fattura e la sua registrazione, l'operazione viene meno (in tutto o in parte) o se ne riduce l'ammontare imponibile a causa di modifiche contrattuali (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente), il cedente/prestatore può recuperare la maggiore imposta versata emettendo una nota di credito nei confronti del cessionario/committente, il quale, a sua volta, deve rettificare la detrazione in misura corrispondente alla variazione in diminuzione.

Il successivo comma 3-bis detta una regola specifica per le ipotesi di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo, secondo la quale a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale, o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il cedente o prestatore, dopo l'emissione della fattura e la sua registrazione, può effettuare la variazione in diminuzione per recuperare la maggiore imposta versata all'Erario.

Ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 26, nel caso di procedure concorsuali, il cessionario o committente non è tenuto a registrare la variazione in rettifica della detrazione originariamente pagata, riversando l'imposta all'Erario. Tale obbligo, invece, permane nell'ipotesi di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare e di un piano attestato ex art. 67, terzo comma, lett. d), della medesima legge, trattandosi di istituti non qualificabili come procedure concorsuali in senso stretto (circolare dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2021, n. 20, par. 4).

Alla luce del quadro normativo sopra riportato, si ritiene che la proposta normativa non determini effetti, alla luce della circostanza che il soggetto passivo dovrebbe comunque poter effettuare le variazioni in diminuzione nel momento in cui il credito vantato nei confronti del suo debitore abbia un carattere definitivamente irrecuperabile. Inoltre, si evidenzia che a fronte della variazione in diminuzione del cedente/prestatore si verificherebbe una corrispondente variazione in aumento a rettifica della detrazione originariamente operata tra soggetti IVA che continuano a svolgere le proprie attività.

Il **comma 3** è finalizzato a consentire lo sblocco delle numerose istanze di composizione negoziata pendenti in attesa di nomina dell'esperto. Si tratta, in particolare, di istanze alle quali le Camere di commercio non danno corso, per incompletezza della documentazione prevista dalla legge, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, del Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Come evidenziato dagli operatori del settore, dai professionisti e dal sistema camerale, tale problematica si verifica, nella maggior parte dei casi, a causa dei tempi ad oggi necessari per il rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 17, comma 3, lettere e), f) e g), dello stesso Codice della crisi d'impresa (vale a dire il certificato unico dei debiti tributari e i certificati dei debiti contributivi e per premi assicurativi previsti, rispettivamente, dagli articoli 363, comma 1, e 364, comma 1, del Codice della crisi d'impresa, nonché la certificazione sulla situazione



debitoria complessiva rilasciata dall'agente della riscossione). Al fine di consentire la celere nomina dell'esperto e l'avvio delle trattative, si prevede che le singole certificazioni possano essere sostituite dalla dichiarazione con la quale l'impresa attesta, sotto la propria responsabilità, di avere tempestivamente presentato l'istanza per il rilascio del certificato stesso agli enti competenti. L'assenza delle informazioni contenute nelle certificazioni non crea problemi ai fini della valutazione, demandata all'esperto, di perseguibilità del risanamento, in quanto l'interoperabilità delle banche dati dei medesimi enti con la piattaforma telematica nazionale, prevista dall'articolo 14 del Codice della crisi, consente agevolmente l'estrazione dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell'impresa che ha chiesto l'avvio delle trattative. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Con Il **comma 4** si intende rinviare di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'applicazione della disposizione inserita nell'articolo 199 del Decreto legislativo n. 14 del 2019 (CCI) per la quale al momento della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato. La norma di cui si propone il rinvio anche in ragione delle nuove misure organizzative e gestionali derivanti dall'entrata in vigore del complesso di riforme in tema di crisi d'impresa e dell'insolvenza, che nel panorama attuale economico - sociale intendono individuare misure in grado di rispondere con efficacia alle situazioni negative in caso di sovra-indebitamento, non appare allo stato realizzabile senza creare discrasie nelle attività degli uffici giudiziari non essendo le cancellerie in grado di provvedere, allo stato, a tale adempimento.

Si ritiene, infatti, di operare il rinvio indicato al fine di completare gli interventi in atto di adeguamento delle attività espletate e di implementazione delle risorse strumentali a disposizione.

Si rappresenta, pertanto, che nelle more dell'entrata in vigore del citato articolo 199 del CCI, continua ad operare la disciplina vigente secondo la quale il curatore deve provvedere all'apertura di una PEC dedicata alla procedura di liquidazione disposta con sentenza e la relativa spesa resta a carico della massa attiva della singola procedura.

La disposizione non ha effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che il rinvio dell'applicazione della norma menzionata, lasciando inalterato il regime delle spese a valere sulla singola procedura, consentirà l'espletamento degli adempimenti ai sensi dell'attuale disciplina, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 39(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

La presente proposta normativa introduce modifiche all'articolo 51 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, rubricato «Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti».

In un'ottica di efficientamento e semplificazione delle procedure relative alla conclusione dei contratti, la lettera a) è tesa ad eliminare il limite di durata biennale previsto per i contratti relativi alla documentazione degli atti, di cui al comma 2 dell'articolo 51 delle disp. att. c.p.p.

La durata biennale è palesemente inadeguata perché la gara diretta ad aggiudicare il servizio di trascrizione è di complessità e valore tali da non consentire la sua definizione in tempi congrui; ne



consegue che il Ministero è costantemente obbligato a prorogare il contratto alla società che si è aggiudicata la gara, in attesa di completare le procedure della nuova gara.

La complessità della gara è notevolmente aumentata perché al tradizionale servizio di trascrizione si deve ora aggiungere anche quello della videoregistrazione, che oggi è previsto come condizione essenziale per evitare l'obbligo di rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice, ai sensi del disposto del comma 4-ter dell'articolo 495 del codice di procedura penale, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Poiché la riforma del processo penale e l'attuazione degli impegni contenuti nella legge delega sopra menzionata costituiscono impegni che il Governo ha assunto nei confronti della Commissione europea ed inseriti nel PNRR, la modifica dell'art. 51 disp. att. c.p.p. è indispensabile per consentire un effettivo assolvimento di tali obblighi.

La lettera b) della proposta normativa interviene sul comma 3-bis dell'articolo 51 cit., modificando le modalità di individuazione degli schemi di contratto per le trascrizioni, della tipologia e del costo massimo delle prestazioni, in senso semplificativo, consentendo di avvalersi della più ampia flessibilità organizzativa interna al Ministero della giustizia.

La proposta normativa in esame apporta modifiche di natura ordinamentale relative alla durata dei contratti per le trascrizioni e la documentazione degli atti del procedimento penale e alla competenza per l'individuazione delle relative prestazioni e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 40 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

L'articolo reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria.

Il **comma 1** apporta modifiche agli articoli 1, comma 7, e 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, al fine di accelerare e semplificare, in particolare, le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e, complessivamente, di aumentare l'effettività dell'intera nuova disciplina regolatoria di settore, così peraltro venendo incontro ad auspici manifestati anche in sede di Unione europea nell'ambito delle sue periodiche verifiche sullo stato di attuazione delle misure nazionali iscrivibili nel perimetro del PNRR.

In particolare:

- con l'intervento sub lettera a) si accelerano i tempi delle nuove elezioni del già scaduto Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria anticipandosi al 15 marzo 2023 la data entro la quale il predetto Consiglio di presidenza deve pubblicare la graduatoria finale della procedura di interpello (il cui termine di presentazione delle domande è scaduto il 14 febbraio 2023) per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici tributari provenienti dalle altre giurisdizioni;
- con l'intervento sub lettera b) si interviene sull'articolo 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022 prevedendosi una disciplina puntuale delle procedure per l'indizione e la fissazione della data di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ***nonché le condizioni di eleggibilità della componente togata e le modalità di elezione del Presidente.***



Dal punto di vista finanziario, le modifiche apportate alla legge n. 130 del 2022 dal comma 1 hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2**, al fine di ridurre i tempi del processo tributario di merito, modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado dall'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. Si dispone altresì che il nuovo valore del giudizio monocratico nel processo tributario di primo grado si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

Dal punto di vista finanziario, le modifiche apportate alla legge n. 130 del 2022 dal comma 2 hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3**, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità conseguente alla chiusura della procedura di condono fiscale prevista dalla legge finanziaria 2023 (legge 29 dicembre 2022 n.197) e dalla legge di riforma del processo tributario (legge 31 agosto 2022 n.130).

La finalità di tali misure condonistiche è intimamente connessa al traguardo di cui alla *Milestone MIC1-35* del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) “*di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria italiana e di ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione*”.

A tale obiettivo si è dato attuazione con la legge 31 agosto 2022 n.130 che ha introdotto misure *ad hoc* per la Corte di Cassazione, che hanno inciso sia sul piano strettamente organizzativo (reclutamento dei nuovi giudici tributari, elezioni componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nuovo assetto organizzativo della sezione tributaria della Corte di Cassazione), sia su quello *extra* processuale, di cui la pace fiscale è l'emblema.

La disciplina condonistica di cui all'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, a differenza delle precedenti misure agevolative volte ad incassare il gettito fiscale suscettibile di essere ricavato dall'adesione alla definizione, è stata tagliata a misura per la Corte di Cassazione proprio per smaltire l'arretrato tributario (v. relazione illustrativa al d.d.l. A.S. 2636 dove si afferma (pag. 12) la necessità di <<*incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una «soglia critica» di deflazione immediata che consenta, de residuo, l'impostazione di un programma triennale di smaltimento dell'arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli probabilità di successo*>>).

Quasi contestualmente a tale misura deflattiva, la legge di bilancio del 2023, (n. 197 del 29 dicembre 2022), entrata in vigore il 1 gennaio 2023, ha introdotto (articolo 1, commi da 186 a 205), una vasta gamma di misure deflative delle controversie tributarie¹, pendenti in tutti i gradi di giudizio, così allargando ulteriormente la condonabilità delle controversie tributarie pendenti in Cassazione in conformità al traguardo di cui alla *Milestone MIC1-35*.

¹ [1\) Definizioni agevolate controlli automatizzati e irregolarità formali;](#) [2\) Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie;](#) [3\) Definizione agevolata, conciliazione e rinunce controversie tributarie;](#) [4\) Definizione avvisi e conciliazioni- Rottamazione;](#) [5\) Stralcio debiti fino ad €1.000,00\]](#)



In tale cornice normativa, per accelerare la dichiarazione di estinzione del giudizio di competenza che compete alla Corte di Cassazione, risultano necessarie ed urgenti le misure proposte.

Ed invero, per raggiungere in tempi brevi i risultati voluti dalla *milestone PNRR* (liberare la Corte di Cassazione dal numero eccessivo di controversie) è indispensabile un raccordo telematico tra gli Uffici dell’Agenzia delle entrate e la Corte di Cassazione in relazione alle domande di condono presentate agli Uffici.

È facilmente immaginabile come la comunicazione telematica degli atti inerenti la procedura di condono sveltisca enormemente i passaggi necessari per portare alla cognizione della Corte la sopravvenienza di un’istanza di definizione agevolata della lite e per determinare la pronuncia di estinzione della lite.

Il raccordo telematico tra gli Uffici fiscali e la Sezione tributaria delle Corte consentirebbe di dedicare alla materia condonistica un canale autonomo - separato da quello ordinario - con evidenti effetti sia sulla visibilità esterna dello smaltimento del contenzioso tributario in Corte, sia del carico di lavoro che grava sui Giudici, sugli Uffici di cancelleria e sulla Polizia Tributaria della Corte. Ed infatti, il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa in oggetto per dichiarare l’estinzione del giudizio, è senz’altro facilitato dalla creazione di un canale telematico relativo al flusso delle domande di condono facilmente accessibile al Collegio ed al quale potrebbe accedere, per quanto di competenza, non solo l’Ufficio di cancelleria (per collegare celermente il fascicolo processuale da sottoporre al giudice alla singola istanza di condono) ma anche la Polizia tributaria in forza alla Corte di Cassazione che, in prima battuta, tramite le comunicazioni telematiche effettuate dagli Uffici, potrebbe effettuare le necessarie e prodromiche verifiche formali (messa in carico delle istanze comunicate dagli Uffici, verifica della corrispondenza del nominativo, codice fiscale, etc.).

L’esistenza di un canale autonomo e la sua separazione dai ruoli ordinari della Sezione tributaria della Corte di Cassazione – notoriamente intasati da un risalente contenzioso - assicura di arrivare celermente alla dichiarazione di estinzione del giudizio e di aumentare numericamente l’emissione di decreti di estinzione presidenziali, senza gravare i Collegi delle relative incombenze. Questi ultimi, infatti, in attesa dei tempi ordinari che consentono di avere l’incartamento della procedura di condono nel fascicolo della controversia fissata nel ruolo di udienza, spessissimo conoscono della procedura di condono ad udienza già in atto il che comporta un evidente dispendio di tempi per l’inutile studio della controversia nei giorni precedenti all’udienza e per ritrovarsi a trattare udienze sostanzialmente “vuote” perché risolvendosi in una mera estinzione della lite, o peggio, in un rinvio a nuovo ruolo qualora l’incartamento relativo al condono non è completo.

Si evidenzia che la misura non è nuova alla normativa italiana considerato che già il comma 8 dell’articolo 16 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, proprio al fine di raccordare gli Uffici fiscali con la Corte di Cassazione per la celere definizione delle liti fiscali, aveva previsto la trasmissione da parte degli Uffici “alle commissioni tributarie, ai tribunali ed alle corti di appello”, di un elenco (cartaceo, non essendo in uso il processo civile telematico) delle liti pendenti per le quali era stata presentata domanda di definizione agevolata ai sensi della legge 289/2002. E tale trasmissione, come è notorio alla sezione tributaria della Corte di Cassazione, facilitò in larga parte le dichiarazioni di estinzione del giudizio.



Nell'intento di accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi del comma 198 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, si prevede, fermo restando gli oneri previsti dalla normativa condonistica a carico del contribuente, che l'Agenzia delle entrate trasmetta entro il 31 luglio 2023, alla cancelleria della Corte attestazione informatica dell'avvenuta presentazione della domanda e del relativo versamento previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il termine del 31 luglio 2023 non è casuale ma è legato al tempo di sospensione massima del processo – sospensione che viene dichiarata solo se c'è apposita istanza del contribuente - di cui al comma 197 sopra richiamato.

Nella finalità di accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, si prevede, al comma 4, che l'Agenzia delle entrate trasmetta entro il 31 marzo 2023 alla cancelleria della Corte attestazione informatica dell'avvenuta presentazione della domanda e del relativo versamento nonché dell'assenza di provvedimento di diniego, non essendo tale eventualità, compatibile con l'immediata estinzione della controversia. Il termine del 31 marzo 2023 è il limite massimo in considerazione dei tempi di sospensione del processo (120 giorni) e dell'eventuale diniego (entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda). Anche in tal caso, data la non compatibilità tra i sistemi informatici in uso al Ministero di Giustizia ed all'Agenzia delle entrate, le modalità di trasmissione verranno determinate dal decreto direttoriale dell'Agenzia dell'entrate.

Dal punto di vista finanziario, le previsioni di cui ai commi 3 e 4 hanno contenuto meramente ordinamentale (limitandosi a prevedere la tempistica di trasmissione da parte dell'Agenzia delle entrate delle certificazioni relative ai procedimenti pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione) e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come disciplinato dal comma 5.

Il comma 4-bis prevede che in sede di prima applicazione della riforma della giustizia tributaria, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 41 (Misure di semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile)

L'articolo reca misure di semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile.

La disposizione, in attuazione della Missione 2, Componente 2-20, Riforma 3, del PNRR, introduce disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale nell'ottica della promozione dell'idrogeno verde e rinnovabile.

Giova rammentare che, per quanto concerne la disciplina in materia di valutazioni ambientali dei progetti relativi a impianti chimici per la produzione di idrogeno, la legislazione vigente prevede che gli stessi, solo ove "integrati" (ossia solo se volti alla produzione di sostanze, su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro) siano sottoposti a VIA e, segnatamente, a VIA di competenza



statale oltre una soglia di 100 Gg/anno e a VIA di competenza regionale in caso di soglia pari o inferiore a 100 Gg/anno.

Con la presente norma si intende integrare l'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di introdurre una specifica disposizione per il caso di impianti chimici volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile, con la conseguenza di rimettere esclusivamente alla VIA di competenza statale la valutazione di progetti relativi ai predetti impianti, fermo restando il requisito della di essi "integrazione" (in altri termini, al pari di quanto previsto dalla normativa vigente, ove l'impianto non dovesse presentarsi "integrato" – ossia non volto a una produzione su scala industriale e privo di varie unità produttive funzionalmente connesse – non sarebbe assoggettato a VIA; ove "integrato", l'impianto per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile sarebbe sottoposto a VIA di competenza statale). La predetta integrazione dell'allegato II alla parte seconda – letta in combinato con l'articolo 8, comma 2-bis e con l'allegato I-bis alla parte seconda del medesimo decreto legislativo – avrebbe l'effetto di attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC l'istruttoria dei progetti relativi a impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile, che finirebbero, dunque, per beneficiare di tutte le misure di semplificazione che la disciplina in materia di progetti affidati alla stessa Commissione tecnica PNRR-PNIEC reca con sé (si pensi, prima fra tutte, a quella del cosiddetto "fast-track"). Inoltre, al fine di imprimere una effettiva accelerazione nel processo di sviluppo del settore dell'idrogeno verde e rinnovabile, si propone di apportare modificazioni all'articolo 8, comma 1, del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di prevedere che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale, tra i progetti attuativi del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) a cui deve essere data "precedenza", hanno – in ogni caso – priorità quelli relativi a impianti "integrati" di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e/o rinnovabile.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nel presente articolo hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 42(Interventi di rinaturazione dell'area del Po e misure per l'approvvigionamento idrico)

L'articolo riguarda gli interventi di rinaturazione dell'area del Po.

In attuazione della Missione, Componente 4-21, Investimento 3.3, del PNRR, la presente disposizione, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano medesimo entro i termini ivi stabiliti (il primo dei quali – avente ad oggetto la riduzione, di almeno 13 chilometri, dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po – da realizzarsi entro il secondo trimestre 2024) dichiara di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza gli interventi compresi nel "Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po" approvato con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume stesso del 2 agosto 2022, n. 96, con le conseguenze che l'ordinamento giuridico ricollega a tali qualificazioni (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenze in materia di espropri).

Come si legge nel citato Programma d'azione, lo stesso "*mira in particolare a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche, attraverso interventi di riqualificazione consistenti nella riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati, nella riduzione dell'artificialità dell'alveo*



con particolare riferimento all'adeguamento dei "pennelli di navigazione", nella riforestazione diffusa naturalistica e nel contenimento di specie vegetali alloctone invasive".

Gli interventi previsti sono riconducibili sostanzialmente a 5 tipologie:

- 1) riqualificazione di lanche e rami abbandonati;
- 2) riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati;
- 3) riduzione dell'artificialità dell'alveo mediante, in particolare, adeguamento dei "pennelli";
- 4) riforestazione diffusa naturalistica;
- 5) contenimento di specie vegetali alloctone invasive.

Il comma 1-bis proroga al 30 giugno 2025 il completamento della sperimentazione da parte delle Autorità di bacino distrettuale del deflusso ecologico (previsto a legislazione vigente al 31 dicembre 2024) finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nel presente articolo hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 43 (Misure per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)

La disposizione, al fine di far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime energetiche e dei materiali da costruzione nell'ambito degli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, prevede che le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 102 del 2014, limitatamente agli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possano essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che derivano dal citato aumento dei prezzi. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli interventi che beneficiano di assegnazione di risorse dei fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 50 del 2022.

ART. 44 (Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR)

L'articolo reca disposizioni finalizzate a garantire un'adeguata copertura finanziaria anche per le annualità 2025 e 2026 (quindi alla conclusione del Piano) per l'attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR ed ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), in quanto fuori dal campo di ammissibilità della spesa.

La modifica è a risorse invariate in quanto la relativa copertura finanziaria potrà essere rinvenuta nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



L'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 ha previsto, infatti, per il Dipartimento PNRR del MASE risorse finalizzate a garantire il supporto tecnico-operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del MASE. Lo stanziamento in parola è stato previsto sul capitolo n. 1055, Piano di Gestione n. 3, relativo alle "Spese per il supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR". Nello specifico, il comma 2 del citato articolo 26 prevede stanziamento di CP e di CS pari a 5 milioni di euro per le annualità 2022-2023-2024.

In risposta al DPCM per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 che ha previsto per il MiTE un risparmio di spesa pari, rispettivamente, a 3,8 milioni di euro per il 2023, 5,2 milioni di euro per il 2024 e 6,5 milioni di euro per il 2025, sono stati previsti risparmi di spesa, a valere sul cap. di bilancio di nuova istituzione, n. 1055, "Spese per lo svolgimento delle attività in attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR" pari a 0,5 milioni per l'annualità 2023 e 2024, conseguentemente l'importo risulta ad oggi ridotto a 4,5 milioni di euro per le predette annualità.

Si evidenzia che l'attivazione del relativo capitolo di spesa è stata resa disponibile solo nell'ultimo trimestre 2022 rendendo di fatto impossibile l'attuazione degli impegni finanziari e di spesa previsti per i servizi di supporto tecnico specialistico a carico della predetta annualità.

Si evidenzia che le restanti risorse disponibili per il 2023 e 2024 sono già previsionalmente impegnate e saranno liquidate entro il 2024 per garantire lo svolgimento di attività di assistenza tecnica (in particolare per quanto attiene ai controlli, monitoraggio e rendicontazione) per l'attuazione del piano che secondo le regole PNRR non possono trovare copertura nelle risorse PNRR.

ART. 45 (Utilizzo dei proventi delle aste per le missioni di CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico)

L'articolo al comma 1 reca disposizioni in materia di utilizzo dei proventi delle aste CO2 per coprire i costi di servizi specialistici.

L'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 prevede che il 50% dei proventi delle aste afferenti al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra sia destinato a specifiche attività, previste dal comma 7 del sopra citato articolo, in linea con gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi.

La disposizione prevede una modifica del comma 7, lettera n), al fine di destinare una quota delle risorse in parola per la copertura delle spese per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l'efficace attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle attività di cui al suddetto comma, quali il supporto alla definizione delle politiche nazionali in tema di energia e clima volte alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, nonché all'attuazione, gestione e monitoraggio di programmi, misure e azioni per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, che coincidono con gli obiettivi specifici del PNRR.

Per lo svolgimento delle suddette attività di supporto tecnico-specialistico il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà avvalersi delle proprie società in house, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, che trova copertura attraverso l'utilizzo di una quota parte dei proventi delle aste CO2. L'importo di 3 milioni di euro è stato



determinato prendendo a riferimento l'impegno di spesa previsto per il 2022 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la copertura di attività di supporto tecnico-specialistico aventi finalità analoghe a quelle indicate nell'emendamento proposto. Nello specifico si è considerata la Convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2021 tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Sogesid S.p.A., società "in house providing" dello stesso Ministero, finalizzata alla realizzazione, per l'anno 2022, del servizio tecnico specialistico nelle materie afferenti a: politiche energetiche e programmi per l'efficienza e lo sviluppo di fonti rinnovabili, compresa la programmazione comunitaria e nazionale; mobilità sostenibile; azioni trasversali per le attività tecniche, amministrative e giuridiche relative alla disciplina di settore. Per il suddetto servizio tecnico-specialistico il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha previsto l'impegno di un importo complessivo massimo di € 3.106.893,59. Le risorse, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l'efficace attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di energia e clima, nonché delle attività di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dovranno essere assegnate su un capitolo di parte corrente di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il **comma 2** prevede che la gestione del Fondo destinato a finanziare l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico possa essere affidata a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri a carico delle risorse del Fondo medesimo, nel limite del due per cento per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi. Trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2-bis si limita prevedere l'impignorabilità delle risorse del fondo; pertanto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 2-ter determina l'incremento del Fondo per la qualità dell'aria destinato al finanziamento di interventi nelle Regioni del bacino padano e la corrispondente riduzione di risorse destinate al finanziamento del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. La riduzione di tale ultimo fondo è limitata alle prime annualità dello stesso, che sono quelle a cui sono associate le maggiori difficoltà di spesa, e le risorse vengono utilizzate per la medesima finalità di contrasto all'inquinamento atmosferico, in particolare nelle regioni del bacino padano dove i fenomeni di inquinamento sono più diffusi, e dove insistono le sentenze di condanna della Corte di Giustizia europea per la violazione delle norme sulla qualità dell'aria.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, che presenta una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

Il comma 2-quater prevede l'istituzione, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), del Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale. L'istituzione del registro, previsto all'interno dell'organizzazione del CREA e la cui onerosità è stimata nell'ordine dei 300.000 euro annui, è realizzata nell'ambito delle risorse ordinariamente trasferite a tale istituto dal MASAF e pertanto



con le risorse disponibili a legislazione vigente senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi da 2-quinquies a 2-octies hanno un contenuto ordinamentale e, pertanto, non determinano, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 45-BIS (Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS)

L'articolo prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) affida al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) lo svolgimento di compiti e funzioni, anche sostanzialmente e formalmente amministrativi, con riguardo all'attuazione degli investimenti PNRR di titolarità del MASE stesso. Restano fermi, in capo al Dicastero medesimo: (i) la piena responsabilità sull'attuazione degli investimenti PNRR; (ii) il mantenimento dei compiti di punto di contatto con il servizio centrale per il PNRR (consistenti nella trasmissione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dei dati sull'avanzamento nell'attuazione degli obiettivi intermedi e finali del Piano).

Inoltre, si modifica l'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, prevedendo che il MASE si avvale anche del GSE nello svolgimento della preliminare attività istruttoria funzionale alla stesura degli atti deliberativi del Comitato ETS relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo. A tale proposito, giova ricordare che il citato Comitato, avente sede presso il MASE, è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, nonché è competente per i relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri sostenuti dal GSE per i compiti e le funzioni individuati nella norma saranno disciplinati nell'ambito degli accordi tra il Mase e il GSE. In particolare, tali oneri sono coperti, in prima istanza, mediante un corrispettivo posto a carico dei soggetti che richiedono di essere ammessi ai benefici PNRR e che il GSE gestisce per conto del MASE; in subordine, mediante le risorse di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 36 del 2022 (ossia mediante le risorse di cui al Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MASE, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024). L'impiego delle risorse del PNRR è pertanto meramente eventuale e residuale e, in ogni caso, il relativo utilizzo al fine di finanziare l'attività del GSE terrà conto dei margini di manovra finanziaria per i singoli investimenti, essendo peraltro l'eventuale utilizzo di tali risorse preventivamente individuato in sede di accordo Mase-GSE.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente il GSE opera nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, talché gli oneri in argomento attengono alla copertura dei costi vivi sostenuti dal GSE nell'attività oggetto dell'emendamento.



ART. 46(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali)

L'articolo prevede norme di semplificazione dei procedimenti autorizzativi in materia di beni culturali in particolare il **comma 1** prevede che con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della Parte Seconda del *codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), *del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al* d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente.

Il **comma 2** stabilisce che la soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Il **comma 3** prevede che decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 - *nonies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il **comma 4** precisa che, nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il **comma 5** infine apporta modifiche all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 12 del *codice di cui al* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42s, allo scopo di garantire l'uniformità delle valutazioni da parte delle locali soprintendenze, nonché garantire l'adozione di provvedimenti conclusivi dei procedimenti di dichiarazione di interesse culturale. *Prevede inoltre un'ipotesi di responsabilità disciplinare e dirigenziale in caso di mancato rispetto dei termini.*

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nel presente articolo hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 47(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

L'articolo reca disposizioni urgenti per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L'articolo 20 del decreto legislativo 08/11/2021, n. 199 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*) reca la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Il comma 1 prevede che, con uno o più decreti ministeriali, siano stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri



e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, il comma 8, lettere da a) a c-*quater*), considera idonee, ai fini di cui al comma 1, determinati tipi di aree.

Le lettere 0a e 0b del comma 1 presentano carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera a) punto 01), modifica l'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021. Si prevede, in particolare, che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dai decreti adottati dal Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica (già Ministro della transizione ecologica) di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono considerate idonei anche i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Si specifica, inoltre, che quest'ultimo limite non si applica agli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1), del medesimo articolo 20, comma 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Il comma 1 lettera a) punto 2.0.1) include tra le aree idonee ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021 le zone gravate da usi civici, per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Si tratta di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Il comma 1 lettera a-bis), nella prospettiva di garantire la celere realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili sui sedimi autostradali, prevede una modifica al comma 1, lettera a) dell'articolo 47 al fine di introdurre, all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 i commi aggiuntivi 8-bis e 8-ter che recano disposizioni finalizzate ad individuare celermente le procedure per l'affidamento delle aree nella disponibilità delle concessionarie autostradali.

Il comma 8-ter reca la disciplina per la determinazione della durata dei rapporti di sub-concessione di cui al comma precedente, prevedendo che la stessa sia determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di sub-concessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati. La subconcessione è rapportata alla vita utile degli impianti da realizzare e quindi in conformità alla previsione di vita utile indicata dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione".

Con particolare riguardo al comma 8-ter, recante la disciplina per la determinazione della durata dei rapporti di sub-concessione, si evidenzia la neutralità finanziaria della disposizione in quanto la stessa non determina impatti sull'equilibrio economico finanziario e sulla sostenibilità sociale della concessione. Tale neutralità finanziaria è assicurata anche nell'ipotesi in cui il concessionario subentrante nella gestione autostradale decida di risolvere il contratto di sub-concessione attraverso il riconoscimento di un indennizzo al sub concessionario uscente pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati che rimangono ad uso del concessionario subentrante.



Le disposizioni, pertanto, hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera a-ter) estende la disciplina dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, relativa alle semplificazioni per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili nelle aree idonee ai sensi dell'art. 20 del medesimo d.lgs. n. 199 del 2021, anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti. Pertanto, non si determinano effetti per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera b) inserisce, dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'articolo 22-bis (*Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici*). Tale nuova disposizione prevede, al **comma 1**, che siano liberamente installabili, **fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste**, gli impianti fotovoltaici, nonché le relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Al **comma 2**, dispone che, se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto deve essere previamente comunicato alla competente soprintendenza. Infine, il **comma 3** stabilisce che la soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2 del nuovo articolo 22 - bis, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. È fatto salvo l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio.

Anche le **lettere c) e d)** intervengono sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. All'articolo 31 (*Comunità energetiche rinnovabili*), comma 1, lettera b), dopo le parole “*fisiche, PMI,*” vengono inserite le seguenti: “*le associazioni con personalità giuridica di diritto privato,*”. All'articolo 45 (*Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica*), comma 3, si apportano le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, dopo le parole “*unica nazionale,*” sono inserite le seguenti: “*definendo altresì le relative modalità di alimentazione,*”;

2) al secondo periodo, le parole “*di cui all'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”.

La disposizione inserisce i commi 1-bis. 1-ter e 1-quater e costituisce attuazione, nell'ordinamento interno, dell'articolo 6 del regolamento UE 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, prevedendo l'esenzione dai procedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa e fino al 30 giugno 2024, di determinati progetti ubicati nelle aree indicate nella medesima disposizione, contemplate nell'ambito di piani o programmi sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica. Trattandosi di una norma a carattere ordinamentale e di semplificazione procedurale, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Al **comma 2** si prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché l'abrogazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi **provvedimenti**



applicativi a contenuto generale, incompatibile con la citata soppressione e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il **comma 3** apporta alcune modificazioni all'articolo 12, recante "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative", del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*). In particolare, si prevede quanto segue:

a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con le modalità di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque»

b) al comma 3-bis, le parole: «nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: **«qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152»**;

c) Il comma 4 è sostituito dal seguente: «<<L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, **comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei **principi** di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, **ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a **novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti**. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento **per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA** o del provvedimento **di VIA**».

Dall'attuazione delle disposizioni, aventi carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-bis estende la disciplina semplificata per l'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1, lett. b), del DL n. 13 del 2023 (che ha introdotto l'art. 22-bis del d.lgs. n.1 99 del 2021) anche a quelli non su terra; inoltre, si prevede che tali disposizioni di semplificazione si applicano alle infrastrutture necessarie e alle opere connesse agli impianti ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, oltre che sulle aree indicate nel medesimo comma 1, lett. b), per gli impianti in argomento. Si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

La lettera b) del comma 3-bis novella alcune disposizioni contenute all'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.



55, rinvia alla disciplina autorizzativa unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta. Si tratta di una norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-ter una norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che, fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, di trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

Il **comma 5** dispone che per le finalità di cui al comma 4, gli enti locali di cui al medesimo comma, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'ANAC, provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto.

Il **comma 6** apporta le seguenti modifiche all'articolo 7-bis (*Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili*), comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Al primo periodo, dopo le parole "di impianti" vengono inserite le seguenti: "eolici con potenza prodotta fino a 20 kW," mentre si sopprimono le parole "e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157"; al secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo n. 42 del 2004" vengono aggiunte le seguenti: ", entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione."; al terzo periodo, dopo le parole "integrati nelle coperture" vengono inserite le seguenti: "e impianti eolici fino a 20 kW"; in fine, viene il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi, ambientali e paesaggistici, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dagli obblighi internazionali.".

Il comma 6-bis prevede che la disciplina incentivante di cui al DM 2 marzo 2018 continua ad applicarsi ai progetti per i quali al 31/12/2022 sia stato rilasciato il provvedimento di VIA ovvero il



provvedimento di non assoggettabilità a VIA, nonché ai progetti oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché al 31/12/2022 si stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 7** prevede che all'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo la lettera a) sia inserita la seguente: «*a-bis) le sbarre di alta tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a) che risultano direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da società dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.*».

Il **comma 8** prevede una misura di razionalizzazione per i progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e per i quali è prevista anche la valutazione di impatto ambientale (VIA). In tali casi, tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal citato Piano costituiscono dati acquisiti nell'ambito del procedimento di VIA.

Il **comma 9** aggiunge all'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le seguenti parole “, fatto salvo il caso in cui gli edifici siano destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche stesse”. Ne consegue che le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura necessari per lo svolgimento di attività o la collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse, aventi ad oggetto edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche, possono essere effettuati senza la necessità di presentare una denuncia di inizio attività.

Il comma 9-bis determina l'importo massimo di spesa annua cumulata a decorrere dall'anno 2023 (e comunque nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) per gli interventi previsti dal DM 16 febbraio 2016 (recante “Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati dalle amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati), che passa, rispettivamente, da 200 milioni di euro (art. 1, comma 3, del citato DM) a 400 milioni di euro per la Pubblica amministrazione e da 700 milioni di euro (art. 1, comma 4, del citato DM) a 500 milioni di euro per il settore dei privati. Tale modifica dell'importo deriva dalla constatazione per cui il progressivo aumento della fiducia e della conoscenza dello strumento da parte delle PA, anche grazie alle attività di promozione condotte dal GSE, ha comportato una costante crescita delle istanze per interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici. Si registra, conseguentemente, un progressivo avvicinamento al limite massimo di 200 M€ annui che, secondo le stime GSE disponibili, potrebbe essere superato entro il primo semestre 2023. A tale proposito si rileva che le linee di investimento previste dal PNRR in ambito edilizia pubblica, con le quali il Conto Termico può operare in cofinanziamento, potrebbero costituire un volano per una spinta ulteriore verso il raggiungimento del limite del contingente.

Al contempo, si rileva che il contingente messo a disposizione del settore privato (complessivi 700 M€) è sempre risultato, e risulta tuttora, ampiamente eccedente rispetto alle effettive richieste di accesso allo strumento di incentivazione (siamo intorno ai 200 M€).



Pertanto, nelle more del previsto potenziamento della misura del Conto Termico in attuazione del decreto legislativo n. 199/2021, l'intervento normativo è finalizzato a innalzare il limite massimo di spesa annua riservata alle PA, fermo restando il contingente complessivo di spesa annua cumulata di 900 M€.

Letta sul piano procedurale e operativo, la misura semplifica e agevola l'accesso ai benefici da parte dei soggetti ammessi al meccanismo, in particolare le pubbliche amministrazioni: di fatto, il correttivo rimuove un "blocco" che, in una prospettiva di breve-medio termine, potrebbe ostacolare la piena efficacia dello strumento e inibire la realizzazione di interventi di efficienza energetica. Non procedendo in tal senso, potrebbe crearsi una "coda di interventi in attesa" che verrebbero (forse) realizzati una volta incrementato il plafond per le PA con la successiva entrata in vigore del DM di revisione del Conto termico: da questo punto di vista, la misura proposta, oltre ad assicurare nell'immediato i risparmi energetici degli interventi potenzialmente imbrigliati, semplifica e ottimizza la gestione del meccanismo nel tempo.

Dall'attuazione della presente disposizione avente carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi da 9-ter a 9-sexies mirano a consentire la realizzazione dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale Infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale. La collocazione sul territorio italiano della suddetta infrastruttura è identificata come idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di Ricerca e Innovazione (7° PQ) con grant agreement n. 211743, e riguarda il sito della ex Miniera di Sos Enattos, situata nel territorio di Lula in provincia di Nuoro.

Il progetto Einstein Telescope (ET), che costituisce la prospettiva infrastrutturale di Einstein Telescope Infrastructure Consortium (ETIC), ambisce alla realizzazione del futuro osservatorio di onde gravitazionali europeo. L'ET, grazie al suo disegno avanzato e alle sue tecnologie di frontiera, permetterà di osservare l'intero universo attraverso l'emissione di onde gravitazionali provenienti dalla fusione di buchi neri e/o di stelle di neutroni. Il progetto ETIC, di cui l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è sia proponente che ente capofila, è finanziato dal Ministero dell'università e della ricerca con Investimento totale pari a 49.998.931,39 euro nell'ambito delle risorse finanziarie previste nel Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il finanziamento delle Infrastrutture di ricerca (Investimento 3.1 della Missione 4, Componente 2).

È noto che il precedente Governo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2022, aveva dato corso all'iter autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica. Tuttavia, a seguito di una istruttoria con INFN, è emerso che la realizzazione di tali impianti sarebbe tale da interferire con la realizzazione e il pieno funzionamento, a regime, dell'infrastruttura di ricerca, che richiedono la preservazione ambientale delle aree interessate e dei territori circostanti.

Rispetto a questa prima problematica agiscono i contenuti dei commi 9-ter e 9-quater, che intervengono al fine di inserire una deroga al procedimento autorizzatorio, tesa a preservare le aree di localizzazione delle infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, con conseguente nullità dei provvedimenti eventualmente rilasciati alla data di entrata in vigore della disposizione.



I successivi commi 9-quinquies e 9-sexies operano, invece, nella prospettiva delle ulteriori attività economiche che potrebbero interferire con la realizzazione o il funzionamento dell'infrastruttura. Sempre a seguito di una istruttoria con l'INFN sono stati individuati i Comuni, nonché le attività che in ipotesi sarebbero tali da recare pregiudizio alla piena funzionalità dell'infrastruttura. Per tali attività, all'interno dei territori collegati al funzionamento dell'infrastruttura, si prevede che i relativi titoli abilitativi siano rilasciati di concerto con il MUR, sentito l'INFN.

Le suddette disposizioni hanno carattere ordinamentale e semplificatorio e non comportano né determinano oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 10 e 11** per contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale e climatico del settore agricolo e favorirne la competitività mediante la riduzione dei costi connessi all'approvvigionamento di energia elettrica, anche in coordinamento con analoghi obiettivi previsti nell'ambito del PNRR per la realizzazione delle misure quali "parchi agrisolari" e "Sviluppo dei sistemi agrivoltaici", mirano a promuovere forme di sostegno efficienti per la realizzazione di iniziative di piccola taglia per la produzione di impianti di energia elettrica a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti c.d., inseriti all'interno di comunità energetiche costituite da piccole e medie imprese del settore agricolo e di altre forme di autoconsumo.

Questa misura, in linea con le disciplina degli Aiuti di Stato, consentirebbe di migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi di approvvigionamento energetico, che rappresentano oltre il 20% dei loro costi variabili, favorendo la transizione verso l'autoconsumo energetico da fonti rinnovabili per soddisfare i fabbisogni energetici dei processi produttivi anche in forma aggregata (comunità energetiche a prevalenza agricola) e consente, dunque, alle aziende agricole di essere economicamente più resilienti, migliorando al contempo le loro prestazioni climatico-ambientali.

Ciò massimizzando l'impiego di spazi a disposizione delle imprese agricole per la realizzazione di nuova capacità produttiva da FER, la cui energia elettrica potrebbe essere prioritariamente condivisa anche con altre imprese del settore agricolo che invece non dispongono di altrettanti spazi. Ciò nell'ambito di aree geograficamente limitate, come le Province.

La misura riveste inoltre un elevato valore strategico per il concreto raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, contribuendo alla realizzazione dei previsti 5 GW di nuova capacità di generazione attesa mediante l'adozione delle misure di sostegno previste per l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile.

Con riferimento al profilo temporale di operatività della disposizione si ritiene che la medesima comincerà a produrre i propri effetti verso la fine del corrente anno in quanto le aziende agricole dovranno prima definire gli accordi per presentare domande integrate di installazione di pannelli fotovoltaici che potranno essere comunque predisposte alla luce dei necessari chiarimenti tecnici che saranno forniti dal GSE.

Nella fase attuativa della misura si chiederà in ogni caso il parere di ARERA per stimare ancora meglio il suo impatto.

Si segnala infine che la proposta di deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), è concettualmente analoga a quanto già previsto per gli impianti realizzati dal Ministero della difesa, Ministero della giustizia ed Autorità Portuali.



La disposizione, che non prevede l'esclusione dal pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, **non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

I commi 11-bis e 11-ter aumentano le soglie di potenza di specifici impianti ai fini dell'assoggettabilità a VIA statale e a verifica di assoggettabilità a VIA regionale. In particolare, prevede la VIA statale per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 MW (anziché 10 MW) e la verifica di assoggettabilità a VIA regionale per gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda di potenza complessiva superiore a 10 MW (anziché 1 MW) qualora si tratti di impianti localizzati nelle aree indicate nella medesima norma. Tale disciplina sostituisce quella prevista al terzo periodo dell'art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 28 del 2011. Si tratta pertanto di disposizioni a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Il comma 11-quater è volto ad aumentare la soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA regionale per gli impianti di produzione di energia idroelettrica, individuando come soglia la potenza nominale di concessione superiore a 1000kW (anziché 100 kW) nel rispetto delle condizioni indicate dalla medesima disposizione. Si tratta pertanto di una disposizione a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

ART. 47-bis (Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento)

La disposizione introdotta è volta a estendere il potere di regolazione tariffaria dell'ARERA nei confronti di tutti gli impianti e di tutti gli operatori attivi nel settore del teleriscaldamento, a prescindere dal carattere obbligatorio o meno dell'allacciamento degli edifici alla relativa rete.

Tale estensione risulta funzionale a rendere il prezzo del servizio "cost-reflective", vale a dire effettivamente correlato all'andamento dei costi sostenuti dal titolare dell'impianto di produzione e di trasmissione dell'energia termica. La disposizione richiede poi all'Autorità di contemperare tale obiettivo, direttamente incidente sulla sostenibilità economico-finanziaria degli operatori del settore, con finalità di tutela sociale e ambientale, oltre che di efficienza energetica.

La novella viene operata mediante la modifica diretta del testo del previgente articolo 10, comma 17, lett. e), del decreto legislativo n. 102 del 2014, attribuendo ad ARERA, sulla base di indirizzi formulati dal MASE, il potere di fissare le tariffe di cessione del calore in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Viene altresì modificato l'alinea della previsione, espungendo il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo per l'esercizio di tutti i poteri ivi devoluti all'ARERA per la promozione dello sviluppo dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Ciò allo scopo di consentire un costante e periodico adeguamento della regolazione esistente agli andamenti del mercato e al complessivo contesto macroeconomico interno e internazionale.

Infine, si attribuisce il corrispondente potere di indirizzo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministero dello sviluppo economico attualmente indicato dalla disposizione, onde adeguare la previsione normativa in esame al nuovo riparto di competenze tra i Ministeri coinvolti.



La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 48(Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo)

L'articolo reca disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo.

Il **comma 1** stabilisce che, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:

- a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, dedicato ai "sottoprodotti", del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152h, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
 - b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di esclusione dalla disciplina di cui alla Parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
 - c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
 - d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
 - e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;***
- f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

La norma di cui alla lettera e-bis), in particolare, avente carattere ordinamentale, prevede un ulteriore criterio per il decreto sulla disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo previsto all'articolo 48 del DL n. 13 del 2023, pertanto dalla stessa non derivano effetti sulla finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE, ***come modificata dalla Direttiva UE 2018/851***, disciplini le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

Il **comma 3** prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante il Regolamento contenente la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre



2014, n. 164 e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

Dal punto di vista finanziario, le suddette disposizioni hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, il comma 3-bis modifica l'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di prevedere che il contributo straordinario ivi assegnato alla regione Piemonte per i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, possa essere, nei limiti di dette risorse, utilizzato anche per l'ammodernamento di detta tratta ferroviaria.

La linea "Biella - Novara" è una ferrovia a semplice binario non elettrificato, lunga complessivamente 50,8 chilometri, gestita da Rete ferroviaria italiana che la qualifica come "linea complementare" interessata da traffico di tipo viaggiatori regionale.

In particolare, la proposta emendativa è finalizzata a garantire, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, la possibilità di utilizzare il contributo di cui trattasi anche per la l'esecuzione delle opere propedeutiche e funzionali agli interventi di elettrificazione della linea Biella-Novara volte ad ottenere benefici immediati in termini di affidabilità e sicurezza del servizio. Si riporta di seguito il quadro finanziario complessivo dell'intervento:

- *realizzazione del Sistema Controllo Marcia Treni (SCMT) sulla linea Biella Novara in luogo dell'attuale Sistema di Supporto alla Condotta (SSC), considerando che i treni elettrici non sono dotati di sottosistema di bordo in grado di gestire l'SSC. Importo stimato 2,5 M€ + 0,15 M€ per la certificazione CE del Sistema da parte di un ente Valutatore Indipendente per la Sicurezza.*
- *predisposizione della Sottostazione Elettrica di Biella (nell'ambito del progetto della elettrificazione della linea Santhià-Biella) per installare un ulteriore gruppo di alimentazione dedicato alla linea Biella-Novara. Importo stimato 1 M€.*
- *progetto definitivo dell'elettrificazione della Biella-Novara per consentire l'affidamento mediante appalto integrato comprensivo di Verifica e Validazione. Importo stimato 0,35 M€.*
- *posa in opera dei supporti trasmissivi in fibra ottica per consentire il comando e controllo degli enti della linea elettrificata tramite il sistema DOTE compartimentale. Importo stimato 1 M€.*

Il CUP del progetto come sopra descritto è: J59F18001180001.

Di seguito si riporta un cronoprogramma degli interventi:

<i>-Avvio lavori</i>	<i>1° maggio 2023</i>
<i>-Conclusione delle attività</i>	<i>31 dicembre 2025</i>
<i>-Verifica e validazione del progetto</i>	<i>31 dicembre 2026</i>

Nel limite, pertanto, del contributo di 5 milioni di euro, disponibili sul capitolo 7428 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si consente l'utilizzo di dette risorse anche per le opere propedeutiche e funzionali agli interventi di elettrificazione della linea Biella-Novara.



ART. 49 *(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici)*

L'articolo interviene in materia di semplificazioni normative concernenti le energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici.

Il **comma 1** apporta modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*).

All'articolo 6, relativo alla procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»

Si inserisce nell'articolo 7-bis del richiamato decreto legislativo n. 28 del 2011, il nuovo comma 5-bis, a mente del quale anche l'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e anche con altezza superiore a 5 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale previsione si applica anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture e per gli impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW, anche con altezza superiore a 5 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, si prevede che la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Infine, si precisa che la nuova disciplina si applica anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 11, rubricato regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio*



delle politiche industriali), disponendo che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili, se:

- sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia;

- i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

- le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni contenute **commi da 1 a 3** hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi da 4 a 6** recano integrazioni alla disposizione di cui all'art 3 comma 2 del D.L. 144/2022 in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per l'attuazione del PNRR, ai sensi del quale, l'ammontare garantito del finanziamento coperto da garanzia SACE può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, dunque, come impresa i cui costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi quelli diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) siano pari almeno al 3 per cento del valore produttivo. Il comma 2 richiama infatti l'articolo 17, par. 1, lett. a) della Direttiva 2003/96/CE (cd. direttiva sulla tassazione dell'energia). Il fabbisogno deve essere attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

In particolare, il **comma 4** chiarisce che la misura a sostegno delle imprese energivore di cui al menzionato articolo 3 del D.L. n. 144/2022 possa applicarsi, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portocuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa.

Inoltre, viene prevista l'estensione dell'applicazione delle misure di sostegno delle imprese energivore di cui all'articolo 3 del D.L. n. 144/2022 anche all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari. Tenuto conto del fatto che le misure agevolative di cui trattasi, come specificato nella relazione tecnica allegata al citato art. 3, comma 3 del DL 144/2022, trovano copertura sul plafond di impegni massimi assumibili dallo Stato



previsto dall'articolo 1 del DL 23/2020 (c.d. DL Liquidità), e sul correlato stanziamento di cui al combinato disposto ex articoli 14 del suddetto DL e 31 del DL 34/2020 (c.d. DL Rilancio), si rappresenta che l'assorbimento a copertura delle potenziali perdite attese derivanti dalla proposta emendativa trova sufficiente copertura nelle risorse disponibili del Fondo di garanzia e, pertanto, la misura è sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente. La disposizione ha, pertanto, natura meramente ricognitiva della portata generale della misura a sostegno delle imprese energivore di cui al menzionato articolo 3 DL n. 144/2022 e, come tale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5**, coerentemente a quanto declinato dagli ultimi emendamenti occorsi al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, (2022/C 131 I/01) elimina il riferimento al massimale di 25 milioni.

Il **comma 6** prevede come condizione di efficacia della misura di aiuto di cui ai commi 4 e 5 la comunicazione da parte della Commissione europea di non sollevare obiezioni in ordine alla misura di aiuto, per come notificata ai sensi dell'articolo 108 TFUE.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assorbimento a copertura delle potenziali perdite attese derivanti dalla sua implementazione, trova sufficiente copertura nelle risorse disponibili a valere sul Fondo istituito ex art. 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

A tal riguardo si segnala infatti che sulla base degli ultimi dati forniti dal Gestore, le risorse residue sul Fondo ammontano a circa 20 miliardi di euro (rispetto ai 31,5 miliardi di euro stanziati per legge e incrementati per via dei premi), al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti da SACE, al 31 dicembre 2022, sull'operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1.8 miliardi di euro prevista per l'operatività di cui all'art. 35 DL 34/20, dei 5 miliardi di euro più 900 milioni di euro di riserve previste dall'articolo 8, comma 6, del DL n. 21/2022 (come modificato dal DL n. 144/2022) e dell'assorbimento a copertura delle operazioni già rilasciate dalla data di avvio dello schema SupportItalia, il 22 luglio 2022, e fino al 31 dicembre 2022, con procedura semplificata e ordinaria (n. 8 operazioni per le quali è in fase di approvazione il DM MEF, di concerto MIMIT, di rilascio della garanzia).

Per quanto riguarda l'esposizione garantita in essere riferita allo schema SupportItalia, questa ammonta a circa 3 miliardi di euro, al netto delle n. 8 operazioni oggetto di procedura ordinaria, e in attesa del DM MEF di concerto MIMIT di rilascio della garanzia, il cui valore garantito è complessivamente pari a circa 14 miliardi di euro.

Il comma 6-bis risponde all'esigenza di fornire al soggetto responsabile del pannello fotovoltaico la possibilità di rateizzare la garanzia finanziaria nel caso di adesione a un sistema collettivo. Il testo dell'emendamento ha lo scopo di specificare che la garanzia finanziaria dovrà essere versata nel trust del sistema collettivo e che l'entità della stessa dovrà essere pari all'importo stabilito al comma 1 dell'art. 24-bis del d.lgs. 49/2014. Inoltre, si mantiene la possibilità di versare la quota a garanzia in unica soluzione; il contratto dovrà indicare la quota annuale che il soggetto responsabile verserà al sistema collettivo e la corresponsione delle quote da parte del GSE, in caso di inadempienza del soggetto responsabile, dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nelle Istruzioni operative del GSE di cui all'art. 40, comma 3 del d.lgs. 49/2014. Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 49-bis (Impianti alimentati a biomassa solida)

L'articolo è volto a ricomprendere gli impianti alimentati a biomassa solida nel programma di Terna per la massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica indicati all'art. 5-bis, comma 2, del DL n. 14 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 2022, fermo restando per i soli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili la previsione di ricorrere anche all'alimentazione tramite combustibile convenzionale come già previsto a legislazione vigente.

In relazione a quanto previsto dal presente emendamento come ora riformulato, mediante la massimizzazione della produzione dell'energia da biomasse solide secondo le modalità previste a legislazione vigente e attuate da Terna e Arera, nel 2023 tali impianti riceverebbero un'integrazione del prezzo di mercato atteso fino a un livello di remunerazione di 240 €/MWh per un ammontare complessivo pari a 169 milioni di euro circa. Si tratta di una previsione da intendersi come valore massimo, riferita al caso di pieno utilizzo degli impianti per l'anno 2023. Tali costi saranno a carico della componente ASOS (oneri generali di sistema) della bolletta elettrica, con una incidenza massima di circa 0,92 €/MWh nell'ipotesi di un consumo finale atteso 2023 nel periodo considerato pari a 184 TWh, con un impatto per una famiglia tipo con consumo medio di 2.500 kWh annuo pari a circa 2 euro per il 2023.

Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 50 (Misure per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

L'articolo reca, ai commi da 1 a 9, misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR.

In particolare, si prevede la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie (con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e di cui la norma prevede la riorganizzazione.

Con specifico riguardo agli effetti finanziari discendenti dalla sopra menzionata soppressione, si evidenzia, in primo luogo, che si determinano immediate economie in ragione sia della riduzione dei costi relativi al vertice della struttura, sia dei costi riconducibili alle funzioni di controllo (Direttore Generale, Collegio dei revisori dei conti, Organismo indipendente di valutazione).

Il risparmio per queste voci di costo può essere stimato in euro 350.000 (dato previsionale 2023, invariato rispetto alle precedenti annualità).

Alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali oggetto di trasferimento si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Con tale provvedimento verrà individuata la data dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché le unità di personale e si provvede alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Con specifico riguardo alle risorse finanziarie, umane e strumentali dell’Agenzia, si osserva che il contributo ordinario per spese di funzionamento e di personale dell’Agenzia, previsto dal d.P.C.M. 15 dicembre 2014 (riscontrabile nel Bilancio di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - ai capitoli 2500, 2502, 2503) comprende anche le risorse per il pagamento dei corrispettivi ai componenti del Nucleo di verifica e di controllo – NUVEC e per il funzionamento del Nucleo. ***Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit, si prevede che gli incarichi siano mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.***

Nella tabella seguente sono riportate le assegnazioni per le annualità 2023-2025

Tabella 1 - Fondi assegnati all’Agenzia per la coesione territoriale (Bilancio di previsione dello Stato anni 2023-2025)

Tipologia di spesa	Capitolo di bilancio MEF	Annualità 2022	Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025
Contributo ordinario totale		23.967.975	28.367.975	32.767.975	32.767.975
di cui Spese per il personale e di funzionamento	2500	19.902.914	24.302.914 ^[1]	28.702.914	28.702.914
di cui spese per i compensi ai componenti del NUVEC	2502	3.965.061	3.965.061 ^[2]	3.965.061	3.965.061
di cui spese per il funzionamento del NUVEC	2503	100.000	100.000	100.000	100.000

Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 5 della disposizione in commento si prevede che vengano effettuate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie a trasferire nel Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri i fondi già assegnati all’Agenzia per la copertura delle spese per il personale, delle spese per il funzionamento e delle spese per il pagamento dei compensi e del funzionamento del NUVEC, come riportati nella Tabella 1.

^[1] Secondo quanto riportato nel Budget economico relativo all’anno 2023 dell’Agenzia per la coesione territoriale in corso di approvazione, la quota di contributo per spese di personale e di funzionamento è destinata unitamente alle altre voci che figurano nel valore della produzione (rimborsi a valere sui programmi operativi a titolarità dell’Agenzia per il pagamento delle indennità connesse ad attività aggiuntive svolte dal personale dipendente e sterilizzazione degli ammortamenti), per un valore complessivo di 31.387.000, alla copertura dei seguenti costi: spese per il personale (euro 11.391.000); spese per la locazione dell’immobile dell’Agenzia (euro 2.770.000), altre spese di funzionamento (euro 12.179.939).

^[2] Il valore è al lordo dell’IRAP pari ad euro 337.031.



Relativamente ai costi del personale trasferito, stimabili in euro 11.391.000 per il triennio 2023-2024-2025 (dato previsionale 2023 e triennale)^[3], la relativa copertura finanziaria è rinvenibile nella dotazione finanziaria già assegnata all’Agenzia (capitolo 2500 dello Stato di previsione del MEF) oggetto di trasferimento.

I predetti oneri saranno quantificati sulla base della puntuale individuazione delle risorse umane da trasferire e dell’esatto inquadramento nell’organico della Presidenza del Consiglio ai sensi del decreto di cui al comma 2, trovando copertura nell’ambito della dotazione finanziaria già assegnata all’Agenzia (capitolo 2500 dello Stato di previsione del MEF) oggetto di trasferimento, tenuto anche conto degli effetti in termini di razionalizzazione organizzativa dell’intervento.

Il **comma 10** prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, si provveda a supporto dell’attività del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che viene ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC) e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014.

I **commi da 11 a 16** disciplinano la composizione del nucleo, le modalità di nomina dei suoi componenti e del relativo compenso, nonché le attività ad esso demandate.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che l’unificazione del NUVAP e del NUVEC e la riduzione del numero dei componenti del nuovo Nucleo *per le politiche di coesione* (ridotti da complessivi 62 unità a 40 unità) determina economie.

A legislazione vigente, il contributo ordinario per i compensi dei componenti del NUVAP (fino a un massimo di 32 componenti, di cui 5 posizioni riservate ai dirigenti della PCM i cui compensi non sono a carico del capitolo di spesa destinato al NUVAP) è rinvenibile nel Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai capitoli 181 (spese retributive) e 202 (IRAP).

Tavola 1 - Assegnazioni per compensi ai componenti NUVAP

Tipologia di spesa	Capitolo di bilancio PCM	Annualità 2022	Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025
Spese per i compensi ai componenti NUVAP	181	3.628.030	3.628.030	3.628.030	3.628.030
Spese per IRAP	202	337.031	337.031	337.031	337.031
Somme destinate al NUVAP per azioni di raccordo tra i nuclei	233	-	-	-	-



TOTALE		3.965.061	3.965.061	3.965.061	3.965.061
---------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

A legislazione vigente, il contributo ordinario per i compensi del NUVEC (fino a un massimo di 30 componenti) e per spese di funzionamento è rinvenibile, invece, nel Bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai capitoli 2500 e 2503, come di seguito indicato.

Tipologia di spesa	Capitolo di bilancio MEF	Annualità 2022	Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025
Spese per i compensi ai componenti del NUVEC	2502	3.965.061	3.965.061 ^[4]	3.965.061	3.965.061
Spese per il funzionamento del NUVEC	2503	100.000	100.000	100.000	100.000
TOTALE		4.065.061	4.065.061	4.065.061	4.065.061

Considerate le assegnazioni previste dal Bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025 in favore dei due nuclei già esistenti (NUVAP e NUVEC), come sopra rappresentate, e la riduzione del numero massimo di componenti inquadrabili nel "Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)" ad esito della riorganizzazione del NUVAP e del trasferimento nell'ambito del NUPC delle funzioni del NUVEC (da 57 a 40 componenti) come disposto dalla disposizione in commento, il risparmio proporzionale parametrato al nuovo numero di componenti è quantificabile nella misura di euro 2.365.124.

Il **comma 17** stabilisce che, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. A dette assunzioni ciascuna amministrazione provvede, nei limiti e valore sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 17-bis prevede che al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatarie del suddetto personale, possono procedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito

^[4] Il valore è al lordo dell'IRAP pari ad euro 337.031.



della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. A dette assunzioni ciascuna amministrazione provvede nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Il **comma 18** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipuli un apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante la definizione delle modalità di utilizzazione del sistema informatico "ReGiS" di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per tali finalità al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

ART. 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei)

Comma 1: prevede che le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, rispetto all'Autorità di gestione.

Considerato che la disposizione è formulata in termini di facoltà per le Amministrazioni interessate, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Commi 1-bis. 1-ter: *la disposizione è finalizzata a garantire la coerenza con le politiche di coesione nazionali dell'utilizzo delle risorse cosiddette "liberate", derivanti dalla rendicontazione su Programmi europei nazionali e regionali, cofinanziati dal FESR, dal FSE e dal FSE+, di spese già sostenute con risorse nazionali.*

A tal fine, si prevede che, a partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di tali spese siano trasferiti in una o più linee di intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento.

Per la relativa finalizzazione si provvede con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione; con tale delibera si provvederà ad individuare gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, ed a disciplinare le modalità di utilizzazione delle risorse, ferma restando la destinazione territoriale delle stesse.



Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma 1-quater.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1-quater: con riferimento alla politica di coesione 2014-2020, il nuovo art. 25 ter del Regolamento (UE) 1303/2013, introdotto dal Regolamento (UE) 435/2023, Regolamento Repower EU, ha disciplinato misure eccezionali a sostegno delle PMI e delle famiglie vulnerabili colpite dal caro energia conseguente alla guerra in Ucraina.

Si prevede la possibilità di rendicontare spese effettuate a decorrere dal primo febbraio 2022, imputandole alle disponibilità residue dei Fondi europei FESR e FSE relativi alla Programmazione 2014-2020, con l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% e con un tetto massimo del 10% del totale delle risorse, comprese quelle derivanti dalla misura REACT-EU. Le operazioni possono essere finanziate indifferentemente dal FERS o dal FSE.

Al fine di dare attuazione al Regolamento UE sono in corso approfondimenti tecnici sulla possibilità di rendicontare, nell'ambito dei programmi nazionali e nei limiti delle residue disponibilità, la misura "bonus sociale energia elettrica e gas" di cui art. 1, commi 17-19, n. 197/2022 ed i suoi precedenti nella decretazione d'urgenza adottata nel corso del 2022, ritenuta maggiormente rispondente ai requisiti di ammissibilità e alle regole di rendicontazione finanziaria dei Fondi UE, in quanto diretta al sostegno dei costi energetici di famiglie vulnerabili.

In merito alla destinazione dei rimborsi UE relativi alla misura in esame, la disposizione ne prevede il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale ed alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183 che si rendano disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento; tali risorse potranno essere destinate al finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni analoghe al bonus sociale previsto dal dall'articolo 1, comma 18, legge n. 197/2022

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 51 - bis (Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)

La disposizione in esame è volta a dare attuazione alla "Reform 1.13: Reform of the spending review framework", nell'ambito del PNRR, il cui obiettivo è quello di implementare, a decorrere dal 2024, ad ausilio del Parlamento, il disegno di legge di bilancio, con la rappresentazione sia in termini di bilancio di genere che ambientale.

A tal fine, il comma 1 della disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2023 (legge di bilancio per il triennio 2024-2026), il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio di cui all'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali è data evidenza delle spese aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale e di quelle relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche, in coerenza con i criteri sottostanti agli obiettivi dell'Agenda 2030.



Il comma 2, prevede che per la predisposizione degli allegati di cui al comma 1, devono essere prese a riferimento le procedure previste dagli articoli 36, comma 6 e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ciò anche in relazione ai criteri sottostanti gli obiettivi dell’Agenda 2030.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 52 (Disposizioni in materia di interventi urgenti di risanamento ambientale)

L’articolo contiene disposizioni urgenti in materia di interventi di risanamento ambientale.

In particolare, il **comma 1** autorizza, per gli interventi sul sito “Caffaro di Torviscosa”, la spesa complessiva di euro 35 milioni, di cui euro 5.880.000,00 nel 2023, euro 7.642.000,00 nel 2024, euro 10.261.000,00 nel 2025 e di euro 7.380.000,00 nel 2026 e di euro 3.837.000,00 nel 2027 in relazione al definanziamento delle risorse FSC 2014-2020 ai sensi dell’articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2019.

L’area della laguna di Marano e Grado e del territorio costiero limitrofo è stata individuata come sito di interesse nazionale (SIN) dal D.M. 468/2001 “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”. Ha assunto la denominazione di “Caffaro di Torviscosa” con il decreto ministeriale n. 81 del 31 marzo 2017.

La perimetrazione dell’area, inizialmente definita con il decreto del 24 febbraio 200, è stata successivamente rimodulata con il decreto ministeriale n. 222 del 2012, che ha provveduto a circoscriverla alla sola area degli stabilimenti della Caffaro (in cui sono inclusi i siti interni allo stabilimento relativi alle aziende Spin-Bracco, Lavanderia Adriatica, nonché i canali Banduzzi e Banduzzi Nord limitrofi alle stesse), per un totale di 208 ettari.

I principali fenomeni di inquinamento sono causati dalla presenza di discariche non controllate di rifiuti industriali, quali ad esempio peci tolueniche e benzoiche, fanghi mercuriali, ceneri di caldaia e ceneri di pirite.

In data 16 ottobre 2020, è stata approvata dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia la Delibera n. 1531, di approvazione dell’Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa”, successivamente sottoscritto ed approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), con decreto n. 160 dell’11 novembre 2020 del direttore generale della Direzione risanamento ambientale.

L’Accordo di Programma prevede la realizzazione di interventi, per un totale pari a € 48.685.400,00, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, per i quali si fa riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso, con una spesa complessiva preventivata nella misura indicata nella seguente tabella:

Cronoprogramma della spesa (in euro):											
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
importo FSC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.880.000,00	€ 7.642.000,00	€ 10.261.000,00	€ 7.380.000,00	€ 3.837.000,00
importo altri fondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 1.800.000,00	€ 6.100.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.395.000,00	€ 975.356,00	€ 315.044,00	
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 2.000.000,00	€ 800.000,00	€ 700.000,00	€ 774.520,00

In relazione all’accordo di programma si specifica, inoltre che sono stati acquisiti i CUP in relazione alle lavorazioni programmate a valere sulle risorse del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020,



per un ammontare di 35 milioni di euro e a complessivi 48.685.400,00 euro come indicato nella seguente tabella:

CODICE CUP	DESCRIZIONE	STATO PROGETTO	IMPORTO COSTO PROGETTO	STRUTTURA/INFRASTRUTTURA UNIC	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	LEGGE OBIETTIVO
D51E20000170001	OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PREVISTI ALLA FASE 1*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO*ULTIMAZIONE IMPIANTI SVE-BONIFICA	ATTIVO	8.645.724,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI
D56D14000280003	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA PECI BENZOICHE. STABILIMENTO CAFFARO LOCALIZZATO NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE CAFFARO DI TORVISCOSA*COMUNE DI TORVISCOSA*REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA PECI BENZOICHE PRESENTI NELL'AREA DI DISCARICA AREA OVEST DELLO STABILIMENTO CAFFARO	ATTIVO	8.100.880,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020	NO
D57B20000500003	RIMOZIONE PECI BENZOICHE AREA DISCARICA NELLA MACROAREA 8, STABILIMENTO CAFFARO DI TORVISCOSA*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO*REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA PECI BENZOICHE PRESENTI NELL'AREA DI DISCARICA DISCARICA A1	ATTIVO	7.884.520,00 €	NO	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI
D57B20000470001	SITO CAFFARO DI TORVISCOSA (SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE DISCARICHE INTERNE) STRALCIO DAL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA (RELATIVO ALLE DISCARICHE A, B, C, D)*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO*CAPPING SUPERFICIALE SISTEMAZIONE DISCARICHE	ATTIVO	7.510.654,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI
D51E17000290001	REALIZZAZIONE DEL RIPRISTINO DELLA PIENA E COMPLETA FUNZIONALITÀ E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BARRIERA IDRAULICA LOCALIZZATA NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE CAFFARO DI TORVISCOSA*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO*RIPRISTINO DELLA PIENA E COMPLETA FUNZIONALITÀ E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BARRIERA IDRAULICA	ATTIVO	700.000,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	NO
D56G20000780001	RIMOZIONE RIFIUTI E RESIDUI LAVORAZIONI CON CONFERIMENTO A DISCARICA*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO*L'INTERVENTO PREVEDE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI IN SITO, NECESSARIE A DARE RISCONTRO ALLE PRESCRIZIONI ED OSSERVAZIONI DEGLI ENTI COME DA CDS DEL 18/02/2013 E NOTA MATTM	ATTIVO	4.931.758,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI
D57B20000460001	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE DISCARICHE INTERNE DENOMINATE E E F*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO*SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE DISCARICHE INTERNE DENOMINATE E E F STRALCIO DAL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA (PROGETTO APPROVATO CON DECRETO MATTM N. 529 DD. 01/12/2017)	ATTIVO	4.161.864,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI
D57B20000490001	BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLE AREE DI DEPOSIZIONE DELLE PECI TOLUENICHE*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO*COBERTURE SUPERFICIALI DELL'AREA MEDIANTE COPERTURE VENTILATE	ATTIVO	3.450.000,00 €	NO	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI
D57B20000480001	SISTEMI P&T, BIO SPARGING, ATTENUAZIONE NATURALE AREA PECI TOLUENICHE*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO*SISTEMI DI ESTRAZIONE E BONIFICA DI TERRENI E FALDE	ATTIVO	3.300.000,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI

Gli interventi, divisi in Fasi, sono i seguenti:

- Fase 1: interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell'area di discarica area ovest dello stabilimento Caffaro nonché il ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera idraulica.
- Fase 2: messa in sicurezza permanente delle discariche denominate E ed F, sistemazione superficiale delle discariche interne A, B, C, D, Sistemi P&T, Bio Sparging, Attenuazione naturale area Peci Toluenuche, Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente delle aree di deposizione delle peci toluenuche, rimozione rifiuti e residui.
- fase 3: rimozione peci benzoiche area discarica "A1" nella macroarea 8.

Nelle seguenti tabelle sono riportate la tipologia degli interventi e la descrizione delle relative fasi, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di programma, nonché il cronoprogramma aggiornato degli interventi:



ACCORDO DI PROGRAMMA "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa"	
	Schede n. 5
Interventi	TITOLO
	SCHEDA 1 - FASE 1 - Rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche.
	€ 8.100.880,00
	SCHEDA 2 - FASE 1 - Ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera idraulica
	€ 700.000,00
	SCHEDA 3 - FASE 2 - Opere di completamento dei lavori previsti alla FASE 1
	€ 8.645.723,68
	SCHEDA 4 - FASE 2 - Sistemazione superficiale delle discariche interne denominate "E" e "F" - stralcio dal Progetto Operativo di Bonifica
	€ 4.161.864,20
	SCHEDA 5 - FASE 2 - "Sito Caffaro di Torviscosa - Sistemazione superficiale delle discariche interne - Stralcio dal Progetto Operativo di Bonifica" (relativo alle discariche A, B, C, D)
€ 7.510.653,80	
SCHEDA 6 - FASE 2 - Sistemi P&T, Bio Sparging, Attenuazione naturale area Peci Tolueniche	
€ 3.300.000,00	
SCHEDA 7 - FASE 2 - Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente delle aree di deposizione delle peci tolueniche.	
€ 3.450.000,00	
SCHEDA 8 - FASE 2 - Rimozione rifiuti e residui lavorazioni con conferimento a discarica	
€ 4.931.758,32	
SCHEDA 9 FASE 3 - Rimozione peci benzoiche area discarica "A1" nella macroarea 8, stabilimento Caffaro di Torviscosa	
€ 7.884.520,00	
TOTALE	€ 48.685.400,00

(scheda n. 1)	
1	Accordo Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa"
3	TITOLO intervento Rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche.
4	Importo complessivo € 8.100.880,00
	Risorse ministeriali già trasferite alla Regione a seguito della chiusura Commissariale € 7.035.405,14
	Regione € 1.065.474,86
	Altri Fondi: indicare denominazione fonte € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa
6	Soggetto Beneficiario - Consorzio Bonifica Pianura Friulana
7	Descrizione sintetica dell'intervento Realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell'area di discarica area ovest dello stabilimento Caffaro localizzato nel sito di interesse nazionale Caffaro di Torviscosa (già Laguna di Grado e Marano)
Cronoprogramma procedurale:	
Attività	2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Progettazione	
Stipula contratto	
Esecuzione lavori	
Collaudo	
Cronoprogramma finanziario (in euro):	
Anno	2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE
Importo complessivo	€ 405.044,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 4.000.000,00 € 1.000.000,00 € 595.000,00 € 100.836,00 € 8.100.880,00



(scheda n. 2)									
1	Accordo	Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa"							
3	Titolo intervento	Ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera idraulica							
4	Importo complessivo	€ 700.000,00							
		Risorse ministeriali già trasferite alla Regione a seguito della chiusura Commissariale							€ 700.000,00
		Regione							€ 0,00
		Altri Fondi: <i>indicare denominazione fonte</i>							€ 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa							
6	Soggetto Beneficiario	• Consorzio Bonifica Pianura Friulana							
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Realizzazione del Ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera idraulica localizzata nel sito di interesse nazionale Caffaro di Torviscosa.							
Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Progettazione									
Stipula contratto									
Esecuzione lavori									
Collaudo									
Cronoprogramma finanziario (In euro):									
Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00



(scheda n. 3)										
1	Accordo	Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa"								
3	Titolo intervento	Opere di completamento dei lavori previsti alla FASE 1								
4	Importo complessivo	€ 8.645.723,68								
		"MATTM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".							€ 8.645.723,68	
		Regione							€ 0,00	
		Altri Fondi: indicare denominazione fonte							€ 0,00	
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa								
6	Soggetto Beneficiario	da individuare								
7	Descrizione sintetica dell'intervento	<p>Terminate le lavorazioni della Fase 1, residuano da realizzare per il completamento delle opere i seguenti interventi per un importo complessivo presunto di arrotondati € 8.650.000,00.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ultimazione dell'impianto di trattamento TAF e delle Barriere idrauliche, compreso il costo per un ulteriore anno di gestione dell'impianto di trattamento stimato in € 520.000,00/anno; • compimento delle opere previste per la completa rimozione e smaltimento delle Peci Benzoiche; • gestione dell'impianto AS/SVE per la durata necessaria alla bonifica; • realizzazione degli allacciamenti elettrici, della viabilità, delle ulteriori analisi sulle acque da sollevare con la barriera interna ed ogni opera complementare. 								
Cronoprogramma procedurale:										
	Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Progettazione									
	Stipula contratto									
	Esecuzione lavori									
	Collaudo									
Cronoprogramma finanziario (in euro):										
	Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totale
	Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.880.000,00	€ 2.254.000,00	€ 2.533.520,00	€ 1.380.000,00	€ 598.203,68	€ 8.645.723,68

(scheda n. 4)										
1	Accordo	Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa"								
3	Titolo intervento	Sistemazione superficiale delle discariche interne denominate "E" e "F" - stralcio dal Progetto Operativo di Bonifica - (Progetto approvato con Decreto MATTM n.529 dd. 01/12/2017)								
4	Importo complessivo	€ 4.161.864,20								
		"MATTM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".							€ 4.161.864,20	
		Regione							€ 0,00	
		Altri Fondi: indicare denominazione fonte							€ 0,00	
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa								
6	Soggetto Beneficiario	da individuare								
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Sono oggetto del presente documento gli interventi di messa in sicurezza permanente delle discariche denominate "E" ed "F", interne al SIN della Laguna di Grado e Marano, mediante sistemazione superficiale e realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione superficiale (capping).								
Cronoprogramma procedurale:										
	Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Progettazione									
	Stipula contratto									
	Esecuzione lavori									
	Collaudo									
Cronoprogramma finanziario (in euro):										
	Anno	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
	Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	661.864,20	€ 4.161.864,20



(scheda n. 5)										
1	Accordo		Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa							
3	Titolo intervento		"Sito Caffaro di Torviscosa – Sistemazione superficiale delle discariche interne – Stralcio dal Progetto Operativo di Bonifica". (relativo alle discariche A, B, C, D)							
4	Importo complessivo		€ 7.510.653,80							
			"MATTM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".						€ 7.510.653,80	
			Regione						€ 0,00	
			Altri Fondi: indicare denominazione fonte						€ 0,00	
5	Localizzazione dell'intervento		Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa							
6	Soggetto Beneficiario		da individuare							
7	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>Gli interventi di sistemazione superficiale dell'area consistono nella preliminare riprofilatura e regolarizzazione delle discariche, al fine di trasformare la superficie fisica irregolare del piano di campagna attuale in superfici piane inclinate, secondo idonee pendenze di progetto che tengano conto anche degli attesi fenomeni di assestamento dei rifiuti abbancati, per la corretta regimazione delle acque meteoriche verso idonei sistemi perimetrali di raccolta.</p> <p>Al termine delle operazioni di rimodellamento e regolarizzazione, si procede alla realizzazione di un pacchetto di copertura impermeabile conforme alle disposizioni della normativa vigente in materia di discariche (D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.).</p> <p>L'impermeabilizzazione superficiale e la regimazione delle acque meteoriche consentono di ridurre i fenomeni di infiltrazione meteorica e di trasferimento di sostanze dalle discariche alla falda, con conseguente bonifica della falda e riduzione delle concentrazioni di sostanza organica nelle acque sotterranee.</p>							
Cronoprogramma procedurale:										
	Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Progettazione									
	Stipula contratto									
	Esecuzione lavori									
	Collaudo									
Cronoprogramma finanziario (in euro):										
	Anno	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
	Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.010.653,80	€ 7.510.653,80



(scheda n. 6)										
1	Accordo		Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa							
3	Titolo intervento		Sistemi P&T, Bio Sparging, Attenuazione naturale area Peci Tolueniche							
4	Importo complessivo		€ 3.300.000,00							
			"MATTM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".						€ 3.300.000,00	
			Regione						€ 0,00	
			Altri Fondi: indicare denominazione fonte						€ 0,00	
5	Localizzazione dell'intervento		Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa							
6	Soggetto Beneficiario		da individuare							
7	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>L'intervento di bonifica mediante Air Sparging prevede l'iniezione di aria al di sotto della superficie libera della falda, nella sorgente di contaminazione, attraverso pozzi opportunamente realizzati, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ripristinare condizioni ossidanti in falda per la biodegradazione di sostanze organiche biodegradabili; • favorire la rimozione di sostanze volatili favorendone il trasferimento dalla matrice acquosa ai vapori del sottosuolo (strippaggio); • favorire ossidazione di metalli in forma ridotta disciolti nelle acque sotterranee (p.e. Fe, Mn) attraverso un meccanismo di rideposizione ed adsorbimento sulla matrice solida dell'acquifero. <p>Nel caso specifico, l'iniezione di aria in pressione sotto falda favorirà il ristabilirsi di condizioni idonee alla biodegradazione delle sostanze presenti nel mezzo saturo e lo strippaggio delle sostanze volatili (BTEX, con particolare riferimento al toluene) dalle acque sotterranee al sottosuolo insaturo. I vapori interstiziali arricchiti di sostanze volatili saranno quindi prelevati dal sottosuolo insaturo mediante un sistema di recupero e trattamento vapori (SVE).</p> <p>Le modalità applicative prevedono essenzialmente la realizzazione di una serie di pozzi di trattamento realizzati all'interno dell'area sorgente. L'impianto di AS rimarrà in funzione fino a quando le concentrazioni dei composti di interesse nelle acque di falda si ridurranno entro valori conformi ai limiti di riferimento (CSC a bordo sito).</p>							
Cronoprogramma procedurale:										
	Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Progettazione									
	Stipula contratto									
	Esecuzione lavori									
	Collaudo									
Cronoprogramma finanziario (in euro):										
	Anno	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
	Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	€ 3.300.000,00



(scheda n. 7)										
1	Accordo		Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa							
3	Titolo intervento		Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente delle aree di deposizione delle peci tolueniche.							
4	Importo complessivo		€ 3.450.000,00							
			"MATTM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".						€ 3.450.000,00	
			Regione						€ 0,00	
			Altri Fondi: indicare denominazione fonte						€ 0,00	
5	Localizzazione dell'intervento		Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa							
6	Soggetto Beneficiario		da individuare							
7	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>Gli interventi di messa in sicurezza consistono nella copertura superficiale dell'area mediante sistemi di "copertura ventilata".</p> <p>La copertura superficiale sarà realizzata in conglomerato bituminoso secondo le seguenti fasi operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> rimozione dei teli in HDPE posti in opera in passato a copertura dell'area; sistemazione dello strato di materiale granulare di base esistente; stesa di manto d'ancoraggio (emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosità) al disopra dello strato granulare, al fine di riempire i vuoti dello strato non legato per migliorare l'adesione del soprastante strato in conglomerato bituminoso; posa in opera di uno strato dello spessore di 7 cm circa di "binder" in conglomerato bituminoso; trattamento protettivo superficiale impermeabilizzante con resine sintetiche e/o similari; posa in opera del tappetino di usura in conglomerato bituminoso, di spessore di 3 cm circa; compattazione e rullatura del conglomerato bituminoso mediante macchinari di idoneo peso e dimensioni. In ragione della presenza di composti volatili, la copertura sarà dotata di idonei sistemi per l'estrazione ed il recupero dei vapori interstiziali del sottosuolo insaturato, realizzata attraverso sistemi in-situ di SVE, costituiti dai dispositivi di aspirazione, trincee di estrazione, e sistemi di trattamento 							
Cronoprogramma procedurale:										
	Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Progettazione									
	Stipula contratto									
	Esecuzione lavori									
	Collaudo									
Cronoprogramma finanziario (in euro):										
	Anno	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
	Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	450.000,00	€ 3.450.000,00



(scheda n. 8)										
1	Accordo		Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa							
3	Titolo intervento		Rimozione rifiuti e residui lavorazioni con conferimento a discarica							
4	Importo complessivo		€ 4.931.758,32							
			"MATTM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".						€ 4.931.758,32	
			Regione						€ 0,00	
			Altri Fondi: indicare denominazione fonte						€ 0,00	
5	Localizzazione dell'intervento		Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa							
6	Soggetto Beneficiario		da individuare							
7	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>L'intervento prevede le operazioni di rimozione dei rifiuti presenti in sito, necessarie a dare riscontro alle prescrizioni ed osservazioni degli Enti come da CdS del 18/02/2013 e nota MATTM del maggio 2013.</p> <p>sono pertanto previsti interventi di scavo, rimozione e conseguente smaltimento a discarica dei rifiuti derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Area di deposizione zolfo • Area di deposizione ceneri di pirite • Area cortecce • Area ex carbonile • Area Cloro-Soda - Rifiuti da demolizioni (eventuali) • Terreni contaminati presenti in area cloro-soda (eventuali) 							
Cronoprogramma procedurale:										
	Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Progettazione									
	Stipula contratto									
	Esecuzione lavori									
	Collaudo									
Cronoprogramma finanziario (in euro):										
	Anno	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
	Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 431.758,32	€ 4.931.758,32



(scheda n. 9)										
1	Accordo		Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa							
3	Titolo intervento		Rimozione peci benzoiche area discarica "A1" nella macroarea 8, stabilimento Caffaro di Torviscosa							
4	Importo complessivo		€ 7.884.520,00							
			"MATTM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".						€ 3.000.000,00	
			Risorse ministeriali già trasferite alla Regione a seguito della chiusura Commissariale						€ 4.884.520,00	
			Altri Fondi: <i>indicare denominazione fonte</i>						€ 0,00	
5	Localizzazione dell'intervento		Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa							
6	Soggetto Beneficiario		da individuare							
7	Descrizione sintetica dell'intervento		Realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell'area di discarica discarica "A1" nella macroarea 8, stabilimento Caffaro localizzato nel sito di interesse nazionale Caffaro di Torviscosa (già Laguna di Grado e Marano)							
Cronoprogramma procedurale:										
	Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Progettazione									
	Stipula contratto									
	Esecuzione lavori									
	Collaudo									
Cronoprogramma finanziario (in euro):										
	Anno	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
	Importo FSC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 888.000,00	€ 727.480,00	€ 500.000,00	€ 384.520,00	€ 3.000.000,00

Il **comma 2** riguarda la realizzazione degli interventi afferenti alla discarica di Malagrotta in Roma in relazione al quale risulta aperta la procedura "*Pilot 9068/2016/ENVI MALAGROTTA*", (meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri che consente di verificare se il diritto dell'Unione sia stato correttamente rispettato e correttamente applicato in seno ad essi, volto a risolvere efficacemente eventuali violazioni evitando, per quanto possibile, l'avvio formale di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Tenuto della sopra menzionata procedura, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica in questione è stato attribuito, con D.P.C.M. 18 febbraio 2022, al Gen. B. Giuseppe Vadala, dell'Arma dei Carabinieri (già nominato Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014).

La disposizione è finalizzata a consentire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito, mediante la realizzazione della copertura superficiale finale dell'intera discarica, ai sensi della più recente normativa (D.lgs. 121/20 e s.m.i.), a valere sulle risorse del fondo FSC 2021-2027, autorizzando la spesa di euro 4.976.321,28 nel 2023, di euro 55.000.000 nel 2024, di euro 100.000.000 nel 2025, di euro 65.000.000 nel 2026 e di euro 25.000.000 nel 2027.

All'uopo, si precisa che per la realizzazione degli interventi in questione sono stati acquisiti dal Commissario straordinario i seguenti C.U.P.: G81J22000750006 "*lavori della messa in sicurezza*



provvisoria (MISP) del sito di Malagrotta” (importo dei lavori: euro 150.000.000) e G81J22000740006 “lavori di realizzazione della nuova cinturazione detta polder in c.a. del sito di Malagrotta – Roma” (importo dei lavori: euro 100.000.000) Gli importi relativi ai predetti CUP saranno aggiornati nei sistemi di monitoraggio e ricondotti al valore complessivo pari all’autorizzazione di spesa recata dalla norma.

Nella tabella seguente sono indicati la tipologia di interventi finanziati, nonché il relativo cronoprogramma.

“Adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale”									
Cronoprogramma della spesa (in euro):									
Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Progettazione									
Stipula contratto									
Esecuzione lavori									
Collaudo									
Cronoprogramma finanziario (in euro):									
Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totale
Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.976.321,00	€ 55.000.000,00	€ 100.000.000,00	€ 65.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 249.976.321,00

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 1 e 2, pari a euro 10.856.321 nell’anno 2023, euro 62.642.000,00 nell’anno 2024, euro 110.261.000 nell’anno 2025, euro 72.380.000 nell’anno 2026 e euro 28.837.000 nell’anno 2027. Al riguardo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 4 reca modifiche all’articolo 33, comma 10, del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, al fine di ridurre i tempi approvazione da parte del Commissario straordinario di Governo, all’uopo nominato per l’effettuazione alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale individuate dal medesimo articolo 33, del programma di rigenerazione urbana.

In particolare, si prevede che il citato programma venga approvato, anche per stralci, direttamente dal Commissario straordinario, anziché con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri come previsto dalle vigenti disposizioni.

Trattasi di disposizione di contenuto ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che la società Arexpo S.p.A. (società partecipata nella misura del 83,20% del capitale sociale dai seguenti soci pubblici: Ministero dell’economia e delle finanze, Comune di Milano, Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e Comune di Rho), previo adeguamento del proprio statuto sociale, possa stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le relative società in house, società controllate e società partecipate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, **del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui** del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del **codice dei contratti pubblici di cui al** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del medesimo **codice di cui al** decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alle aree **e agli** immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonché in



relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente articolo, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo *e di* recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la società Arexpo S.p.A. può svolgere a favore dei soggetti indicati al primo periodo, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale. Inoltre, si precisa che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5-bis prevede l'assegnazione con delibera CIPESS alla Regione Toscana della somma complessiva di 41 milioni di euro per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del CIPE n. 47/2014, ponendone l'onere a valere sul FSC 2021-2027 per 5 milioni per l'anno 2025, 20 milioni per l'anno 2026 e 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) della medesima legge n. 178 del 2020. La medesima delibera aggiornerà il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.

Preliminarmente si osserva che nel corso dell'anno 2014, è stato acquisito il CUP per la messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società AFERPI SPA nel sito Piombino, numero C79G14000990001 nell'ambito dell'Accordo di Programma del 24.04.2014 dell'Accordo di Programma del 30.06.2015, per un importo di € 50.000.000.

In relazione ai maggiori oneri a copertura dell'intervento, giova segnalare che, a seguito della convenzione stipulata tra il Dipartimento per le politiche di coesione e INVITALIA S.p.A., in data 17 marzo 2016 è stato stipulato tra il Dipartimento per le politiche di coesione e la Regione Toscana una convenzione, in forza della quale la Regione Toscana ha destinato un importo pari a Euro 3.000.000,00, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 47/2014, al cofinanziamento della Convenzione "Azioni di Sistema" per le attività espletate da Invitalia ai sensi dell'articolo 55-bis, co.1 e 2-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, e per gli interventi di riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino nell'ambito dell'Accordo di Programma del 24 aprile 2014 concernente la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale -Asse I-Azione II messa in sicurezza operativa della falda e del suolo".

In considerazione delle problematiche tecniche emerse sul tema dei cosiddetti "riporti" in fase di progettazione esecutiva dell'opera di Messa in sicurezza operativa della falda, a seguito dell'approvazione ministeriale del progetto definitivo nel luglio 2021, si è registrato, anche tenuto conto dell'incremento dei costi dei materiali, un aumento del quadro economico dell'opera a complessivi 88 mln di euro.

Considerato pertanto che per effetto della delibera CIPE n. 47/14, al ricordato intervento di MISO della falda erano assegnati 50 milioni di euro, di cui 3 milioni utilizzati per finanziare le attività di INVITALIA in qualità di soggetto attuatore e 47 milioni ancora disponibili, il fabbisogno finanziario residuo ammonta a 41 milioni di euro.



Infine, nel prevedere pertanto l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027 pari a 41.000.000 di euro è da considerarsi come anticipazione delle risorse da assegnare alla regione Toscana a valere sulle risorse FSC 2021-2027, in relazione alle attività da svolgere si riporta:

1) la tabella di massima del cronoprogramma procedurale elaborato da INVITALIA s.p.a.

<i>Fase/Natura</i>	<i>Data Inizio Prevista</i>	<i>Ipotesi di data inizio effettiva</i>	<i>Data Fine Prevista</i>	<i>Ipotesi di data fine Effettiva</i>
<i>0303 Progettazione Definitiva</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/03/2019</i>	<i>31/12/2019</i>	<i>20/07/2022</i>
<i>0304 Progettazione Esecutiva</i>	<i>30/04/2023</i>	<i>30/04/2023</i>	<i>31/10/2023</i>	<i>30/06/2023</i>
<i>0305 - Stipula Contratto</i>	<i>01/11/2023</i>	<i>31/12/2023</i>	<i>30/11/2023</i>	<i>30/06/2024</i>
<i>0306 - Esecuzione Lavori</i>	<i>01/12/2023</i>	<i>01/07/2024</i>	<i>30/04/2026</i>	<i>31/12/2026</i>
<i>0307 - Collaudo</i>	<i>01/05/2026</i>	<i>01/01/2027</i>	<i>31/05/2026</i>	<i>31/01/2027</i>

2) la tabella del cronoprogramma finanziario elaborato da INVITALIA S.p.A. in coerenza con il cronoprogramma procedurale:

<i>ANNO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DESCRIZIONE SPESA</i>
<i>anni precedenti</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>importi lordi liquidati</i>
<i>2023</i>	<i>500.000,00</i>	<i>previsione per anno corrente</i>
<i>2024</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>anticipazione contrattuale appalto lavori (66 ML€) e altri serv.tecnici</i>
<i>2025</i>	<i>27.000.000,00</i>	<i>SAL</i>
<i>2026</i>	<i>27.000.000,00</i>	<i>SAL</i>
<i>2027</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>Collaudo</i>
<i>TOTALE</i>	<i>88.000.000,00</i>	

Il comma 5-ter prevede la possibilità per le Regioni di avviare, in via sperimentale e per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 13 del 2023, programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico spurgo pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia Gps, al fine di



prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, pericolose per l'ambiente e la salute.

Tale problematica si collega ad attività di autospurgo che prelevano fanghi, per poi gettarli illecitamente nei corsi d'acqua, ragion per cui risulta importante creare un sistema di tracciamento e controllo degli stessi utilizzando la tecnologia GPS.

Si tratta di una norma meramente facultizzante a favore delle regioni, peraltro in via sperimentale e in un arco temporale predefinito che non comporta effetti vincolanti sui bilanci degli enti territoriali interessati, i quali potranno provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui relativi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato nella disposizione in argomento.

Dai commi 5-quater e 5-quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il privilegio nella ripartizione degli utili concesso alla Regione Lombardia, a seguito della conversione delle azioni ordinarie di Arexpo S.p.a. da essa detenute, trova esatta compensazione nel contributo di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge Regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17 riconosciuto dalla Regione Lombardia alla società in commento. Pertanto, gli effetti negativi sull'utile riconoscibile allo Stato per effetto dell'attribuzione delle azioni privilegiate risultano compensati dai minori oneri finanziari sostenuti dalla società, che si riverberano sull'utile di esercizio.

In merito alla sostenibilità finanziaria del comma 5-quater, derivante dell'eventuale esercizio del diritto di recesso riconosciuto ai soci diversi dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze eventualmente dissenzienti, occorre evidenziare che l'efficacia della disposizione normativa proposta è naturalmente condizionata all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci nell'ambito del procedimento di modifica dello Statuto sociale. In tale sede, l'Assemblea dovrà altresì stabilire la puntuale declinazione dei termini della conversione azionaria e, nell'ipotesi in cui uno o più soci non concorrano all'approvazione della relativa delibera, potrà pertanto valutare gli effetti connessi all'esercizio del diritto di recesso.

Al comma 5-quinquies, poi, viene prevista l'estensione della misura di cui al comma 6-ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, nonché agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023

Si prevede, inoltre, che per le concessioni citate l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater sia ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.

ART. 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)



L'articolo, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento, defianziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7-quater, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provveda all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi di gara ovvero inviate le lettere di invito per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Sulla base di detta istruttoria, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento degli interventi a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo precisato, come sopra descritto, che l'assegnazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 necessarie al completamento degli interventi potrà essere disposta dal CIPESS a valere su quelle disponibili e nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.

ART. 54 (Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC)

Commi 1 – 4 Le disposizioni, in considerazione dei compiti e delle attribuzioni riconducibili alle attività connesse all'attuazione del Regolamento UE 2021/2115 e al fine di assicurare una adeguata governance del Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023/2027, prevedono l'istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, con funzioni di supporto e coordinamento della programmazione e della gestione degli interventi nonché del monitoraggio e della valutazione.

Detti uffici dirigenziali di livello non generale sono ulteriori rispetto a quelli delineati dall'attuale organizzazione del Ministero, così come il contingente di personale da assegnare alla predetta Autorità di gestione nazionale.

Di qui, il previsto incremento della dotazione organica che allo stato attuale è definita dal d.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, come modificato dal D.P.C.M. 24 marzo 2020, n. 53, cui occorre aggiungere la nuova posizione dirigenziale di livello generale per il settore ippico istituita ai sensi dell'art. 19 bis del D.L. 4 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25:

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE

Qualifica/area	Dotazione organica Sezione A Agricoltura	Dotazione organica Sezione B ICQRF	Dotazioni organiche per Area



Dirigente I fascia (*)	10	3	13
Dirigente II fascia	39	22	61
Totali dirigenti	49	25	74
Terza Area	421	372	793
Seconda area	355	410	765
Prima area	8	9	17
Totale personale non dirigenziale	784	791	1575
Totale dotazioni organiche	833	816	1649

(*) Nella dotazione organica dei dirigenti di I fascia è compresa l'unità dirigenziale ex art. 19 bis D.L. 4 gennaio 2022 - istituzione nuova posizione dirigenziale livello generale settore ippico

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

Qualifica/area	Dotazione organica		Dotazioni organiche per Area
	Sezione A Agricoltura	Sezione B ICQRF	
Dirigente I fascia (*)	10	3	13
Dirigente II fascia	41	22	61
Totali dirigenti	51	25	74
Terza Area	461	372	793
Seconda area	365	410	765
Prima area	8	9	17
Totale personale non dirigenziale	834	791	1575
Totale dotazioni organiche	885	816	1649

(*) Nella dotazione organica dei dirigenti di I fascia è compresa l'unità dirigenziale ex art. 19 bis D.L. 4 gennaio 2022 - istituzione nuova posizione dirigenziale livello generale settore ippico

Di seguito gli oneri previsti per le assunzioni, nell'ambito dei quali l'ipotesi è di addivenire al reclutamento anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti e quindi a decorrere dal mese di marzo 2023:



Aree	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione (x 12 mensilità)	Totale Fondamenta le	Oneri riflessi	Totale Fondamenta le (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	4.529,48	30.117,17	11.558,97	41.676,14	3.442,53	45.118,67
Assistenti	19.351,97	96,72	1.620,72	3.352,80	24.422,21	9.373,24	33.795,45	3.442,53	37.237,98

DIRIGENTE II fascia	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione pro capite totale lordo stato	Incremento contrattuali 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022
	45.260,77	12.565,11	22.934,79	80.760,67	30.995,95	111.756,62	23.381,48	7.645,74	142.783,84	5.397,23	313,2	148.494,26



**Tabella di riepilogo oneri personale
MASAF**

Qualifica	Retribuzione pro capite lordo Stato	Unità	Onere a regime (2024)	Rateo (2023) - 10 mesi
DIRIGENTE II fascia	148.494,26	2	296.988,52	247.490,43
Funzionari	45.118,67	40	1.804.746,80	1.503.955,67
Assistenti	37.237,98	10	372.379,80	310.316,50
TOTALE			2.474.115,12	2.061.762,60

In considerazione del nuovo ordinamento professionale introdotto dal CCNL Comparto funzioni Centrali sottoscritto il 9 maggio 2021 l'inquadramento del personale del Comparto avverrà in coerenza con le famiglie professionali la cui individuazione è in corso di perfezionamento in sede di contrattazione integrativa.

Commi 5-7. Per le finalità previste da tali disposizioni, sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi (articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale), quale ufficio di livello dirigenziale generale e, nell'ambito della Direzione Organismo di Coordinamento, l'ufficio di livello dirigenziale non generale con le funzioni ivi specificate. Per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite alle predette strutture dirigenziali è autorizzata la spesa di euro 718.000 euro per l'anno 2023 ed euro 862.000 a decorrere dall'anno 2024, a copertura delle citate 5 posizioni dirigenziali, di cui una di livello generale, nonché quella di euro 1.602.000 per l'anno 2023 e di euro 1.922.000 a decorrere dall'anno 2024 per l'assunzione di 40 Funzionari appartenenti al C.C.N.L. 2019-2021 – Comparto Funzioni Centrali. Nei prospetti seguenti è illustrato il dettaglio della citata spesa:



Qualifica	Stipendio	IVC 2022-2024	Tredicesima	Retribuzione di posizione fissa/indennità di amministrazione	Totale	Totale one riflessi 38,38%	Trattamento economico accessori (lordo Ente)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Ente)	N. unità	Totale
Dirigente prima fascia	53.439,57	641,28	4.506,74	37.593,20	96.180,79	36.914,19	125.000,00	258.094,98	1	258.095,98
Dirigente seconda fascia	41.779,17	501,36	3.523,38	12.565,11	58.369,02	22.402,03	70.000,00	150.771,05	4	603.084,21
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	1.752,72	27.340,41	10.493,25	10.200,00	48.033,66	40	1.921.346,37
									Totale	2.782.526,57

Tabella di riepilogo oneri personale AGEA

Qualifica	Retribuzione pro capite lordo Stato	Unità	Onere a regime (2024)	Rateo (2023) - 10 mesi da marzo
DIRIGENTE I fascia	258.094,98	1	258.094,98	215.079,15
DIRIGENTE II fascia	150.771,05	4	603.084,20	502.570,17
Funzionari	48.033,66	40	1.921.346,40	1.601.122,00
TOTALE			2.782.525,58	2.318.771,32



Alla copertura degli oneri complessivi (indicati ai commi 4 e 7), pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, così come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ART. 55(Agenzia italiana per la gioventù)

I commi 1 e 2 prevedono l'istituzione dell'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lett. a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. L'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani, istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto – legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertita, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 e del Regolamento (UE) 2021/817 del parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui al citato articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, che viene conseguentemente soppressa. La nuova Agenzia succede in tutti i rapporti attivi e passivi di titolarità dell'Agenzia nazionale per i giovani e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. Prevede inoltre che la dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.

Prevedono, infine, che l'Agenzia Italiana per la gioventù svolga attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché attività di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi. Tali attività non comportano ulteriori oneri per la finanza pubblica. Tanto in considerazione di due ordini di ragioni. In primo luogo, avuto riguardo alla dotazione organica dell'ente. Come si desume dal prospetto di seguito riportato, originariamente la pianta organica dell'Agenzia Nazionale Giovani ("ANG" o anche "Agenzia") era pari a 45 unità di personale, successivamente modificata come da normativa indicata.



Dotazione organica	L. 222/2007	L. 133/2008	DPCM 22.01.2013
Personale	42	38	29
Dirigenti	3	3	2
Totale	45	41	31

L'approvazione del testo della Legge di Bilancio 2021 ha disposto, al comma 910, che l'Agenzia Nazionale per i Giovani "è autorizzata, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, e con incremento della dotazione organica di 14 unità, di cui 1 di livello dirigenziale non generale, 6 di Area III e 7 di area II, un contingente di 21 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e 19 unità di personale non dirigenziale di cui 9 da inquadrare nell'Area III, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1 e 10 nell'area seconda, posizione economica F2".

Il reclutamento del personale avverrà attraverso l'indizione di uno o più concorsi pubblici, e a partire dal 2021. L'Ente ha provveduto, infatti, ad avviare tutte le procedure relative alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e all'assunzione di quattro nuove unità, inserite nella pianta organica dell'ANG a far data dal 1° febbraio 2022.

Con riferimento, poi, alla procedura concorsuale pubblica finalizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si è pubblicato il Bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l'Agenzia, di n. 4 funzionari terza area posizione economica F3, n. 4 funzionari terza area posizione economica F1, n. 6 istruttori amministrativi seconda area posizione economica F2. L'Agenzia Nazionale per i Giovani sta quindi gradualmente superando le conseguenze del problema strutturale relativo al sottodimensionamento della propria pianta organica.

Alla luce di quanto su esposto, le prerogative dell'Agenzia Italiana per la Gioventù da introdursi con l'emendamento proposto ben si conciliano con l'allargamento della pianta organica già previsto.

L'Agenzia Italiana per la Gioventù potrà infatti contare su 45 unità di personale dipendente sin dal momento della sua istituzione. La previsione delle attività e funzioni in capo all'Agenzia Italiana per la Gioventù, di cui all'emendamento, risulta, pertanto, oltre che possibile, ben commisurata in termini di carico di lavoro.

In aggiunta a quanto sopra, si precisa che le attività previste, oltre che rappresentare, in questi anni, ambiti di lavoro già oggetto di impegno dell'Agenzia, rientrano tra gli obiettivi strategici relativi all'utilizzo della quota del Fondo per le Politiche giovanili. Ogni anno, infatti, il Ministro competente per materia impartisce, norme e linee d'azione condivise in conformità del quadro generale sia delle priorità di Governo e della sua programmazione, che di quelle dell'Ente, stanziando apposite risorse finanziarie ricomprese dal Fondo Politiche Giovanili.



Tale atto di indirizzo è oggetto di Accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale al fine di individuare attività e azioni, iniziative e percorsi volti al raggiungimento degli obiettivi previsti nella ridetta Direttiva.

Si chiarisce che la determinazione del quantum è data dalla ripartizione di fondi nazionali già previsti dal relativo Bilancio dello Stato.

Al **comma 3** si prevede che le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. Inoltre, si precisa che l'Agenzia italiana per la gioventù fornisce supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.

Al **comma 4** si prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al comma 4, la gestione corrente viene assicurata da un Commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

Il **comma 5** stabilisce che, nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156.

Il **comma 6** prevede che l'Agenzia italiana per la gioventù si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 11 del r.d. n. 1611 del 1933.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'invarianza finanziaria è dimostrata dalla tabella che segue



ORGANI E DIRIGENTI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI		
Direttore Generale	Compenso unitario annuo lordo (Contratto individuale di lavoro sottoscritto)	154.551,18 €
Comitato Direttivo	Compenso unitario componente euro 7.880,73 x n. 3 componenti	23.642,19 €
	Gettone di presenza euro 103,00 x n. 12 sedute	3.708,00 €
	TOTALE	27.350,19 €
Collegio dei revisori dei conti	Presidente	6.304,58 €
	Componenti effettivi compenso unitario euro 5.253,82 x n. 2	10.507,64 €
	TOTALE	16.812,22 €
Dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica	Ributazione unitaria annua lordo amministrazione euro 131.341,00* per n. 3 Dirigenti previsti in dotazione organica	394.023,00 €
(*) CCNL Aree Dirigenziali del 9 marzo 2020 relativo al personale dell'area Funzioni Centrali - Triennio 2016-2018		
	TOTALE COSTO ATTUALE	592.736,59 €
NUOVI ORGANI E DIRIGENTI DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTU'		
Presidente		154.551,18 €
Consiglieri di amministrazione	Compenso unitario componente euro 7.880,73 x n. 2 componenti	15.761,46 €
	Gettone di presenza euro 103,00 x n. 12 sedute	3.708,00 €
	TOTALE	19.469,46 €
Collegio dei revisori dei conti	Presidente	6.304,58 €
	Componenti effettivi compenso unitario euro 5.253,82 x n. 2	10.507,64 €
	TOTALE	16.812,22 €



Dirigente di II fascia con funzioni di coordinamento	Retribuzione unitaria annua lorda euro 139.095,98	139.095,98 €
Dirigenti di seconda fascia	Retribuzione unitaria annua lordo amministrazione euro 131.341,00* per n. 2 Dirigenti	262.682,00 €
<i>(*) CCNL Aree Dirigenziali del 9 marzo 2020 relativo al personale dell'area Funzioni Centrali - Triennio 2016-2018</i>		
	TOTALE COSTO NUOVA AGENZIA	592.610,84 €
	DIFFERENZA	-125,75 €



ART. 56 (Disposizione finanziarie)

L'articolo prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 57 (Clausola di salvaguardia)

L'articolo stabilisce che le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.


ART.58 (Entrata in vigore)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

18/04/2023

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

articolo	comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare (in milioni di euro)				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	comma 4, lett. e)	Adeguamenti strutture PNRR del MEF	s	0,5	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7
1	comma 4, lett. e)	Adeguamenti strutture PNRR del MEF - effetti riflessi	e					0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	5	Riduzione Tab A - MEF	s	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7
2	1-6	Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e fino al 31 dicembre 2026, della Struttura di missione PNRR, a supporto dell'Autorità politica delegata in materia PNRR - maggiori spese di personale	s	5,3	6,7	6,7	6,7	5,3	6,7	6,7	6,7	5,3	6,7	6,7	6,7
2	1-6	Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e fino al 31 dicembre 2026, della Struttura di missione PNRR, a supporto dell'Autorità politica delegata in materia PNRR - spese di personale - effetti riflessi	e					2,6	3,2	3,2	3,2	2,6	3,2	3,2	3,2
2	1-6	Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e fino al 31 dicembre 2026, della Struttura di missione PNRR, a supporto dell'Autorità politica delegata in materia PNRR - maggiori spese di funzionamento	s	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
2	8	Riduzione fondo per le esigenze indefinibili di cui all'articolo 6, comma 200 della legge n. 190/2014	s	-5,4	-6,9	-6,9	-6,9	-5,4	-6,9	-6,9	-6,9	-5,4	-6,9	-6,9	-6,9
4	1 lettera b)	Destinazione risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR	s					10,8	12,9	12,9	12,9	10,8	12,9	12,9	12,9
4	1 lettera b)	Riduzione fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.l.n. 154/2008	s					-10,8	-12,9	-12,9	-12,9	-10,8	-12,9	-12,9	-12,9
8	7-9	Incremento dotazione organica presso il Ministero del turismo di cui all'art. 7 c.3 del D.L. n. 22/2021	s	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
8	7-9	Incremento dotazione organica presso il Ministero del turismo di cui all'art. 7 c.3 del D.L. n. 22/2021 - effetti riflessi	e					0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
8	11	Riduzione Tabella A - TURISMO	s	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
8	12	Conservazione in conto residui delle somme non utilizzate nel 2022 per esperti destinati ad attività di rendicontazione e monitoraggio PNRR, di cui all'art. 7 c. 4 del D.L. n. 80/2021	s					0,1				0,1			
8	12	Riduzione fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.l.n. 154/2008	s					-0,1				-0,1			
8-bis	5	Risorse per il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montebonelli - Piscina della Linea 1 della metropolitana di Napoli	s	1,2				1,2				1,2			
8-bis	5	Riduzione del Fondo per l'avvio di opere indefinibili, di cui all'art. 26, c. 7, del D.L. 50/2022	s	-1,2				-1,2				-1,2			
10	1-2	Disposizioni urgenti in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e di assunzioni nel comparto giustizia riduzione tirocinio concorsi per magistrato ordinario	s									0,8			0,8
10	1-2	Disposizioni urgenti in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e di assunzioni nel comparto giustizia riduzione tirocinio concorsi per magistrato ordinario - effetti riflessi	e									0,4			0,4
10	3	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	s									-0,8			-0,8
11	1	Istituzione Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui all'art. 9 del D.L. n. 77/2021	s	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11	2	Riduzione Tabella A - IMPRESE E MADE IN ITALY	s	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
13	1	Incremento piano organico per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	s					0,6	1,2	1,3	1,3	0,6	1,2	1,3	1,3
13	1	Incremento piano organico per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - effetti riflessi	e					0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6
13	1	Incremento del contributo per il funzionamento dell'ASGCM versato dai soggetti vigilati (art. 10, c. 7-bis e 2-quater della L. n. 287/1990)	e					0,6	1,2	1,3	1,3	0,6	1,2	1,3	1,3
19	3	Proroga al 2025 assegnazione contingente da parte del Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi del PNRR	s		7,6	7,6	7,6		7,6	7,6	7,6		7,6	7,6	7,6
19	3	Proroga al 2025 assegnazione contingente da parte del Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi del PNRR - effetti riflessi	e					3,7	3,7	3,7		3,7	3,7	3,7	3,7
19	4	Proroga al 2025 assegnazione contingente da parte del Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi del PNRR - spese di funzionamento	s		1,4	1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4	1,4	1,4
19	4	Riduzione Tabella A - AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	s					-9,0	-9,0	-9,0		-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
20	2-4	Incremento contributi e ulteriori incarichi agli esperti della Soprintendenza speciale per il PNRR	s	1,8	3,3	4,8	4,8	1,8	3,3	4,8	4,8	1,8	3,3	4,8	4,8
20	5	Riduzione Tabella A - CULTURA	s	-1,8	-3,3	-4,8	-4,8	-1,8	-3,3	-4,8	-4,8	-1,8	-3,3	-4,8	-4,8
22	3	Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco	s	5,6	6,7	7,0	7,0	5,6	6,7	7,0	7,0	5,6	6,7	7,0	7,0
22	3	Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi	e					2,7	3,3	3,4	3,4	2,7	3,3	3,4	3,4
22	6	Riduzione Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1 co. 607 della L. 234/2021	s	-5,6	-6,7	-7,0	-7,0	-5,6	-6,7	-7,0	-7,0	-5,6	-6,7	-7,0	-7,0
22	6	Riduzione Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1 co. 607 della L. 234/2021 - effetti riflessi	e					-2,7	-3,3	-3,4	-3,4	-2,7	-3,3	-3,4	-3,4
22	7	Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco - spese di funzionamento	s	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
22	7	Riduzione Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1 co. 607 della L. 234/2021	s	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1



articolo	comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
22	7	Riduzione Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1, co. 607 della L. 234/2021	e	t/c						-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
23	1	Equipe formative territoriali Ministero dell'Istruzione e del merito	s	c	1,5	3,8	2,3			1,5	3,8	2,3		1,5	3,8	2,3			
23	1	Equipe formative territoriali Ministero dell'Istruzione e del merito - effetti riflessi	e	t/c	0,7	1,8	1,1			0,7	1,8	1,1		0,7	1,8	1,1			
23	1	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 62, l.n. 107/2015 (Buona scuola competenze digitali)	s	c	-1,5	-3,8	-2,3			-1,5	-3,8	-2,3		-1,5	-3,8	-2,3			
24	5	Locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico di cui largit commesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza	s	c	4,0					4,0				4,0					
24	5	Riduzione canoni di locazione a carico dello Stato corrisposti all'INAIL, di cui all'art. 3, co. 4 del l.igs. 65/2017	s	c	-4,0					-4,0				-4,0					
31	6-ter	Piano per la realizzazione di un progetto di cardo proazione di Roma Capitale	s	c		1,0					1,0				1,0				
31	6-quinquies	Riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 199 della L. 190/2014	s	c		-1,0					-1,0				-1,0				
31-ter	1	Risorse a favore della regione Molise per manutenzioni impiantistiche e strumentali e adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata in agro del comune di Montaquila	s	k	7,1	7,0	7,0			2,4	4,7	7,0		2,4	4,7	7,0			
31-ter	1	Riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale di cui all'art. 22, c. 1-ter della L. 42/2009	s	k	-7,1	-7,0	-7,0			-2,4	-4,7	-7,0		-2,4	-4,7	-7,0			
44	1	Incremento Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica	s	c			4,5	4,5				4,5	4,5			4,5	4,5		
44	2	Riduzione Tabella A - AMBIENTE	s	c			-4,5	-4,5				-4,5	-4,5			-4,5	-4,5		
45	2-ter	Risorse per sostenere gli interventi strategici necessari a contrastare l'inquinamento dell'aria e per fare fronte all'emergenza energetica - incremento fondo di cui all'art. 30, c. 14-ter del DL 34/2019	s	k	30,0	30,0	30,0			30,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0			
45	2-ter	Riduzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui all'art. 1, c. 498 della L. 234/2021	s	c	-30,0	-30,0	-30,0			-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0			
52	1	Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale: Caffaro di Tornioscusa	s	k	5,9	7,6	10,3	7,4		5,9	7,6	10,3	7,4	5,9	7,6	10,3	7,4		
52	2	Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale: Valagotta	s	k	5,0	55,0	100,0	65,0		5,0	55,0	100,0	65,0	5,0	55,0	100,0	65,0		
52	3	Riduzione Fondo sviluppo e coesione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177 della L. 178/2020	s	k	-10,9	-62,6	-110,3	-72,4		-10,9	-62,6	-110,3	-72,4	-10,9	-62,6	-110,3	-72,4		
54	2-4	Riduzione dell'attività di gestione nazionale del piano strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agree - Effetti riflessi in agricoltura	s	c	2,1	2,5	2,5	2,5		2,1	2,5	2,5	2,5	2,1	2,5	2,5	2,5		
54	2-4	Istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agree - Effetti riflessi	e	t/c						1,0	1,2	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2	1,2		
54	5-6	Istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA - Dirigenti	s	c	0,7	0,9	0,9	0,9		0,7	0,9	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9		
54	5-6	Istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA - Effetti riflessi	e	t/c						0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4		
54	5-6	Istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA - Funzionari	s	c	1,6	1,9	1,9	1,9		1,6	1,9	1,9	1,9	1,6	1,9	1,9	1,9		
54	5-6	Istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA - Funzionari - Effetti riflessi	e	t/c						0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9		
54	7	Riduzione Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	s	c	-4,4	-5,3				-4,4	-5,3			-4,4	-5,3				
54	7	Riduzione Tabella A - MASAF	s	c			-5,3	-5,3				-5,3	-5,3			-5,3	-5,3		
		Entrate	e		0,0	0,0	0,0	0,0		6,7	13,7	13,4	8,3	6,7	13,7	13,4	8,3		
		Spese	s		0,0	0,0	0,0	0,0		0,6	1,2	1,3	1,3	0,6	1,2	1,3	1,3		
		SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0		6,1	12,4	12,1	7,0	6,1	12,4	12,1	7,0		



COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Stoccolma in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (2-3 marzo 2023)	170
ALLEGATO (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	171

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente della III Commissione, Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

La seduta comincia alle 15.30.

Sugli esiti della missione svolta a Stoccolma in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (2-3 marzo 2023).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, ricorda che lo scorso 2 e 3 marzo si

è svolta, a Stoccolma, la Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), a cui hanno preso parte i colleghi Caiata e Grupponi e, per la IV Commissione, la collega Ciaburro.

Avverte, altresì, che in esito alla missione è stata predisposta una relazione, che è in distribuzione e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta (*vedi allegato*).

Le Commissioni prendono atto.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Sugli esiti della missione svolta a Stoccolma in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (2-3 marzo 2023).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) è stata istituita dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea al fine di creare una sede stabile nella quale la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), rafforzate dal Trattato di Lisbona, potessero essere discusse congiuntamente da parte dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo. Si riunisce con cadenza semestrale – fatta salva la possibilità di tenere riunioni straordinarie – nel corso di ciascuna Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, e non ha poteri decisionali, potendo tuttavia adottare per consenso conclusioni non vincolanti nelle materie di propria competenza.

La riunione, ospitata il 2 e 3 marzo scorso dal parlamento svedese a Stoccolma, aveva come *focus* di apertura la guerra di aggressione della Russia all'Ucraina (I Sessione), alla luce del quale sono state tracciate una valutazione della Bussola strategica dell'Unione europea per la sicurezza e la Difesa (II Sessione), un'analisi delle problematiche geopolitiche ed ambientalistiche connesse alla regione artica (III Sessione), nonché un ampio dibattito sulle priorità della politica estera e di sicurezza comune (IV e ultima Sessione), cui è seguita una fase di considerazioni finali sul complesso quadro geopolitico in cui è attualmente chiamata a orientarsi e agire l'Unione europea.

Alla Conferenza così articolata partecipavano sei rappresentanti per ogni Stato membro e sedici membri del Parlamento europeo; per l'Italia, hanno preso parte

come di consueto, tre parlamentari per la Camera e altrettanti per il Senato, suddivisi in due componenti della Commissione affari esteri e un componente della Commissione difesa. Hanno preso parte alla conferenza altresì ciascuno dei Parlamenti dei Paesi candidati all'adesione e dei membri europei della NATO con quattro osservatori, mentre non era presente l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è di norma invitato a partecipare ai lavori della Conferenza per illustrare le linee e le strategie della politica estera e di difesa comune.

La delegazione della Camera era composta dai deputati Monica Ciaburro, vicepresidente della IV Commissione, Salvatore Caiata e Naike Gruppioni, componenti della III Commissione.

Ha aperto i lavori della Conferenza il presidente del Riksdag Andreas Norman, richiamando le difficoltà del momento storico in Europa collegate allo scoppio della guerra in Ucraina e riaffermando, insieme ai valori di libertà e democrazia dell'Unione, il diritto di ogni Stato a scegliere il proprio futuro, mentre il presidente della Commissione Affari esteri del parlamento svedese Aron Emilsson ha illustrato preliminarmente le finalità e le modalità pratiche di svolgimento della conferenza.

Ha aperto così i lavori della I Sessione, dal titolo « L'aggressione russa all'Ucraina », il presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo David McAllister, che ha subito denunciato senza esitazioni la brutalità di tale aggressione, auspicando decisamente – anche alla luce del mutato quadro geopolitico derivante da tale conflitto – il prossimo ingresso di Svezia e Finlandia della NATO.

Il Ministro per lo sviluppo e la cooperazione internazionale del Parlamento svedese, Johann Forsell, ha deplorato l'aggressione russa all'architettura di sicurezza nata dalla fine della guerra fredda e al sistema di valori europeo e ha confermato la necessità del sostegno all'Ucraina, secondo una prassi già consolidata dal Governo svedese. Ha poi illustrato in concreto le misure di sostegno fornite dal Governo svedese all'Ucraina affinché possa affrontare e vincere la guerra. In questo senso la prospettiva di adesione del Paese all'Unione europea è stata vista come fondamentale anche nell'obiettivo della ricostruzione dell'Ucraina.

Fra i relatori della Conferenza era presente anche l'Ambasciatore ucraino in Svezia, Andrii Plakhotniuk, che, dopo aver ringraziato l'Unione europea per il ripetuto sostegno dimostrato, ha riferito sugli effetti devastanti della guerra nell'ultimo anno, soffermandosi in particolare sul bombardamento delle infrastrutture critiche (Zaporozhye e Cherson), utilizzato dai russi come strumento di terrorismo nei confronti della popolazione civile. Ha affermato che occorre rafforzare il sistema sanzionatorio a livello globale, in particolare garantendo un efficace meccanismo di *accountability* per la Russia anche attraverso la creazione di un tribunale speciale per i crimini di guerra. A suo giudizio, infine, la ricostruzione va vista anche in una prospettiva a breve termine, provvedendo quanto prima a coordinare a questo fine gli aiuti internazionali per cominciare fin d'ora a ricostruire le capacità dell'Ucraina.

La dottoressa Carolina Vendil Pallin, Vice direttore del Dipartimento di ricerca dell'Agenzia per la difesa svedese, ha espresso l'opinione che l'obiettivo della Russia con la guerra di aggressione sarebbe anche quello di minare il sistema di alleanza delle nazioni europee fra di loro e con gli USA, che considera proprio unico rivale sistemico, mentre i Governi europei per i russi sarebbero semplici gregari.

Nel dibattito sono emerse posizioni variegate a seconda dei Paesi di provenienza degli interventi, ma sostanzialmente coincidenti nella unanime condanna dell'aggres-

sione russa e nella necessità di una risposta strategica e coordinata dell'Unione europea, soprattutto volta a perseguire l'avvio dei negoziati di adesione dell'Ucraina.

In particolare, i Paesi dell'Europa dell'est (Polonia e Paesi baltici) hanno riaffermato con forza la necessità del sostegno militare in termini di difesa antiaerea, di fornitura di carri armati e altri mezzi militari, accelerando l'adesione dell'Ucraina non solo all'Unione europea, ma anche alla NATO. Si è parlato anche di risoluzioni da adottare contro il gruppo Wagner e sono emersi richiami ad un ruolo più efficace delle Nazioni Unite. Non è mancato chi ha sottolineato come sia importante non tanto la pace quanto una vera e propria vittoria dell'Ucraina sul campo per ripristinare la sua integrità.

Unica fra tante voci la rappresentante della delegazione rumena ha sottolineato il ruolo positivo che può essere svolto dalla diplomazia parlamentare. La Slovacchia ha ricordato che il conflitto russo-ucraino ha avuto inizio nel 2014 e che solo dopo nove anni l'Unione europea ha trovato una posizione comune di fronte all'aggressione della Russia, che ha definito stato terrorista. Non è mancato (Lettonia) chi ha richiamato la necessità di avere una posizione più unita di fronte alla Russia, evitando alcune oscillazioni nell'applicazione delle sanzioni ai cittadini russi, come ad esempio quelle concesse dalle autorità austriache ai funzionari russi presenti sul suo territorio. Pochi sono stati i richiami al pericolo di una guerra nucleare e alla necessità di perseguire anche l'obiettivo della pace.

La senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari esteri e difesa, ha esposto il dilemma di come conciliare il dovere della pace con il diritto di difendere la libertà e l'autodeterminazione dei popoli, aggiungendo un richiamo a non sottovalutare in questo clima anche ai focolai di instabilità che provengono dal sud del mondo, in particolare dall'Africa.

La Spagna ha confermato l'appoggio incondizionato all'Ucraina e la necessità di fornire garanzie di sicurezza al sistema europeo di libertà e democrazia, esortando

a perseguire i crimini di guerra con la creazione di appositi tribunali, nella convinzione che la giustizia non può prescindere dalla punizione di questi crimini.

Rappresentanti della delegazione svedese hanno attirato l'attenzione sulla condizione delle donne e delle bambine coinvolte dalla guerra, mentre la delegazione britannica, ospite della Conferenza, si è soffermata, oltre che sul ruolo dell'Ucraina a difesa della libertà di tutta l'Europa, in particolare sulla necessità di rendere più efficace la confisca dei beni di proprietà russa, aggiungendo che sarebbe opportuno cambiare le norme in modo da colpire anche le banche centrali dei paesi aggressori.

L'Ungheria ha anticipato il suo favore all'adesione dell'Ucraina alla UE e di Finlandia e Svezia alla NATO, citando incidentalmente anche l'esistenza del piano di pace cinese. In particolare, sulla Cina e sull'eventualità che stia inviando aiuti di vario tipo alla Russia si sono soffermati alcuni rappresentanti delle delegazioni, per dire che occorre verificare ed intervenire di conseguenza, pur senza chiarire quale atteggiamento concreto tenere nei confronti della Cina stessa. Non è mancato il richiamo da parte di una parlamentare europea all'opera di infiltrazione economica e militare svolta dalla Russia in Africa subsahariana, che costituisce una fonte di instabilità ulteriore per la regione. Belgio e Olanda infine hanno confermato la necessità di proseguire con l'invio di armi per arrivare ad una vittoria finale dell'Ucraina e anche la Germania si è posta sulla stessa linea.

Nella loro replica i relatori si sono concentrati sugli aiuti alla ricostruzione da stanziare per l'Ucraina e sul concetto di *accountability*, inteso come capacità concreta di rendere responsabili gli autori dell'aggressione militare e, in particolare, dei crimini di guerra. Sul punto l'ambasciatore ucraino ha riferito che allo stato attuale esistono già più di 70 mila indagini relative ad aggressioni subite da cittadini ucraini. Ha ribadito che il sostegno richiesto dalle autorità ucraine per proseguire il conflitto

è costituito essenzialmente da armamenti, da inviare con la massima tempestività.

Nella II Sessione della Conferenza, dedicata alla Bussola Strategica dell'Unione europea per la sicurezza e la difesa è intervenuto il Ministro della difesa svedese, Pål Jonson, facendo riferimento al mutato quadro della sicurezza nel Baltico all'indomani della guerra di aggressione all'Ucraina, che ha messo in forse – non soltanto in Svezia – certezze acquisite e prospettive immutabili di pace consolidate nei decenni della guerra fredda e affrettando il processo di securizzazione della regione baltica e di avvicinamento alla NATO. Il ministro si è particolarmente soffermato sul ruolo dell'Alleanza atlantica e sulla necessità che l'Unione europea assuma maggiori responsabilità in questo ambito, affermando come una priorità della difesa europea sia quella di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e il sostegno all'Ucraina. Anche le sfide nel resto del mondo, particolarmente in Paesi come Burkina Faso, Siria e Libia vanno affrontate contrastando la crescente presenza russa in questi Paesi.

Gli interventi di questa seconda sessione, fra cui quello di Jan Dhaene, *ex* presidente della Sotto-commissione sicurezza e difesa del Parlamento europeo, hanno evidenziato grande soddisfazione per il fatto che la Bussola strategica dell'Unione europea non sia solo un documento di orientamento generico, ma soprattutto un testo prescrittivo in quanto dettato da circostanze concrete, cui occorre adesso dare pronta attuazione, superando eventuali rigidità burocratiche. Conseguenza diretta della Bussola è stato l'immediato finanziamento di sostegno all'Ucraina quantificato in cinque miliardi ed ampliabile in modo flessibile. Anche sul fronte del partenariato euro-atlantico i risultati sono stati visibili, mostrando come di fronte alla minaccia russa la relazione fra Europa e Stati Uniti ha mostrato di funzionare perfettamente, nonostante sia ancora rintracciabile un eccesso di dipendenza dell'Unione europea rispetto agli USA e benché necessiti di approfondimento la cooperazione militare con il Regno Unito, oltre che con i

Paesi del nord Europa, da considerare *partner* preziosi.

Ewa Skoog Haslum, Capo della Marina militare svedese, ha illustrato i profili di difesa della navigazione marittima oceanica, ai cui fini la cooperazione internazionale ed europea è fondamentale, evidenziando come gli elementi critici di questa difesa siano da individuare nella transizione fra terra e mare (cui le marine dei Paesi baltici sono particolarmente addestrate), la manovrabilità e la mobilità militare, la tutela delle infrastrutture critiche anche su terra. NATO e UE devono cooperare in questi campi per ottenere i migliori risultati ai fini della sicurezza marittima collettiva, che dipende dal trasporto di merci via mare diretto ad assicurare i rifornimenti critici, particolarmente importanti in un'ottica futura.

Nel corso del successivo dibattito gli interventi si sono incentrati sui pericoli di una dipendenza strategica dell'Europa (Francia), che la guerra ha accentuato, interrompendo il dibattito europeo intorno allo sviluppo di una difesa autonoma; sulla necessità di creare un servizio di *intelligence* europeo per condividere informazioni essenziali nello scenario attuale (Spagna); sui rischi derivanti dall'instabilità dello scenario mediorientale, particolarmente riguardo alla minaccia nucleare iraniana che potrebbe accostarsi alla Russia (Paesi Bassi); sui pericoli degli attacchi cibernetici e sulla capacità europea di anticipare le crisi per il futuro; sulla necessità di una strategia marittima rafforzata e della cooperazione con l'Africa, dove la presenza dei mercenari di Wagner è preoccupante (Portogallo); sull'importanza di perseguire efficacemente i crimini di guerra anche da parte di quei Paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione internazionale sui crimini di guerra (Romania). In particolare, relativamente alla capacità europea di dispiegamento rapido, alcuni interventi hanno richiamato alla necessità di un maggiore realismo, facendo presente che non risultano ancora soddisfatti gli obiettivi simili fissati in passato dall'Unione europea.

Da parte italiana (on. Monica Ciaburro) si è perorata la proposta del Ministro della

difesa Crosetto di disaccoppiare le spese militari dal computo del disavanzo ai fini del Patto di stabilità, in modo da far fronte efficacemente alla necessità di incrementare la capacità di risposta dei Paesi europei rispetto alle sfide del nuovo scenario bellico e alla mutata situazione geopolitica, caratterizzata dall'emergenza di nuovi *player* globali oltre la Russia (in particolare la Cina) e dal moltiplicarsi di focolai di instabilità nel mondo.

Nella III Sessione, dedicata alle problematiche della regione artica, che stanno particolarmente a cuore alla Svezia e ai Paesi scandinavi, sono state rilevate tutte le possibili ricadute della guerra su questa delicata regione, già estremamente fragile e sottoposta alle gravi ripercussioni indotte dai cambiamenti climatici. L'Artico costituisce infatti un importante terreno di sfida per esperimenti e ricerche essenziali in campo ambientale e qui si concentrano infatti le mire strategiche e militari di alcuni Paesi *extra* europei (segnatamente Russia e Cina), mire che occorre contrastare per preservare non solo la stabilità mondiale, ma anche l'equilibrio ambientale globale.

Alla IV Sessione partecipava il Segretario Generale del Servizio europeo per l'azione esterna Stefano Sannino, che si è soffermato principalmente su tre temi: la guerra in Ucraina, il ruolo della Cina e la situazione di quello che ha definito il « Sud globale ». Sul primo tema ha rilevato come la guerra in Ucraina abbia infranto alcuni tabù dell'Unione europea, come quello della cooperazione militare. Si è soffermato sui dettagli del sostegno finanziario e militare all'Ucraina, per passare a temi ulteriori quali il *global gateway* sui cambiamenti climatici, gli interventi nel campo dello spazio cibernetico e le relazioni con Paesi terzi, oltre la Cina, come quelli africani e latinoamericani, che ha definito come « Sud globale ». Rispetto a questi attori l'Unione europea deve concepire una propria relazione di collaborazione e condivisione di alcuni temi economici, nel quadro dei rispettivi partenariati. È compito prioritario proprio quello di aiutare il « Sud globale » a superare le sue crisi ricorrenti, attraverso

opportune politiche di cooperazione e sostegno finanziario allo sviluppo.

L'Unione europea deve lavorare anche sul piano del bilateralismo, oltre che sul versante multilaterale, nel cui quadro la regione dell'Indo-pacifico e dell'America latina stanno acquisendo un rilievo crescente. Nel campo delle minacce ibride, nel sostegno all'Ucraina e nelle politiche verso Paesi terzi tendenti ad instaurare nuove aree di influenza, scardinando l'ordine internazionale, l'Unione europea ha assunto negli ultimi tempi una identità definita e l'ha imperniata sul rispetto di un sistema preciso di regole, a garanzia dell'ordine globale. In questo quadro, Cina, Russia e Repubblica di Corea rappresentano ormai il nuovo asse della regione dell'Indo-pacifico, una delle aree geopolitiche di maggiore evidenza a cui deve rapportarsi l'Unione per il futuro prossimo, mentre resta un canale privilegiato per l'Unione il rapporto con la Gran Bretagna in termini di cooperazione militare ed economica, anche all'indomani della *Brexit*, avvenuta nel 2016. Nell'intervento dell'Ambasciatore Sannino è stato altresì menzionata la questione di un Tribunale *ad hoc* o di una giurisdizione ibrida (giudici ucraini e giudici internazionali) come alternative possibili per la soluzione del problema dei crimini di guerra che l'Unione sta considerando.

Nel dibattito susseguente rappresentanti della delegazione greca hanno sollevato la questione se l'Europa non sia subalterna alla politica estera statunitense, citando una frase di Junker secondo la quale che l'Unione europea sarebbe un « pagatore globale, ma non un attore globale ». La Turchia è stata da alcuni criticata per il suo atteggiamento di ostracismo verso l'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO, dato che ha subordinato il suo favore all'approvazione di una legislazione contraria alla tradizione di rispetto dei diritti umani vigente in Svezia.

In questo ambito Pavel Fischer (Repubblica Ceca) ha richiamato l'attenzione sui pericoli all'ordine democratico derivanti dalle ricorrenti violazioni dei diritti umani perpetrati all'esterno dell'Unione europea in regioni come il Tibet e il Sinkiang. La

Francia ha confermato la volontà di lavorare insieme in Europa per rafforzare l'adozione di una posizione unitaria nei confronti delle principali sfide globali e nell'ambito della difesa comune. Sono state avanzate, infine, richieste di accelerare il processo di adesione dei paesi dei Balcani occidentali, rafforzando la cooperazione dei Parlamenti di questi Paesi con il Parlamento europeo e con i Parlamenti nazionali.

Da parte italiana l'on. Naïke Gruppioni ha posto l'accento sulla priorità di rafforzare i meccanismi decisionali europei per garantire una risposta efficace e rapida alle sfide emergenti dal mondo globale, soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, che rappresenta un vero e proprio punto di non ritorno. Ciò permetterà ai cittadini europei di vivere in un ambiente più sicuro, al riparo dai nuovi rischi ibridi, sia militari tradizionali che cibernetici, e di avvicinarsi ai nostri *partner* globali – come l'ONU, la NATO, l'OSCE, l'UA e l'ASEAN – in maniera più credibile ed efficace, senza trascurare i tavoli di coordinamento bilaterali.

Si è svolta, infine, *a latere* della conferenza la riunione del cosiddetto Gruppo Mediterraneo (Group MED), nascente dall'esigenza di confrontare ed eventualmente adottare punti di vista condivisi dai Paesi del Mediterraneo ed incentrata, nella specifica circostanza, sull'opportunità di rendere obbligatorie le conclusioni al termine della riunione plenaria (conclusioni attualmente previste, nel regolamento vigente della Conferenza, solo come eventuali). Tema ulteriore della riunione, oltre alla citata questione regolamentare, è stata la gestione dei flussi migratori da parte degli Stati frontiera dell'Unione europea e la mutata situazione a seguito della guerra in Ucraina, anche in conseguenza della presenza di forze militari russe in varie parti del mondo, fra cui l'Africa. La delegazione spagnola, come parte della *trojka*, si è impegnata a tenere conto nell'organizzazione della prossima conferenza di uno spazio apposito per i temi di interesse per i Paesi del Mediterraneo, su cui promuovere la consapevolezza dell'intera

Europa. Come Parlamento spagnolo la delegazione ha detto di voler appoggiare la proposta di Malta e Cipro volta a definire un nuovo *format* della conferenza che preveda conclusioni obbligatorie, cosa che però potrebbe compromettere l'espressione di una posizione unitaria da parte di

tutti i partecipanti: questa esigenza confligente sarà perciò tenuta debitamente in considerazione. Al riguardo, si è precisato che il relativo emendamento non potrà comunque essere messo in discussione senza una modifica del regolamento stesso della Conferenza.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	177
---	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Ricorda che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare del provvedimento.

Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione delle proposte emendative è

stato fissato alle ore 14 di domani, mercoledì 19 aprile.

Dà, quindi, la parola ai deputati che intendono intervenire in discussione.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ringrazia il Presidente e, in primo luogo, chiarisce di essere consapevole che il lavoro delle Commissioni troverà pieno compimento nella fase emendativa, il cui scopo è valorizzare e migliorare il provvedimento. In particolare, ritiene che gli emendamenti consentiranno di rendere il decreto-legge coerente con le istanze e i problemi della società civile.

Con specifico riferimento al Capo I del decreto-legge, ritiene che sia difficile biasimarne i contenuti, in quanto le norme ivi contenute predispongono risorse per l'approvvigionamento energetico; analoghe considerazioni sono svolte con riferimento al Capo II, che reca misure di tutela della salute, attraverso norme organizzative e di allocazione di risorse.

Di conseguenza chiarisce che il suo intervento riguarderà il Capo III, recante profili strettamente tributari. Si tratta di otto articoli, che apportano modifiche alla disciplina vigente in materia di irregolarità fiscali e, in particolare, in contesti patologici quali l'evasione e l'elusione.

Rammenta che, a differenza dell'intervento svolto in Assemblea in occasione della discussione delle questioni pregiudiziali – che afferiva principalmente alle questioni di natura politica –, il proprio intervento in Commissione intende affrontare il merito delle disposizioni, con l'obiettivo di tutelare le infrastrutture dell'ordinamento fiscale.

Ricorda che da almeno un decennio il legislatore interviene affinché le informazioni, i dati e la loro interoperabilità consentano all'ordinamento tributario di funzionare correttamente: un esempio in tal senso è l'avvento della fatturazione elettronica. Tale operato del legislatore ha svolto anche una funzione educativa nei confronti delle varie categorie economiche.

Ritiene che una modifica a tale assetto costituisca un fattore di rischio per la raccolta fiscale. Rammenta che, nell'ordinamento, le istanze di diritti si fondano e sono tutelate dalla raccolta fiscale, dai beni demaniali contrattualmente gestiti e dalla raccolta del gioco pubblico (da cui, secondo gli ultimi dati, derivano risorse per circa 14 miliardi); è dunque necessario usare cautela ove siano messi in discussione tali beni.

Sottolinea poi i rischi insiti nelle modifiche normative alle procedure di accertamento e di riscossione. Tali interventi rischiano di causare costi non esclusivamente misurabili attraverso la quantificazione degli oneri finanziari, ma che possono avere ricadute più rilevanti. Si tratta del costo imputabile alla diseducazione dei contribuenti, specialmente nel caso – come previsto dalle norme del provvedimento in esame – in cui si conceda ai medesimi uno spazio più ampio di interlocuzione con l'amministrazione finanziaria in presenza di irregolarità fiscali, spinto fino alla fase avanzata del contenzioso.

Reputa, al riguardo, che la concessione di tale spazio ingeneri un'aspettativa che può definirsi «condonistica», che causa il legittimo affidamento del contribuente nell'intervento, in futuro, di ulteriori norme che permetteranno di non adempiere all'obbligo tributario.

Seppure in un'ottica riformista e di adattamento alla realtà, ritiene che esistano alcuni limiti invalicabili alle modifiche nor-

native: non appare infatti possibile rendere troppo elastiche le regole della raccolta fiscale senza inficiarne il funzionamento. L'adempimento fiscale, sancito nell'articolo 53 della Costituzione, è infatti il fondamento dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Rammenta – a titolo di esempio, anche richiamando il proprio ruolo di Presidente della Commissione Finanze del Senato – che nella XVIII Legislatura, in occasione dell'esame del disegno di legge di riforma della giustizia tributaria, alcune disposizioni sono state varate pressoché all'unanimità dalle competenti Commissioni del Senato; si tratta in particolare delle norme che, in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, prevedono che la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti per la parte soccombente la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio e che tale condanna può rilevare, inoltre, ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. Reputa che tale intervento sia stato un chiaro esempio di riforma condivisa dalle forze politiche che ha modificato, senza debilitarlo, l'assetto della giustizia tributaria.

Con riferimento alle proposte emendative, preannuncia che verranno presentate modifiche volte a espungere le norme ritenute tali da scardinare l'assetto fiscale, come sopra delineato. Si chiederà, sotto un diverso profilo, di rafforzare gli aiuti a imprese e famiglie.

Bruno TABACCI (PD-IDP) rileva che il Documento di economia e finanza recentemente presentato dal Governo mette in evidenza i dati e le iniziative volte a contrastare l'evasione fiscale. Tuttavia, non riscontra lo stesso intento nel provvedimento in esame.

Il Documento di economia e finanza 2023 evidenzia infatti come l'Italia sia ancora il terzo paese in Europa per l'evasione Iva: si chiede, dunque, se l'articolo 23 del provvedimento in esame, nel disporre una

specifica causa di non punibilità, non abbia un effetto distorsivo, soprattutto alla luce dell'accelerazione del fenomeno degli omessi versamenti, in un contesto in cui l'economia sommersa è stimata al venti per cento e nel quale è diffusa l'abitudine al « doppio prezzo » praticato dai fornitori (con o senza fattura). Occorre sul punto domandarsi se un comportamento intenzionalmente omisivo debba essere o meno scoraggiato.

Rileva che, specialmente nelle piccole e medie imprese, l'omesso versamento dei tributi è uno strumento di liquidità, utilizzabile sino al primo grado di giudizio, osservando che tale limite è ulteriormente spostato in avanti dal provvedimento in esame. Rammenta che in alcuni contesti economici sono prioritariamente onorate le scadenze coi fornitori, sono versati i compensi agli amministratori e sono addirittura distribuiti dividendi, ma l'obbligazione tributaria nei confronti dello Stato non riveste la medesima importanza e non sempre viene onorata. Ritene che l'articolo 23 del provvedimento costituisca una vera e propria indicazione di marcia in tal senso e rappresenti un vero e proprio danno al sistema fiscale.

Ribadisce dunque la contraddizione tra il Documento di economia e finanza e il provvedimento in esame, e reputa necessario intervenire.

Conclude rammentando che, in un contesto nel quale l'economia sommersa è così diffusa e che l'economia derivante dalla malavita è stimata come superiore al cinque per cento, è difficile per l'Esecutivo realizzare adeguate politiche sociali, non avendo contezza né della ricchezza né della povertà effettive del Paese. In mancanza di regole democratiche condivise, gli effetti di tali politiche possono essere distorsivi.

Auspica pertanto che possano essere introdotti opportuni correttivi al decreto-legge, in assenza dei quali la politica fiscale governativa perseguita dal viceministro Leo – collega che apprezza e rispetta – rischia di risultare vicina alla logica di alcune categorie che, ritiene, sull'oggetto specifico del proprio lavoro solo talvolta emettono fattura.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), pur apprezzando l'eloquenza dei colleghi che l'hanno preceduto, invita tuttavia la Commissione a considerare i dati della realtà economica, nella quale numerose aziende faticano a onorare i debiti con l'erario e, in particolare, i debiti Iva. Tali soggetti sono lungi dal distribuire dividendi, né è possibile ritenere che l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto sia una scelta deliberata alla luce delle altissime sanzioni in cui si rischia di incorrere e che, al momento, ammontano a circa il novanta per cento degli importi dovuti.

La crisi pandemica – rammenta successivamente – ha creato numerosi problemi alle imprese italiane, in molti casi impossibilitate a proseguire la propria attività. Le definizioni agevolate hanno dunque avuto lo scopo di venire incontro al tessuto imprenditoriale e, conseguentemente, anche di conservare i posti di lavoro.

Ricorda come si discuta spesso della tendenza di una sola parte politica a utilizzare lo strumento del condono, dimenticando che nel passato governi di diverso colore, che godevano dell'appoggio dell'attuale opposizione, hanno utilizzato tale istituto. Menziona la cosiddetta *voluntary disclosure*, che ha consentito il rientro dei capitali dall'estero, ritenendola una delle più ingenti misure di condono introdotta negli ultimi anni.

In proposito, afferma che il disegno di legge di delega per la riforma fiscale recentemente presentato dal Governo perseguirà lo scopo – tra l'altro – di distinguere i grandi evasori dai contribuenti in difficoltà economica, questi ultimi concretamente impossibilitati a onorare il debito con il fisco. Conclude affermando che, alla luce di quanto illustrato, le norme del provvedimento in esame intendono perseguire finalità di tutela di famiglie e imprese.

Bruno TABACCI (PD-IDP) replica che nessuno è tenuto a conoscere i trascorsi parlamentari dei colleghi, ma ricorda di essersi particolarmente impegnato in passato nell'attività politica di contrasto all'evasione fiscale.

Ricorda poi che il contesto economico da lui poc'anzi richiamato non è frutto di una opinione personale ma è stato illustrato nella sua oggettività nel corso della recente audizione del sostituto procuratore Fabio Di Vizio, ascoltato in occasione dell'esame del decreto-legge in discussione. Rammenta inoltre che in passato, nella veste di Presidente della Commissione Attività produttive, si è particolarmente speso, affinché – con finalità di contrasto all'evasione – l'Istat stimasse il costo del sommerso in luogo di rettificare la stima del PIL, come effettivamente è avvenuto a partire dagli anni 2006-2007.

Conclude affermando che, se l'approvazione in passato di misure qualificabili come « condono fiscale » può essere considerata un errore politico, è necessario non perseverare nel medesimo errore anche in futuro.

Emiliano FENU (M5S) afferma in primo luogo di essere sempre stato favorevole a misure volte a sostenere i contribuenti in difficoltà, che ritiene doveroso distinguere da coloro i quali scientemente evadono le tasse allo scopo di mantenere adeguati livelli di liquidità.

Tuttavia, alcuni istituti di definizione agevolata, così come la norma del provvedimento che esclude la punibilità in specifiche ipotesi, non favoriscono i contribuenti in difficoltà, bensì i grandi evasori: a titolo di esempio, i casi di non punibilità contemplati dalle norme concernono gli omessi versamenti per importi molto alti.

Rammenta inoltre che la maggioranza al Governo è da sempre contraria ad ampliare un sistema che invece consentirebbe allo Stato di avere contezza delle reali risorse dei contribuenti, ossia il sistema delle ritenute alla fonte.

Conclude il proprio intervento affermando che, a suo avviso, l'istituto della definizione agevolata è una mera procrastinazione dei problemi dei contribuenti. Il soggetto che destina risorse al pagamento del dovuto per la « rottamazione » spesso non riesce invece a onorare i debiti correnti e, dunque, in pochi anni si ritrova nelle medesime difficoltà.

Andrea QUARTINI (M5S), in relazione al tema del *payback* sui dispositivi medici, sottolinea che una questione fondamentale è rappresentata dall'esigenza di tutelare le piccole e medie imprese operanti nel settore. Al riguardo, segnala che dai dati in suo possesso relativi alla regione Toscana emerge che circa il 70 per cento della spesa per dispositivi medici riguarda solo trenta società su un totale di oltre mille, operanti spesso a livello multinazionale. Invita, pertanto, a prevedere differenziazioni tenendo conto delle dimensioni delle diverse aziende per quanto concerne il parziale recupero degli esborsi da parte delle regioni che hanno superato il tetto di spesa, anche alla luce della progressività sancita dall'articolo 53 della Costituzione.

Esprime, quindi, perplessità sul contenuto delle disposizioni relative ai servizi di emergenza-urgenza, osservando che in luogo di incentivi monetari sarebbe necessario assicurare migliori condizioni di lavoro e un adeguato godimento dei periodi di riposo a coloro che svolgono la propria attività in tale area.

Quanto alle misure introdotte per contrastare gli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, nell'evidenziare che occorre assicurare la massima tutela degli operatori sanitari e perseguire condotte inaccettabili, osserva che le predette misure non appaiono sufficienti in quanto andrebbero accompagnate da una migliore organizzazione del lavoro e dalla formazione degli stessi operatori. Segnala, infatti, che molti episodi di violenza sono innescati dalle condizioni di estremo disagio che vivono i pazienti e che in tale situazione un inasprimento delle pene non può rappresentare un efficace deterrente. In termini più generali, sottolinea che il decreto in esame interviene in modo emergenziale su alcune situazioni critiche che necessiterebbero piuttosto di interventi sistematici.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), in risposta alle considerazioni svolte dal collega Quartini, ricorda che gli interventi in ambito sanitario di cui al Capo II del provvedimento in esame rappresentano una prima risposta urgente con le risorse attualmente a disposizione, pari in ogni caso a circa 1,4

miliardi di euro, per rimediare a scelte errate compiute negli anni passati.

In particolare, segnala che l'intervento di cui all'articolo 8 si è reso necessario per porre un argine a quanto previsto con il decreto-legge n. 78 del 2015, emanato dal Governo Renzi, con Ministra della salute Lorenzin. Ricorda che con quel provvedimento si era provveduto a introdurre anche per i dispositivi medici il meccanismo del *payback* – anch'esso peraltro discutibile – previsto per la spesa farmaceutica. Rileva che tale scelta è da considerarsi ancora più iniqua in quanto nel caso dei prodotti farmaceutici il prezzo viene fissato attraverso un'interlocazione tra aziende produttrici e AIFA, mentre quello dei dispositivi è determinato dall'esito delle gare svolte. Ricorda, inoltre che il tetto di spesa individuato nel 2015 risultava in termini relativi assai inferiore – 4,4 per cento in luogo di 5,2 per cento – di quello previsto, senza introdurre un meccanismo di *payback*, dal decreto-legge n. 98 del 2011. Come ulteriore elemento critico, osserva che tale norma riguardava tutti i dispositivi medici senza distinzioni, quindi sia prodotti di base quali, a titolo d'esempio, le garze, sia manufatti ad alto contenuto tecnologico.

Ricorda che tale strumento di contenimento della spesa sanitaria non ha trovato applicazione sino al 2022 quando, con l'emanazione del decreto-legge « Aiuti-bis » da parte del Governo Draghi, ne è stato previsto l'utilizzo per sanare il *deficit* sanitario delle regioni, prevedendo con un successivo decreto ministeriale che le aziende produttrici avrebbero dovuto versare una somma per loro insostenibile entro il mese di gennaio del 2023. L'attuale Governo è quindi intervenuto prima rinviando tale scadenza alla fine del mese di aprile, poi, con l'attuale provvedimento, prevedendo uno stanziamento di una cifra assai rilevante, pari a 1.085 milioni di euro, quale contributo statale per il ripiano del supe-

ramento del tetto di spesa per quanto riguarda il periodo 2015-2018. Segnalando che con un successivo intervento sarà necessario affrontare anche la problematica relativa agli anni successivi, condizionati probabilmente anche da un incremento della spesa per dispositivi medici a causa dell'emergenza da COVID-19, esprime l'auspicio che con il provvedimento in esame sia possibile prevedere anche un superamento del meccanismo che ha determinato l'attuale situazione insostenibile a carico delle aziende produttrici.

Passando rapidamente ad esaminare le altre disposizioni relative all'ambito sanitario contenute nel provvedimento, evidenzia l'importanza degli interventi volti ad assicurare l'operatività delle strutture di pronto soccorso. Segnala, inoltre, che le norme relative al reclutamento del personale sanitario si sono rese necessarie anche a causa degli errori di programmazione nel reclutamento dei medici specializzandi compiuti negli anni passati.

Nel ricordare che con la legge di bilancio è stato consolidato l'aumento delle risorse in favore del sistema sanitario avviato nel corso di una fase pandemica, sottolinea che il provvedimento in esame costituisce un altro passo in tale direzione.

In conclusione segnala che il Ministero della salute in questi giorni ha inviato alla Conferenza Stato-regioni il nuovo tariffario per l'assistenza ospedaliera, sottolineando che ciò costituisce un passaggio essenziale per una profonda riorganizzazione del sistema sanitario nazionale e osservando che tutti dovrebbe essere orgogliosi del raggiungimento di tale obiettivo.

Marco OSNATO, *presidente*, fa presente che si è così concluso l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (Discussione)	182
--	-----

RISOLUZIONI

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.40.

7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

(Discussione).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Passando ad illustrare brevemente la risoluzione in titolo, riferisce di averla presentata, con il collega Rizzetto, non come esponente di una parte politica, ma in qualità di presidente della VII Commissione, raccogliendo l'istanza diffusa nel mondo artistico a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 29 dicembre 2022 che ha ribaltato il giudizio di tribunali e corti d'appello in merito all'interpretazione e all'applicazione della norma con-

cernente la determinazione della retribuzione pensionabile dei lavoratori dello spettacolo, obbligando questi ultimi alla restituzione di cifre anche ingenti.

Ricorda quindi che la materia del contendere ha riguardato, nello specifico, la determinazione della « quota B », corrispondente agli anni di anzianità contributiva successivi al 1° gennaio 1993, e, in specie, la questione se debba permanere anche per la « quota B » il limite della retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971. Secondo quanto stabilito nelle precedenti pronunce giurisdizionali prima della recente sentenza della Suprema Corte il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile opererebbe per la sola « quota A », mentre non sarebbe più in vigore per la « quota B » della pensione, che sarebbe regolata esclusivamente dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, provvedimento che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 335 del 1995, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo.

Pertanto, il fine specifico della risoluzione è quello di dirimere una questione altamente penalizzante per i lavori dello spettacolo facendo in tal modo assumere al

Parlamento il ruolo di acceleratore di soluzioni.

Assicurando la propria disponibilità a possibili miglioramenti di un testo che è molto tecnico, invita i deputati a sottoscrivere la risoluzione o a presentare proposte di modifica.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) chiede che sia concesso ai gruppi un congruo tempo per valutare con attenzione il contenuto della risoluzione in titolo, atteso che essa è stata presentata su iniziativa dei presidenti delle Commissioni VII e XI e non è stato ancora possibile un confronto tra i gruppi stessi, neanche in via informale, in

ordine al merito delle rilevanti questioni in discussione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, associandosi alle considerazioni del deputato Laus, precisa che l'accelerazione della procedura è legata soltanto alla delicatezza e all'urgenza del tema. Invita dunque i componenti delle Commissioni a far pervenire alle Presidenze le loro considerazioni sulla risoluzione in esame.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C. 1067 Governo), di: Presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega; rappresentanti di Blufferries e di Blu Jet; Sindaca di Villa San Giovanni, Giuseppina Caminiti; rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE); Commissario straordinario del Governo della ZES della Sicilia orientale, Alessandro Di Graziano, e Commissario straordinario del Governo della ZES della Sicilia occidentale, Carlo Amenta; Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, e Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina; rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); Assessore per le infrastrutture e la mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò 184
- Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C. 1067 Governo), di: Sergio De Cola, ingegnere esperto nella realizzazione di opere pubbliche; Michele Calvi, professore ordinario di Tecnica delle costruzioni presso lo IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia; rappresentanti di Fareambiente; Pietro Ciucci, già amministratore delegato della società ANAS e della società Stretto di Messina; Santi Trovato, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Messina; Fabio Brancaleoni, già professore ordinario di Scienze delle costruzioni presso l'Università La Sapienza di Roma; Rocco La Valle, presidente dell'associazione LIstretto; Domenica Catalfamo, Presidente Sezione Calabria dell'Associazione Italiana per l'ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AIIT); Ercole Incalza, già capo della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; rappresentanti di We build; Presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto 185

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 aprile 2023.

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C. 1067 Governo), di: Presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega;

rappresentanti di Blufferries e di Blu Jet; Sindaca di Villa San Giovanni, Giuseppina Caminiti; rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE); Commissario straordinario del Governo della ZES della Sicilia orientale, Alessandro Di Graziano, e Commissario straordinario del Governo della ZES della Sicilia occidentale, Carlo Amenta; Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, e Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina; rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); Assessore per

le infrastrutture e la mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10 alle 13.20.

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C. 1067 Governo), di: Sergio De Cola, ingegnere esperto nella realizzazione di opere pubbliche; Michele Calvi, professore ordinario di Tecnica delle costruzioni presso lo IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia; rappresentanti di Faream-

biente; Pietro Ciucci, già amministratore delegato della società ANAS e della società Stretto di Messina; Santi Trovato, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Messina; Fabio Brancaleoni, già professore ordinario di Scienze delle costruzioni presso l'Università La Sapienza di Roma; Rocco La Valle, presidente dell'associazione LIstretto; Domenica Catalfamo, Presidente Sezione Calabria dell'Associazione Italiana per l'ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AIIT); Ercole Incalza, già capo della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; rappresentanti di We build; Presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.20 alle 16 e dalle 16.25 alle 17.35.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL sulle prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Stellantis di Melfi	186
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 aprile 2023.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL sulle prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Stellantis di Melfi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	187
DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	192

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2023, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e

gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali ».

Fa presente che il testo del decreto-legge, composto da 25 articoli, è suddiviso in 4 Capi: il Capo I, (articoli da 1 a 7) reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale; il Capo II (articoli da 8 a 16) introduce disposizioni in materia di salute; il Capo III (articoli da 17 a 23) reca misure in materia di adempimenti fiscali; e il Capo IV (articoli 24 e 25) prevede le disposizioni finali e finanziarie.

La presente relazione si sofferma quindi sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, ed in particolare sulle disposizioni del Capo III, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.

In primo luogo, si segnala l'articolo 16, in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, che modifica l'articolo 583-*quater* del codice penale, introducendo una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli eser-

centi le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

In proposito, rammenta che la legge n. 113 del 2020 ha introdotto norme specifiche volte a tutelare la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare, intervenendo con l'articolo 4 sul citato articolo 543-*quater* del codice penale, per estendere l'ambito di applicazione delle pene previste al primo comma (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime) al caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate « a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività ».

Con riguardo alle lesioni non aggravate cagionate al personale sanitario, l'autore, in base al quadro normativo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, era chiamato a rispondere a titolo di lesioni personali (articolo 582 codice penale).

Occorre ricordare che la legge 113 del 2020 ha introdotto anche una aggravante comune (art. 61, numero 11-*octies* c.p.) per la quale la pena è aggravata quando il delitto è commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. La legge stessa ha inoltre previsto la procedibilità d'ufficio per i reati (ivi incluso il reato di lesioni personali) aggravati ai sensi della suddetta circostanza.

Per quanto attiene quindi al contenuto dell'articolo 16 in esame, la lettera *b*) del comma 1, nel riscrivere il comma 2 dell'articolo 584-*quater* del codice penale, conferma le pene previste per le lesioni gravi e gravissime, e prevede un inasprimento sanzionatorio con riguardo alle lesioni semplici cagionate al personale esercente una

professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, per le quali si prevede la pena della reclusione da due a cinque anni.

L'articolo modifica – conseguentemente alle modifiche apportate al citato comma 2 – la rubrica dell'articolo 583-*quater* del codice penale, espungendo il riferimento alle lesioni gravi o gravissime (comma 1, lettera *a*).

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

I commi 1 e 3 consentono di definire con modalità agevolate – quelle già previste dalla legge di bilancio 2023 per gli atti riferiti al periodo precedente – anche gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.

In particolare, si prevede la riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle irrogate, e il versamento del *quantum* così rideterminato entro il 30 aprile 2023 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame). Per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, ove sia in corso il pagamento rateale, si consente di rideeterminare il *quantum* dovuto a titolo di sanzione a 1/18 di quelle irrogate (comma 180 della legge di bilancio 2023) e con la loro rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo (ai sensi del successivo comma 182).

Il comma 2 consente la conciliazione agevolata anche per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 (con estensione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2023, con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023). La conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tri-

butaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 18 modifica la disciplina per la regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare, le norme in esame precisano l'ambito applicativo della relativa disciplina, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023.

L'articolo 19 modifica i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cosiddetto ravvedimento speciale. In particolare, si posticipa al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023), il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima. Analogamente, vengono modificati i termini per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale.

L'articolo 20, di particolare interesse per la Commissione Giustizia, modifica i termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023.

Il comma 1, lettere da *a*) a *e*) riapre i termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie, disciplinata dall'articolo 1, commi 186-205, della legge di bilancio 2023.

In particolare, la lettera *a*) posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi delle rate entro termini prefissati.

La lettera *b*) posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata anche nel caso di controversie « autonome », cioè riferite a ciascun atto impugnato.

La lettera *c*) concernente la sospensione del processo nel caso di istanza di definizione agevolata. Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo, a seguito dell'apposita istanza presentata al giudice entro il medesimo termine del 10 ottobre 2023.

La lettera *d*) allunga il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali, con riferimento alle controversie definibili con modalità agevolate. Per effetto delle norme in esame, per le controversie definibili con modalità agevolate sono sospesi per undici mesi (in luogo degli originari nove) i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, i quali scadono dal 1° gennaio 2023 fino al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 luglio 2023).

La lettera *e*) modifica il comma 200, riguardante il diniego della definizione agevolata. Con le modifiche in esame, si posticipa il termine per la notifica dell'eventuale diniego della definizione agevolata delle controversie dal 31 luglio al 31 ottobre 2024.

La lettera *f*) riapre fino al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno) il termine per usufruire della conciliazione agevolata delle liti pendenti, disciplinata dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 206-2011 della legge n. 197 del 2022) che, in sintesi, consente l'accordo conciliativo fuori udienza.

La lettera *g*) riapre i termini per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, disciplinata dai commi 213-218 della legge di bilancio 2023 (n. 197 del 2022), estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

Il comma 2 dell'articolo in esame modifica l'articolo 40, comma 3 del decreto-legge n. 13 del 2023, attualmente all'esame della Camera dei deputati per la sua conversione in legge.

La norma posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per l'adempimento dell'obbligo, posto in capo all'Agenzia delle entrate, di depositare in Cassazione l'elenco delle controversie per le quali è stata

presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei versamenti dovuti.

Inoltre, modifica il riferimento normativo relativo alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità. Invece dell'articolo 291 del codice di procedura civile (che prevede la cancellazione della causa dal ruolo in caso di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione impartito dal giudice) con la norma in commento si fa riferimento all'articolo 391 del medesimo codice che dispone, tra l'altro, che sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione.

L'articolo 21, con norme di interpretazione autentica precisa l'ambito di applicazione della disciplina del cosiddetto ravvedimento speciale, ovvero indica alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione.

L'articolo 22 modifica alcune disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria.

In particolare, l'articolo estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Come si evince dalla relazione illustrativa, la modifica appare giustificata dalla natura di ente strumentale dell'Agenzia delle entrate e Agente della riscossione nazionale delle entrate pubbliche.

Nel dettaglio, la disposizione in esame modifica l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012 che dispone l'applicazione anche alle Agenzie fiscali delle norme dell'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Il citato articolo 158 dispone che nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: il contributo unificato nel processo civile,

nel processo amministrativo e nel processo tributario; l'imposta di bollo nel processo contabile; l'imposta di registro, nel processo civile e amministrativo; l'imposta ipotecaria e catastale; le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. La norma prevede inoltre che le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

L'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello. La circostanza esimente opera esclusivamente se le violazioni sono state comunque definite ed il contribuente ha provveduto ad effettuare l'integrale pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla procedura agevolata di cui ha usufruito, prima che venga pronunciata la sentenza di appello.

I commi 2 e 3 disciplinano la procedura da seguire per far valere la causa di non punibilità di nuova introduzione.

Ai sensi del comma 2, il contribuente è tenuto all'adempimento di una serie di obblighi informativi: nei confronti dell'Autorità giudiziaria procedente, cui deve comunicare l'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata; nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che deve informare dell'avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria, fornendo anche i riferimenti del procedimento penale pendente.

Il comma 3 prevede che dal momento in cui il giudice presso cui è pendente il procedimento penale riceve la comunicazione del pagamento effettuato il processo è sospeso fino all'ulteriore comunicazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, circa l'e-

sito della procedura, da cui può derivare la decadenza del processo (se si è addivenuti alla corretta definizione della procedura stessa ed al versamento integrale delle somme dovute) ovvero la sua ripresa (qualora non vi sia stata definizione della procedura o si sia verificata la decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione).

Infine, il comma 4 dispone che, durante il periodo di sospensione del processo, è comunque possibile continuare l'attività di acquisizione delle prove, facendo ricorso all'incidente probatorio previsto dall'articolo 392 del codice di procedura penale.

Preannuncia quindi l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, che terrà conto dell'esito del dibattito.

Pietro PITTALIS, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valeria SUDANO (LEGA), *relatrice*, intervenendo da remoto, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023 recante « Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria », ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni VIII Ambiente e IX Trasporti.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del decreto-legge, evidenzia alcuni limitati profili di competenza della Commissione Giustizia.

Gli articoli 1 e 2 investono la competenza della Commissione sotto il profilo della disciplina dell'assetto societario e con-

cessorio della « Stretto di Messina S.p.A. » che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013 aveva posto in stato di liquidazione poi revocato – al fine di riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento tra la Sicilia e il continente – dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 487 a 493, della legge n. 197/2022).

In particolare, l'articolo 1 in esame distribuisce le quote societarie tra i diversi soggetti pubblici interessati ed esclude che possa svolgere attività all'estero (lettera *a*); ne ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo (lettera *b*); affida a RFI S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari (lettera *c*); qualifica esplicitamente tale società come « *in house* », precisando i compiti di indirizzo e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, di un commissario straordinario (lettera *d*). Viene infine disciplinata la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica (lettera *e*) e disposta una abrogazione per finalità di coordinamento (lettera *f*).

Al riguardo, evidenzia la previsione secondo cui con decreto del Ministero delle infrastrutture sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020 (*rectius* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2020). La relazione illustrativa motiva tale disposizione con il « fine di garantire il pieno rispetto dei principi di legalità e trasparenza nell'esercizio delle attività connesse alla realizzazione del Ponte ». Ancora, si segnala che, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale da parte del commissario straordinario, ove nominato, si applicano talune disposizioni del cosiddetto decreto « sblocca cantieri », in relazione alla progettazione ed esecuzione dell'opera nonché ad occupazioni di urgenza ed espropriazioni (articolo 4, commi 2 e 3,

terzo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019.

L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A., che ovviamente riprende ad intercorrere in conseguenza della revoca dello stato di liquidazione della concessionaria.

L'articolo 3 reca misure volte a riavviare le attività di programmazione e progettazione dell'opera.

Di interesse della Commissione è altresì l'articolo 4 comma 3. Al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati si prevede che la società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, attraverso la stipulazione di atti aggiuntivi, possano manifestare la volontà che ciascun contratto tra quelli caducati (per effetto del venir meno della concessione nel 2012) acquisisca nuovamente efficacia a seguito dalla delibera di approvazione del progetto definitivo, subordinatamente alla definizione delle seguenti rinunce: la rinuncia da parte loro delle azioni e domande, a qualunque titolo dedotte nei giudizi pendenti o comunque deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a valere come definitiva abdicazione di ogni diritto e pretesa maturata; la rinuncia, da parte dei medesimi soggetti, a tutte le ulteriori pretese azionabili in futuro a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti contrattuali per il periodo antecedente alla stipula dei predetti atti aggiuntivi e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla loro sottoscrizione.

Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Pietro PITTALIS, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1 e Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro PITTALIS, *presidente*, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza (DEF) relativo all'anno 2023, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 12 aprile scorso, e predisposto ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con allegata la Relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di esprimere il prescritto parere alla V Commissione.

A tale riguardo, in sostituzione del relatore, presidente Maschio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rammenta che il DEF – articolato in tre sezioni e in una serie di allegati – costituisce il principale strumento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC). Rammento altresì che il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica in esso indicati, in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il 30 aprile, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).

Con riguardo al quadro macroeconomico nazionale, fa presente che, secondo quanto riportato nel documento, dopo la robusta crescita registrata nel 2021 (7,0 per cento) dovuta al rimbalzo post-pandemia, nel 2022 è proseguita la fase di espansione dell'attività economica, benché a ritmo inferiore: il PIL è cresciuto del 3,7 per cento, in linea con quanto prospettato nella NA-

DEF rivista e integrata. In un contesto macroeconomico connotato da tensioni geopolitiche, dal marcato incremento dei prezzi dei beni energetici e dall'intonazione via via più restrittiva di politica monetaria, l'attività economica ha beneficiato della vivace ripresa dei servizi. Nonostante la discesa dei prezzi dei beni energetici e il progressivo allentamento delle interruzioni nelle catene di approvvigionamento, nella parte finale dell'anno la propagazione della spinta inflazionistica alla generalità delle voci di spesa ha interrotto la fase di crescita del PIL in corso da sette trimestri, riducendo in particolare i consumi delle famiglie. In concomitanza, si sono rilevati i primi segnali della trasmissione dell'aumento dei tassi di interesse di *policy* sulle condizioni di offerta del credito al settore privato.

Il DEF evidenzia che tuttavia, i provvedimenti del Governo di sostegno a famiglie e imprese, unitamente alla resilienza dell'economia italiana, hanno limitato la contrazione dell'attività. In apertura d'anno, malgrado il prevalere di rischi al ribasso, le informazioni disponibili, prevalentemente di natura qualitativa, suggeriscono un quadro macroeconomico in moderata ripresa, favorito dalla prosecuzione della fase di riduzione dei prezzi energetici.

Ciò premesso, con particolare riferimento al settore della giustizia, nel DEF 2023 si dà conto dello stato di avanzamento della riforma del sistema giudiziario, che – come anche sottolineato nel *Country Report 2022* della Commissione – rappresenta una delle sfide di maggiore rilievo che l'Italia si è impegnata ad affrontare nell'ambito del PNRR.

In proposito, si rammenta che il PNRR, al fine di migliorare la celerità e l'efficienza del sistema giudiziario, ha stanziato circa 3 miliardi per diversi interventi, che spaziano dal rafforzamento del capitale umano al funzionamento dell'Ufficio per il processo e alla transizione digitale del sistema giudiziario, fino all'efficientamento del patrimonio immobiliare

Come previsto dal PNRR, agli investimenti devono affiancarsi le riforme strutturali. Nel 2022 il Governo ha approvato: la

riforma del processo civile; la riforma del processo penale; la riforma delle procedure di insolvenza; la riforma della giustizia tributaria.

La riforma del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022) mira a realizzare una riforma organica e un riassetto strutturale volti ad accelerare il processo di cognizione, il processo di esecuzione e i procedimenti speciali e a incentivare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. La maggior parte delle disposizioni contenute nella riforma sono efficaci a decorrere dal 28 febbraio 2023. Per quanto riguarda i traguardi del PNRR connessi con la riforma del processo civile, si ricorda che sono stati conseguiti quelli relativi all'entrata in vigore della legge delega (la cui scadenza era prevista il 31 dicembre 2021) e dei relativi atti delegati (la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2022).

La riforma del processo penale (decreto legislativo n. 150 del 2022) – entrata in vigore il 30 dicembre 2022 – persegue l'obiettivo di ridurre i tempi di trattazione del 25 per cento rispetto al 2019 attraverso interventi di razionalizzazione, deflazione e accelerazione dei procedimenti, che incidono su diversi profili (fra cui indagini; notificazioni e comunicazioni; modalità di verbalizzazione; procedibilità, estinzione e non punibilità dei reati; semplificazione e accelerazione dell'accesso al giudizio e dello svolgimento dello stesso). Analogamente a quanto previsto per la riforma del processo civile, in ambito penale sono stati conseguiti i traguardi del PNRR concernenti l'entrata in vigore della legge delega e dei relativi atti delegati (le cui scadenze erano fissate, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022).

Il DEF evidenzia che gli interventi realizzati negli ultimi anni hanno iniziato a produrre effetti importanti sulla durata dei processi civili e penali. A fronte di un obiettivo ultimo di riduzione del 40 per cento dei tempi di trattazione per le cause civili (e una contestuale riduzione del 90 per cento del numero di cause pendenti nel 2019), del 25 per cento per i processi penali e di obiettivi intermedi al 31 dicembre

2024, di riduzione del 65 per cento del numero di cause pendenti nel 2019 per i tribunali e del 55 per cento per le Corti di appello, nel periodo 1° ottobre 2021 – 30 settembre 2022: la durata dei processi civili è diminuita di circa il 6 per cento presso i tribunali e le corti d'appello e del 26 per cento presso la Corte di cassazione; quanto al settore penale, nello stesso periodo, la riduzione è stata pari a circa il 7,5 per cento presso i Tribunali e la Corte di cassazione e del 12,7 per cento presso le Corti d'appello; il numero dei procedimenti pendenti nel terzo trimestre del 2022 è diminuito di oltre il 5 per cento, sia nel civile sia nel penale.

La riforma delle procedure di insolvenza (decreto legislativo n. 83 del 2022) è volta a offrire agli imprenditori strumenti nuovi e più efficaci per sanare le situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che appaiono reversibili, quali ad esempio la composizione negoziata delle crisi e meccanismi di allerta precoce. La riforma, inoltre, recepisce la Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva, sull'insolvenza, sull'esdebitazione e sulle interdizioni. Si ricorda che il Governo ha provveduto a dare attuazione alla citata direttiva e ha fatto confluire nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza le disposizioni sulla composizione negoziata della crisi, introdotte in via d'urgenza dal decreto-legge n. 118 del 2021. Il Codice è entrato in vigore il 15 luglio 2022, in anticipo rispetto al traguardo fissato al 31 dicembre 2022.

Il DEF annuncia che nel corso del 2023 si preveda l'adozione di decreti legislativi correttivi e di atti attuativi delle citate riforme del processo civile, del processo penale e delle procedure di insolvenza.

Quanto alla riforma della giustizia tributaria (legge n. 130 del 2022), questa ha l'obiettivo di rendere più efficiente il processo e ridurre l'elevato numero di ricorsi per cassazione. Sono previste misure ordinarie e processuali con finalità deflative e di accelerazione dei giudizi, fra cui la professionalizzazione dei giudici, il potenziamento delle strutture amministrative e il rafforzamento dell'autonomia dell'organo di autogoverno. La riforma (legge 31 agosto

2022, n. 130) è entrata in vigore il 16 settembre 2022, rispettando le tempistiche previste dal PNRR, che richiedevano una riforma delle commissioni tributarie entro il 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda i profili organizzativi, si dà conto: del reclutamento straordinario al 31 gennaio 2023 di 7.830 funzionari (sui 16.500 previsti) per l'Ufficio per il processo (istituito in via permanente); del reclutamento, sempre al 31 gennaio 2023, di 3.406 figure professionali (sulle 5.410 previste) giuridico-amministrative e tecniche per il supporto delle cancellerie e degli interventi di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria.

Le attività di reclutamento proseguiranno nel 2023.

Il Governo ribadisce inoltre l'impegno ad adottare diversi strumenti per la digitalizzazione del sistema giudiziario e ricorda al riguardo che tra gli impegni previsti dal PNRR per il 2023 vi sono la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti, il processo civile telematico, la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (esclusa l'udienza preliminare), la creazione di una banca dati delle decisioni civili gratuita e pienamente accessibile e consultabile. Sempre per il 2023 il PNRR prevede, inoltre, la digitalizzazione di 3,5 milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi dieci anni entro il 31 dicembre 2023, quale obiettivo intermedio rispetto al traguardo della digitalizzazione di 10 milioni entro il 30 giugno 2026.

Nel DEF si richiama – in relazione agli adempimenti di obblighi internazionali, l'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sul codice dei crimini internazionali nonché l'adozione di provvedimenti attuativi di obblighi comunitari in materia di operazioni societarie transfrontaliere, *whistleblowing*, *class action*, contrasto alla diffusione di materiale terroristico *on line*.

Si dà altresì conto del fatto che sono in corso di elaborazione disegni di legge in materia di: riforma dei reati contro la pubblica amministrazione; criminalità minorile; disciplina delle intercettazioni; di-

sciplina civilistica di efficientamento del recupero crediti.

Sono quindi preannunciati i decreti attuativi della legge delega sulla riforma dell'ordinamento giudiziario (legge n. 71 del 2022) il cui termine di esercizio è stato differito dal 21 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 con il decreto-legge n. 13 del 2023 (PNRR) attualmente all'esame della Camera. Infine il documento in esame preannuncia anche l'adozione di misure in materia di edilizia carceraria.

Ricorda, infine, che come consueto, un apposito paragrafo del DEF elenca i 21 disegni di legge che il Governo dichiara essere collegati alla decisione di bilancio in quanto completano la manovra di bilancio 2023-2025. Per i profili di competenza,

vengono in rilievo i disegni di legge di: revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e ridefinizione dei profili professionali, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; interventi di rifunzionalizzazione degli istituti di prevenzione e pena.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	196
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2023.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di avvio dell'esame il relatore ha illustrato i profili di competenza della Commissione contenuti nel provvedimento, preannunciando la

presentazione di una proposta di parere favorevole.

Dà quindi la parola al relatore affinché presenti la proposta di parere.

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere (*vedi allegato*).

Federica ONORI (M5S), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, ribadisce le riserve sul provvedimento già avanzate nella seduta del 12 aprile scorso: considerando residuali i profili di competenza della III Commissione, stigmatizza l'ambiguità e la problematicità della disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, che prevede un incremento di 44 milioni di euro per l'anno 2023 al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. In particolare, segnala una mancanza di trasparenza dell'Esecutivo, che non chiarisce quali missioni richiedano uno stanziamento aggiuntivo rispetto alle previsioni contenute nella legge di bilancio per il 2023.

La sottosegretaria Maria TRIPODI ritiene ideologica l'interpretazione della deputata Onori, sottolineando che lo stanziamento

mento aggiuntivo è motivato dalla esigenza di garantire l'operatività delle missioni internazionali a cui l'Italia partecipa, nel pieno rispetto della legge quadro n. 145 del 2016: in altri termini, si tratta di onorare gli impegni che il nostro Paese ha assunto per contribuire alla stabilizzazione e alla sicurezza nelle aree di crisi, fornendo adeguato supporto alle nostre Forze Armate, che rappresentano un motivo di vanto e riscuotono unanime apprezzamento nei teatri operativi dove sono impiegate.

Federica ONORI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria Tripodi per le precisazioni, respinge con fermezza l'accusa di avere un approccio ideologico: la propria parte politica, infatti, è pienamente consapevole del ruolo rilevante che l'Italia svolge nell'ambito delle missioni internazionali, ma ribadisce l'esigenza che l'Esecutivo illustri, nel dettaglio, le effettive esigenze di finanziamento.

La sottosegretaria Maria TRIPODI evidenzia che la deputata Onori ha già preannunciato il voto contrario sulla proposta di parere, con un approccio pregiudiziale che rende inutile qualsiasi chiarimento da parte del Governo. Ad ogni modo, ribadisce il concetto espresso dal viceministro Cirielli nella seduta del 12 aprile, ovvero che la prassi di aumentare in corso d'opera gli stanziamenti per le missioni internazionali è stata costantemente adottata dai Governi,

di ogni colore politico. Peraltro, le esigenze operative dei contingenti all'estero sono oggetto di un accurato esame nella fase istruttoria che precede la Deliberazione annuale sulle missioni, nel corso della quale vengono auditi sia il Ministro della difesa sia i vertici delle Forze armate.

Federica ONORI (M5S), stigmatizzando nuovamente la mancanza di elementi informativi adeguati, prende atto che la richiesta di chiarimenti avanzata dal proprio gruppo non è stata accolta dal Governo.

Arnaldo LOMUTI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la presidenza a verificare la sussistenza del numero legale.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, nel rammentare che, a norma dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, la Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da tre deputati e la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano, segnala tuttavia che alla seduta in corso è presente un numero di componenti tale da assicurare la sussistenza del prescritto numero legale.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1060, d'iniziativa del Governo, di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

evidenziato che, in via generale, il provvedimento contiene misure per fronteggiare gli effetti della crisi energetica, promuovere una maggiore efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale e definire i criteri di base di una «tregua fiscale», attraverso norme che agevolano la regolarizzazione delle violazioni formali e la definizione delle liti pendenti;

apprezzata la norma di cui all'articolo 15 che permette, fino al 31 dicembre 2025, di far ricorso al reclutamento temporaneo di medici, infermieri e operatori sociosanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nell'auspicio che venga presto adottata una normativa che consenta di un reclutamento programmato e l'inquadramento strutturale – e non più solo temporaneo – delle citate figure professionali;

preso atto che l'articolo 24, comma 1, prevede l'incremento del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali con uno stanziamento aggiuntivo di 44 milioni di euro per l'anno 2023, necessario a garantire la piena operatività delle missioni in corso di svolgimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	199
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 12.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, rammenta che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Bilancio, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5), evidenziando che il documento è accompagnato da sei allegati:

il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza;

la relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale;

la relazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

l'allegato contenente le spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome;

la relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi (legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 576);

l'allegato sulle strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica.

Ricorda quindi che il Governo ha altresì presentato la relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 con la quale, ricorrendo le condizioni di eccezionalità ivi previste per discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico fissato dalla Commissione europea, richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, confermando gli obiettivi programmatici di indebitamento netto già autorizzati con i documenti di programmazione dello scorso novembre e secondo quanto indicato nel DEF 2023.

Avverte che, considerata l'ampiezza delle tematiche affrontate dal DEF, in questa sede si limiterà a una sintetica illustrazione

degli aspetti generali del documento, nonché dei principali profili di specifica rilevanza per la Commissione Finanze.

Al fine di richiamare il contesto decisionale in cui si inserisce il Documento, ricorda preliminarmente che, sulla base del calendario previsto nell'ambito del Semestre europeo, la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) dispone che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF. Sulla base dei contenuti del DEF, la Commissione elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati. Quanto alla struttura del DEF, questa è disciplinata dall'articolo 10 della legge di contabilità, nel quale si dispone che sia composta di tre sezioni e di una serie di allegati.

In particolare, la prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. La sezione espone gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo; l'indicazione degli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle PA, articolati per i sottosectori della PA, accompagnati anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi. Ciò anche ai fini di dar conto del rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT), qualora si sia verificato uno scostamento dall'obiettivo medesimo. La sezione contiene, inoltre, le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo

e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità.

La seconda sezione, intitolata « Analisi e tendenze della finanza pubblica » riporta, principalmente, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente; le previsioni tendenziali a legislazione vigente dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della PA; le informazioni sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, al debito delle amministrazioni pubbliche ed al relativo costo medio, nonché all'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati; le informazioni, infine, sulle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

La terza sezione reca, infine, lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale.

Quanto al contenuto del DEF, la Sezione I si articola in 6 capitoli, relativi, rispettivamente, al quadro complessivo e alla politica di bilancio, al quadro macroeconomico, all'indebitamento netto e al debito pubblico, sensitività e sostenibilità delle finanze pubbliche, alle azioni intraprese e alle linee di tendenza, nonché agli aspetti istituzionali delle finanze pubbliche.

Sintetizzando il contenuto dei capitoli da I a VI, segnala preliminarmente che nel 2022 l'Italia ha registrato un tasso di crescita del prodotto interno lordo del 3,7 per cento in termini reali (dal 6,0 per cento del 2021), in linea con quanto prospettato nella NADEF rivista e integrata. Nella parte finale dell'anno, la significativa crescita dell'inflazione sulla generalità delle voci di spesa ha interrotto la fase di crescita del PIL in corso da sette trimestri, incidendo in

particolare sui consumi delle famiglie. Tuttavia, tra fine 2022 e inizio 2023 l'economia è risultata più resiliente di quanto atteso lo scorso autunno.

Nell'insieme, dunque, il quadro di crescita per il 2023 appare più favorevole rispetto a quanto prospettato nelle previsioni ufficiali effettuate lo scorso novembre.

La dinamica del PIL – sottolinea il DEF – è stata guidata principalmente dalla ripresa dei servizi, grazie all'allentamento delle misure anti-Covid, e dalla capacità di spesa delle famiglie. La produzione industriale ha invece subito un graduale indebolimento, a causa della guerra in Ucraina, dell'incremento dei prezzi dei beni energetici e della progressiva normalizzazione della politica monetaria.

Nel complesso, la crescita nel 2022, particolarmente accentuata nei trimestri centrali dell'anno, è stata trainata dalla domanda interna (4,6 punti percentuali), mentre l'apporto delle scorte e della domanda estera netta è risultato negativo (rispettivamente -0,4 e -0,5 punti percentuali).

I consumi delle famiglie, in particolare, hanno registrato una ripresa significativa (4,6 per cento), anche se ancora insufficiente a recuperare i livelli precedenti alla pandemia.

Nonostante il reddito disponibile lordo delle famiglie sia cresciuto in termini nominali (6,3 per cento), il robusto aumento dei prezzi, misurato dal deflatore dei consumi (7,4 per cento), ha determinato una riduzione del potere di acquisto pari all'1,1 per cento.

Nel 2022 infatti l'inflazione, misurata dall'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), è stata pari in media all'8,7 per cento, in notevole aumento rispetto al 2021 (1,9 per cento). L'entità della variazione è riconducibile allo straordinario incremento dei prezzi dei beni energetici, in particolare del gas e dell'elettricità, in ragione dell'elevata dipendenza energetica dell'Italia. L'impulso inflazionistico si è propagato alla generalità delle componenti, interessando in particolar modo i beni alimentari, i trasporti e i servizi ricettivi e di ristorazione. L'inflazione di fondo – depurata

dagli energetici e dagli alimentari freschi – ha registrato un incremento notevole (4,0 per cento dallo 0,8 per cento del 2021). A partire dall'ultimo periodo del 2022 l'inflazione ha intrapreso un percorso di graduale rallentamento, tuttavia l'inflazione di fondo è risultata più persistente.

Nello scenario tendenziale si stima che l'economia registrerà nel 2023 un aumento del PIL reale dello 0,9 per cento in rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto allo 0,6 per cento prospettato nello scenario programmatico della NADEF del novembre scorso. La crescita del PIL attesa per l'anno in corso sarebbe sostenuta principalmente dalla domanda interna e dalle esportazioni.

Nel 2024, anche grazie all'impulso del PNRR, la crescita del PIL reale è vista in accelerazione, all'1,4 per cento, più sostenuta rispetto al 2023, ma al ribasso rispetto all'1,9 per cento previsto a novembre nella NADEF. Nel 2025 il PIL aumenterebbe dell'1,3, dato invariato rispetto alla NADEF. La previsione per il 2026 viene posta all'1,1 per cento, seguendo l'approccio secondo cui il tasso di crescita su un orizzonte a tre anni tende a convergere verso il tasso di crescita 'potenziale' dell'economia italiana, stimato secondo la metodologia definita a livello europeo.

Relativamente al 2023 e al 2024, alla luce della revisione al ribasso della previsione di indebitamento netto tendenziale a legislazione vigente rispettivamente al 4,4 per cento e al 3,5 per cento del PIL, si destina un ammontare di risorse pari a oltre 3 miliardi a un taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente per il 2023 e pari a oltre 4 miliardi alla allocazione al fondo per la riduzione della pressione fiscale per il 2024.

Nello scenario programmatico, grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024, la crescita del PIL è prevista pari all'1,0 per cento quest'anno (0,1 per cento in più dello scenario tendenziale) e all'1,5 per cento nel 2024 (0,1 per cento in più dello scenario tendenziale). Per il biennio 2025-2026, stante l'impegno di effettuare ulteriori tagli della pressione fiscale, le attuali proiezioni di finanza pubblica indicano la necessità di individuare opportune coperture per pre-

servare il sentiero di rientro del *deficit*. Pertanto, le relative previsioni di crescita programmata del PIL sono poste pari a quelle tendenziali.

Per contribuire alla ripartenza della crescita e per contenere l'inflazione, il Governo introdurrà un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di circa 3,5 miliardi a valere sul periodo maggio-dicembre di quest'anno. Ciò sosterrà il potere d'acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale. Per il 2024, a fronte della costituzione di un fondo per la riduzione delle imposte dirette pari a 0,2 punti di PIL, si provvederà a ridurre la pressione fiscale incentivando la domanda interna.

Il Governo infatti segnala come, anche alla luce del miglioramento della previsione di indebitamento netto a legislazione vigente, si confermino gli obiettivi programmatici di *deficit* indicati nel Documento Programmatico di Bilancio dello scorso novembre, pari al 4,5 per cento del PIL nel 2023, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025. Per il 2026 il nuovo obiettivo di indebitamento netto è fissato pari al 2,5 per cento del PIL, in linea con la previsione tendenziale e ben al di sotto del limite del 3 per cento previsto dal Patto di Stabilità e Crescita.

Il miglioramento dei conti pubblici, evidenziato nello scenario tendenziale, ha prodotto uno spazio fiscale che ammonta a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024 che il Governo dichiara, nella relazione al Parlamento, di voler utilizzare con un provvedimento normativo di prossima adozione per sostenere il reddito disponibile e il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti nel 2023, e saranno destinate, nel 2024, a interventi di riduzione della pressione fiscale.

Il rapporto debito/PIL nello scenario programmatico diminuirà al 142,1 per cento quest'anno, al 141,4 per cento nel 2024, e poi progressivamente fino al 140,4 per cento nel 2026. Poiché l'incidenza dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi si dovrebbe ridurre dal 2027 in poi, il sentiero programmatico qui delineato è coerente con

l'obiettivo già enunciato nei precedenti documenti programmatici di riportare il rapporto debito/PIL su livelli prossimi a quello pre-crisi (134,1 per cento nel 2019) entro la fine del decennio.

Il DEF fornisce anche una valutazione degli effetti sull'economia italiana di alcuni scenari di rischio, legati agli effetti delle politiche monetarie, che iniziano a influire sulla liquidità, specialmente negli Stati Uniti e in Europa; all'eventuale materializzarsi di un rallentamento del commercio internazionale, in connessione con l'indebolimento dell'economia statunitense; al perdurare di un clima geopolitico di forte tensione, che potrebbe incidere sul percorso di rientro dell'inflazione e sulla discesa dei prezzi delle materie prime energetiche.

Nel 2024, la riduzione della pressione fiscale contribuirà a sospingere la crescita del PIL rispetto alla previsione tendenziale prevalentemente tramite l'impulso fornito ai consumi delle famiglie.

L'allocazione di ulteriori risorse al Fondo per la riduzione della pressione fiscale nel 2024 è coerente con l'ambizioso programma di medio-lungo termine del Governo, che include, in particolare, la riforma complessiva del sistema fiscale, nella quale particolare attenzione sarà data alla tassazione delle famiglie. Il finanziamento degli interventi di politica di bilancio avverrà individuando le opportune coperture all'interno del bilancio pubblico, al fine di preservare la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Le amministrazioni centrali dello Stato concorreranno al finanziamento di tali esigenze e dei nuovi interventi che il Governo deciderà di adottare con la manovra di fine anno, continuando nel percorso già avviato dallo scorso anno, di una rinnovata attività di valutazione e revisione della spesa, con risparmi di spesa in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 700 milioni dal 2026. Le riduzioni di spesa si aggiungono a quanto già previsto con la precedente legge di bilancio, portando la riduzione complessiva a 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025 e 2,2 miliardi a partire dal 2026.

Al riguardo il Governo fa presente che nel 2022 la pressione fiscale si è attestata al 43,5 per cento per cento del PIL, in crescita di 0,1 punti percentuali dal 2021.

L'Esecutivo inoltre, per quanto di interesse della nostra Commissione, rende noto che la riclassificazione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi da parte di ISTAT, in accordo con Eurostat, ha determinato un peggioramento dell'indebitamento netto; afferma inoltre che, per effetto di tale cambiamento contabile e delle recenti modifiche alla disciplina dei bonus edilizi, l'andamento del *deficit* della PA tenderà a migliorare nei prossimi anni; i crediti fiscali detenuti dal settore privato inizieranno ad avere un impatto significativo sul fabbisogno di cassa e renderanno più complesso, quantomeno fino al 2026, il proseguimento della riduzione del rapporto debito/PIL che ha caratterizzato gli ultimi anni.

Con riferimento invece agli intenti programmatici, un primo obiettivo del Governo è superare gradualmente alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli ultimi anni, in particolare le misure volte a fronteggiare i rincari energetici, e individuare nuovi interventi per il sostegno ai soggetti più vulnerabili e per il rilancio dell'economia.

Si segnala che, come risulta dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 34 del 2023, il costo delle misure di contrasto al caro energia a favore delle imprese è risultato pari 4.907,61 milioni di euro, inferiore di circa 5 miliardi di euro rispetto a quanto previsto della legge di bilancio che, nella relativa relazione tecnica, stimava oneri pari a 9.846,55 milioni di euro.

La liberazione di tali risorse ha consentito di finanziare nuove misure a sostegno delle famiglie, delle imprese, nonché del sistema sanitario nazionale e dei suoi operatori; si tratta in particolare degli interventi contenuti nel decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023. Al riguardo il Governo fa presente che l'entità degli interventi di contrasto al caro energia per il 2023 risulta pari all'1,2 per cento del PIL.

Un altro aspetto assai rilevante che il Governo sottolinea in questo documento

concerne la disciplina dei crediti fiscali di sostegno al settore dell'edilizia.

Il Governo rileva a tale proposito che intende procedere ad una normalizzazione della politica di bilancio anche attraverso la revisione degli incentivi edilizi, in particolare del *Superbonus* per l'efficientamento energetico e antisismico e il bonus facciate, rammentando che il tiraggio di queste due misure è stato nettamente superiore alle stime originarie e ricordando che gli interventi degli ultimi mesi (legge di bilancio 2023, decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023) sono stati volti a ridimensionare la portata di tali interventi riducendo altresì la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della fruizione diretta della detrazione.

Inoltre l'Esecutivo ha sottolineato la progressiva saturazione della capacità di acquisto del sistema bancario che ha rallentato la cessione dei crediti, comportando una carenza di liquidità per le imprese della filiera delle costruzioni. Allo scopo di far ripartire il mercato dei crediti il Governo rammenta le misure inserite nella legge di conversione del suddetto decreto-legge n. 11 del 2023.

Il Governo afferma, in conclusione, il proprio intento di rivedere l'intera materia degli incentivi edilizi in modo tale da combinare la spinta all'efficientamento energetico e antisismico degli immobili con la sostenibilità dei relativi oneri di finanza pubblica e l'equità distributiva anche alla luce degli obiettivi posti dalla direttiva case *green*.

Passando all'esame degli altri aspetti della prima sezione di interesse per la Commissione, il Documento di economia e finanza 2023 – con riferimento all'andamento del credito – segnala come nel 2022 il credito al settore privato ha risentito degli effetti della normalizzazione della politica monetaria con dati che dopo una robusta crescita della domanda nel primo semestre, hanno visto una progressiva riduzione della medesima sia per le famiglie che per le imprese nel secondo semestre e in particolare nell'ultimo trimestre dell'anno. Anche i depositi delle famiglie si sono ridimensionati passando dal livello

massimo di 160 miliardi di euro di luglio 2022 a 147,5 miliardi di euro a gennaio 2023 (-12,5 miliardi di euro).

I tassi di interesse al pubblico, a seguito dell'andamento della politica monetaria seguito dalla BCE al fine di contrastare l'inflazione, sono progressivamente cresciuti sia per le famiglie (a gennaio 2023 il valore era pari al 3,95 per cento contro l'1,75 per cento del gennaio 2022) sia per le imprese (il tasso medio sulle nuove operazioni è stato del 3,72 per cento rispetto all'1,12 per cento praticato nel gennaio del 2022). Le attese per la prima metà dell'anno in corso lascerebbero prefigurare la prosecuzione della fase di irrigidimento degli *standard* di credito alle imprese. Risultano invece in miglioramento i dati relativi al deterioramento dei crediti e alla redditività del settore.

Con riferimento al miglioramento dell'accesso al credito per le imprese il Governo ricorda, nella parte terza del documento (Programma di riforma), che il mercato dei capitali italiano soffre di un evidente ritardo rispetto ai mercati finanziari più evoluti, in parte dovuto a problemi comuni agli altri Paesi UE, in parte legati a problemi strutturali interni. La Commissione europea nel *Country Report 2022* ha sottolineato come il settore finanziario italiano sia ancora prevalentemente *bank-based*, con uno sviluppo ancora lento dei canali non bancari. Il Governo è intervenuto al fine di introdurre misure per sviluppare il mercato dei capitali alla luce del ruolo fondamentale che lo stesso ha nell'accompagnare la crescita della nostra economia in parte attraverso le misure del decreto-legge n. 25 del 2023 (in materia di criptoattività) in parte sulla base di un disegno di legge (approvato dal Consiglio dei ministri) contenente misure volte a semplificare talune disposizioni dell'ordinamento che hanno l'effetto di ritardare o di ridurre lo spazio per l'accesso ai mercati di capitali, nonché la permanenza negli stessi.

Il Governo segnala come per favorire tale obiettivo siano necessarie iniziative per la semplificazione di oneri informativi, procedurali e di vigilanza a carico di imprese e investitori in modo da rimuovere gli osta-

coli normativi e operativi all'accesso al mercato da parte delle imprese e dall'altro da stimolare, attraverso il mercato, la canalizzazione degli investimenti verso le imprese.

La sezione II si articola anch'essa in sette parti aventi ad oggetto la sintesi del quadro macroeconomico, il conto economico delle pubbliche amministrazioni. L'analisi dei principali settori di spesa, il conto di cassa del settore pubblico, la parte relativa alle risultanze del bilancio dello Stato nella quale è sintetizzato l'andamento delle entrate tributarie e non tributarie, la consistenza del debito delle amministrazioni pubbliche e del settore statale e, infine le risorse destinate alla coesione territoriale e i fondi nazionali addizionali.

Con riferimento ai dati di consuntivo per il 2022, le entrate totali delle amministrazioni pubbliche sono risultate pari a circa 931 miliardi, in aumento di circa 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente (un incremento in valore assoluto di circa 68 miliardi). Anche in rapporto al Pil si registra un incremento dal 48,3 per cento del 2021 al 48,8 per cento del 2022.

In particolare, le entrate tributarie aumentano, in valore assoluto, di circa 39,2 miliardi di euro (da 529,4 miliardi del 2021 a 568,6 miliardi nel 2022). Concorrono a tale incremento tutti i principali aggregati (imposte dirette, imposte indirette e imposte in conto capitale).

In rapporto al Pil, il valore si attesta al 29,8 per cento (rispetto al 29,6 per cento del 2021). Nel dettaglio le imposte dirette sono aumentate dell'8,5 per cento, principalmente per l'aumento dell'IRPEF e dell'IRES. Questa dinamica è stata in parte compensata dalla contrazione delle ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale e dell'imposta sostitutiva sul risparmio gestito. Un andamento crescente viene riscontrato anche rispetto alle entrate per contributi sociali che registrano, nel 2022, un incremento del 6,1 per cento rispetto al 2021 (261 miliardi di euro rispetto a 246 miliardi del 2021). Con riferimento al comparto delle imposte indirette (+6,3 per cento rispetto al 2021), l'ISTAT afferma che il gettito IVA ha registrato un aumento significativo sostenuto dall'incremento dei prezzi

al consumo – così come il gettito dell'IRAP e dell'imposta sul Lotto e lotterie. In calo, invece, l'imposta sull'energia elettrica per effetto della riduzione delle aliquote di alcune accise. Le imposte in conto capitale, indicate in 1.709 milioni nel 2022, registrano un incremento di 111 milioni rispetto al 2021. In rapporto al Pil, l'aggregato evidenzia una ridotta incidenza (0,1 per cento) che rimane invariata nel 2022 rispetto al 2021. Un incremento significativo si registra per le altre entrate in conto capitale che passano da 8.328 milioni nel 2021 a 15.908 milioni nel 2022. L'ISTAT sottolinea come la crescita delle entrate in conto capitale (+77,5 per cento) sia dovuto principalmente alla crescita di tale ultima componente e, in particolare, dei contributi agli investimenti dall'Unione europea relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La pressione fiscale complessiva è risultata pari al 43,5 per cento, in aumento rispetto all'anno precedente (era 43,4 per cento nel 2021), per effetto della crescita delle entrate fiscali e contributive (+7 per cento) superiore rispetto a quella del Pil a prezzi correnti (+6,8 per cento). Rispetto alle stime per l'anno 2022 contenute nella Nota tecnico illustrativa (NTI), i dati del DEF 2023 rilevano un aumento delle entrate tributarie di 1.418 milioni determinato dalla riclassificazione in spesa dei crediti d'imposta precedentemente contabilizzati come minori entrate tra le compensazioni dirette.

Con riferimento alle previsioni per il periodo 2023-2026 il Documento di economia e finanza stima un andamento crescente delle entrate totali in valore assoluto per tutto il periodo di previsione, nel corso del quale l'aggregato passa da 986,2 miliardi nel 2023 a 1.055 miliardi nel 2026. Tale andamento riflette sia l'evoluzione del quadro congiunturale sia gli effetti differenziali dei provvedimenti legislativi adottati in anni precedenti. In termini di incidenza sul Pil, invece le stime complessive relative alle entrate totali della p.a. registrano un andamento decrescente per tutto il periodo di previsione, passando dal 48,9 per cento nel 2023 al 47,1 per cento nel 2026. In particolare, le entrate tributarie

mostrano, in valore assoluto, un incremento nelle stime per il 2023 (+ 31.564 milioni) rispetto ai valori 2022. In rapporto al Pil, invece, il gettito delle entrate tributarie è atteso scendere progressivamente nell'anno in corso e nei tre successivi, passando dal 29,7 per cento del 2023 al 29,1 per cento nel 2026. Contribuiscono a tale andamento sia le imposte dirette che quelle indirette, entrambe infatti presentano, in rapporto al Pil un andamento decrescente nell'intero periodo di previsione (le imposte dirette passano da un'incidenza del 14,6 per cento nel 2023 al 14,2 per cento nel 2026, quelle indirette dal 15 per cento nel 2023 al 14,8 nel 2026).

In valore assoluto invece entrambi gli aggregati registrano un andamento crescente. Nel dettaglio per le imposte dirette, è atteso un incremento nel 2023 rispetto al 2022 di 4.763 milioni, mentre risulta più marcata la crescita delle imposte indirette, per le quali l'aumento è stimato in 26.602 milioni, dovuto, come precisato dal DEF, principalmente al ripristino delle aliquote ordinarie di accisa sui prodotti energetici. Negli anni successivi si conferma l'andamento crescente seppur, per quanto riguarda le imposte indirette, con incrementi meno marcati.

La sezione III contiene il Programma nazionale di riforma. Nel documento si dà preliminarmente conto del fatto che resta centrale, nel percorso di consolidamento del nostro Paese il ruolo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che continuerà a rappresentare per i prossimi tre anni e mezzo la principale iniziativa di riforme e investimenti del Paese e la più grande sfida a livello tecnico, organizzativo e di coordinamento fra amministrazioni e livelli di governo.

A tal proposito il Governo intende, come del resto stanno facendo anche altri Paesi europei, rivedere alcuni degli investimenti del PNRR che, in fase attuativa, anche alla luce delle profondamente mutate condizioni economiche e geopolitiche si sono rivelati meno strategici o comunque più difficoltosi da realizzare nei tempi previsti. Il Governo intende procedere, in un costante e costruttivo dialogo con la Commis-

sione europea, entro il 30 aprile all'aggiornamento del PNRR alla luce del mutato contesto e al suo rafforzamento, con un intero capitolo dedicato alla transizione energetica. Il Governo dà altresì conto degli altri interventi di riforma in essere a livello europeo (dalla revisione del Patto di stabilità e crescita e del sistema di monitoraggio degli squilibri macroeconomici, delle politiche strutturali, della politica industriale europea (*Green New Deal*), inclusa la disciplina degli aiuti di Stato.

Quanto alle iniziative del Governo nei settori di competenza della nostra Commissione il Governo dà grande risalto alla realizzazione della riforma fiscale, rispetto alla quale è stato assegnato alla nostra Commissione il disegno di legge il cui esame ci impegnerà a partire da giovedì 20 aprile. Il Governo precisa che tale disegno di legge – unitamente al disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, di prossima presentazione alle Camere – è collegato alla manovra di bilancio 2023-2025.

Il Governo chiarisce come, pur non essendo essa direttamente prevista dal PNRR, la riforma, consentendo la razionalizzazione del sistema tributario attraverso una maggiore qualità della legislazione tributaria, l'interscambio tra banche dati, la semplificazione degli adempimenti dichiarativi e il contrasto all'evasione fiscale e all'elusione può concorrere a realizzare gli obiettivi generali di equità sociale e di miglioramento della competitività del sistema produttivo già indicati nelle Raccomandazioni all'Italia.

Al riguardo l'Esecutivo rammenta che il disegno di legge di delega per la riforma fiscale è volto a sostenere le famiglie più vulnerabili, a rilanciare la produttività, gli investimenti e le politiche dell'innovazione per promuovere la crescita, nonché il sostegno alle imprese e la sostenibilità ambientale.

Si tratta un provvedimento ampio, che consta di 20 articoli, e interviene su tutti i tributi (Irpef, Irap, Ires, Iva, tributi doganali) e sulle accise.

Un aspetto della riforma definito qualificante dall'Esecutivo è la riduzione della

tassazione sulla classe media attraverso la ridefinizione delle principali deduzioni e detrazioni IRPEF, al fine di promuovere l'equità verticale e orizzontale e migliorare la trasparenza del sistema fiscale. Il rioridino delle *tax expenditures* è anche finalizzato alla riallocazione di una parte del gettito utilizzabile per l'ulteriore razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario. La riforma intende poi toccare i meccanismi dei procedimenti, accertativi e di riscossione e i meccanismi sanzionatori, in armonia con la riforma della giustizia tributaria.

I principali lineamenti della riforma dei tributi sono di seguito sintetizzati, rinviando per maggiori dettagli all'apposito capitolo del Programma Nazionale di Riforma dedicato alla delega. Con riferimento all'Irpef, l'intervento principale riguarda la progressiva riduzione del numero di aliquote Irpef attualmente vigenti, accompagnata da una diminuzione del carico fiscale in particolare per i redditi medi.

Per quanto riguarda la riforma dell'imposizione societaria, il Governo intende ridurre l'aliquota Ires sugli utili non distribuiti impiegati in investimenti qualificati in beni strumentali e nuove assunzioni. Dispone poi la revisione organica dell'Irap volta all'abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovrainposta Ires tale da assicurare un equivalente gettito fiscale.

La riforma dell'Iva è da effettuarsi in base a criteri di semplificazione, di rioridino della normativa in un Testo Unico e di razionalizzazione del numero e del valore delle aliquote.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi da capitale, è prevista la creazione di un'unica categoria reddituale con riferimento ai redditi di natura finanziaria e l'introduzione della compensazione eterogenea – tra minusvalenze e dividendi o interessi – nell'ambito delle diverse fonti di redditi da capitale.

La riforma è accompagnata poi da misure per la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi e interventi per la semplificazione degli adempimenti per i contribuenti; contiene interventi finalizzati al migliora-

mento dei procedimenti di riscossione e di rimborso. Sotto questo profilo la riforma fiscale prevede il progressivo superamento del ruolo, l'accesso semplificato a una rateizzazione stabile e l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione per una maggiore rapidità dell'azione di recupero.

Ulteriori interventi di interesse della Commissione concernono il disegno di legge delega di revisione del sistema degli incentivi alle imprese (attualmente all'esame del Senato – Atto Senato 571 – che riguarda anche gli incentivi fiscali), con riguardo al quale, per approfondimenti, si rinvia all'apposito dossier predisposto dai servizi di documentazione. Anche tale disegno di legge delega risulta collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il DEF riporta infine alcuni approfondimenti in particolare, per quanto di interesse della Commissione, con riguardo al contrasto all'evasione fiscale.

Il Governo rappresenta che nel corso del 2022, con riferimento all'attività dell'Agenzia delle entrate, sono stati riscossi complessivamente 20,2 miliardi dall'attività di promozione della *compliance* (propensione all'adempimento spontaneo dei contribuenti) e dall'attività di controllo, di cui 11,2 miliardi derivano dai versamenti diretti su atti emessi dall'Agenzia, circa 3,2 miliardi sono il risultato dell'attività di promozione della *compliance* e 5,8 miliardi rappresentano le somme recuperate a seguito di riscossione coattiva.

Con riferimento, invece, alle stime dell'evasione fiscale e contributiva, pubblicate nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva – Aggiornamenti per gli anni 2015-2020, si evidenzia una dinamica di netto miglioramento della *tax compliance*, confermando l'efficacia delle azioni di contrasto all'evasione fiscale adottate negli anni più recenti, soprattutto con riferimento all'introduzione ed estensione del meccanismo di *split payment* e della fatturazione elettronica obbligatoria.

Per il periodo 2018-2020, infatti, il valore medio del *tax gap* complessivo si attesta a circa 97,5 miliardi, di cui circa 85,5

miliardi si riferiscono alle entrate tributarie e circa 11,9 miliardi alle entrate contributive. Tra il 2015 e il 2020, il *tax gap* si è ridotto di circa 16,3 miliardi (circa il 17 per cento), di cui 15,9 miliardi relativi al recupero di entrate tributarie. In particolare, i risultati del biennio 2018-2019 mostrano un notevole miglioramento della *tax compliance* rispetto al 2017, con una riduzione dell'evasione tributaria pari complessivamente a 8,8 miliardi (-9,2 per cento), di cui circa 5,2 miliardi nel 2018 e circa 3,6 miliardi nel 2019. Il principale contributo a questa riduzione dell'evasione tributaria è dovuto al gap dell'IVA, il quale si è ridotto da 35,6 miliardi nel 2017 a 27,7 miliardi nel 2019 (-22,2 per cento). Nel 2020, ultimo anno per cui è disponibile la stima, l'evasione tributaria e contributiva si è ridotta di ulteriori 9,8 miliardi (-10 per cento) rispetto al 2019, di cui 8 miliardi di entrate tributarie. Tuttavia, va tenuto in considerazione che i risultati relativi al 2020 riflettono gli effetti correlati allo *shock* pandemico e, pertanto, come suggerito nel testo, devono necessariamente essere interpretati con cautela.

Lo stesso andamento positivo risulta confermato dalla propensione al *gap* delle entrate tributarie (ovvero l'indicatore costruito come rapporto tra l'ammontare del *tax gap* e l'ammontare complessivo del gettito teorico o potenziale). Nel periodo 2015-2020 la propensione al *gap* è diminuita dal 21,1 per cento al 17,8 per cento (-3,3 punti percentuali), mostrando un significativo miglioramento soprattutto nel triennio finale (la riduzione è stata di 0,2 punti percentuali tra il 2015 e il 2017 e di 3,1 punti tra il 2017 e il 2020). In linea con gli andamenti in termini assoluti, l'andamento della propensione è strettamente legato alla riduzione della propensione al *gap* IVA, pari a quasi 6 punti percentuali nel periodo considerato. Nonostante i miglioramenti sopra citati, nel testo del DEF si evidenzia come tuttavia il *gap* dell'IVA resta comunque elevato nel confronto europeo: ancora nel 2020, l'Italia risulta al terzo posto, dopo Malta e Romania, nella classifica dei Paesi a più alta evasione dell'IVA.

Infine, il Governo rileva che, anche alla luce di un'analisi costi-benefici del meccanismo *cashback*, appare opportuno considerare in alternativa a questa misura l'adozione di interventi normativi volti a migliorare il funzionamento della lotteria degli scontrini che è uno strumento definito particolarmente efficiente sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici potenziali. Si prospetta pertanto sia in una revisione del sistema premiale, in modo da aumentare il numero di vincite, ancorché di importo ridotto, sia in una semplificazione della regolamentazione della lotteria.

Il Governo ha inoltre dato conto delle misure adottate nel quadro del PNRR con riferimento ai traguardi già conseguiti e alle misure da realizzare.

Il Governo pone in evidenza che è impegnato a perseguire gli obiettivi di riduzione del *tax gap* previsti dal PNRR, nell'ambito delle misure correlate alla « Riforma dell'Amministrazione fiscale ». Questi obiettivi prevedono che la propensione al *gap* (relativa al complesso delle imposte con l'esclusione delle imposte immobiliari e delle accise) dovrà ridursi almeno al 17,6 per cento entro il 2023 (-0,9 punti percentuali rispetto al valore di riferimento del 2019; Target M1C1-116) e almeno al 15,8 per cento entro il 2024 (-2,8 punti percentuali rispetto al 2019; Target M1C1-121). Nel testo si rappresenta inoltre che lo scenario programmatico in cui si collocano gli orientamenti della politica di contrasto all'evasione fiscale sarà caratterizzato in misura prioritaria dall'attuazione degli interventi previsti dal PNRR. In particolare, nell'ambito della già citata Riforma 1.12, « Riforma dell'Amministrazione Fiscale », si ricorda che sono stati già raggiunti due traguardi, ossia il traguardo M1C1-101 che prevedeva l'adozione di una Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione, in particolare nei settori più esposti all'evasione fiscale, anche attraverso incentivi mirati per i consumatori, è stato raggiunto con la pubblicazione della Relazione stessa il 20 dicembre 2021. Tale Relazione ha individuato alcune possibili misure per ridurre l'evasione da omessa fat-

turazione che si verifica prevalentemente quando venditore e acquirente si accordano per evadere (cosiddetta evasione con consenso); il traguardo M1C1-103, punto V), scaduto nel secondo trimestre del 2022, che prevedeva atti di diritto primario e derivato in attuazione di azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione. Con riferimento al punto V) è stato emanato il decreto ministeriale 28 giugno 2022 che dà attuazione alle misure in materia di analisi del rischio, anche attraverso l'interconnessione fra le banche dati, prospettate dalla citata Relazione nonché dall'articolo 1, comma 682, della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020). Più in dettaglio, tra le misure adottate nel corso del 2022 che hanno dato attuazione ai due traguardi, il Governo segnala che:

è stata anticipata al 30 giugno 2022 l'applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito già previste a decorrere dal 1° gennaio 2023;

è stato esteso l'ambito soggettivo dell'obbligo della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte degli operatori finanziari, dei dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Queste novità, si rileva nel DEF, consentiranno all'Agenzia delle entrate di utilizzare i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi dagli esercenti attività di commercio al dettaglio incrociandoli con i dati dei POS. Eventuali discrepanze potranno essere utilizzate per sviluppare processi di analisi del rischio e predisporre lettere di *compliance* da inviare agli operatori, segnalando eventuali incoerenze.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 209

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 534 Berruto, recante l'Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva di rappresentanti dell'Associazione nazionale atlete – ASSIST, della Federazione italiana gioco calcio – FIGC e dell'Associazione italiana calciatori – AIC 215

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito della risoluzione 7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche, di Gianluca Giansante, professore di comunicazione digitale e *social media* presso l'Università LUISS Guido Carli, di rappresentanti dell'Associazioni Pollicino, dell'Associazione nazionale giovani innovatori – ANGI e del Movimento italiano genitori – MOIGE 215

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

C. 1089 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fabio ROSCANI (FDI) *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Specifica che si tratta di un provvedimento molto articolato che è stato approvato dal Senato

(nella seduta del 13 aprile scorso) che ha apportato diverse modifiche al testo originario del disegno di legge. Avverte che nella presente relazione illustrerà solo le disposizioni di interesse della VII Commissione, rinviando al *dossier* del Servizio Studi per una disamina più approfondita del contenuto del provvedimento.

L'articolo 15, commi 1-5, prevede che l'Agenzia del demanio individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. I medesimi immobili possono essere destinati anche ad impianti sportivi, anch'essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell'ambito del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo può proporre all'Agenzia del demanio integrazioni all'elenco degli immobili destinati ad impianti sportivi con immobili di proprietà del medesimo Istituto che possono essere oggetto di interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse del PNRR. Si prevede, inoltre, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o beni in uso al medesimo Ministero da destinare alla realizzazione e alla valorizzazione di opere di protezione ambientale, di opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché di impianti sportivi. Il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi S.p.a. possono avvalersi dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione di impianti sportivi da realizzare e valorizzare, autorizzando altresì la stipula di apposite intese con il medesimo Istituto per facilitare il cofinanziamento degli interventi. Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti i commi 5-*bis* e 5-*ter* in base ai quali si dispone circa l'individuazione, da parte dell'Agenzia del demanio, di immobili suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione da destinarsi ad alloggi universitari o impianti sportivi finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del PNRR e si stabilisce che le regioni e gli enti locali possono procedere a una ricognizione degli immobili e di im-

pianti sportivi, di loro proprietà, che possano essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione o che possano essere adibiti ad attività sportiva.

L'articolo 20, comma 1, al fine di assicurare una ancora più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza dell'apposita Soprintendenza speciale (istituita dall'articolo 29 del decreto-legge n. 77 del 2021 che viene appositamente novellato) ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Più nello specifico, per effetto delle modifiche introdotte, la Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria. I commi 2-5 recano le conseguenti previsioni organizzative e finanziarie.

Il capo II – articoli da 23 a 26 – reca disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito.

L'articolo 23 prevede che, al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le *équipe* formative territoriali costituite da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR (del medesimo dicastero). Come specificato dalla relazione illustrativa, la disposizione in esame intende estendere agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 la misura già contenuta all'articolo 1, comma 725, della legge di bilancio 2019 e relativa alle *équipe* formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, estendendo la misura anche alle azioni e agli investimenti del

PNRR, secondo quanto già previsto dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022.

L'articolo 24 (commi 1-4) consente, a determinate condizioni, agli enti locali l'utilizzo dei ribassi d'asta per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate. Per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, all'affidamento diretto dei servizi connessi. Tale previsione è estesa anche agli Istituti tecnologici superiori per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR. Limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici attualmente previste si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da Invitalia anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. Il comma 5 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Il comma 6 detta nuove disposizioni relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative. Il comma 6-bis, inserito al Senato, modifica alcuni profili della disciplina transitoria introdotta dalla legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, relativamente sia alla previsione dei termini previsti per l'accreditamento temporaneo e per l'iscrizione delle fondazioni ITS Academy nel registro delle persone giuridiche, sia al periodo entro il quale le fondazioni possono temporaneamente continuare a fare riferimento a più di un'area tecnolo-

gica che viene esteso da dodici a diciassette mesi.

L'articolo 25 modifica le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell'istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché, come finora previsto, con decreto del Ministro dell'istruzione), estendendo la platea di coloro che possono essere nominati anche ai dirigenti di seconda fascia (oltre che a quelli di prima fascia come previsto in precedenza) ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l'adozione del relativo decreto.

Il Capo III – articoli da 26 a 28 – reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca.

L'articolo 26 (commi 1-5) riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano ed entro limiti specifici, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato. L'articolo modifica inoltre la normativa transitoria relativa all'obbligo per le università di riservare una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca, estendendola fino al dal 29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026 e individuando i soggetti interessati dalla disposizione tra coloro che siano o siano stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato per una durata non inferiore a un anno. Il comma 5-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per taluni titolari di contratti di ricercatore universitario di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Analogamente, si proroga al 31 dicembre 2026 la

possibilità, per coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca in base alla previgente disciplina e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato, in base alla riforma del decreto-legge n. 36 del 2022, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni. Il comma 6 esclude l'applicazione dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse rivenienti dal PNRR, nel periodo di attuazione del piano medesimo, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Il comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende ai ricercatori a tempo determinato assunti a tempo pieno, la facoltà di optare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito. Il comma 7 reca una disposizione per favorire l'attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all'estero. Il comma 8 consente alle università statali, a determinate condizioni, la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca. Il comma 9, infine, specifica i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il consiglio di amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale. Il comma 9-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, inserisce, tra i principi e i criteri direttivi che presiedono all'emanazione dei regolamenti di attuazione della legge di riforma del settore AFAM, anche il riferimento alla previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.

L'articolo 27, comma 1, stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo piano nazionale di investimenti complementari (PNC), assicurino l'integrazione dei propri organi statuari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. I commi 2 e 3 prevedono che le università statali, gli enti pubblici di ricerca, e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservino le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nell'esercizio della propria autonomia responsabile. In base al comma 4, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni statali AFAM e i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario. In base al comma 5, per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.

L'articolo 27-bis, introdotto al Senato, dispone che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (prevista dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021) si applichi alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione

artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di 215.000 euro.

L'articolo 28, comma 1, stabilisce che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026) possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili. Il comma 1-bis, introdotto al Senato, prescrive un regime autorizzatorio al quale viene assegnato l'esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie delle risorse di cui all'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000 (Nuovo *housing* universitario).

L'articolo 33, comma 5-ter, introdotto al Senato, novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022, in materia di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione tempestiva dei relativi interventi.

Viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture, sia già esistenti che da realizzare, comprese quelle per l'accessibilità. La titolarità della misura è posta in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – periodo di programmazione 2021-2027. Lo stanziamento complessivo di 150 milioni di euro stabilito dalla disposizione in commento si aggiunge ad altri due stanziamenti operati in precedenza. Le opere infrastrutturali sono suddivise in essenziali, connesse e di contesto. L'individuazione delle opere essenziali, connesse e di contesto non è più in capo all'Agenzia per la coesione territoriale ma è

rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, ciò al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Viene inoltre autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi.

L'articolo 46, al fine di semplificare e liberalizzare gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni culturali riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico e sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, interessati dal PNRR e dal PNC, consente che gli stessi possano essere avviati, anziché previa autorizzazione, mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) il cui regime consente di avviare l'attività di manutenzione nel momento stesso in cui la segnalazione viene presentata all'autorità competente, quindi già nelle more dell'effettuazione dei controlli.

I commi da 9-ter a 9-sexies dell'articolo 47 – inseriti al Senato – recano alcune modifiche alla disciplina sui procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e riguardi aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca. In particolare viene introdotto un nuovo comma 1-bis all'articolo 7 del decreto-legge n. 50 del 2022 al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.1 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, concernente il fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione. Il fondo mira a facilitare l'osmosi tra la conoscenza scientifica generata in infrastrut-

ture di ricerca di alta qualità e il settore economico, favorendo l'innovazione. La misura sostiene la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico finanziando la creazione o il rafforzamento di infrastrutture di ricerca di rilevanza pan-europea e infrastrutture di innovazione dedicate, promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privati. Per i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Il nuovo comma 1-*bis* introduce una deroga a tale previsione, per gli impianti la cui realizzazione sia prevista in aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca indicate in nella Tabella 7 del Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca 2021-2027.

Vengono poi introdotte previsioni specifiche circa il rilascio di ulteriori titoli abilitativi all'esercizio delle attività economiche ai fini della realizzazione e del funzionamento dell'infrastruttura di ricerca *Einstein Telescope*. In particolare, si introduce una deroga alla procedura autorizzatoria prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora la loro realizzazione sia prevista in aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca 2021-2027. Sempre al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento di *Einstein Telescope*, si dispone che gli ulteriori titoli abilitativi all'esercizio delle attività economiche nell'ambito dei comuni indicati, siano rilasciati, in sede di prima applicazione, dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e si introduce la possibilità – al ricorrere di esigenze oggettivamente connesse alla preservazione della funzionalità dell'infrastruttura e all'esigenza di ridurre le potenziali

interferenze –, di modificare sia le attività economiche sia i territori comunali citati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito l'INFN.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Antonio CASO (M5S), premesso che se da un lato il provvedimento può essere condivisibile nei suoi intenti di riorganizzazione e potenziamento della *governance* per velocizzare la messa a terra dei fondi del PNRR, nella realtà dei fatti quello che il suo gruppo ha riscontrato è il rischio di un rallentamento della realizzazione dei singoli progetti già avviati e, di conseguenza, di non riuscire a rispettare gli impegni presi con l'Unione europea quanto alle varie scadenze. Ciò perché il decreto in esame smantella l'attuale regime di *governance* facendo decadere tutte le strutture istituite nei ministeri. Pur considerando lecito che il Governo voglia occupare i vari spazi di nomina, esprime preoccupazione per i conseguenti rallentamenti dei diversi progetti.

Con riferimento alle competenze della Commissione sottolinea, in particolare, la disorganizzazione che vige negli uffici competenti, ad esempio, ai bandi per la costruzione dei nuovi asili nido nei comuni. Invita quindi i rappresentanti della maggioranza ad attivarsi per mettere in campo tutte le azioni possibili per rimediare, in quanto sono a rischio diversi progetti, soprattutto nelle regioni del Sud. Ricorda, in proposito, che il principale obiettivo del PNRR sarebbe proprio quello di colmare il divario tra Nord e Sud.

Rimanendo nell'ambito delle competenze della Commissione, nell'apprezzare l'eliminazione del tetto di spesa sui contratti di ricerca, rileva come questi ancora stentino a partire, in mancanza di piani straordinari di assunzione che sarebbero particolarmente necessari proprio nell'ambito dei progetti connessi all'attuazione del PNRR.

Riassume quindi il contenuto di alcuni emendamenti che il suo gruppo ha presentato al Senato, quale quello sulla pubblicità e trasparenza dei progetti di edilizia scolastica, quello volto ad evitare che il direttore generale della Scuola di Alta forma-

zione dell'istruzione, sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, invece che attraverso una selezione pubblica. Ricorda ancora che il suo gruppo ha chiesto che il Ministro dell'istruzione riferisca con cadenza semestrale su programmi formativi, obiettivi attesi e risultati conseguiti per dare contezza al Parlamento sulla formazione dei docenti in attuazione del PNRR. Sottolinea, infine, di non condividere le scelte fatte in relazione alle autorizzazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni culturali riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico e sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali.

Conclude preannunciando il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Irene MANZI (PD-IDP), preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico per motivazioni di carattere sia generale, sia specifico con riferimento alle competenze della VII Commissione. Riferisce di non condividere l'intento di smontare l'assetto complessivo della *governance* delle strutture che si sono occupate dell'attuazione del piano, soprattutto in considerazione delle difficoltà degli enti locali a rispettare le tempistiche con particolare riguardo agli interventi di edilizia scolastica. Non condivide, inoltre, la volontà di accentramento, specialmente dopo le dichiarazioni del Ministro Fitto in merito alla volontà di cambiare la struttura del PNRR. Rilevata la mancanza di un orizzonte complessivo e di una visione circa gli obiettivi che si vogliono attuare, non può che esprimere preoccupazione per i ritardi nell'attuazione dei progetti.

Passando ai temi di interesse della VII Commissione, si sofferma a riassumere il contenuto di alcune proposte emendative presentate dal gruppo del PD al Senato. Pur apprezzando l'approvazione di quello del Sen. Verducci che riconosce il servizio prestato ai ricercatori, il giudizio complessivo sul provvedimento resta negativo, special-

mente per le modifiche sulle competenze delle soprintendenze e per le criticità legate alla scuola di alta formazione dell'istruzione che erano state rilevate anche nel corso dell'esame del decreto-legge n. 36 del 2022.

Conclude proponendo un aggiornamento sullo stato di attuazione del PNRR con riferimento ai progetti di competenza della Commissione, dopo quello effettuato all'inizio della Legislatura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 aprile 2023.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 534 Berruto, recante l'Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva di rappresentanti dell'Associazione nazionale atlete – ASSIST, della Federazione italiana gioco calcio – FIGC e dell'Associazione italiana calciatori – AIC.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 aprile 2023.

Audizione informale, nell'ambito della risoluzione 7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche, di Gianluca Giansante, professore di comunicazione digitale e social media presso l'Università LUISS Guido Carli, di rappresentanti dell'Associazioni Pollicino, dell'Associazione nazionale giovani innovatori – ANGI e del Movimento italiano genitori – MOIGE.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	216
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	218

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 aprile 2023.

Massimo MILANI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con la proposta di parere del relatore.

Ilaria FONTANA (M5S) osserva che, a dispetto del titolo, il provvedimento in esame rallenta l'attuazione delle opere e l'impiego delle risorse del PNRR anziché velocizzarle. Rileva come la transizione ecologica, che insieme a quella digitale costituisce il perno del PNRR, rappresenti l'elemento fondante che permetterà al Paese di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica. Nel sottolineare che il fallimento del PNRR si tradurrebbe nel fallimento di tutto il Paese, osserva come i dati elaborati dalla Corte dei conti relativamente ai ritardi nell'attuazione del PNRR delineino un quadro preoccupante. Ritene, altresì, che, oltre ai rallentamenti, il provvedimento, attuando un cambio della *governance* e intervenendo anche in materia di contratti pubblici, crea disorientamento per le amministrazioni coinvolte. Per le ragioni sopra esposte, preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ritiene che sui temi, sui quali la Commissione sta lavorando da tempo, oggetto di un provvedi-

mento così importante e che mette in campo risorse concrete, occorrerebbe fare una riflessione più approfondita, stanti anche le forti aspettative del Paese. Il ritardo nell'attuazione delle opere desta molta preoccupazione, anche in ragione del patto con regioni, enti locali e categorie economiche, e non c'è traccia del cambio di marcia che la maggioranza intende dare sulla pianificazione delle risorse, che a suo giudizio devono essere spese fino all'ultimo centesimo. Osserva che il Paese in questo momento ha una responsabilità molto importante, che a nome del proprio gruppo dichiara di voler condividere con la maggioranza, ma con la consapevolezza che la strada è quella già tracciata e che eventuali modifiche vanno concordate con gli enti territoriali e con gli attori con i quali c'era già stata una concertazione nel precedente Governo. Il PNRR non è uno strumento nato solo per dare ricchezza al Paese, ma anche per superare le disuguaglianze territoriali, soprattutto con riferimento ad alcuni servizi essenziali, come la sanità, il servizio idrico o i servizi energetici. Di fronte alle dichiarazioni del Ministro Fitto sulla difficoltà di assegnare le risorse ai progetti più rilevanti, ritiene che ci si dovrebbe concentrare sui progetti che le regioni e i comuni hanno già messo in campo, ma che non sono ancora finanziati, come ad esempio il PINQuA. Pur ribadendo la disponibilità del proprio gruppo a un confronto sulle tematiche in discussione, ritiene, in conclusione, il decreto-legge insufficiente nel delineare una politica efficace per il Paese e destinare le risorse ai progetti che potranno essere più utili nell'interlocazione con le regioni, e pertanto dichiara, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Dario IAIA (FDI) osserva che sia la Conferenza unificata sia l'Anci hanno espresso parere favorevole sul provvedimento e che pertanto c'è già stata una condivisione con gli enti territoriali. Il Governo, a suo parere, si è mosso in modo corretto, opportuno e condivisibile sin dal primo momento, quando è stato costituito un Ministero che accentra le competenze in tema di PNRR e politiche della coesione e ne coordina la gestione delle risorse. Il decreto-legge consente, a suo giudizio, una razionalizzazione delle procedure e un'accelerazione nell'impiego delle risorse. Segnala infine che il Ministro Fitto ha già chiarito che, qualora i progetti non siano conclusi, chiederà all'Unione il trasferimento delle risorse ai fondi per la coesione per consentirne un utilizzo fino al 2029.

Gianpiero ZINZI (LEGA) apprezza l'approccio di concretezza del Governo rispetto al PNRR, che costituisce un'opportunità che va colta con intelligenza e prudenza. Quanto ai ritardi nella realizzazione delle opere, osserva che il Ministero dell'ambiente è in linea con gli obiettivi prefissati rispetto ai progetti finanziati. Nella consapevolezza delle difficoltà che si stanno riscontrando, ritiene che maggioranza e opposizione debbano dialogare su tali tematiche sulla base dell'approccio che il Governo correttamente sta seguendo. Dichiara quindi a nome del proprio gruppo un voto favorevole sulla proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.35.

ALLEGATO

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, e disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative (C 1089 Governo, approvato dal Senato);

considerato che:

il provvedimento definisce misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonché al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);

il decreto-legge provvede a un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonché reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

evidenziato che:

nell'ambito delle misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR, il comma 5 dell'articolo 8 riconosce agli enti locali la possibilità di erogare anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dal Codice dei contratti pubblici;

l'articolo 29 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR;

l'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e per l'attuazione della misura « Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici » del PNRR, ai fini della realizzazione degli interventi;

il provvedimento contiene, ai capi VIII e X del titolo II della parte II nonché all'articolo 52, una serie di misure urgenti in materia ambientale e di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	222

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.

C. 1089 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda poi che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, richiama alcuni dei punti fondamentali contenuti nel provvedimento, in particolare le misure volte alla semplificazione e accelerazione delle opere finanziate con le risorse previste nel PNRR. Menziona poi, da deputata piemontese, la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino e la possibilità di utilizzare 5 milioni di euro per l'ammodernamento della linea ferroviaria Biella-Novara.

In conclusione, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*).

Antonino IARIA (M5S) sottolinea che il provvedimento in esame va a certificare i ritardi accumulati nella gestione di un atto di estrema rilevanza come il PNRR. Ricorda che, grazie al MoVimento 5 Stelle, è stato possibile con esso far arrivare somme ingentissime allo Stato italiano; in seguito la sua forza politica è stata messa da parte per poter gestire tali risorse senza intromissioni, e da quel momento in poi sia il Governo Draghi che quello Meloni hanno

provocato ritardi enormi. Osserva che se dal suo insediamento il Governo Meloni avesse saputo identificare le effettive priorità invece di disperdersi in misure di propaganda elettorale, il Parlamento non starebbe ora convertendo un decreto-legge che appare già tardivo.

Venendo al testo, rileva che la parola « commissario » vi ricorre 51 o 52 volte. Anche a Torino, la sua città, si dispone la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana, nomina di cui afferma di non comprendere le motivazioni; ipotizza si tratti di un tentativo di ottenere ulteriori fondi. Ciò appare in patente contraddizione con le recenti modifiche introdotte nel codice dei contratti pubblici: ovunque vi siano opere importanti da realizzare si ricorre al commissariamento, venendo meno appunto al dettato di tale codice e considerando la figura del commissario, a torto, la panacea di qualsiasi male.

Ricorda che il Presidente Conte si era proposto per una collaborazione fattiva con la maggioranza su questo argomento, ponendo però dei requisiti relativamente alla trasparenza su come si siano generati problemi e ritardi. Come opposizione, la sua forza politica sarebbe ben lieta di collaborare, visto che il PNRR è nato col Governo a guida MoVimento 5 Stelle e dispiacerebbe che tutti gli sforzi fatti, che hanno portato a un risultato epocale nelle trattative tra Italia e Unione europea, venissero dispersi per colpe dei Governi Draghi e Meloni. Preannunzia infine, per tutti questi motivi, il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) preannunzia voto di astensione della sua forza politica sulla proposta di parere. Argomenta che il PNRR è un programma strategico che deve trovare puntualità nei propri impegni e passaggi, visto che stabilisce tempistiche molto stringenti. Ricorda però anche il giudizio negativo più volte espresso dal PD su come la maggioranza stia gestendo tale programma: appunto la maggioranza è la prima a nutrire delle perplessità sul PNRR, avendolo ereditato da altri e avendo proposto in più occasioni di modi-

ficarlo. Si tratta, aggiunge, di un complesso di iniziative e procedure volte allo sviluppo infrastrutturale del Paese: sia il ponte sullo Stretto che la riforma del codice dei contratti pubblici vanno dunque visti nel quadro dell'attuazione del PNRR. Conclude che il voto sarà di astensione, e non contrario come avrebbe dovuto, solo per non ostacolare le tante opere previste in varie città italiane, che sono comunque strategiche e importanti.

Maria Grazia FRIJIA (FDI) preannunzia voto favorevole sulla proposta di parere. Ricorda che il PNRR è un grandissimo risultato per il Paese, la cui parte realizzativa è certamente quella più complessa; ciò anche a causa di una burocrazia soffocante che le imprese chiedono in tutti i modi di contenere, punto sul quale anche la Commissione sta intervenendo con riferimento a porti e infrastrutture. Un passo fondamentale è stato compiuto con la riforma del codice dei contratti pubblici, volta a eliminare cavilli burocratici in una fase in cui l'obiettivo fondamentale, su cui il Governo è attivamente impegnato, è non perdere risorse per il Paese. Recentemente, dichiara infine, è stato presentato il rapporto Stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie della programmazione PNRR-PNC, che ha dimostrato come la situazione non sia così negativa come qualcuno vorrebbe dipingerla; naturalmente l'impegno deve continuare.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) preannunzia il voto favorevole della propria forza politica sulla proposta di parere della relatrice.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) preannunzia voto di astensione della propria forza politica. Questo non perché essa non sia d'accordo con la realizzazione delle opere, ma perché molte delle disposizioni contenute nel provvedimento – ad esempio quelle sulle telecomunicazioni – sono una palese ammissione di fallimenti e ritardi.

Ricorda poi come Azione-Italia Viva abbia proposto modifiche su temi di competenza della Commissione, che al Senato

non sono passate: ad esempio la semplificazione dell'accesso all'Anagrafe digitale di cittadini, oppure aspetti legati alla cybersicurezza nell'acquisto di beni digitali. Chiede ancora come mai non sia stata menzionata una misura positiva come il rifinanziamento dei fornitori di servizi SPID, che porta avanti efficacemente la digitalizzazione del rapporto tra Stato e cittadini, introducendo fra l'altro requisiti più stringenti per i fornitori stessi. Il provvedi-

mento, conclude, ricomprende insieme aspetti positivi e negativi, e per questo motivo il voto della sua forza politica sarà di astensione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative » (C. 1089 Governo, approvato dal Senato);

valutato che il provvedimento introduce diverse disposizioni volte alla realizzazione e all'accelerazione delle procedure relative rilevanti opere infrastrutturali e, in particolare:

autorizza la spesa di 1 miliardo e 200 milioni per il 2023 per il completamento della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, tratta Montedonzelli-Piscinola;

dispone la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino;

consente di recuperare risorse per un importo pari a 5 milioni di euro per l'ammodernamento della linea ferroviaria Biella-Novara;

prevede che i commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, possano per le opere ferroviarie approvare e porre a base di gara direttamente il procedimento di fattibilità tecnica ed economica, con procedura accelerata rispetto a quanto finora previsto;

introduce, per quanto concerne le telecomunicazioni e lo sviluppo digitale, numerose norme di semplificazione, principalmente mediante modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	223
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	243
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 – Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	229
DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	240

AUDIZIONI:

Seguito audizione del Ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del Suo dicastero in materia di ricerca applicata (<i>Seguito svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	242
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

C. 1089 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni e invita il relatore ad illustrare i contenuti del provvedimento all'esame.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, già stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso. Avverte che la sua relazione si limiterà ad illustrare brevemente le sole parti del testo del decreto-legge (composto, dopo l'esame al Senato, di 75 articoli, rispetto ai 58 deliberati dal Consiglio dei ministri) che investono profili di interesse della X Commissione mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa quindi presente che l'articolo 8, nei commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due

uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni. Il comma 12 dispone, infine, la conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziare per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti inclusi nel PNRR dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro.

Evidenzia poi che l'articolo 11 istituisce un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Il comma 2 dispone in ordine alla compensazione dei relativi oneri. Il comma 2-*bis* – inserito al Senato – autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a stipulare, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate una convenzione per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione nell'ambito dell'Investimento 1, « Transizione 4.0 », della Missione 1, « Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo », componente 2, « Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo ».

Informa che l'articolo 13 incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di 10 unità di ruolo.

Segnala che l'articolo 16, ai commi da 1 a 3, prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, di concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La norma esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione della disciplina in oggetto. L'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. Si prevede che la medesima Agenzia curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi in esame, previo atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa inoltre presente che l'articolo 16, comma 3-*bis*, consente all'Agenzia del demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali. Le comunità energetiche così costituite, accedono ai relativi regimi di sostegno.

Evidenzia poi che l'articolo 26 (commi 1-5, 6 e 7-9) riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti. Esso modifica altresì la disciplina che attualmente obbliga le università a riservare, a determinate condizioni, una quota delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca. Esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR, dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse ri-

venienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Reca una disposizione per favorire l'attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all'estero. Consente alle università statali, a determinate condizioni, la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca. Infine, specifica i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il consiglio di amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale.

Sottolinea che l'articolo 27, comma 1, stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Il comma 2 prevede che le università statali, gli enti pubblici di ricerca, e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate. Per il comma 3 i predetti soggetti adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. In base al comma 4, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni statali AFAM e i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute

ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario. In base al comma 5, per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC. Ricorda che le risorse destinate alla ricerca finanziano investimenti e riforme presenti nella Missione 4 (« Istruzione e ricerca »), nell'ambito della Componente 2 (« Dalla ricerca all'impresa »). In particolare, rammenta che la Componente 2 riguarda tre aree d'intervento: 1) rafforzamento della ricerca e diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese; 2) sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico; 3) potenziamento delle condizioni di supporto alla ricerca e all'innovazione. Sottolinea, in particolare, che la M4C2 del PNRR, mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza. Le tre linee d'intervento previste coprono l'intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico, con misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei *network* tra Università, centri/enti di ricerca e imprese sia per il grado di maturità tecnologica o TRL (*Technology Readiness Level*). Per tutte le misure sono previste procedure di selezione su base competitiva.

Segnala poi che l'articolo 31, commi 1-6, modificato al Senato, reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura « *Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici » del PNRR, finalizzate ad attribuire all'Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato « Città dello Sport » sito in

Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.

Evidenzia anche quanto disposto dall'articolo 38, al comma 1, che eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito verso l'Agenzia delle entrate dell'impresa che accede all'istituto della composizione negoziata della crisi. Il comma 2 consente ai creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'Iva dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto con cui si attesta la composizione negoziata della crisi. Il comma 3 dispone che, dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 dicembre 2023, le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e Inail, possano essere sostituite da autodichiarazioni dell'imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno 10 giorni prima dalla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi. Il comma 4 rinvia di 18 mesi l'entrata in vigore della disposizione dell'articolo 199 del Codice della crisi d'impresa che prevede l'attribuzione, da parte della cancelleria del tribunale, del domicilio digitale al momento della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale.

Informa che l'articolo 41 reca « Disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale – VIA degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile. ».

Fa poi presente che l'articolo 44 reca disposizioni finalizzate a garantire un'adeguata copertura finanziaria anche per le annualità 2025 e 2026 per l'attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Evidenzia quindi che l'articolo 45-bis, in primo luogo, prevede che il Ministero del-

l'ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi del Gestore dei servizi energetici (GSE) per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR (che comprende anche la Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile e la Componente (M2C3) – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) mediante la sottoscrizione di appositi accordi. Inoltre, il Ministero e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica vengono investiti delle prerogative riservate al Ministero e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della disciplina relativa al Comitato ETS.

Sottolinea, quindi, che l'articolo 47 prevede che l'individuazione definitiva delle aree idonee avvenga tenendo conto della classificazione già operata in via transitoria dall'articolo 20, comma 8 (comma 1, lettera *Ob*)); quest'ultima disposizione è per altro modificata per ampliare il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti dove vengono realizzate modifiche sostanziali agli impianti di produzione esistenti, ai siti e agli impianti all'interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri, in caso di impianti eolici (comma 1, lettera *a*)). Si dispone, inoltre, che le semplificazioni previste per l'autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee si applichino anche alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione (comma 1, lettera *a-bis*). Riguardo ai siti e agli impianti nella disponibilità di società concessionarie autostradali, qualificate come aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, si prevede il loro affidamento in concessione mediante procedura competitiva. Qualora non siano state presentate offerte adeguate, dette aree possono essere affidate a società collegate o controllate (comma 1, lettera *a-bis*). L'arti-

colo 47 prevede inoltre che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l'intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici esistenti (comma 1, lettera *b*). Con riguardo alle comunità energetiche rinnovabili, la novella favorisce la partecipazione ad esse delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato (comma 1, lettera *c*) e introduce modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR (commi 4 e 5). Si prevede poi che con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative modalità di alimentazione (comma 1, lettera *d*). La disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili è modificata per prevedere la partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessano aree contermini (comma 2 e comma 3, lettera *b*). Inoltre, si prevede che l'autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA (comma 3, lettera *c*) e, nel caso di pompaggi, il rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque (comma 3, lettera *a*). Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in novanta giorni qualora il progetto insista su aree sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico e in sessanta giorni, al netto dei tempi necessari per le valutazioni ambientali, negli altri casi (comma 3, lettera *c*). Il comma 6, infine, fissa un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di note-

vole interesse pubblico; decorso tale termine, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Osserva peraltro che l'articolo 47, comma 1, lettera *0a*), introdotto al Senato, prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'incentivo tariffario previsto per la produzione e l'immissione in rete di biometano possa essere esteso anche alla produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse.

Sottolinea, inoltre, che l'articolo 47, comma 9-*bis*, introdotto al Senato, ridetermina gli impegni massimi di spesa annua cumulata per il riconoscimento degli incentivi alla realizzazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili previsti dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016. L'impegno massimo di spesa annua cumulata è aumentato da 200 a 400 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti alle pubbliche amministrazioni e ridotto da 700 a 500 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti ai soggetti privati.

Fa poi presente che i commi da 9-*ter* a 9-*sexies* – inseriti al Senato – dell'articolo 47 recano alcune modifiche alla disciplina sui procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e riguardi aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca. Inoltre, vengono introdotte previsioni specifiche circa il rilascio di ulteriori titoli abilitativi all'esercizio delle attività economiche al fine della realizzazione e del funzionamento dell'infrastruttura di ricerca « Einstein Telescope ».

Ancora l'articolo 47, ai commi 10-11, reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.

Segnala poi che sempre all'articolo 47, i commi da 11-*bis* a 11-*quater*, introdotti al Senato, provvedono, in particolare, alle condizioni indicate, ad incrementare le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (cosiddetto *screening* di VIA regionale), nonché ad elevare a 1000 kW la soglia minima di potenza nominale di concessione ai fini dell'assoggettamento allo *screening* regionale di VIA per impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti.

Rimarca che l'articolo 47-*bis*, introdotto al Senato, introduce alcune disposizioni in merito alla determinazione delle tariffe del servizio di teleriscaldamento. In particolare l'articolo in questione reca delle modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2014 affidando all'Autorità di regolazione energia reti e ambiente il compito di stabilire le tariffe di cessione del calore in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Segnala poi che i commi 1-3 dell'articolo 48, modificati al Senato, prevedono l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo.

Fa presente che l'articolo 49 nei commi da 1 a 3 introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili mentre, ai commi 4 e 5, interviene sull'articolo 3 comma 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale consente che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi 12 mesi, se PMI, e per i successivi 6 mesi, se grandi imprese. Il comma 5 interviene su tale norma rimuovendo il limite dell'importo massimo di finanziamento garantito (25

milioni di euro) e mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Quadro temporaneo). Il comma 4 estende l'ambito di applicazione dell'articolo 3 comma 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, come sopra modificato, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis, nonché, secondo quanto aggiunto in sede referente, all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari. Il comma 6 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 alla previa autorizzazione della Commissione europea.

Segnala quindi che l'articolo 49-*bis*, introdotto al Senato, prevede che il programma di massimizzazione dell'impiego di impianti di generazione elettrica alimentati da fonti diverse dal gas naturale, predisposto da Terna sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica fronteggiare l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale, possa comprendere anche l'utilizzo degli impianti alimentati da biomassa solida.

Sottolinea che i commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo 51, introdotti al Senato, recano disposizioni in materia di assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali, comprese quelle per misure di riduzione dei costi in materia energetica, e rendicontate nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali. In particolare, i commi 1-*bis* e 1-*ter* prevedono l'assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali (PON e POR) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 e 2021-2027, a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, a una o più linee di intervento finanziate sul conto corrente di tesoreria dedicato agli Interventi Complementari alla programmazione comunitaria (POC). Con delibera del CIPRESS saranno individuati gli interventi di sviluppo economico e di coe-

sione sociale e territoriale coerenti con la natura delle risorse utilizzate, cui destinare le somme trasferite sul conto corrente, nel rispetto della destinazione territoriale delle stesse. Il comma 1-*quater* dispone l'assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, nonché quelle recuperate a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute.

Evidenzia inoltre che l'articolo 52, comma 5-*bis*, introdotto al Senato, prevede l'assegnazione con delibera CIPESS di 5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027 alla Regione Toscana al fine di assicurare la realizzazione degli interventi indicati nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.

Infine, rammenta che l'articolo 57 contiene la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano mentre l'articolo 58 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge (25 febbraio 2023): ricorda tuttavia che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore su un provvedimento che contiene una vasta platea di disposizioni molto diverse tra di loro, alcune delle quali anche condivisibili come

ad esempio quelle in materia di SPID che prevedono alcuni obblighi di adeguamento tecnologico e di prestazione per i gestori dell'identità digitale, il cui nucleo fondamentale è rappresentato dallo smantellamento del sistema di *governance* del PNRR attualmente in vigore. Sottolinea che l'argomento è delicato e ritiene che proprio per questo, probabilmente, è stato fatto cadere il Governo Conte II che ha invece avuto l'indubitabile merito di acquisire all'Italia il PNRR, risultato che rivendica con orgoglio per la propria parte politica.

Ritiene che modificare così profondamente la *governance*, in questo momento, sia un errore in quanto praticamente provoca la decadenza delle strutture di missione ora funzionanti con il rischio che si debba ricominciare da zero. Crede che tutto ciò risponda più a un criterio di spartizione di posti di potere, per farvi accedere soggetti vicini all'attuale maggioranza, che a una effettiva razionalizzazione e sottolinea che un siffatto *spoils system* è un vero errore perché investe figure dirigenziali che non ricoprono posizioni politiche ma che svolgono essenzialmente funzioni tecniche e di controllo.

Avverte quindi che ogni responsabilità circa i ritardi conseguenti al raggiungimento degli obiettivi del Piano, conseguenti al predetto cambio di *governance*, dovrà essere ricondotta in capo alla maggioranza e al Governo attuali che sembrano poter raggiungere un unico risultato: quello di riuscire a bloccare la corresponsione della rata di 19 miliardi del PNRR a favore dell'Italia da parte dell'Unione europea.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1 – Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M). *relatrice*, esponendone in sintesi i contenuti, ricorda che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC). Il Documento si colloca al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cosiddetto Semestre europeo e viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica in esso indicati. Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma vanno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

Fa presente che il Documento di economia e finanza 2023, che si articola in tre sezioni (Sezione I. Programma di stabilità; Sezione II. Analisi e tendenze della finanza pubblica) include anche il Programma nazionale di Riforma (PNR) (Sezione III del documento). È corredato dall'Annesso contenente la Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (disposizione prevede che, in circostanze eccezionali e sentita la Commissione europea, il Governo sottoponga all'approvazione parlamentare una relazione, da approvare a maggioranza assoluta, con cui richiedere l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento) nonché dai seguenti sei allegati: Allegato I – Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica; Allegato II – Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale – programmazione 2014-2020; Allegato III – Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica; Allegato IV – Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; Allegato V – Le spese dello Stato nelle regioni e nelle pro-

vince autonome; Allegato VI – Relazione sull'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi.

Comunica che a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo dichiara i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, tra cui, nell'ambito delle competenze della Commissione, ricorda:

i) DDL recante misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del Made in Italy;

ii) DDL di delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese (Atto Senato 571, Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure, il cui esame è iniziato il 12 aprile 2023 presso la 9ª Commissione del Senato);

iii) DDL per la disciplina della professione di guida turistica;

iv) DDL su sviluppo e competitività del settore turistico.

Osserva che lo scenario in cui vede la luce il DEF 2023 riflette un quadro economico che resta incerto a causa della morsa della pandemia e del caro energia, alle elevate tensioni geopolitiche, al conflitto russo-ucraino, al rialzo dei tassi di interesse e drenaggio di liquidità operato dalle banche centrali che hanno fatto affiorare sacche di crisi nel sistema bancario internazionale.

Osserva, altresì, che nonostante queste premesse e l'incertezza della situazione, l'economia italiana continua a mostrare resilienza e vitalità. Nel 2022 il PIL è cresciuto del 3,7 per cento e gli investimenti fissi lordi sono aumentati del 9,4 per cento in termini reali, salendo al 21,8 per cento del PIL, un livello che non si registrava da oltre venti anni. Sebbene la crescita congiunturale del PIL sia rallentata nella seconda metà dell'anno scorso, con una lieve contrazione nel quarto trimestre, i più re-

centi indicatori suggeriscono che già nei primi tre mesi dell'anno sia ripresa la crescita economica. Le indagini presso le imprese, inoltre, segnalano un miglioramento delle attese su ordinativi e produzione e un incremento degli investimenti rispetto allo scorso anno. Anche per quanto riguarda la finanza pubblica, il 2022 è stato positivo in termini di andamento del fabbisogno del settore pubblico, sceso al 3,3 per cento del PIL, e del debito lordo della PA, che si è ridotto arrivando al 144,4 per cento del PIL dal 149,9 per cento di fine 2021. Tutto ciò nonostante i ripetuti interventi di politica fiscale adottati a sostegno di famiglie e le imprese che sono stati pari al 2,8 per cento del PIL in termini lordi. Peraltro, i crediti fiscali detenuti dal settore privato inizieranno ad avere un impatto significativo sul fabbisogno di cassa e renderanno comunque più complesso, quantomeno fino al 2026, il proseguimento della rapida riduzione del rapporto debito/PIL che ha caratterizzato gli ultimi due anni.

Fa presente che nel Documento si evidenzia che date queste premesse, il primo obiettivo del Governo è superare gradualmente alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli ultimi tre anni, e individuare nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili che per il rilancio dell'economia.

Evidenzia che la scelta, operata con la legge di bilancio per il 2023, è stata di porre termine ad alcune misure emergenziali (tagli delle accise sui carburanti per quanto di competenza di questa Commissione) mantenendo al contempo un elevato grado di supporto alle famiglie e alle imprese. Il costo delle misure di contrasto al caro energia, in particolare, a favore delle imprese è risultato inferiore alle stime della legge di bilancio per circa cinque miliardi. Tali risorse hanno consentito di finanziare nuove misure a sostegno delle famiglie, delle imprese, nonché del sistema sanitario nazionale (interventi contenuti nel decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023). Includendo le nuove misure, l'entità degli interventi di contrasto al caro energia per il 2023 risulta pari all'1,2 per cento del PIL.

La normalizzazione della politica di bilancio passa anche attraverso la revisione degli incentivi edilizi, in particolare il cosiddetto «*superbonus* 110 per cento» per l'efficientamento energetico e antisismico e il «*bonus* facciate». In prospettiva, il Governo intende rivedere l'intera materia degli incentivi edilizi in modo tale da combinare la spinta all'efficientamento energetico e antisismico degli immobili con la sostenibilità dei relativi oneri di finanza pubblica e l'equità distributiva.

Il secondo obiettivo della programmazione economico-finanziaria è ridurre gradualmente, ma in misura sostenuta nel tempo, il deficit e il debito della PA in rapporto al PIL. In tal senso, il Governo conferma gli obiettivi dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025. L'obiettivo per il 2026 viene posto al 2,5 per cento. Il saldo primario secondo il Governo evidenzierà un lieve surplus (0,3 per cento del PIL) già nel 2024 e poi valori nettamente positivi nel biennio successivo, l'1,2 per cento del PIL nel 2025 e il 2,0 per cento del PIL nel 2026.

Il terzo obiettivo prioritario è continuare a sostenere la ripresa dell'economia italiana e il conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi. Nel DEF l'Esecutivo avverte che le previsioni di crescita del PIL sono estremamente prudenziali, essendo finalizzate all'elaborazione di proiezioni di bilancio ispirate a cautela e affidabilità. Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023 e quindi all'1,4 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026. La previsione tendenziale per il 2024 viene rivista al ribasso (dall'1,9 per cento) a causa di una configurazione delle variabili esogene meno favorevole in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) dello scorso novembre. Nello scenario programmatico, grazie alle nuove misure fiscali, il PIL cresce dell'1 per cento nel 2023: sia nello scenario tendenziale sia in quello

programmatico cresce più di quanto previsto nel Nadef di novembre (0,6 per cento).

Segnala che nel Documento viene sottolineato che un contributo assai rilevante all'innalzamento della crescita nel periodo coperto dal DEF proverrà dagli investimenti e dalle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Governo punta ad ottenere la terza rata del PNRR entro il mese di aprile e per rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione. È inoltre in fase di elaborazione il programma previsto dall'iniziativa europea REPowerEU, che comprenderà, tra l'altro, nuovi investimenti nelle reti di trasmissione dell'energia e nelle filiere produttive legate alle fonti energetiche rinnovabili.

La riduzione dell'inflazione e il recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni è il quarto obiettivo chiave della politica economica contenuta nel documento.

Prima di specificare le tematiche di pertinenza della Commissione, ritiene opportuno fare un richiamo alla scelta di fondo dell'Esecutivo su questo aspetto: quella di attuare nel 2023, a fronte di un deficit al 4,5 per cento del Pil, un taglio ai contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio bassi (con risorse pari a oltre 3 miliardi) con il duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e di limitare la rincorsa salari-prezzi, che renderebbe la spinta inflazionistica causata dai prezzi energetici e alimentari strutturale. E per il 2024 di destinare 4,5 miliardi per interventi di riduzione della pressione fiscale.

Per quanto riguarda nello specifico le misure di pertinenza della Commissione, evidenzia che quelle per il contenimento del caro energia hanno fornito un contributo determinante ad arginare la salita dell'inflazione da metà 2021 in poi. La caduta del prezzo del gas naturale che si è registrata dalla fine della scorsa estate ha trainato al ribasso anche il prezzo dell'energia elettrica. Il prezzo del petrolio ha subito notevoli oscillazioni, ma sebbene a gennaio le accise siano state riportate ai livelli precrisi, i prezzi dei carburanti sono rientrati su livelli solo lievemente superiori

al secondo semestre del 2021. Il tasso di inflazione secondo l'indice nazionale NIC ha toccato un massimo dell'11,8 per cento a ottobre e novembre ed è poi sceso fino al 7,7 per cento a marzo. L'inflazione di fondo (al netto dell'energia e degli alimentari freschi) ha continuato a salire, fino al 6,4 per cento a marzo, ma è prevista anch'essa decelerare nei prossimi mesi.

Relativamente al deflatore dei consumi, la previsione del Documento è che l'inflazione scenda da una media del 7,4 per cento nel 2022, al 5,7 per cento quest'anno e quindi al 2,7 per cento nel 2024 e all'2,0 per cento nel biennio 2025-2026. Alla discesa dell'inflazione si accompagnerà il graduale recupero delle retribuzioni in termini reali, progressivamente e di pari passo con l'aumento della produttività del lavoro.

Fa presente che nella Sezione III, dedicata al Programma nazionale di riforma, si avverte che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) continuerà a rappresentare per i prossimi tre anni e mezzo la principale iniziativa di riforme e investimenti del Paese e la più grande sfida a livello tecnico, organizzativo e di coordinamento fra amministrazioni e livelli di governo. Il 2023 rappresenta un anno di svolta: il nuovo Regolamento della *Recovery and Resilience Facility* (RRF) – che, tra l'altro, disciplina le modalità di redazione e inserimento del capitolo REPowerEU nel PNRR costituisce infatti un'altra importante sfida, poiché consente ai singoli Governi, sempre con riferimento all'orizzonte temporale del 2026, da un lato di ricevere nuove risorse e, dall'altro, di costruire, in linea con gli obiettivi di transizione energetica dei rispettivi Piani, politiche energetiche ancora più ambiziose, in grado di assicurare una maggiore diversificazione e sicurezza energetica, per rendersi completamente indipendenti dalle forniture di gas naturale provenienti dalla Russia. Contestualmente alla definizione del capitolo REPowerEU, il Governo intende, come previsto dal Regolamento RRF e dalle linee guida della Commissione europea, rivedere alcuni degli investimenti del PNRR che, in fase attuativa, anche alla luce delle profondamente mutate condi-

zioni economiche e geopolitiche si sono rivelati meno strategici o comunque più difficoltosi da realizzare nei tempi previsti.

Alla luce di tale contesto, il Documento indica che la politica economica del Governo continuerà a fondarsi sui quattro assi della competitività sostenibile delineati dalla Commissione nell'*Annual Sustainable Growth Survey* (ASGS): l'attenzione alla stabilità macroeconomica, continuando a vigilare sulla riduzione di deficit e debito; il sostegno delle famiglie più vulnerabili; il rilancio della produttività, degli investimenti e delle politiche dell'innovazione per promuovere la crescita, nonché il sostegno alle imprese, senza dimenticare la sostenibilità ambientale. Da questo punto di vista, osserva che la legge delega per la riforma fiscale svolgerà un ruolo chiave. In tal senso viene segnalato che per quanto riguarda le accise, si prevede di intervenire per ridefinire le aliquote attualmente vigenti sui prodotti energetici (carburanti e combustibili) e sull'energia elettrica, tenendo conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso l'utilizzo della leva fiscale e di promuovere la transizione energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, in linea con gli impegni internazionali G20 e G7 e unionali. In particolare, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia di esenzioni o riduzioni di accisa e al fine di contribuire con misure fiscali nazionali all'obiettivo di rendere l'Unione europea a neutrale impatto climatico entro il 2050, il disegno di legge fissa gli obiettivi per il sostegno alla transizione energetica – incremento della produzione di energia elettrica, di gas metano o gas naturale ottenuti da biomassa o altre risorse rinnovabili – anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano o gas naturale a consumatori finali ai fini del riconoscimento dell'accisa agevolata o esente.

Ricorda che altri importanti interventi riguardano la riforma del codice dei contratti pubblici, entrata di recente in vigore, la riforma della giustizia e la modifica del

sistema degli incentivi. Relativamente a quest'ultimo punto, di rilevante interesse per la Commissione, rileva che il Governo ritiene necessario rivedere il sistema esistente al fine di promuovere una nuova politica industriale, da realizzare in sintonia con quella dell'Unione europea e nella piena consapevolezza della concorrenza internazionale, e di cui è emblema l'ampio supporto che l'amministrazione statunitense ha recentemente dato ai suoi settori produttivi, varando ampi programmi di sostegno all'economia. Al fine di consentire al sistema degli incentivi di dispiegare compiutamente i propri effetti viene rilevato che è, quindi, necessaria un'opera che – abbandonando la logica « emergenziale » – operi un rioridino e una razionalizzazione delle misure esistenti, privilegiando – anche con un approccio più selettivo – la riduzione dei tempi e dei costi legati alla richiesta delle agevolazioni, ma soprattutto una compiuta sinergia tra le fonti di finanziamento, nonché un coordinamento delle risorse nazionali con quelle dei fondi europei, anche a titolarità regionale. Quindi, viene comunicato che i principi guida sono quattro:

i) Programmazione degli interventi e indicazione della loro estensione temporale;

ii) Misurabilità dell'impatto « nell'ambito economico oggetto degli incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed *ex post* degli effetti ottenuti »;

iii) Riduzione del divario territoriale, rafforzando la coesione sociale, economica e territoriale, nonché promozione della riduzione del *gender gap*;

iv) Incremento della digitalizzazione, maggiore semplicità delle procedure di incentivazione e più efficace coordinamento di strumenti già esistenti, come il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e la piattaforma telematica « incentivi.gov.it ». Come precedentemente già detto, il disegno di legge delega è in corso di esame in prima lettura al Senato.

Sottolinea che, tuttavia, un capitolo importante per lo sviluppo del sistema delle

imprese riguarda il sostegno per il loro accesso al credito. L'ampliamento e la diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese rappresentano importanti leve su cui agire al fine di renderle maggiormente competitive e dinamiche. Parallelamente agli interventi volti all'ampliamento e alla diversificazione delle fonti di finanziamento per le imprese, prosegue inoltre il percorso già avviato durante la pandemia, di razionalizzazione del regime delle garanzie pubbliche come strumento di incentivo all'erogazione di finanziamenti bancari. Per quanto riguarda invece il sostegno alle piccole e medie imprese, lo strumento delle garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI gestito da MCC (Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.), continua a registrare il forte interesse degli operatori di settore. Gli interventi che si sono succeduti nel periodo emergenziale, prima per fronteggiare la crisi di liquidità conseguente alla pandemia da Covid-19 e, a seguire, quella derivante dall'incremento dei costi dell'energia e legata alle pressioni inflazionistiche, hanno modificato il regime, le condizioni di accesso e le percentuali di copertura della garanzia concessa dal Fondo, passando da percentuali di copertura in media tra il 50 e il 70 per cento ante 2020, a percentuali di copertura tra il 90 per cento e il 100 per cento durante il picco dell'emergenza pandemica. Rimane centrale l'attenzione per il supporto alle esigenze di liquidità delle imprese, in una prospettiva che gradualmente sposti l'asse dell'intervento dal sostegno del fabbisogno finanziario per circolante a quello per investimenti in beni e processi strategici, in particolare quelli strumentali alla transizione verde della produzione industriale, in linea con gli obiettivi europei di progressivo avvicinamento alla *carbon neutrality* e di efficiente allocazione delle risorse di REPowerEU, secondo gli indirizzi forniti dal *Temporary Crisis and Transition Framework*.

Fa presente che un particolare accento viene posto sul recente esame (Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023) da parte del Governo della legge annuale per la concorrenza, per assicurare una piena e perdu-

rante apertura dell'intero sistema economico nazionale (disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, non ancora presentato alle Camere). Rileva che diversi e strategici sono gli ambiti interessati dal provvedimento annunciato: dallo sviluppo delle reti nazionali dell'energia elettrica, al risparmio energetico, al settore farmaceutico. Il DEF annuncia che – in una prospettiva di adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, che assicuri al contempo la giusta considerazione degli interessi e delle peculiarità nazionali – si è deciso di affrontare, nel disegno di legge, anche l'annoso tema delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio al dettaglio. In particolare, si sancisce l'assegnazione tramite procedure di evidenza pubblica, ispirate a principi di *par condicio* e trasparenza, delle concessioni in discorso, intendendosi salvaguardare, tuttavia, gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati. Il disegno di legge prevede, inoltre, norme di dettaglio volte a favorire la diffusione della concorrenza in ulteriori settori. Si prevede, inoltre, l'estensione dei poteri di determinazione tariffaria dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nel settore del teleriscaldamento, al fine di agevolare la diffusione ulteriore di tale tecnologia ed il contenimento dei relativi prezzi. Si introduce una disciplina del cosiddetto servizio di *cold ironing* (elettrificazione delle banchine nei porti) la cui valorizzazione costituisce autonomo obiettivo previsto nel PNRR (Riforma 1.3 «Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing*» – M3C2-R 1.3-4). Infine, si introducono disposizioni di rafforzamento e razionalizzazione dei poteri di accertamento e sanzionatori attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), potenziando al contempo le fondamentali garanzie di difesa dei soggetti interessati dai relativi procedimenti.

Segnala che un aspetto molto rilevante e innovativo, annunciato dal Governo, riguarda il fatto che le disposizioni contenute nel disegno di legge Concorrenza non prevedono l'emanazione a valle di atti norma-

tivi, di rango primario o secondario, o di atti di carattere amministrativo generale ai fini della loro concreta efficacia.

Ritiene, altresì, rilevante la tematica afferente alla tutela della proprietà industriale. Ricorda che il disegno di legge di revisione del Codice della proprietà industriale, all'esame in prima lettura presso il Senato (AS 411), si inserisce all'interno del Piano strategico di riforma del sistema della proprietà industriale (Piano di azione sulla proprietà intellettuale per il triennio 2021-2023, adottato dalla Commissione europea il 25 novembre 2020). L'intervento, a valere sul PNRR, ma per cui non sono stati stanziati fondi, è funzionale per la tutela della proprietà industriale, ed è finalizzato al rafforzamento della competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali, con l'obiettivo di facilitare e valorizzare la conoscenza, l'uso e la diffusione del sistema di protezione dei brevetti, allo scopo altresì di incentivare gli investimenti ed il trasferimento tecnologico delle invenzioni, dal mondo della ricerca a quello produttivo. Tra le novità introdotte si evidenziano, in particolare, la maggiore semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure, la protezione temporanea di disegni e modelli nell'ambito delle fiere, la possibilità di posticipare il pagamento delle tasse brevettuali, riconoscendo la protezione fin dalla data di presentazione della domanda, il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, nonché il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine e dei design dei prodotti rispetto a fenomeni imitativi.

Per quanto riguarda l'ambito digitale e ambientale da un lato vengono ricordati gli sforzi che il Governo sta compiendo per la realizzazione di una rete capillare ed efficace dalle alte prestazioni e, in particolare, in merito alla realizzazione della banda larga, al fine di garantire migliori prestazioni al servizio dei cittadini e delle imprese e dall'altro si sottolinea che gli obiettivi chiave della strategia « verde » complessa e articolata sono: decarbonizzazione, sviluppo delle energie rinnovabili,

potenziamento delle risorse nazionali, sviluppo dell'economia circolare.

Viene osservato che le politiche di sviluppo sostenibile sono anche e soprattutto un impegno di responsabilità intergenerazionale e quindi a rimettere la scuola e l'università al centro delle politiche per la crescita. In tale quadro, ricordati i recenti interventi di riordino degli istituti tecnici e professionali e dello sviluppo della formazione professionale terziaria con il potenziamento degli Istituti Tecnologici Superiori, viene segnalato che sono in corso di realizzazione linee di investimento per circa 18 miliardi, che investono le infrastrutture per l'edilizia scolastica e l'allestimento di ambienti di apprendimento innovativi, con strumenti per la didattica digitale e laboratori formativi per le professioni digitali del futuro e lo sviluppo delle competenze di docenti e studenti. Se la missione principale del sistema universitario è quello di sviluppare il talento e la capacità degli studenti, un altro compito fondamentale è quello di lavorare in sinergia con le imprese per contribuire all'innovazione: numerosi sono i progetti da realizzarsi entro la fine dell'anno, tra cui i 3.150 progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e i 15.000 dottorati innovativi in collaborazione con le imprese. Si ricorda, infatti, che uno degli obiettivi strategici del PNRR riguarda il sistema della formazione professionale terziaria con particolare riferimento alla riforma degli ITS. L'obiettivo è aumentare il numero degli iscritti e dei diplomati della formazione terziaria, rafforzando il raccordo tra la formazione in ambito scolastico e gli sbocchi professionali offerti dal mercato di riferimento secondo le scelte di ciascuno studente. In tale contesto si inserisce la promozione della riforma del sistema di « alternanza » scuola lavoro, anche per l'introduzione di maggiori garanzie di sicurezza a tutela degli studenti coinvolti. È altrettanto fondamentale valorizzare il ruolo strategico della ricerca e dell'innovazione: nel percorso di rilancio del Paese la Componente 2 « Dalla ricerca all'impresa » della Missione 4 « Istruzione e Ricerca » del PNRR si inserisce nel percorso tracciato dal Programma nazio-

nale per la ricerca, stanziando circa 11,4 miliardi per una serie di investimenti da realizzarsi tra il 2022 e il 2026. Gli obiettivi sono il rafforzamento della ricerca, la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata, il supporto ai centri per l'innovazione, il trasferimento tecnologico, il potenziamento delle infrastrutture di ricerca del capitale e delle competenze di supporto all'innovazione. Oltre ai progetti già menzionati, si ritiene opportuno ricordare anche l'investimento sugli IPCEI (Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo), un progetto con un ambito temporale ampio (2021-2025), che ha l'obiettivo di aumentare la dotazione del relativo fondo per finanziare imprese e centri di ricerca per progetti su sviluppo, innovazione e produzione industriale, anche in collaborazione con centri e aziende europee. Il Governo sta lavorando per pubblicare entro il prossimo giugno la lista dei soggetti che avranno accesso al fondo.

È anche da segnalare che per coniugare le competenze scientifiche delle università e degli enti di ricerca con le esigenze delle imprese, il Governo promuove sul territorio nazionale la realizzazione di progetti di ricerca, rivolti allo sviluppo di prodotti, processi, servizi o modelli di business e organizzativi relativi alle tecnologie emergenti, quali, ad esempio, *blockchain*, intelligenza artificiale (AI), *internet* delle cose (IoT), realtà aumentata e virtuale, grazie all'uso ed allo sviluppo delle reti mobili ultraveloci (5G).

Sempre nell'ottica dell'innovazione e della sostenibilità dello sviluppo, si colloca il contributo del Governo di 292,5 milioni al nuovo investimento di 730 milioni che STMicroelectronics realizzerà nel sito di Catania. Il progetto, che rientra nel PNRR, sarà ultimato nel 2026, darà vita alla prima linea di produzione integrata di *wafer* epitassiali di carburo di silicio su scala industriale in Europa.

Numerose sono, inoltre, le risorse stanziate e gli investimenti del PNRR destinate alle imprese del settore turistico e a tutti i soggetti coinvolti nell'industria dei servizi a tale settore correlati (come i *tour operator* e le agenzie di viaggio) per innovare e

connettere digitalmente l'offerta e la promozione turistica del Paese, nonché per rafforzare la competitività delle imprese turistiche anche attraverso investimenti finalizzati alla riqualificazione eco-sostenibile e al miglioramento degli standard dei servizi di ospitalità.

In ultimo, ritiene utile esporre quanto evidenziato nel Documento in titolo in materia di politiche energetiche, certamente uno tra gli aspetti di maggiore interesse della Commissione. Segnala, preliminarmente, che un apposito focus del Capitolo III, della Sezione I del DEF riassume le recenti iniziative adottate in risposta al caro energia, focalizzandosi in particolare sulla fase attuale, in cui si evince come i prezzi dell'energia abbiano iniziato una fase di deciso rientro. Tuttavia, nel medio periodo, essi rimarranno ancora su livelli storicamente elevati ed esposti ai rischi e alle incertezze anche connessi al contesto geopolitico internazionale. In questo scenario, il DEF indica come la politica fiscale dovrebbe orientarsi verso un processo di graduale rimozione (cosiddetto *phasing-out*) delle misure emergenziali, volto a: i) continuare a fornire supporto a famiglie e imprese, in particolare quelle più vulnerabili; ii) superare la natura emergenziale degli interventi e delineare strumenti strutturali efficaci nel contrastare tempestivamente eventuali rialzi eccezionali dei prezzi; iii) rimuovere le misure che generano distorsioni in termini di segnali di prezzo o che sono in contrasto con gli obiettivi di risparmio ed efficientamento energetici; iv) alleggerire la pressione sulla finanza pubblica.

Il Documento evidenzia che gli Stati membri stanno lavorando per un maggior coordinamento e per la definizione di un approccio comune sulle politiche di supporto, anche per assicurare alle imprese di competere a condizioni paritarie. Il DEF richiama in proposito la proposta della Commissione europea di modello di tariffazione energetica su due livelli (cosiddetto modello *two-tier*, ove un prezzo calmierato viene applicato su un predefinito volume di consumo, mentre lo scaglione di consumo eccedente è sottoposto al prezzo di mer-

cato) rilevando che è comunque opportuno che l'armonizzazione delle politiche tenga conto delle peculiarità dei singoli Stati membri e delle esperienze positive maturate finora. I provvedimenti legislativi recentemente adottati, quali il già ricordato decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023, segnano, secondo l'Esecutivo, un percorso progressivo di riduzione dei sussidi che accompagna la normalizzazione dei prezzi del gas e dell'elettricità. In prospettiva, l'obiettivo di medio termine è quello di superare i sussidi resisi finora necessari e ridurre la dipendenza dal gas russo a favore dell'elettrico in linea con la transizione verde, pur mantenendo la protezione dei consumatori più vulnerabili. È stata già predisposta una misura, operativa nella seconda parte dell'anno (in vista di possibili rincari dei prezzi energetici nei mesi autunnali), ispirata al modello *two-tier*, mentre per le imprese sono allo studio misure strutturali. Il DEF rileva che, da un punto di vista qualitativo, per il 2023, le misure mirate alle famiglie e alle imprese più vulnerabili agli aumenti dei prezzi dell'energia (cosiddette misure *targeted*) rappresentano circa il 57 per cento del totale, rispetto a un valore pari a circa il 46 per cento per il 2022. Il marcato aumento della quota delle misure *targeted* sul totale nel 2023 è ascrivibile, in buona parte, alla mancata proroga di misure generalizzate come la riduzione delle accise e dell'IVA sui carburanti, e l'azzeramento degli oneri di sistema sull'energia elettrica. La quota di misure *targeted* in Italia è indicata come sensibilmente più alta rispetto agli altri Paesi europei: per il 2022 la Commissione europea e il FMI stimavano una quota di misure *targeted* per l'UE nel suo complesso pari a circa il 30 per cento; la quota per l'UE è stimata scendere a un valore inferiore al 20 per cento nel 2023.

Come evidenziato nel DEF, la politica energetica nazionale è volta al raggiungimento dei target di decarbonizzazione al 2030 e di neutralità climatica al 2050, attraverso elevati livelli di indipendenza energetica, basati su un percorso di crescita esponenziale delle fonti rinnovabili e di

forte promozione del risparmio e dell'efficienza energetica.

Viene ricordato che il gas metano rappresenta, in questa fase di « transizione », il vettore energetico fossile più pulito. Nel corso del 2022, l'Italia ha perseguito la propria strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, resa ancora più impellente alla luce della guerra in Ucraina, e al contempo, ha potenziato le infrastrutture di trasporto e di stoccaggio. In particolare, è stato ottimizzato l'utilizzo delle infrastrutture di importazione esistenti (Transmed, TAP, Greenstream e terminali di rigassificazione GNL) ed è stata accelerata la realizzazione degli investimenti necessari per garantire il trasporto del gas dal Sud Italia al Nord e al resto degli Stati a cui siamo interconnessi (linea adriatica, raddoppio del TAP, rigassificatori).

Inoltre, sono stati siglati accordi con diversi Paesi per garantire maggiori import sotto forma di GNL, nonché altre iniziative per raggiungere il livello di riempimento degli stoccaggi del 90 per cento. Tali nuovi accordi di approvvigionamento di GNL, per oltre 10 miliardi di metri cubi, hanno reso fondamentale l'installazione di due nuovi terminali, nei porti di Piombino e Ravenna, oltre i tre già operativi al massimo della capacità.

Nell'ottica di accrescere la sicurezza e di favorire la transizione energetica, l'Italia è impegnata nella realizzazione di importanti progetti infrastrutturali – a livello nazionale e transfrontaliero – sia in materia di trasporto di idrogeno (come l'*Hydrogen Backbone* con Germania e Austria), sia in materia di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio (Piano regionale della CCS nel bacino del Mediterraneo assieme alla Francia e alla Grecia). Sul fronte degli approvvigionamenti nazionali, sono state adottate misure che potranno far aumentare, nell'immediato, la produzione nazionale di gas di 2 miliardi di metri cubi annui.

Con riferimento alle infrastrutture elettriche, si avverte che l'Italia intende sviluppare nuovi elettrodotti e potenziare quelli esistenti per garantire l'eliminazione delle

strozzature nella rete e l'integrazione delle rinnovabili nelle reti stesse.

Al fine di favorire la transizione verde, viene ritenuto indispensabile, in questo contesto, favorire la riconversione delle raffinerie petrolifere e dei relativi depositi in bioraffinerie.

Il processo di decarbonizzazione intrapreso si baserà su una doppia strategia. La prima prevede l'adozione di politiche attive di riduzione della domanda di energia, volte a incentivare l'efficienza energetica. Su questo versante, la semplificazione delle procedure di accesso ai « Certificati bianchi », l'ampliamento della platea dei beneficiari e degli interventi del « Conto Termico » e la possibilità di incentivare gli interventi di rifacimento e potenziamenti degli impianti di Cogenerazione ad alto rendimento esistenti rappresentano strumenti utili per il raggiungimento degli obiettivi finali di riduzione del consumo. Per affrontare le importanti sfide energetico-ambientali al 2030 e al 2050 connesse al settore civile, sarà avviata una riforma complessiva delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione degli edifici residenziali, nell'ottica della semplificazione e della sostenibilità per i conti pubblici. Congiuntamente, saranno potenziati gli incentivi in favore del settore terziario, sia pubblico che privato. Dette misure saranno, quindi, accompagnate da adeguati strumenti finanziari, compresi il Fondo Nazionale Efficienza Energetica e il Fondo Kyoto, che saranno potenziati per lo scopo.

La seconda strategia, invece, si basa sulla differenziazione delle fonti energetiche privilegiando, anche attraverso specifiche politiche di incentivazione, lo sviluppo delle rinnovabili, dei biocombustibili, del biometano e dell'idrogeno.

Riguardo alle fonti rinnovabili, in primo luogo, è intenzione del Governo dare rapida e compiuta attuazione al decreto legislativo che ha recepito la Direttiva europea sull'uso dell'energia da fonti rinnovabili, attraverso la definizione dei criteri per l'individuazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome delle aree idonee all'installazione di impianti. È necessario garantire un quadro autorizzativo omoge-

neo e rapido che consenta lo sviluppo dei progetti in un arco temporale ben definito.

A livello nazionale, è prioritario concludere il lavoro sul Decreto cosiddetto FER2, che disciplina gli incentivi alle fonti e alle tecnologie non ancora pienamente mature o con costi elevati di esercizio, come la geotermia, il solare termodinamico e il biogas. In questo stesso ambito, è intenzione del Governo intervenire con un nuovo decreto FER per continuare l'incentivazione delle tecnologie più mature e con costi fissi bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione, come eolico e solare. A tal proposito, l'attuazione della delega conferita al Governo dall'« ultima legge annuale per la concorrenza offre un'opportunità importante per il riordino e la semplificazione normativa in materia di rinnovabili ».

Il Governo ha anche intenzione di sostenere la tecnologia dall'agrivoltaico, che, come gli impianti di produzione di biometano, può costituire una importante alternativa al gas naturale nel mix energetico nazionale. Con i progetti previsti dal PNRR dedicati allo sviluppo del Parco agrisolare (1,5 miliardi di euro), alla logistica agroalimentare (800 milioni) e alla meccanizzazione di sistema (500 milioni) si intende puntare al progressivo aumento dell'utilizzo dell'energie rinnovabili anche nel settore agricolo e alla contestuale riduzione dell'impatto emissivo, rafforzando gli investimenti in innovazione, nell'efficace gestione degli scambi e nell'utilizzo di macchinari di nuova generazione (e introduzione di tecniche di agricoltura di precisione).

Infine, per le comunità energetiche, il cui sviluppo a livello locale sarà favorito anche grazie a importanti risorse del PNRR (2,2 miliardi), si informa che si è conclusa la consultazione pubblica sul contenuto del decreto di incentivazione, che sarà presto emanato.

La politica di decarbonizzazione avrà un impulso importante a livello europeo e nazionale dallo sviluppo della mobilità sostenibile. Il settore dei trasporti dovrà contribuire in modo importante al raggiungimento dei target del « Fit for 55 », attraverso l'uso di tutte le soluzioni tecnologiche

che la ricerca e il mercato metteranno a disposizione, dall'elettrico, con le relative stazioni di ricarica da rendere capillari sul territorio nazionale, all'idrogeno, ai biocarburanti. Rivestirà grande importanza la revisione dei principali documenti programmatici in materia di energia e clima, quali il PNIEC e la Strategia di Lungo Termine sulla riduzione dei gas ad effetto serra. Il nuovo PNIEC, che l'Italia dovrà presentare nella sua versione «draft» alla Commissione entro il 30 giugno 2023 (la versione finale dovrà essere presentata a giugno 2024), sarà predisposto alla luce dei nuovi obiettivi europei in materia di clima ed energia derivanti dal pacchetto «Fit for 55» e in linea con il REPowerEU e continuerà a svilupparsi sulle 5 dimensioni dell'Unione dell'energia: decarbonizzazione (riduzione delle emissioni e energie rinnovabili); efficienza energetica; sicurezza energetica; mercato interno dell'energia; ricerca, innovazione e competitività. Per quanto possibile, come sollecitato dalla stessa Commissione, nell'aggiornamento del PNIEC si dovrà preparare l'analisi di base necessaria per elaborare i piani sociali per il clima (che indicano come utilizzare le entrate del Fondo sociale per il clima).

Il Governo, inoltre, intende aumentare nei consumatori la consapevolezza delle possibilità e opportunità offerte dal mercato, rendendo disponibili nuovi strumenti informativi sui propri consumi e sulle opzioni disponibili, attraverso l'azione di supporto svolta da Acquirente Unico S.p.A. e in coordinamento con l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e adottando i decreti per il mantenimento delle condizioni di concorrenza nella fase di superamento del regime di maggior tutela. Allo stesso modo, saranno promosse le possibilità di autoproduzione, singola o collettiva o sotto forma di comunità energetiche rinnovabili. Nel settore della vendita di energia, la realizzazione di elenchi venditori basati su nuovi requisiti consentirà di qualificare il settore e di fornire più fiducia ai consumatori nel mercato. Inoltre, sarà avviata la definizione della Strategia nazionale per la Povertà Energe-

tica, attraverso l'operatività dell'Osservatorio nazionale recentemente costituito.

Il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 necessita di forti investimenti nella ricerca e sviluppo, al fine di arricchire il già importante *know how* a disposizione.

Sarà data priorità allo sviluppo di tecnologie per l'elettrificazione dei consumi, per l'efficienza energetica dei processi e dei prodotti industriali, per la riqualificazione energetica degli edifici, anche grazie al supporto della ricerca svolta dalla società Ricerca Sistema energetico (RSE) e dall'ENEA.

Sempre nell'ottica di accrescere la sicurezza energetica del Paese, particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo dell'idrogeno verde e al biometano.

Per quanto riguarda l'idrogeno, è in fase di finalizzazione, in attuazione del PNRR, la creazione di una filiera industriale nazionale (elettrolizzatori e componentistica di supporto), mentre è in fase di avvio la definizione di un meccanismo tariffario, oltre al decreto sullo sgravio degli oneri di sistema per gli impianti rinnovabili a servizio della produzione di idrogeno rinnovabile. Entro il 2023, inoltre, saranno concesse le prime agevolazioni nell'ambito delle misure PNRR destinate alla promozione di «Hydrogen Valley» e all'impiego dell'idrogeno a basso contenuto di carbonio nei settori industriali cosiddetti *hard to abate*.

Proseguirà, inoltre, la partecipazione dell'Italia nello sviluppo delle tecnologie per la fusione nucleare nell'ambito del Programma internazionale ITER (*International Thermonuclear Experimental Reactor*) e del Programma europeo Eurofusion, così come sarà rafforzato il presidio scientifico nel campo degli impianti nucleari di quarta generazione e dei reattori modulari SMR (*Small Modular Reactors*).

Continuerà naturalmente lo sforzo per dare soluzioni efficienti e sicure ai temi dei rifiuti radioattivi, una questione ancora aperta in Italia nonostante siano trascorsi decenni dalla cessazione della produzione elettronucleare. Per il raggiungimento di questo obiettivo, sarà fondamentale il con-

tributo della Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN).

Allo stesso tempo, per quanto riguarda la ricerca, è necessario porre attenzione alle ricadute dei programmi di competenza del MASE quali il Piano della ricerca di sistema elettrico nazionale 2022-2024 e il programma *Mission Innovation*, in cui riveste un ruolo molto importante la ricerca pubblica. Infine, maggiore impegno sarà dedicato a sostenere l'innovazione e il trasferimento tecnologico verso le imprese dei risultati della ricerca affinché si sviluppino e si rafforzino ulteriormente quelle filiere industriali nazionali del settore green, capaci di competere sui mercati internazionali.

Concludendo evidenzia che, in sintesi, sono due le direttrici fondamentali perseguite dal Documento di Economia e Finanza: la tenuta dei conti (con la riduzione graduale ma sostenuta nel tempo del deficit e del debito pubblico in rapporto al Pil), da una parte, e il sostegno alle fasce deboli, dall'altra.

Ritiene che ciò viene perseguito da questo Governo attraverso la definizione di una politica economica molto chiara: il superamento di misure di distribuzione delle risorse a pioggia, focalizzando invece le risorse laddove c'è reale bisogno e dove si è concentrato il peso del calo di potere di acquisto causato dall'inflazione, cioè sulla fascia di lavoratori a reddito fisso e con un obiettivo di fondo, la crescita economica.

Sottolinea che attenzione alle fasce deboli, taglio delle tasse e contrasto all'inflazione sono interventi cruciali in questa fase per avviare un processo di consolidamento dell'economia nazionale.

Evidenziato che il DEF è il documento programmatico per definizione di ogni Governo osserva, infine, che questo DEF raccoglie grandi sfide e mette in campo interventi concreti con una chiara visione degli obiettivi per il futuro e per il benessere sociale.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

C. 1067 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame segnalando, preliminarmente, che la relazione illustrativa che lo accompagna indica che il provvedimento si inserisce nel contesto di una serie di iniziative legislative volte a consentire la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle connesse opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale. L'opera di collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria viene definita un'opera prioritaria e di preminente interesse nazionale che potrebbe avere un ruolo essenziale per il potenziamento della rete infrastrutturale del Sud Italia e per il suo rilancio economico e sociale. L'opera, pertanto, avrà un impatto significativo sotto il profilo della politica di coesione europea, contribuendo a colmare il gap infrastrutturale dei territori interessati, e la sua realizzazione si inquadra più in generale nel potenziamento infrastrutturale di tutto il territorio nazionale nel contesto della rete infrastrutturale europea. Fa peraltro presente che si tratterebbe del ponte a campata unica più lungo al mondo.

Osserva che l'intervento normativo all'esame è dunque volto a riavviare l'iter per la realizzazione dell'opera attraverso la prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, nonché la risoluzione del contenzioso pendente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 487-493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Osserva altresì che gli ambiti di competenza della X Commissione sembrano assai labili anche se i profili di interesse assumono un certo rilievo per le ricadute che l'opera ultimata avrà in termini di sviluppo del commercio e del turismo e, più in generale, di competitività per gli esercenti le attività economiche da e verso i territori interessati.

Avverte quindi che la relazione si limiterà ad illustrare sinteticamente il testo all'esame mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più approfondita del provvedimento.

Quanto al contenuto del provvedimento, composto di 5 articoli, segnala, in primo luogo, che l'articolo 1, al comma 1, modifica l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a. (SDM), ne disciplina le attività all'estero (lettera *a*) e ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società (lettera *b*). Sono inoltre affidati a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese (lettera *c*). La società Stretto di Messina S.p.A. viene qualificata come società *in house* e sono disciplinati i profili relativi all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture qualora ne ravvisi la necessità, di un commissario straordinario che opera secondo le specifiche disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (lettera *d*). Questi, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si disciplina anche la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica (lettera *e*) e disposta un'atribuzione per finalità di coordinamento (lettera *f*).

Ricorda che l'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della Società.

Evidenzia che l'articolo 3 dispone che l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo (comma 1) e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria (commi 2 e 3); al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla predetta relazione (commi 4 e 5). Si specificano, inoltre, le modalità procedurali per la valutazione d'impatto ambientale sul progetto definitivo (comma 6) e si indicano, altresì, gli atti e i documenti sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – CIPESS (comma 7) e gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPESS, in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione (commi 8 e 9), di cantierizzazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo (commi 10 e 11).

Segnala, quindi, che l'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati mentre l'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 1° aprile 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. —

Interviene il Ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini.

La seduta comincia alle 13.15.

Seguito audizione del Ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del Suo dicastero in materia di ricerca applicata.

(Seguito svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Emma PAVANELLI

(M5S), Maurizio CASASCO (FI-PPE), Vincenzo Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), Luca TOCCALINI (LEGA), che interviene da remoto, e Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M).

Il Ministro Anna Maria BERNINI replica alle domande e alle osservazioni poste dai deputati.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia quindi il Ministro Bernini per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. C. 1089 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR

(PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (C. 1089 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	244
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Chiara GRIBAUDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 13.45.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla V Commissione (Bilancio) il parere di propria competenza sul Documento di economia e finanza 2023, che, insieme con l'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Come indicato nelle premesse, il DEF vede la luce in un quadro economico che resta incerto e non privo di rischi: negli ultimi tempi la morsa della pandemia e del caro energia si è allentata, ma la guerra in Ucraina non conosce tregua, le tensioni

geopolitiche restano elevate e il rialzo dei tassi di interesse e il drenaggio di liquidità operato dalle banche centrali hanno fatto affiorare sacche di crisi nel sistema bancario internazionale. Tuttavia, rispetto alle previsioni formulate immediatamente dopo lo scoppio del conflitto, l'andamento degli scambi commerciali è stato più robusto delle attese grazie a molteplici fattori, tra cui la resilienza del mercato del lavoro nelle economie avanzate e l'avvio di una fase di sostituzione della Russia come fornitore di alcune categorie di beni con altri produttori, soprattutto nel settore energetico. In un simile contesto, il DEF rileva come l'economia italiana continui a mostrare notevole resilienza e vitalità.

I nuovi valori, mentre confermano, in termini di indebitamento netto complessivo delle pubbliche amministrazioni, quelli previsti dal precedente quadro programmatico (definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2022), prevedono una variazione rispetto a questi ultimi in termini di indebitamento netto strutturale (saldo nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica).

La suddetta conferma dei precedenti valori programmati in termini di indebitamento netto complessivo determina il con-

seguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto l'attuale quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati (e ora oggetto di conferma). Per tale scostamento è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Tali margini ammontano a 3,4 miliardi di euro per il 2023 e a 4,5 miliardi di euro per il 2024 (tali valori sono comprensivi della conseguente maggiore spesa per interessi passivi), mentre per gli anni successivi l'autorizzazione allo scostamento richiesta alle Camere concerne esclusivamente l'onere per gli interessi passivi derivante dal suddetto impiego di risorse per il 2023 e il 2024.

Riguardo al medesimo impiego delle risorse, il Documento in esame e l'annessa Relazione indicano che: quelle suddette relative al 2023 saranno destinate ad una riduzione del cuneo fiscale e contributivo a carico dei lavoratori dipendenti (in particolare, mediante un intervento di riduzione dei contributi dei lavoratori con redditi medio-bassi), con il duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e di « limitare la rincorsa salari-prezzi, che renderebbe la vampata inflazionistica causata dai prezzi energetici e alimentari più sostenuta nel tempo, trasformandola in strutturale »; le risorse relative al 2024 saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale.

Più in particolare, il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari all'1,0 per cento nell'anno in corso, all'1,5 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026 (si ricorda che il suddetto precedente quadro programmatico prevedeva un incremento pari allo 0,6 per cento nell'anno in corso, all'1,9 per cento nel 2024 e all'1,3 per cento nel 2025); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 4,5 per cento per l'anno in corso, al 3,7 per cento per il 2024, al 3,0 per cento per il 2025 e al 2,5 per cento per il 2026 (con conferma, come accennato, dei valori del precedente quadro programmatico, che

era relativo agli anni fino al 2025); un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari (sempre in rapporto al PIL) al 4,9 per cento per l'anno in corso, al 4,1 per cento per il 2024, al 3,7 per cento per il 2025 e al 3,2 per cento per il 2026 (la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2022 prevedeva un valore pari al 4,8 per cento per l'anno in corso, al 4,2 per cento per il 2024 e al 3,6 per cento per il 2025); un tasso di disoccupazione pari al 7,7 per cento per l'anno in corso, al 7,5 per cento per il 2024, al 7,4 per cento per il 2025 e al 7,2 per cento per il 2026 (la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2022 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 7,9 per cento per l'anno in corso, al 7,6 per cento per il 2024 e al 7,4 per cento per il 2025).

Sull'occupazione, pertanto, i dati del 2022 e del primo trimestre del 2023 sono incoraggianti e registrano il 60,8 per cento di occupati e un aumento delle posizioni a tempo indeterminato; il tasso di disoccupazione è sceso, per l'ottavo anno consecutivo, all'8,1 per cento, e anche quello della disoccupazione giovanile, pur restando decisamente superiore alla media europea, è in netto calo (24 per cento nel 2022, contro il 29,7 dell'anno precedente).

La previsione tendenziale a legislazione vigente evidenzia, nel quadriennio 2023-2026, il proseguimento della crescita dell'occupazione, portando il numero di occupati a fine periodo a 23,9 milioni (da 23,1 milioni del 2022), accompagnata da una più contenuta espansione dell'offerta di lavoro. Il tasso di disoccupazione scenderebbe dall'8,1 per cento nella media del 2022, al 7,7 nell'anno in corso per poi attestarsi al 7,2 per cento a fine periodo.

In relazione alla domanda di lavoro, il Documento, nel sottolineare una fase di ripresa della stessa e un incremento occupazionale, evidenzia che tale fase è stata accompagnata da una crescita del tasso di posti vacanti, che nel quarto trimestre del

2022 è risultato pari al 2,4 per cento, il valore più alto dal 2016. I valori più elevati si riscontrano nelle costruzioni e nell'attività di alloggio e ristorazione.

Per quanto concerne le retribuzioni contrattuali, nel 2022 si è rilevata una crescita dell'1,1 per cento. La debole dinamica delle retribuzioni contrattuali riflette l'elevato numero di contratti in attesa di rinnovo, che coinvolge 6,1 milioni di dipendenti (il 49,6 per cento del totale). Per contro, nel 2022 le retribuzioni lorde per dipendente hanno registrato una crescita del 3,7 per cento.

Si rileva inoltre che, in considerazione della stretta integrazione fra il PNR e l'implementazione del PNRR, il DEF 2023 offre una valutazione aggiornata delle stime dell'impatto macroeconomico complessivo delle misure di spesa del PNRR, che tiene conto delle informazioni al momento disponibili sulle spese effettuate nel triennio 2020-2022 e di ipotesi di natura tecnica in merito alla ripartizione delle spese sui rimanenti anni, nelle more della ridefinizione del Piano in corso. Per quanto riguarda le riforme, la valutazione di impatto macroeconomico è stata effettuata per i seguenti ambiti: istruzione e ricerca, politiche attive del mercato del lavoro, Pubblica Amministrazione (PA), giustizia, concorrenza ed appalti.

Sempre nell'ambito del PNRR, a queste riforme si aggiunge il Piano nazionale per il contrasto al lavoro sommerso che mira, tra l'altro, a favorire l'emersione di lavoratori altrimenti esclusi dai percorsi di qualificazione e riqualificazione necessari all'aggiornamento delle loro competenze ed evitarne una rapida obsolescenza.

Si rileva che il DEF ipotizza che questi e altri interventi determineranno un aumento dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro, osservando che sviluppo delle conoscenze e del talento, sostegno alla ricerca e innovazione, rappresentano elementi fondamentali, ma non sufficienti per sviluppo del Paese. Per valorizzare le competenze sono infatti necessarie, secondo quanto indicato nel DEF, adeguate strategie di facilitazione dell'incontro tra l'offerta e le domanda di lavoro.

Il DEF afferma che, nonostante una robusta crescita nel corso del 2022 e all'inizio del 2023, il tasso di occupazione italiano appare ancora insufficiente a garantire la sostenibilità di un sistema di protezione e sicurezza sociale che deve far fronte al costante invecchiamento della popolazione. Nel contesto europeo, l'Italia rimane tuttavia ampiamente in ritardo rispetto alle altre economie del continente, con un divario del tasso di occupazione di oltre dieci punti percentuali rispetto alla media UE e ancora lontano dall'obiettivo nazionale del 73 per cento per la classe 20-64 anni fissato nell'ambito del piano di implementazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. Oltre al tasso di occupazione, sono ancora diverse le sfide evidenziate per l'Italia. Nell'ambito delle politiche del lavoro e della formazione, queste attengono in particolare all'elevato tasso di disoccupazione giovanile, al pronunciato divario nei tassi di occupazione tra uomini e donne, alla elevata quota di giovani che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in attività formative (i cosiddetti Neet), all'alto tasso di abbandono prematuro degli studi e alla bassa quota di laureati tra i giovani in età tra 25 e 34 anni. Il basso tasso di partecipazione al mercato del lavoro – in particolare in alcune aree del Paese e tra alcuni gruppi sociodemografici – e la ancora insufficiente inclusività del sistema educativo e formativo rendono quantomai necessario un potenziamento del sistema delle politiche attive del mercato del lavoro, la cui capacità di attivazione, intermediazione e sviluppo delle competenze appare ancora inadeguata alla luce delle transizioni in atto nell'economia e nella società. Nel percorso verso il raggiungimento di questo obiettivo entrano in gioco numerose variabili sulle quali il Governo sta intervenendo innanzitutto con il PNRR – che contempla numerose azioni relative al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, al potenziamento delle competenze e alla lotta al lavoro sommerso.

In tale contesto, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione lavoro, il Documento in esame osserva che le azioni intraprese nel corso del 2022 e nei

primi mesi del 2023 per il miglioramento delle prospettive occupazionali hanno riguardato in particolare l'attuazione e lo sviluppo dei seguenti programmi nazionali:

il Programma nazionale GOL (Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori), rivolto ai soggetti privi di occupazione e sostenuto da un piano di investimenti per il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego, che costituisce uno strumento di erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro e di progettazione professionale personalizzata, basati sui criteri del conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni, della prossimità degli interventi e dell'integrazione in rete dei servizi territoriali;

il Programma Sistema Duale – relativo ai giovani tra i 15 e i 25 anni e basato in particolare su forme di alternanza tra scuola e lavoro e su contratti di apprendistato –;

il Fondo nuove competenze, rivolto ai lavoratori delle imprese che hanno stipulato intese o accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, in relazione alle esigenze di formazione derivanti dalle innovazioni negli ambiti del processo di prodotto, dell'organizzazione degli occupati o dei servizi.

Il Governo evidenzia come tali strumenti abbiano contribuito alla diminuzione del tasso di disoccupazione, anche con riferimento a quella giovanile, scesi rispettivamente all'8,1 e al 24 per cento. Il Documento ipotizza che la riforma delle politiche attive del mercato del lavoro e della formazione – diretta in larga parte, come detto, al Programma (GOL) e al Piano nazionale nuove competenze – e altri interventi determineranno non solo un aumento dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro, ma anche un impatto rilevante sul PIL, comportando un aumento già nel 2026 (+1,5 per cento), che diverrà ancora maggiore nel lungo periodo (+3,5 per cento rispetto allo scenario di base).

Il DEF sottolinea, inoltre, che, tra gli interventi finalizzati a rendere i sistemi

formativi più aderenti alle suddette necessità del mercato del lavoro e a favorire la mobilità dei lavoratori anche nel contesto nazionale, vi è l'adozione del rapporto italiano di referenziazione dei titoli e delle qualifiche al Quadro Europeo – EQF, che rappresenta altresì un intervento complementare al PNRR.

In tema di politiche del lavoro, inoltre, il Documento sottolinea l'intenzione del Governo di procedere alla riforma del Reddito di cittadinanza; secondo il Documento, tale istituto si è mostrato inefficace nel favorire l'attivazione e l'inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari e i relativi criteri di calcolo sono sfavorevoli (in rapporto ad altre famiglie) per le famiglie più numerose e verosimilmente maggiormente bisognose di supporto; la revisione dell'istituto deve essere operata, secondo il Documento, in «una prospettiva di inclusione attiva», di piena integrazione della rete dei servizi per il lavoro, pubblici o privati, con il sistema dei servizi sociali presenti sul territorio, di potenziamento dei servizi erogati e della capacità di presa in carico del beneficiario, nonché di rafforzamento del sistema di verifiche e controlli.

Riguardo all'ambito previdenziale, si fa notare che l'analisi delle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano è operata dal Documento in esame in base alla legislazione vigente, e quindi tenendo conto degli istituti transitori solo per l'orizzonte di applicazione vigente (ivi compresi gli istituti che non sono stati più oggetto di proroga, ma che possono ancora trovare applicazione in alcuni casi e determinare effetti finanziari).

Tale impostazione è connessa anche alla circostanza che il Documento in esame non reca indicazioni specifiche sui contenuti delle misure che potrebbero essere adottate nel settore pensionistico (anche in relazione alle scadenze, a legislazione vigente, di alcuni istituti). Si ricorda, tuttavia, che nell'elenco, definito dallo stesso Documento, di disegni di legge da qualificare come collegati alle leggi di bilancio figura un disegno di legge recante interventi in materia di disciplina pensionistica.

Il Documento prende in considerazione, per il periodo 2024-2070, sia l'ipotesi di crescita del PIL reale pari all'1 per cento annuo sia l'ipotesi in cui tale tasso di crescita annuo sia pari all'1,1 per cento.

In entrambe le ipotesi, la crescita del rapporto tra spesa per pensioni e PIL accelera fino a raggiungere un picco nel 2036, con un valore pari al 17,4 per cento nella prima ipotesi e al 17,3 per cento nella seconda ipotesi (si ricorda che il rapporto previsto per il 2023 è pari al 15,8 per cento). Tale andamento crescente, rileva il Documento, è in via principale la conseguenza dell'incremento del rapporto tra il numero di pensioni e il numero degli occupati; tale incremento è dovuto all'ingresso in quiescenza delle generazioni del *baby boom* e al carattere solo parziale della compensazione mediante l'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento e mediante il contenimento degli importi pensionistici (derivante dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo sull'intera vita lavorativa). Dopo il 2040, il suddetto rapporto percentuale decresce progressivamente, in ragione della graduale uscita delle generazioni del *baby boom* (oltre che sulla base dell'applicazione in via generale del sistema di calcolo contributivo e dell'adeguamento dei requisiti per il trattamento in relazione all'evoluzione della speranza di vita).

Quanto alle risposte di *policy* alle principali sfide del Paese, nell'ambito delle materie di interesse della Commissione, il DEF, per quanto concerne la riforma della pubblica amministrazione, afferma l'idea di fondo che la pubblica amministrazione, nelle sue varie declinazioni, deve diventare la principale alleata dei cittadini e delle imprese attraverso la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure. La formazione del personale rappresenta una leva strategica per la gestione delle risorse umane, nell'ottica di un impegno pluriennale da considerare come un investimento a lungo termine per aumentare produttività e creazione di valore pubblico.

Nel Programma nazionale di riforma 2023, il Governo, dunque, individua tre priorità di azione per proseguire l'azione di

modernizzazione ed efficientamento della pubblica amministrazione, anche in risposta alle sfide poste dal PNRR, che ha previsto tale azione quale riforma orizzontale e abilitante.

Le tre direttrici di percorso sono: il miglioramento dei meccanismi di accesso e delle procedure di selezione in modo da favorire il ricambio generazionale; la semplificazione di norme e procedure; la qualificazione delle risorse umane.

A seguito della semplificazione e della digitalizzazione delle procedure di reclutamento del personale per la copertura dei fabbisogni strutturali e le esigenze connesse all'attuazione del PNRR – che rappresenta uno degli aspetti della più ampia riforma della P.A. prevista dal Piano – il Governo stima circa 350.000 ingressi, pari al 10,9 per cento dell'attuale forza lavoro (3,2 milioni di dipendenti pubblici) nel biennio 2022-2023, considerando sia le sostituzioni del *turnover* che le nuove assunzioni.

Tale modernizzazione delle procedure selettive ha consentito, come riportato nel Documento in esame, una riduzione significativa della durata media dei concorsi, passando da 786 giorni delle procedure bandite nel 2019 a 189 giorni nel 2021 e a 169 giorni nel 2022. Il Governo sottolinea che gli ulteriori interventi programmati mirano a contenere la durata dei concorsi al di sotto dei sei mesi.

Il Documento ricorda che la suddetta semplificazione è stata raggiunta anche grazie ad un imponente investimento nelle infrastrutture digitali necessarie all'organizzazione delle procedure selettive, quali il Portale unico del Reclutamento InPA. Sul punto, il Governo ne prevede lo sviluppo anche come App per incrementarne la diffusione.

La riforma del reclutamento del personale della pubblica amministrazione coinvolge anche la riforma delle competenze e delle carriere poiché le nuove modalità di selezione si inseriscono nell'ambito della riprogettazione del sistema dei profili professionali, di sviluppo delle carriere e di formazione professionale. Poiché con l'adozione del decreto-legge n. 36 del 2022 è stato definito il quadro normativo di rango

primario connesso a tale riforma, il Governo annuncia che entro il 30 giugno 2023 saranno adottati anche gli atti di fonte secondaria, le linee guida e gli indirizzi per l'attuazione e sarà altresì definito il modello di *governance* della riforma.

Si segnalano poi le misure indicate dal Governo per sopperire alla carenza di organico del sistema sanitario. Al riguardo, si fa notare che il Governo è intervenuto anche recentemente con un decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri a fine marzo che contiene diverse disposizioni in materia di personale sanitario, con specifico riguardo al potenziamento dei servizi di emergenza-urgenza, nonché prevedendo incentivi per gratificare il lavoro in pronto soccorso.

Il Documento evidenzia altresì la necessità di prestare particolare attenzione ai gruppi attualmente sottorappresentati nel mercato del lavoro, in particolare giovani e donne.

Quanto all'impegno del Governo per le nuove generazioni, il DEF ricorda che esso si concretizza anche in una serie di disposizioni della legge di bilancio per il 2023, finalizzate a supportare i giovani nei momenti chiave del loro sviluppo, tra cui quella sull'un esonero contributivo al 100 per cento per l'assunzione di giovani sotto i 36 anni.

Il Documento evidenzia che, nell'ambito delle Missioni del PNRR che coinvolgono più o meno direttamente i giovani, oltre a quelle relative all'istruzione e alla ricerca e alla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, vi è anche la Missione Inclusion e coesione, con gli interventi per il rafforzamento dell'apprendistato duale e il potenziamento del Servizio civile universale, che possono contribuire a ridurre il numero di NEET.

Quanto alla parità di genere, nel DEF si afferma che il Governo è convinto che le politiche per le pari opportunità costituiscano un importante motore di crescita per il Paese, se realizzate tramite azioni integrate, concrete e in linea con le indicazioni europee. Anche nelle premesse delle Raccomandazioni specifiche per Paese (CSR) 2022 della Commissione europea, è richia-

mata l'opportunità di attuare politiche relative al mercato del lavoro per migliorare le prospettive occupazionali, in particolare delle donne. In questa prospettiva, è stata adottata la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, la prima per l'Italia. Essa è stata concepita con l'obiettivo di sistematizzare un approccio trasversale e integrato volto alla promozione delle pari opportunità e della parità di genere, ponendosi l'obiettivo di far guadagnare all'Italia 5 punti nella classifica del Gender Equality Index dell'EIGE.

In tale prospettiva, il Documento ricorda che uno degli strumenti individuati dal PNRR è il sistema di certificazione della parità di genere per le imprese, divenuto pienamente operativo nel corso del 2022.

Inoltre, il Documento segnala che la Ministra per la famiglia, le pari opportunità e la natalità ha recentemente presentato un progetto di Codice di Autodisciplina per le imprese responsabili verso la maternità, uno strumento di *moral suasion* che avrebbe l'obiettivo di ridurre il fenomeno delle dimissioni per maternità e di creare un clima di collaborazione sulla maternità tra aziende e dipendenti.

Il Governo fa presente infine che il Consiglio dei ministri, il 23 febbraio 2023, ha approvato il disegno di legge di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, che prevede, tra l'altro, la redazione di un codice degli incentivi che contenga disposizioni per il riconoscimento di una premialità alle imprese che valorizzino la quantità e qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

Si ricorda infine che il Documento reca un elenco di disegni di legge che il Governo dichiara collegati alla manovra di bilancio. Al riguardo, si segnala (tralasciando quelli già all'esame delle Camere o comunque già approvati dal Consiglio dei ministri), per le materie di interesse della Commissione, la previsione di:

un disegno di legge recante interventi in materia di disciplina pensionistica;

un disegno di legge recante misure a sostegno delle politiche per il lavoro;

un disegno di legge recante interventi in favore delle politiche di contrasto alla povertà.

Possono inoltre presentare profili di interesse un codice in materia di disabilità, un disegno di legge di rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca, un disegno di legge recante misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy*, un disegno di legge recante disciplina della professione di guida turistica, un disegno di legge recante rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e ridefinizione dei profili professionali, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Valentina BARZOTTI (M5S) si dichiara sbigottita dalla leggerezza con la quale il Governo decide di eliminare un fondamentale strumento di contrasto alla povertà, rappresentato dal reddito di cittadinanza, senza prevedere alcuna misura alternativa. In proposito, fa notare l'inerzia dell'Esecutivo sul versante delle politiche attive, rilevando che appare largamente inattuato il piano di rafforzamento dei centri per l'impiego, nonostante le risorse stanziare consentirebbero l'assunzione di oltre 11 mila lavoratori. Ritiene dunque grave che, in un mercato del lavoro fortemente problematico, i lavoratori vengano privati di uno strumento di sostegno fondamentale e lasciati in una situazione di profondo disagio sociale. Osserva che tale disagio è ben testimoniato dalle numerose lettere da lei stessa ricevute, tra cui quella di una giovane donna che esprime con drammatico realismo la situazione attuale del mondo del lavoro e le conseguenze nefaste che potrebbero derivare dall'eliminazione del reddito di cittadinanza.

Dario CAROTENUTO (M5S), associandosi alle considerazioni espresse dalla deputata Barzotti, intende anch'egli richiamare – tra i tanti lavoratori che trasmettono alle forze politiche il profondo disagio che stanno vivendo in una fase storica

caratterizzata da mancanza di lavoro, bassi salari ed estensione delle fasce di povertà – il caso personale di una giovane che, con la sua lettera, testimonia l'assenza di speranze dei giovani e dei soggetti più fragili, soprattutto del Meridione, dove è forte rischio di rimanere coinvolti nella spirale della criminalità. Ritiene vergognoso che il Presidente del Consiglio ignori tale situazione di disagio sociale, non prendendo in considerazione alcun intervento di contrasto alla povertà.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) fa notare che nel DEF 2023, nonostante quanto sostenuto dal relatore, non si prevedono interventi concreti a favore di donne e giovani e non si rinviene alcuna visione strategica di programmazione economica. Dopo aver preannunciato che il suo gruppo presenterà una proposta alternativa di parere, fa notare che il quadro programmatico illustrato dal Governo si basa su previsioni del tutto irrealistiche che fanno affidamento sulla completa e rapida – quanto inverosimile – attuazione del PNRR, fondandosi, pertanto, su dati economici privi di fondamento. Evidenzia peraltro che le maggiori risorse che, secondo quanto indicato nel DEF, deriverebbero dalla conferma dei precedenti valori programmatici in termini di indebitamento netto complessivo, non sarebbero sufficienti, a suo avviso, a realizzare le misure di riduzione del cuneo fiscale indicate dal Governo. Fa notare che, oltre che a limitare la rincorsa salari-prezzi, bisognerebbe preoccuparsi della spirale rappresentata dalla crescita dei profitti, così come andrebbero introdotte misure per innalzare i salari dei lavoratori e per intervenire sul tema della rappresentanza delle organizzazioni sindacali, aspetti ignorati nel DEF 2023. Giudicate carenti le misure in ambito sociale, così come quelle in materia di sanità, formazione del personale e trasporto pubblico, prende poi atto con rammarico dell'assenza di interventi in materia previdenziale, non contemplandosi in proposito alcuna misura sulla cosiddetta opzione donna. Si chiede, quindi, come si intenda affrontare il tema del rinnovo dei tanti contratti in scadenza, che, a suo avviso, richiederebbero ben altre ri-

sorse finanziarie, non comprendendo, infine, in relazione all'eliminazione del reddito di cittadinanza, l'accanimento del Governo verso i ceti più poveri, che, a suo avviso, testimonia l'assoluta mancanza di una visione strategica di contrasto alla povertà.

Davide AIELLO (M5S), dopo aver preannunciato la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta alternativa di parere, si dichiara amareggiato per il contenuto del DEF 2023 che, a suo avviso, non fa altro che confermare le tendenze già tracciate con l'ultima legge di bilancio, delineando un futuro di recessione. Giudica grave privare i lavoratori del reddito di cittadinanza e, allo stesso tempo, non prevedere alcun serio investimento in materia di politiche attive del lavoro. Fa notare che il potenziamento dei centri per l'impiego

previsto in attuazione del PNRR è rimasto in gran parte disatteso, così come è stato smantellato il sistema basato sui *navigator*, non essendo stati avviati, peraltro, i corsi di formazione previsti dalla normativa vigente, ai quali sarebbe subordinato la concessione del sussidio. Evidenzia come, in materia di contrasto alla povertà, non sia stata prevista alcuna misura alternativa al reddito di cittadinanza, dal momento che si rinvia a provvedimenti futuri dal contenuto vago e incerto, facendo notare, in conclusione, come i giovani preferiscano ormai andare all'estero, in mancanza di fiducia in un Paese che non prevede alcun sostegno.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme in videoconferenza e di Coldiretti (*Svolgimento e conclusione*) 252

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta, recanti « Disposizioni per la castanicoltura » 253

RISOLUZIONI:

7-00069 Nevi: Sulle problematiche del settore olivicolo (*Discussione e rinvio*) 253

7-00084 Bruzzone: Sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale (*Discussione e rinvio*) 254

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 255

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Bergamini e altri (*Esame e rinvio*) 260

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 262

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 264

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 263

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme in videoconferenza e di Coldiretti.

(Svolgimento e conclusione).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luca LAZZARO, *presidente Confagricoltura Puglia*, in videoconferenza, e Nicola DI NOIA, *rappresentante di Coldiretti nonché direttore generale di UNAPROL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Interviene, poi, per alcune integrazioni Giovanni ALLEGRINI, *presidente provinciale Copagri di Brindisi*.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 aprile 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta, recanti « Disposizioni per la castanicoltura ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

RISOLUZIONI

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00069 Nevi: Sulle problematiche del settore olivicolo.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Raffaiele NEVI (FI-PPE) illustra la risoluzione a sua prima firma che è volta a favorire l'elaborazione di una cornice programmatica strategica per risolvere le criticità del settore olivicolo, ed in particolare, la crisi di competitività del settore dovuta appunto ad una mancanza di strategia efficace.

Segnala, in particolare, la competizione verso la produzione italiana messa in campo soprattutto dalla Spagna che richiede – a suo giudizio – misure straordinarie e urgenti al fine di tutelare la competitività della produzione italiana in un settore evidentemente strategico.

Con riferimento alla parte dispositiva della risoluzione in esame, evidenzia l'importanza che il Governo predisponga un piano strategico nazionale che indichi quale modello di olivicoltura e di filiera si intende sviluppare nel medio lungo periodo e quali obiettivi e indicatori economici si intenda raggiungere sia sul mercato interno che su quello internazionale.

Evidenzia, altresì, la necessità di: creare piani di sostegno regionali volti ad aumentare la produzione di olio italiano e orientati a massimizzare le potenzialità locali nell'ottica di aumentare sensibilmente la produzione, la sostenibilità e la qualità del prodotto; elaborare piani per contrastare il fenomeno della desertificazione nel Sud Italia; superare i limiti della frammentazione del sistema della produzione nazionale; attuare con prontezza le proposte che arriveranno dalla cabina di regia per l'internazionalizzazione al fine di dare nuovo slancio alla presenza sui mercati internazionali; rafforzare la cooperazione commerciale tecnologica con i paesi del Maghreb; dare, infine, nuovo impulso politico alla partecipazione italiana al consiglio oleico internazionale – l'Agenda delle Nazioni Unite per l'olio – creando le condizioni diplomatiche per un consiglio più vicino

alle necessità del tessuto agroindustriale nazionale.

Ritiene, altresì, opportuno che il Governo si impegni a tutelare in sede europea la dieta tradizionale e mediterranea rispetto alle iniziative della commissione europea che danneggiano la cultura italiana nonché a favorire un tavolo di confronto con la distribuzione per valorizzare correttamente tutte le categorie commerciali.

Ritiene, infine, opportuna la messa a punto di un sistema di qualità nazionale che, una volta riconosciuto, riesca a godere dei contributi dell'Unione europea e a lanciare sul mercato un nuovo concetto di olio extravergine con requisiti qualitativi molto più restrittivi.

Ritiene, infine, necessario che il governo promuova un tavolo di confronto fra le organizzazioni sindacali e datoriali agricole, i consorzi di tutela e le associazioni dei confezionatori e dei frantoiani al fine di dar vita ad un'organizzazione interprofessionale nazionale largamente rappresentativa per controbilanciare la politica espansiva spagnola e consolidare la supremazia italiana nei mercati internazionali.

Marco CERRETO (FDI), nel ringraziare il collega Nevi per aver posto all'attenzione della commissione un tema assai rilevante quale quello della tutela del settore olivicolo, ritiene opportuno sottolineare come molte delle questioni poste nella risoluzione in discussione sono state già oggetto anche di recenti iniziative da parte del Ministro dell'agricoltura come, ad esempio, la recente convocazione del tavolo di filiera per la predisposizione di un piano strategico nazionale.

Ritiene – più in generale – opportuno, anche al fine di rendere maggiormente efficace l'attuazione della risoluzione in esame, che si svolga una fruttuosa interlocuzione con il governo e si verifichino le iniziative fin qui assunte dal governo.

Ritiene, in particolare, assolutamente condivisibile la necessità di affrontare la questione della desertificazione del sud Italia, sulla quale la Commissione, con l'avvio dell'indagine conoscitiva sull'emergenza della *Xylella* in Puglia, ha iniziato a riflettere per

poter poi individuare le misure e gli interventi più efficaci.

Con riferimento alla questione della agguerrita competizione portata avanti dalla Spagna nei confronti delle produzioni italiane, ritiene fondamentale presidiare le attività svolte dal Consiglio olivicolo internazionale, attualmente presieduto dal rappresentante della Tunisia, organismo rispetto al quale il ministro Lollobrigida ha già rivendicato l'importanza di una forte presenza italiana.

In conclusione ribadisce di condividere gli obiettivi che la risoluzione del collega Nevi si prefigge rispetto alle iniziative urgenti da assumere a tutela del settore olivicolo.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire in seguito della discussione ad altra seduta.

7-00084 Bruzzone: Sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Francesco BRUZZONE (LEGA) illustra la risoluzione a sua prima firma volta ad evidenziare l'urgenza delle problematiche relative alla diffusione della peste suina, soprattutto nelle zone rosse infette delle regioni Piemonte e Liguria.

Al riguardo, ritiene che il Governo debba al più presto individuare le azioni più congrue relative alla necessità di depopolamento e di abbattimento nelle zone infette; rileva, al riguardo, che il divieto di utilizzare per fini alimentari le carni degli esemplari abbattuti ha ridotto in maniera incisiva l'attività dei cacciatori, limitando così gli effetti di contenimento.

In particolare ritiene assolutamente necessario che l'attività del governo e del commissario straordinario siano finalizzate concretamente all'eradicazione della malattia sul territorio nazionale, al fine di tutelare maggiormente le zone a più alta intensità di capi suini allevati e di stabili-

menti produttivi di carne e salumi e di evitare la propagazione del fenomeno ad altre zone dell'Italia. In particolare, ritiene occorrano nuove misure di sorveglianza attiva, incluse quelle che saranno stabilite dal nuovo piano nazionale straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, iniziative volte a potenziare la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale nelle zone di restrizione nonché il potenziamento dei servizi veterinari delle Asl competenti a cui andrebbero affidati la rimozione, il trasporto e l'analisi dei capi abbattuti.

Ritiene, infine, assolutamente necessario favorire l'avvio di una concreta filiera delle carni di cinghiale risultati negativi ai test sul PSA e la necessità di stanziare ulteriori risorse finanziarie per la struttura di cui potrà avvalersi il commissario straordinario per poter attuare i piani eradicazione previsti.

Stefano VACCARI (PD-IDP), nel condividere le finalità della risoluzione del collega Bruzzone, preannuncia la presentazione di alcune proposte di integrazione della parte dispositiva della stessa.

Nel ricordare la mancata emanazione del decreto interministeriale di competenza del ministro dell'Ambiente e del Ministro della Salute volto a migliorare le attività di prelievo e di controllo, stigmatizza le recenti decisioni assunte dal ministro Lollobrigida relative alla composizione del Comitato tecnico venatorio, la cui composizione – secondo quanto è dato apprendere – risulterebbe molto ridotta e soprattutto difforme da quanto previsto dalla legge n. 157.

Francesco BRUZZONE (LEGA) nel dichiarare la disponibilità a valutare le eventuali proposte di modifica e di integrazione che emergeranno dal dibattito, ritiene che la composizione del Comitato venatorio rappresenti una questione diversa dagli interventi necessari a contenere l'ulteriore diffusione della peste suina.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 15.25.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia del provvedimento in titolo.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che come da accordi intrapresi tra i rappresentanti dei gruppi per le vie brevi, la Commissione tornerà a riunirsi alle 17:00 al fine di procedere alla votazione del previsto parere.

Chiede quindi al relatore, onorevole La Salandra, di illustrare il provvedimento.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, informa che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla V Commissione Bilancio sul Documento di economia e finanza 2023 approvato dal Governo la scorsa settimana.

Il documento è composto da tre sezioni, la prima relativa al programma di stabilità dell'Italia, la seconda dedicata alle analisi e alla tendenza della finanza pubblica e la terza, all'attuazione del Programma nazionale di riforma.

Il documento è, poi, corredato da taluni allegati contenenti: il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza; la Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale; la Relazione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad ef-

fetto serra; le Spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province Autonome; la Relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi; il documento sugli Indicatori di benessere equo e sostenibile; nonché le Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica.

Ricorda, poi, che nel Documento viene indicato tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2023-2025, il disegno di legge recante misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale.

Quanto alla prima parte, il documento ricorda che nel 2022 il PIL è cresciuto del 3,7 per cento e gli investimenti fissi lordi sono aumentati del 9,4 per cento in termini reali, salendo al 21,8 per cento del PIL, un livello mai raggiunto negli ultimi venti anni. La crescita congiunturale del PIL è, poi, rallentata nella seconda metà dell'anno scorso, anche causa della guerra in Ucraina e del conseguente aumento dei prezzi dell'energia; gli ultimi indicatori sembrano, comunque, indicare che nei primi tre mesi dell'anno in corso vi siano segnali di ripresa della crescita economica.

Per quanto riguarda la finanza pubblica, nel 2022, anche grazie alla politica fiscale adottata per il sostegno delle famiglie e delle imprese esposte al caro energia, il fabbisogno del settore pubblico è sceso al 3,3 per cento del PIL, e il debito lordo della PA si è ridotto, arrivando al 144,4 per cento del PIL dal 149,9 per cento di fine 2021.

Il primo obiettivo del Governo – si legge nel documento- è quello di andare oltre, seppure gradualmente, una politica fiscale incentrata su misure straordinarie, prevedendo nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili sia per il rilancio dell'economia. L'entità degli interventi di contrasto al caro energia per il 2023 risulta pari all'1,2 per cento del PIL; oltre metà di tale importo è indirizzato a favore delle fasce più deboli della popolazione e delle imprese più esposte agli alti prezzi dell'energia, in linea con la raccomandazione del Consiglio europeo.

Il secondo obiettivo della programmazione economico-finanziaria è quello di diminuire gradualmente, ma in misura sostenuta nel tempo, il deficit e il debito della PA in rapporto al PIL. Il Governo, quindi, conferma gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio, ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025. L'obiettivo per il 2026 viene posto al 2,5 per cento.

Il terzo obiettivo prioritario che ispira la politica economica del Governo è continuare a sostenere la ripresa dell'economia italiana e il conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi.

Le previsioni prudenziali di crescita del PIL che il Documento delinea è prevista una crescita in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023 e quindi all'1,4 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026. A fronte di una stima di deficit tendenziale per l'anno in corso pari al 4,35 per cento del PIL, il mantenimento dell'obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento normativo *ad hoc*, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi per quest'anno. Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica indicano che, dato un *deficit* tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell'obiettivo del 3,7 per cento del PIL possa creare uno spazio di bilancio di circa 0,2 punti di PIL, che verrà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Un contributo assai più rilevante all'innalzamento della crescita nel periodo proverrà, secondo quanto riportato nel documento, dagli investimenti e dalle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La riduzione dell'inflazione e il recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni è il quarto obiettivo chiave della politica economica del Governo. Il tasso di inflazione ha raggiunto l'11,8 per cento a ottobre e novembre, per poi scendere fino al 7,7 per cento a marzo.

Il documento sottolinea, per quanto di competenza del comparto primario, che la crescita dei prezzi alimentari resta tuttora molto elevata – pari al 13,2 per cento; il ribasso dei prezzi energetici porta, comunque, a prevedere un calo dell'inflazione nel corso dell'anno. I nuclei familiari più colpiti sono quelli appartenenti alle famiglie meno abbienti, in ragione di una quota maggiore di reddito destinata alla spesa alimentare.

Tuttavia, le misure di sostegno adottate dal Governo a partire da ottobre 2021 hanno in parte, mitigato l'impatto dell'inflazione su queste famiglie. In media d'anno, nel 2022 il prezzo delle materie prime alimentari sui mercati internazionali è cresciuto di circa il 20,0 per cento. Il picco è stato registrato tra febbraio e marzo 2022; dopo ulteriori oscillazioni, si assiste al momento ad una fase di discesa dei prezzi del frumento e del granturco, che sono tornati ai valori di fine 2021. Sul settore ha inciso, inoltre, il prezzo dei prodotti chimici e fertilizzanti utilizzati in agricoltura, i cui costi di produzione sono stati spinti in alto dallo *shock* energetico. A ciò si deve aggiungere che la Russia è uno dei maggiori produttori ed esportatori mondiali di fertilizzanti.

La salita dei prezzi ha raggiunto, nell'agosto del 2022, un picco pari al 46,2 per cento. La successiva decelerazione ha condotto a registrare, a gennaio 2023, una variazione su base annua del 21,5 per cento. Maggiore spinta inflazionistica ha riguardato i prodotti alimentari non lavorati (freschi), il cui indice è cresciuto del 9,1 per cento, mentre i prezzi dei prodotti alimentari lavorati sono cresciuti dell'8,5 per cento. Il settore agricolo ha subito nel 2022 una crescita dei prezzi rilevante - circa l'8,8 per cento e in netta accelerazione rispetto al 2021 (0,5 per cento).

Riguardo ai costi di produzione dei beni alimentari, va considerato l'aumento dei prezzi di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura, il cui indice dei prezzi alla produzione ha registrato negli ultimi mesi aumenti tendenziali di poco sotto al 10 per cento. Infine, ma fattore non meno rilevante, nel 2022 le basse temperature pri-

maverili, le eccezionali ondate di calore nel periodo estivo, la quasi totale assenza di precipitazioni e il clima asciutto hanno fortemente condizionato diverse produzioni tradizionali del paese. Secondo l'ISTAT, al netto delle variazioni dei prezzi, nel 2022 la produzione agricola italiana si è ridotta dello 0,7 per cento, mentre le coltivazioni sono diminuite del 2,2 per cento. In particolare, si sono contratte in volume le produzioni dell'olio d'oliva (-17 per cento), cereali (-10,4 per cento), piante foraggere (-5,5 per cento), piante industriali (-4,5 per cento), patate (-1,9 per cento) e ortaggi freschi (-1,8 per cento). È invece cresciuta in volume la produzione delle colture frutticole (+6,8 per cento) e florovivaismo (+1,1 per cento). I prezzi dei prodotti delle coltivazioni sono cresciuti mediamente del 17,8 per cento, con punte del 40,3 per cento per i foraggi, 39,9 per cento per i cereali, 21,2 per cento per gli ortaggi freschi, 14,7 per cento per gli agrumi, 13,5 per cento per le piante industriali, 10,1 per cento per il vino e 6,6 per cento per la frutta fresca. Il prezzo del riso a febbraio ha toccato i massimi con un aumento su base annua del 41,8 per cento.

Nell'insieme, secondo le stime contenute nel documento, la componente di fondo dell'inflazione tenderà a decelerare in maniera molto lenta e graduale come effetto congiunto di un rallentamento della componente dei beni non energetici e una maggiore persistenza dei servizi.

Relativamente al deflatore dei consumi, la previsione del Documento è che l'inflazione scenda da una media del 7,4 per cento nel 2022, al 5,7 per cento quest'anno e quindi al 2,7 per cento nel 2024 e all'2,0 per cento nel biennio 2025-2026.

In questo contesto il Governo si ripropone di mantenere gli obiettivi di deficit in rapporto al PIL proposti nella NADEF rivista e integrata, pari al 4,5 per cento del PIL nel 2023, al 3,7 per cento nel 2024 e al 3,0 per cento nel 2025, con l'obiettivo di arrivare al 2,5 per cento nel 2026. Alla luce di tali obiettivi e delle proiezioni a legislazione vigente, si rendono disponibili risorse per oltre 3,0 miliardi per l'anno corrente, che saranno utilizzate con un provvedi-

mento normativo d'urgenza per ridurre gli oneri contributivi a carico dei lavoratori dipendenti. Inoltre, nello scenario programmatico per il 2024 vengono allocati circa 0,2 punti di PIL a un Fondo destinato alla riduzione della pressione fiscale.

Il documento indica, poi, nello specifico, per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, lo stato di attuazione dei Fondi comunitari e, in particolare del Fondo per lo sviluppo rurale (FEASR). Ricorda che l'importo assegnato all'Italia allo sviluppo rurale per le annualità 2021 e 2022 è stato pari a 2.998,5 milioni di euro (risorse ordinarie). Per rispondere agli effetti procurati dalla pandemia da Covid-19, all'Italia sono state, poi, assegnate risorse aggiuntive per gli anni 2021 e 2022, pari a 910,58 milioni di euro. Nel contempo, ulteriori nuove risorse per il biennio in esame, 12 milioni di euro, sono state assegnate allo sviluppo rurale dalla riduzione dei pagamenti diretti italiani (*c.d.* «*capping*»).

Il documento ricorda, poi, che per il periodo di programmazione 2014-2022 sono state assegnate per i programmi di sviluppo rurale (21 PSR Regionali- un PSR Nazionale e un PSR Rete Rurale), finanziati dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale risorse per circa 14,4 miliardi, con copertura di cofinanziamento nazionale di 13,5 miliardi, per un totale di circa 27,9 miliardi di euro. Ammontano, quindi, ad oltre 3,4 miliardi di euro i finanziamenti erogati nell'esercizio 2021 in favore del settore agricolo attraverso i Programmi di sviluppo rurale, cofinanziati dall'Unione europea grazie al FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Si tratta, viene specificato, di interventi destinati al sostegno di investimenti ed impegni volti ad accelerare il processo di transizione digitale ed ecologica del settore agricolo, in linea con le più recenti indicazioni europee e internazionali in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale. A fine 2022 l'avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta risulta pari a 66,30 %, a cui è necessario aggiungere gli importi versati a titolo di prefinanziamento pari al 3,0 % del budget totale di ciascun PSR. Da inizio programmazione ad oggi sono stati

spesi complessivamente 18,5 miliardi di euro pari a 9,3 miliardi di euro di quota FEASR. Il Documento riporta, poi, che per il quadriennio 2023-2027, è stato approvato il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP), con una dotazione totale di circa 10,7 miliardi di euro tra il primo e secondo pilastro (FEAGA + FEASR).

Il PSP è incentrato sulla transizione ecologica del settore agricolo, alimentare e forestale, stabilendo interventi con chiare finalità climatico-ambientali. Gli obiettivi principali si possono riassumere in 5 eco-schemi nazionali che sostengono le aziende nell'adozione di pratiche agro-ecologiche per la sostenibilità climatico-ambientale, il benessere animale e il contrasto all'antibiotico-resistenza. Gli eco-schemi operano in sinergia con 29 interventi agro-climatico-ambientali previsti nel secondo pilastro per lo sviluppo rurale (con una dotazione pari a circa 4,5 miliardi di euro) per il sostegno all'agricoltura biologica e al benessere animale. Un'attenzione particolare è dedicata all'agricoltura biologica, con una dotazione di circa 2,0 miliardi di euro, quale tecnica di produzione privilegiata per concorrere al raggiungimento di tutti gli obiettivi ambientali previsti dalle strategie europee. Per il miglioramento delle condizioni di benessere animale e il contrasto del fenomeno dell'antimicrobico resistenza, in attuazione della strategia «*farm to fork*» sono stati destinati quasi 2,4 miliardi di euro. A questo obiettivo concorrono sia gli eco-schemi del primo pilastro, sia gli interventi contenuti nello sviluppo rurale. Sono previsti, inoltre, interventi a favore della forestazione sostenibile, diversi investimenti produttivi, non produttivi e infrastrutturali a finalità ambientale, nonché azioni ambientali nell'ambito degli interventi settoriali delle organizzazioni comuni di mercato.

Il Documento riporta, poi, i dati relativi al FEAMP (Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura) che ha costituito uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020. Per il periodo di programmazione 2021-2027 sono state assegnate al Fondo risorse comunitarie complessive per circa 518 milioni e una quota

di cofinanziamento nazionale di circa 469 milioni, per un ammontare complessivo di 987 milioni di euro. Le azioni sono focalizzate su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche; incentivare le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione; consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura; rafforzare la *governance* internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Quanto alle politiche di attuazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR), il Governo comunica che entro il 30 aprile presenterà alla Commissione europea un aggiornamento affinché sia rafforzato il capitolo dedicato alla transizione energetica e che tutte le misure previste sia in linea ed in sinergia con gli altri processi di riforma in atto in ambito europeo, tra i quali quelli riguardanti la *governance* europea.

Il Documento affida ad alcuni interventi normativi (la legge delega per la riforma fiscale, a riforma del codice dei contratti pubblici la riforma della giustizia e quella della PA, la riforma del sistema degli incentivi) un ruolo chiave per l'attuazione del PNRR. In ambito digitale, si ricorda il ruolo che sarà chiamato a svolgere il Polo strategico nazionale, la realizzazione della banda larga, mentre in merito alla « rivoluzione verde » essa dovrà essere fatta procedere di pari passo e in stretta sinergia con la transizione energetica, anche attraverso l'adozione di strategie di interesse nazionale, quali il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Programma di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA), la Strategia nazionale per l'economia circolare (SEC), il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), la Strategia nazionale per la biodiversità e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS).

Per quanto di stretta attinenza al settore agricolo, nel documento si legge che il Governo intende sostenere la tecnologia dall'agrivoltaico, che, come gli impianti di produzione di biometano, può costituire una importante alternativa al gas naturale nel mix energetico nazionale. Con i progetti previsti dal PNRR dedicati allo sviluppo del Parco agrisolare (1,5 miliardi di euro), alla logistica agroalimentare (800 milioni) e alla meccanizzazione di sistema (500 milioni) intende puntare al progressivo aumento dell'utilizzo dell'energie rinnovabili anche nel settore agricolo e alla contestuale riduzione dell'impatto emissivo, rafforzando gli investimenti in innovazione, nell'efficace gestione degli scambi e nell'utilizzo di macchinari di nuova generazione (e introduzione di tecniche di agricoltura di precisione). Al riguardo ricordo nell'ambito del Tavolo di partenariato sull'attuazione del PNRR convocato la scorsa settimana, il Ministro dell'Agricoltura ha affermato che i *target* previsti sono stati quasi interamente raggiunti, attraverso l'emanazione di bandi per un valore di 3 miliardi di euro sui quasi 3,7 miliardi previsti. Quanto alla realizzazione del parco agrisolare, proprio in questi giorni è stata trasmessa alla Commissione europea dal Ministro dell'Ambiente una proposta di decreto per la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi, in attuazione dell'obiettivo indicato nel PNRR che prevede di installare almeno 1,04 GW di impianti entro il 30 giugno 2026.

Ricorda, inoltre, che, in ordine all'Obiettivo 15 (La vita sulla Terra), il documento riporta i dati ISTAT secondo i quali il consumo di suolo e il conseguente degrado del territorio hanno ripreso ad accelerare e l'estensione complessiva del suolo reso impermeabile dalle coperture artificiali si è attestato al 7,2 per cento del territorio nazionale. Diverse regioni si sono avvicinate all'obiettivo del consumo zero, mentre alcune presentano situazioni ancora critiche. L'impegno del Governo verso il raggiungimento di questo obiettivo si sostanzia nell'adozione di numerose misure sia nel campo della transizione verde, sia in quello dell'economia circolare e della lotta all'inquinamento atmosferico. Inoltre- ricorda

sempre il Documento – la legge di bilancio per il 2023 ha istituito un apposito fondo per il contrasto al consumo di suolo con risorse per 160 milioni per gli anni 2023-2027.

Il documento riporta, inoltre, che in merito all'Obiettivo 2 – Sconfiggere la fame – il *Country Report* evidenzia che l'Italia ha compiuto progressi limitati nel raggiungimento dell'obiettivo e i dati Istat confermano che il percorso verso l'eliminazione di ogni forma di difficoltà alimentare e malnutrizione è ancora lungo. Nel 2020 è cresciuta per il secondo anno consecutivo la quota delle famiglie che si trovano in condizione di insicurezza alimentare ed è peggiorato il dato riferito ai bambini sovrappeso o obesi che per la fascia dai 3 ai 5 anni ha raggiunto il 33,2 per cento. Inoltre, il Rapporto sottolinea come – sebbene produzione e margine operativo lordo delle piccole aziende agricole abbiano registrato un miglioramento nel 2020 – l'allontanamento dai valori medi del settore segnalano un deterioramento della loro sostenibilità economica, in contrasto con l'obiettivo fissato dall'Agenda 2030. Nel 2021, a fronte di un aumento della quota di superficie agricola utilizzata (SAU) destinata a coltivazioni biologiche, sono aumentate le quantità distribuite di fertilizzanti e fitofarmaci. Si conferma infine l'ampio ricorso al lavoro irregolare in agricoltura (24,1 per cento nel 2019, a fronte di un valore medio nazionale del 12,6 per cento). Viene ricordato, in merito, che nella ultima legge di bilancio sono state previste misure che spaziano dagli interventi fiscali a favore delle imprese del settore agricolo e a quelle di sostegno all'imprenditoria giovanile in agricoltura, fino ad alcuni interventi di supporto alle famiglie come la sperimentazione del reddito alimentare, le azioni a sostegno delle attività sportive e l'istituzione di un fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Come è dato scorgere dai dati contenuti nel Documento in esame, il comparto primario ha mostrato una buona dose di resilienza nonostante una serie di fattori negativi che hanno inciso negativamente sulla remuneratività del lavoro svolto. I progetti

in atto saranno capaci di rilanciare e dare un nuovo impulso al settore, attraverso la realizzazione di nuove fonti di reddito e l'ammodernamento della struttura produttiva.

Preannuncia sin d'ora la presentazione di un parere favorevole, che potrà tenere conto degli spunti che emergeranno dal dibattito.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 17.00 della giornata odierna.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

C. 851 Bergamini e altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Stefania MARINO (PD-IDP), *relatrice*, riferisce che il provvedimento in esame interviene sui costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari e prevede una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

La finalità della proposta di legge, che si compone di due articoli, è quella di tutelare la redditività delle imprese agricole, prevenendo criteri che stabiliscano chiaramente quali siano i fattori che concorrono alla

formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione.

L'articolo 1, al fine di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, con il quale è stata recepita la direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali.

In particolare il comma 1 introduce nell'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto legislativo, che reca le definizioni, la lettera *o-bis*), la quale fornisce la definizione dei « costi di produzione ». Sono tali i costi elaborati sulla base del costo delle materie prime, il costo dei prodotti energetici, il differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché il ciclo delle colture, la loro collocazione geografica, le tecniche di produzione, i periodi di commercializzazione diversi, la vulnerabilità dei prodotti e i volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e gli eventi atmosferici eccezionali.

Il comma 2 introduce all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo, relativo agli elementi essenziali del contratto di cessione, la specificazione secondo cui, nello stabilire i prezzi, che possono essere fissi o variabili, l'acquirente, nei rapporti con il fornitore deve tenere conto dei costi di produzione, così come definiti dalla nuova lettera *o-bis*) sopra richiamata.

Come si legge nella relazione illustrativa, le imprese agricole hanno dovuto subire una serie di fattori indipendenti dalla loro organizzazione produttiva che non sono stati recuperati sui prezzi di vendita, stante le condizioni della filiera alimentare, nella quale i prezzi all'origine sono comunque bassi rispetto al prezzo finale offerto al consumatore. Occorre che fattori quali, per esempio, l'aumento dei prezzi internazionali delle materie prime energetiche e agricole e l'instabilità delle condizioni meteorologiche – che, in questi ultimi anni, hanno determinato il susseguirsi di periodi di siccità a fenomeni alluvionali – siano tenuti nella debita considerazione, secondo quanto

proposto nel provvedimento in esame, nella determinazione dei prezzi.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

Con il comma 1 si delega il Governo ad emanare un decreto legislativo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, che, in conformità all'articolo 210-*bis* del regolamento (UE) n. 1308/2013, disciplini le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano i parametri di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economico, di riduzione dell'uso di pesticidi e di salute e benessere animale.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 210-*bis* del regolamento sopra richiamato definisce cosa debba intendersi per « norma di sostenibilità ». È tale quella disposizione normativa che contribuisce a uno o più dei seguenti obiettivi: obiettivi ambientali (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli, transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi); produzioni di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso dei pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; salute e benessere degli animali.

Il comma 2 fissa una serie di criteri e principi direttivi ai quali dovrà attenersi il decreto legislativo. Si richiede, al riguardo: l'individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, all'uso dei pesticidi e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti agroalimentari; l'introduzione di agevolazioni fi-

scali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla lettera a), in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell'ambiente e della salute; la previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4 prevede che il suddetto decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Infine, il comma 5 stabilisce che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede altresì che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 17.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole La Salandra, ha illustrato il provvedimento. Ricorda, altresì, che è stata inviata a tutti i commissari per le vie brevi una proposta di parere favorevole del relatore. Chiede, quindi, all'onorevole La Salandra se intende illustrare tale proposta.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) esprime un orientamento decisamente contrario sul documento in esame, svolgendo alcune considerazioni di carattere generale.

Osserva, preliminarmente, come il documento di programmazione economica predisposto dal Governo sia del tutto deludente sia dal punto di vista delle misure messe in campo che dal punto di vista delle risorse finanziarie che vengono stanziati per il prossimo triennio finanziario. Sottolinea, in merito, la necessità che si proceda all'emanazione di un ulteriore bando per i lavoratori stagionali, dal momento che quello già adottato dal governo prevede un nu-

mero di lavoratori del tutto insufficiente ad evadere la domanda di lavoro stagionale avanzata dai settori più disparati; giudica, altresì, del tutto insufficienti le misure di detassazione destinate ai giovani e al lavoro femminile, che auspica possano essere migliorate al fine di favorire concretamente il ricambio generazionale, a partire dall'esame del provvedimento in sede referente all'esame della commissione.

Ritiene, altresì, del tutto insufficienti le misure relative al reddito alimentare, al Fondo agroalimentare, le risorse stanziare per il rinnovo dei mezzi agricoli, al fine di garantire una maggiore sicurezza del settore, nonché gli investimenti annunciati per l'emergenza siccità che richiederebbe interventi e misure del tutto straordinari per assicurare la realizzazione di una rete diffusa di invasi su tutto il territorio nazionale.

Richiama, al riguardo, le dichiarazioni svolte in audizione dai rappresentanti della Banca d'Italia che hanno evidenziato come l'emergenza della siccità avrà una ricaduta assai negativa sulle future generazioni.

Evidenzia, altresì, l'insufficienza delle misure previste per i contratti di filiera, a partire dal settore della frutticoltura, contratti che richiederebbero misure molto più consistenti sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista delle risorse finanziarie stanziare. Per tutte queste ragioni preannuncia il parere contrario a nome del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 18 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.10 alle 17.20.

ALLEGATO

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il documento in oggetto, composto da tre sezioni, la prima relativa al programma di stabilità dell'Italia, la seconda dedicata alle analisi e alla tendenza della finanza pubblica e la terza all'attuazione del Programma nazionale di riforma, e da sette allegati;

premesso che:

il Governo individua come obiettivi prioritari del prossimo triennio 2023-2025: il superamento di una politica fiscale incentrata su misure straordinarie; la diminuzione graduale, ma in misura sostenuta nel tempo, del deficit e del debito della PA in rapporto al PIL; la prosecuzione del sostegno a favore della ripresa dell'economia italiana e del conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi, con l'intento di utilizzare le risorse che si renderanno disponibili dalla crescita per ridurre gli oneri contributivi a carico dei lavoratori dipendenti;

il documento sottolinea, per quanto di competenza del comparto primario, che, nonostante la crescita dei prezzi alimentari resti tuttora molto elevata, il ribasso dei prezzi energetici dovrebbe determinare un calo dell'inflazione nel corso dell'anno;

viene, inoltre, riportato lo stato di attuazione dei Fondi comunitari e, in particolare del Fondo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP);

quanto alle politiche di attuazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR), il Governo comunica che

entro il 30 aprile presenterà alla Commissione europea un aggiornamento affinché sia rafforzato il capitolo dedicato alla transizione energetica e siano rese coerenti tutte le misure con gli altri processi di riforma in atto in ambito europeo, tra i quali, *in primis*, quelli riguardanti la *governance* economica dell'Unione europea;

tra gli interventi normativi che il Governo considera collegati alla decisione di bilancio viene indicato il disegno di legge recante misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale;

un *focus* particolare viene dedicato nel documento alla tecnologia dell'agrivoltaico che il Governo intende sostenere ed incentivare, attraverso la realizzazione dei progetti già previsti dal PNRR. Il riferimento è, in particolare, allo sviluppo del Parco agrisolare al quale è dedicata una spesa di circa 1,5 miliardi di euro e in relazione al quale è in fase di predisposizione un decreto del Ministro dell'Ambiente – trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione – che prevede l'installazione di impianti agrivoltaici innovativi con almeno 1,04 GW entro il 30 giugno 2026;

ulteriori misure di competenza del dicastero agricolo prevedono impegni per il miglioramento della logistica agroalimentare, per un importo di 800 milioni, e della meccanizzazione di sistema, per un importo di 500 milioni, per i quali, sono stati – secondo quanto acquisito nella prima riunione del Tavolo nell'ambito del Tavolo di partenariato sull'attuazione del PNRR in ambito agricolo – quasi interamente raggiunti i *target* previsti, attraverso l'emanazione

zione di bandi per un valore di 3 miliardi di euro sui quasi 3,7 miliardi previsti;

il documento ricorda anche ulteriori misure, d'interesse del comparto, al fine di indicare i progressi raggiunti e valutati dal *Country Report*. Il riferimento è all'obiettivo 15, relativo alla vita sulla Terra, che prevede interventi per il contrasto al consumo del suolo e al suo degrado, i cui risultati stentano ancora a decollare e per i quali sono stati comunque previsti 160 milioni per gli anni 2023-2027 nella legge di bilancio per il 2023, e all'Obiettivo 2 – Sconfiggere la fame – in relazione al quale il *Country Report* evidenzia che l'Italia deve ancora compiere progressi significativi nel raggiungimento dell'obiettivo mentre il Governo ricorda che nella ultima legge di bilancio sono stati previsti fondi per specifici interventi, tra i quali rientrano le misure fiscali a favore delle imprese del settore agricolo e quelle di sostegno all'imprenditoria giovanile in agricoltura;

considerato che:

da quanto emerge dal Documento in esame il comparto primario dell'agricol-

tura e della pesca è stato uno dei più penalizzati dalla crisi energetica e dall'acuirsi del cambiamento climatico e ambientale, fattori ai quali si è andato ad aggiungere un aumento dei prezzi dei beni alimentari che, lungi dal portare benefici agli imprenditori del settore, ha determinato una riduzione dei consumi ed un'ulteriore diminuzione della remuneratività delle imprese agricole;

l'attuazione di riforme strutturali previste nell'ambito del PNRR, insieme con le ulteriori misure nazionali previste, potranno permettere al settore di affrontare e di risolvere alcune delle sue maggiori criticità strutturali ed emergenziali, garantendo alle imprese ivi operanti di poter affrontare le nuove sfide planetarie, aumentando la loro capacità di resilienza, di concorrenza e di produttività, sempre nel rispetto di *standard* di qualità elevati e di valorizzazione dei processi produttivi propri del sistema italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	266
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	274

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. COM(2022)677 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	272
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. COM(2022)677 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato</i>)	272
ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	275
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento alternativo presentato dal gruppo Movimento 5 Stelle</i>) .	278

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 9.35.

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

C. 1089 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, riferisce che il provvedimento all'esame della Commissione, già approvato dal Senato, cerca di rispondere alle richieste di semplificazione, efficienza e rapidità necessarie per dare attuazione a tutti quei progetti che potranno assicurare all'Italia quel salto di qualità, fortemente condivise dalle autonomie locali e dal Sistema-Paese.

Sottolinea come le risorse mobilitate dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) rappresentino una possibilità per il futuro dell'Italia, ma anche una grossa responsabilità nei

confronti delle future generazioni. Il loro investimento deve essere mirato e oculato, in quanto una parte delle risorse è sì a fondo perduto, ma una parte altrettanto significativa rappresenta invece un debito da restituire e, quindi, per essere ripagato, deve avere un congruo ritorno economico.

Rileva che, a quasi due anni di distanza dalla presentazione del piano è a tutti evidente la necessità di un'azione di forte semplificazione e di snellimento delle procedure, al fine di non compromettere l'efficienza degli investimenti. Le difficoltà nell'attuazione degli interventi sono certamente dovute a diversi fattori, quali i rincari delle materie prime e dei prodotti energetici emersi a partire dalla fine del 2020 e acuiti con lo scoppio della guerra in Ucraina.

Essi hanno determinato uno slittamento in avanti dei cronoprogrammi e degli investimenti, a cui vanno aggiunte le difficoltà delle Amministrazioni pubbliche, fortemente depotenziate dopo anni di blocco del *turnover*, che lamentano seri problemi di personale. In modo particolare si riscontrano nei piccoli Comuni, che faticano a predisporre le progettazioni degli interventi, le gare e a seguire i lavori a causa della difficoltà di reperire tecnici esterni. Né i Comuni hanno disponibilità di loro tecnici in organico.

Sottolinea che i tempi di realizzazione impiegati nel nostro Paese per un'opera pubblica appaiono incompatibili con la scadenza del 2026 del PNRR. Ricordo che in Italia occorrono mediamente più di quattro anni per realizzare un'opera pubblica e che per quelle al di sopra dei 100.000 euro arriviamo addirittura a sedici anni.

Fa presente che l'impostazione generale del decreto-legge va nella direzione di semplificare e migliorare i processi di attuazione e *governance* del PNRR, recependo molti suggerimenti e indicazioni che sono venuti dal sistema delle autonomie locali.

Relativamente ai contenuti del provvedimento che presentano maggiore rilevanza per gli ambiti di competenza della nostra Commissione, evidenzia le disposizioni di cui alla Parte I, dedicata alla *governance* relativa al PNRR e al PNC, at-

tualmente delineata dal decreto-legge n. 77 del 2021.

In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1 prevedono l'emanazione di regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) volti alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in capo a quelle amministrazioni centrali.

Ricorda che è inoltre soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, così come ogni riferimento normativo a tale organo, le cui funzioni di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono trasferite alla Cabina di regia per il PNRR, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente. Sono introdotte, infine, alcune modifiche relative ai compiti e alle funzioni della Segreteria tecnica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia.

Fa presente che ulteriori modifiche attingono alle procedure di monitoraggio e di rendicontazione del PNRR: il Servizio centrale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato (RGS) è infatti sostituito dall'Ispettorato generale per il PNRR, e viene autorizzata la stipula di convenzioni con Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione del programma di valutazione *in itinere* ed *ex post* del PNRR.

Rammenta che è inoltre riconosciuta alla RGS la possibilità di promuovere misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori. Viene inoltre disposto il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete dalla Presidenza del

Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Precisa che l'articolo 2 istituisce la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativa all'attuazione del PNRR. La Struttura resterà in carica fino al 31 dicembre 2026. L'articolo 3 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. In particolare si prevede la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale) e si riduce da 30 a 15 giorni la durata massima del termine per provvedere che il Consiglio dei ministri può attribuire ai soggetti attuatori.

Ricorda che si consente, altresì, al Consiglio dei ministri di autorizzare direttamente le deroghe relative alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale. Sono inoltre specificate le disposizioni applicabili in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale.

Osserva che la Parte II, dedicata alle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, si compone del Titolo I (articoli 8-13), sul tema del rafforzamento della capacità amministrativa, e dal Titolo II (articoli 13-49, divisi in dieci Capi), sulle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma.

Passando ad illustrare le disposizioni di cui al Titolo I, ricorda che l'articolo 6 prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR, la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato, prevista dall'articolo 110, comma 1, secondo pe-

riodo, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), sia elevata, fino al 31 dicembre 2026, dal 30 al 50 per cento.

Lo stesso articolo prevede altresì la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero.

Viene inoltre introdotta, sempre all'articolo 8, una semplificazione procedurale per gli enti locali con riguardo ai finanziamenti e ai contributi previsti a loro favore dal PNRR.

Precisa che l'articolo 9 istituisce presso il Ministero dell'interno il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, che potrà avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei Vigili del fuoco.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia, mentre l'articolo 11 istituisce il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 12 reca disposizioni concernenti l'utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte della PA. L'articolo 13 reca invece disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e prevede l'incremento della pianta organica dell'Autorità di dieci unità di ruolo.

L'articolo 14 – il primo del Titolo II, Capo I, recante misure abilitanti per la riforma della Pubblica Amministrazione – reca ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi.

Segnala che l'articolo 14, modificato dal Senato, introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR e del PNC.

L'articolo 15-*bis*, introdotto dal Senato, reca disciplina concernente la possibilità di trasferire in proprietà, a titolo gratuito, a regioni, comuni, province e città metropolitane, a richiesta dei medesimi enti, talune categorie di beni immobili, appartenenti al demanio storico artistico oppure al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio. Si tratta di immobili interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o suscettibili di essere finanziati, a valere sulle risorse del PNRR, del PNC o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC). Il trasferimento in proprietà è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio. Si specifica che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Rimarca che l'articolo 18 reca misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR nonché di digitalizzazione dei procedimenti.

Fa presente che il Capo II (articoli 23, 24 e 25) contiene le disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito, con particolare riferimento alle *équipe* formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, nonché alla semplificazione degli interventi di edilizia scolastica e alla Scuola di Alta Formazione dell'istruzione.

Il Capo III (articoli 26, 27 e 28) reca le disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, con particolare riferimento ai ricercatori e al personale degli enti di ricerca, alla realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo una serie di semplificazioni delle procedure di controllo e di rendicontazione degli interventi, all'*housing* universitario.

Osserva che il Capo IV consiste nell'articolo 29, che reca disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, mentre il Capo V, composto di due articoli (artt. 30 e 31), reca disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza ener-

getica dei Comuni. In particolare, l'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici», prevedendo che anche altri enti possano agire in qualità di stazione appaltante, oltre alla società «*Giubileo 2025*».

Rileva che il Capo VI (dall'art. 31-*bis* all'art. 34) è dedicato alle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti. In particolare l'articolo 32 reca semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sblocca-cantieri»): si prevede che i commissari straordinari possano approvare e porre a base di gara direttamente progetti di fattibilità tecnica ed economica. È inoltre disposta la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione tempestiva degli interventi afferenti all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Sottolinea che il Capo VII contiene le disposizioni urgenti in materia di giustizia. In particolare, l'articolo 35 riguarda la digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali e l'articolo 36 il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione. L'articolo 37 reca modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (efficienza processo civile) e tende a evitare problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale dell'amministratore di condominio. L'articolo 38 reca disposizioni in materia di crisi d'impresa e contiene misure volte a incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata. L'articolo 39 modifica la disciplina dei contratti di appalto stipulati dal Ministero della giustizia nell'ambito della trascrizione nel processo penale, per renderla più efficiente. L'articolo 40 reca disposizioni in materia di giustizia tributaria.

Precisa che il Capo VIII reca le disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, l'articolo 41 reca norme per la semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e

rinnovabile, l'articolo 42 reca interventi per la rinaturazione dell'area del Po e l'articolo 43 reca disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC (Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale).

L'articolo 45 reca disposizioni sull'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ e sul supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. L'articolo 46, unico del Capo IX, reca disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali.

Ricorda che il Capo X si apre con l'articolo 47, che reca disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Particolare rilievo assume la previsione, introdotta dal comma 6-*bis*, volta ad aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riguardo al biometano.

Fa presente che vengono inoltre disposte, sempre dall'articolo 47, alcune modifiche alla disciplina sui procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e riguardi aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca.

L'articolo 49 reca semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici, mentre l'articolo 49-*bis*, introdotto nel corso dell'esame svolto in Senato, prevede che il programma di massimizzazione dell'impiego di impianti di generazione elettrica alimentati da fonti diverse dal gas naturale, predisposto da Terna sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica fronteggiare l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale, possa comprendere anche l'utilizzo degli impianti alimentati da biomassa solida.

Fa presente che la terza e ultima Parte reca le disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune. In tale ambito, particolare rile-

vanza assume l'articolo 50 che reca disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR, disponendo la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Precisa che il medesimo articolo interviene inoltre sul sistema di *governance* delle politiche di coesione, disponendo la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale ed il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, e che verrà pertanto riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Evidenzia che l'articolo 52 reca disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale ed è finalizzato in primo luogo agli interventi relativi al sito di interesse nazionale « Caffaro di Torviscosa » (Friuli-Venezia Giulia) e all'adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma capitale. È altresì disposta l'assegnazione, con delibera CIPESS, di 5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027 alla regione Toscana al fine di assicurare la realizzazione degli interventi indicati nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.

L'articolo 54 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027. L'articolo 55 prevede infine l'istituzione dell'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile che subentra alle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani.

L'articolo 56 reca disposizioni di carattere finanziario, mentre l'articolo 57 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 58 di-

sponde sull'entrata in vigore del provvedimento.

Nel preannunciare la presentazione di uno schema di parere favorevole, evidenzia come il provvedimento in esame abbia la finalità di contribuire alla corretta e tempestiva attuazione della decisione del Consiglio UE, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Piero DE LUCA (PD-IDP), nell'esprimere il voto contrario del suo Gruppo, stigmatizza i gravi ritardi accumulati dal Governo nell'attuazione del PNRR, cui si aggiunge la sistematica esclusione del Parlamento dalle informazioni circa i processi di attuazione del Piano. A queste criticità si aggiunge la grave confusione indotta da alcuni esponenti politici di maggioranza di rinunciare ad alcuni progetti – a cominciare dalle « Case di Comunità » – o di modificarli radicalmente, sempre senza alcun coinvolgimento del Parlamento e la cattiva gestione dei progetti italiani da includere nel Piano *REPower EU*. Per tutte queste ragioni sottolinea la necessità di un'operazione di trasparenza che renda chiaro l'impiego dei grandi progetti d'investimento: al momento i parlamentari di opposizione sono completamente all'oscuro circa lo stato d'attuazione del PNRR.

Antonio GIORDANO (FDI), nell'esprimere il voto favorevole del suo Gruppo, riconosce che, sotto la pressione delle tante e gravissime urgenze che il nuovo Governo si è trovato ad affrontare, possano essersi registrati dei disallineamenti informativi, nel quadro di una comprensibile dialettica politica. Precisa che il progetto delle « Case di Comunità » continua ad essere fortemente sostenuto dal Governo tanto da figurare espressamente nel DEF 2023. Rileva che non sono mancati numerosissimi adempimenti da assumere, che adesso passano da una dimensione meramente quantitativa ad una qualitativa, come l'istituzione

della nuova Cabina di regia per il PNRR, che non risponde ad una logica di accentramento, ma di organizzazione razionale ed innovativa dei processi di attuazione dei progetti, elaborati originariamente in un contesto geopolitico ed economico profondamente diverso da quello attuale.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, fa presente che il provvedimento risponde a tre esigenze fortemente sentite: quella di efficienza, semplificazione e rapidità delle procedure di attuazione; l'accoglimento delle istanze espresse dal mondo delle autonomie locali per una migliore azione amministrativa; una migliore *governance* del PNRR, con una struttura centrale dotata di poteri d'indirizzo e di coordinamento. Rimarca che si tratta di una soluzione legislativa positiva che potrà essere ulteriormente perfezionata.

Stefano CANDIANI (LEGA), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, fa presente che il Parlamento non ha mai potuto svolgere il suo ruolo sin dalla fase iniziale di definizione del PNRR. Rimarca che oggi è difficile definire uno spazio d'intervento per il Parlamento, al tempo stesso evidenzia come, a suo parere, il Piano dovrà necessariamente essere rimodulato, contestualmente ad una valutazione realistica della fattibilità dei progetti. Esprime che la nuova Cabina di regia possa operare in maniera « sinottica », superando la frammentarietà che ha connotato finora l'azione dei diversi dicasteri incaricati dell'attuazione.

Maria Anna MADIA (PD-IDP), richiamandosi alle considerazioni svolte dal collega De Luca, fa presente che, in uno spirito assolutamente costruttivo, il Governo deve operare – a distanza di mesi dal suo insediamento – con totale trasparenza in relazione ai progetti attuativi del PNRR, così come aveva richiesto lo stesso on. Candiani in una delle prime sedute della Commissione. È necessario che il Governo spieghi sistematicamente alle Camere quali progetti sta portando avanti e cosa sta

effettivamente succedendo sul piano attuativo, che oggi sfugge sia ai parlamentari che ai cittadini. Si tratta di un impegno che accomuna tutte le forze politiche poiché si tratta del più importante piano d'investimenti degli ultimi anni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, richiamando i suoi orientamenti federalisti, svolge alcune considerazioni prettamente politiche sul PNRR, che ha non sviluppato in sede di relazione. Fa presente in primo luogo che la nuova struttura di *governance* del Piano non ha tratti centralistici ma registra un'articolata presenza di rappresentanti delle amministrazioni locali e richiama l'importanza del nuovo codice degli appalti, funzionale ad una più rapida espletazione delle procedure di gara. Rileva che, in ultima istanza, appare razionalmente preferibile l'ipotesi di restituire i fondi a prestito piuttosto che impiegarli in progetti del tutto inutili.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 10.05.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.

COM(2022)677 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 marzo 2023.

Piero DE LUCA (PD-IDP) fa presente che la bozza di parere presentata dal relatore è stata diffusa poco prima dell'inizio della seduta. Chiede, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del documento per consentire un dibattito consapevole ed informato da parte della Commissione.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, fa presente che vi è in questa Commissione una buona prassi di diffondere preventivamente questo tipo di documenti, ma non vi è un obbligo in questo senso. Fa presente che vi è un termine, fissato in sede regolamentare, per l'approvazione di un documento ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà che viene a scadenza oggi. Dichiaro in ogni caso di accedere alla richiesta del collega De Luca per una breve posticipazione della conclusione dell'esame e del voto del documento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone di riconvocare la Commissione alle 13.45, prima della ripresa dei lavori pomeridiani.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.45.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.

COM(2022)677 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di documento, (*vedi allegato 2*) con cui si propone che la Commissione esprima un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di documento alternativo da parte del gruppo M5S (*vedi allegato 3*). Valutato il diverso tenore della parte conclusiva dei due documenti, avverte che in caso di approvazione del documento formulato dal relatore, il documento presentato dal collega Bruno non sarà posto in votazione e sarà comunque pubblicato in allegato al resoconto odierno. Dà quindi la parola al deputato Bruno per la sua illustrazione.

Raffaele BRUNO (M5S) dà lettura della proposta formulata dal suo Gruppo, che si conclude con una valutazione di conformità della proposta di regolamento rispetto al principio di sussidiarietà.

Piero DE LUCA (PD-IDP) chiede che le dichiarazioni di voto si svolgano ordinata-

mente, secondo la diversa consistenza numerica dei gruppi, secondo lo schema adottato per le dichiarazioni in Aula.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI) esprime il voto favorevole del suo Gruppo.

Piero DE LUCA (PD-IDP) esprime il voto contrario del suo Gruppo affermando che la proposta di regolamento rispetta il principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Sottolinea che spetterà alle Commissioni di merito affrontare, anche con audizioni, le diverse questioni sostanziali connesse alla proposta di regolamento.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, osserva conclusivamente che la Commissione, di fronte ad una problematica fortemente avvertita dal Paese, ha saputo porsi in ascolto, operando la necessaria sintesi delle diverse posizioni. Sottolinea che si è sperimentato un metodo che potrà essere utilizzato per altri provvedimenti.

La Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore onorevole Candiani.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (C. 1089 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo;

considerato che il provvedimento cerca di rispondere in maniera puntuale alle richieste di semplificazione, efficienza e rapidità necessarie per dare attuazione a tutti quei progetti che potranno assicurare all'Italia quel salto di qualità, fortemente condivise dalle autonomie locali e dal Sistema-Paese;

ritenuto che l'impostazione generale dell'intervento legislativo vada nella direzione di semplificare e migliorare i processi di attuazione e *governance* del PNRR, recependo molti suggerimenti e indicazioni che sono venuti dal sistema delle autonomie locali;

valutate positivamente le misure contenute in particolare nella Parte prima del provvedimento, dedicate alla *governance* relativa al PNRR e al PNC, che prevedono l'istituzione di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri, con funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativa all'attuazione del PNRR unitamente alla previsione dell'esercizio dei poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi;

condivisa l'esigenza che ispira parimenti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del provvedimento, dedicate all'accelerazione ed allo snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;

rilevato che l'intervento è inteso ad assicurare una corretta e tempestiva attuazione della decisione di esecuzione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)677 final).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE;

considerata la relazione trasmessa dal Governo sulla proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni di rappresentanti dei settori produttivi interessati, svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

rilevato che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), essendo intesa alla creazione di condizioni armonizzate per l'immissione di imballaggi e rifiuti di imballaggi sul mercato interno, senza ostacoli alla libera circolazione e con pari condizioni di produzione, commercializzazione e trattamento dei medesimi in tutta l'Unione, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

considerato invece che la proposta non risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, dal contenuto della stessa, come pure dalla valutazione d'impatto della Commissione, non risultano adeguatamente dimostrati né la necessità né il valore aggiunto dell'intervento legislativo a livello di Unione europea da essa prospettato;

osservato, a tale riguardo, che:

a) un intervento normativo di portata ed effetti così dirompenti come quello in esame viene motivato dalla Commissione in virtù della asserita impossibilità, da parte degli Stati membri, di affrontare in misura sufficiente tutti i problemi legati al mercato degli imballaggi in base alla disciplina vigente a livello di Unione. In particolare, non sarebbero superabili le lacune nelle *performance* di alcuni Stati membri che rischierebbero di non raggiungere l'obiettivo generale di riciclaggio degli imballaggi fissato per il 2025. A questo scopo, nella valutazione di impatto e nella relazione illustrativa della proposta sono richiamati dati che evidenziano la tendenza alla crescita della produzione di rifiuti di imballaggio in ragione della inefficace e disomogenea applicazione in diversi Stati membri della priorità del riutilizzo e del riciclaggio rispetto al recupero e allo smaltimento in discarica;

b) questa impostazione non tiene in adeguata considerazione gli ottimi risultati raggiunti da alcuni Stati membri in base alla disciplina vigente. Tra questi, l'Italia ha registrato i tassi più alti dell'intera Unione europea nelle attività di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio, con un tasso pari al 73,3% nel 2021, superiore non solo all'obiettivo europeo del 65% fissato per il 2025, ma anche a quello del 70% previsto per il 2030;

c) la proposta in esame infatti non solo stabilisce obiettivi (di raccolta, riutilizzo, riciclo, contenuto di materiale riciclato negli imballaggi) molto ambiziosi ma impone anche le tecnologie con le quali raggiungere questi obiettivi, senza conce-

dere modelli alternativi agli Stati membri che, come l'Italia, hanno raggiunto elevati tassi di riciclo. Essa metterebbe fuori mercato imballaggi sicuri e riciclabili ed escluderebbe soluzioni, materiali e tecnologie sulle quali si è già investito molto, con costi economici insostenibili per il rifacimento di intere filiere di gestione dei rifiuti e per l'adeguamento delle linee di produzione;

d) nella analisi di opzioni strategiche di intervento operata nella valutazione di impatto non viene dimostrato se ed in quale misura gli obiettivi fissati dalla Commissione si sarebbero potuti perseguire rafforzando ed affinando invece le norme contenute nella direttiva vigente, in modo più rispettoso delle specificità ed innovazioni economiche e industriali, dei modelli di organizzazione della raccolta e delle tecnologie adottate in ciascun Paese. L'approccio della Commissione sembra ignorare inoltre che il livello di tutela ambientale, come pure gli sviluppi delle diverse filiere di gestione dei rifiuti, sono influenzati in modo molto significativo dalle diverse caratteristiche socio economiche nazionali;

e) anche la scelta di ricorrere allo strumento legislativo del regolamento anziché alla direttiva non risulta adeguatamente motivata e non è coerente con il principio di sussidiarietà oltre che con quello di proporzionalità. Risulta infatti tautologica la considerazione, contenuta nella valutazione di impatto, secondo cui soltanto attraverso il regolamento sarebbe assicurato il superamento delle lacune attuali e l'adempimento in modo omogeneo, anche da parte di quegli Stati membri che rischiano di non raggiungere neanche l'obiettivo fissato per il 2025, degli obblighi posti dalla normativa europea;

f) più in generale, la proposta in esame non è fondata su una adeguata valutazione dell'impatto economico e sociale e dei reali vantaggi ambientali che essa determinerebbe. Le motivazioni della Commissione sono gravemente carenti con riferimento a numerosi aspetti che sarebbero stati essenziali per valutarne la necessità ed il valore aggiunto. In particolare, le nuove

regole prescindono da una accurata valutazione:

della specifica funzione d'uso degli imballaggi (protezione dei prodotti, sicurezza alimentare e prevenzione della produzione dei rifiuti alimentari, igiene, tutela della salute);

della reale disponibilità sul mercato delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi della proposta. In particolare, in relazione alle percentuali di materiale riciclato che dovranno essere obbligatoriamente presenti nell'imballaggio, non sembra che sia stata verificata la reale disponibilità delle quantità di tali materiali necessarie allo scopo, considerati gli attuali rendimenti dei processi di raccolta, selezione e riciclo;

di alcune tendenze nel comportamento dei consumatori – come la diffusione di pratiche di *e-commerce* o di prodotti in mono-porzione – determinati da fattori demografici e sociali;

delle proprietà (rinnovabilità, riciclabilità, biodegradabilità) dei materiali in cui gli imballaggi sono realizzati;

della vigenza, con riferimento ai prodotti chimici pericolosi, di normative specifiche che dettano le caratteristiche che gli imballaggi devono possedere o delle informazioni di sicurezza che devono veicolare;

g) in sostanza la proposta sembra intesa ad affermare un modello di produzione e di consumo in base al quale il contenitore è più importante del contenuto da proteggere, da conservare, da far utilizzare o consumare in maniera appropriata, in aperta violazione di principi e valori enunciati nei Trattati;

h) la proposta non prevede inoltre misure volte a costruire adeguate infrastrutture di selezione, raccolta e riciclo di rifiuti di imballaggi in Europa, in grado di consentire effettivamente agli Stati membri di raggiungere i loro obiettivi di tasso di riciclo;

rilevato che la proposta risulta in contrasto anche con il principio di proporzio-

nalità, introducendo significativi oneri per il sistema produttivo che non appaiono pienamente giustificati dagli obiettivi e dai presunti benefici che ne deriverebbero. Non sono peraltro stabiliti periodi transitori sufficienti per l'adeguamento delle imprese alle nuove regole. Ciò vale in particolare per le seguenti disposizioni:

L'articolo 6 che subordina la riciclabilità degli imballaggi a requisiti troppo rigorosi relativi alla qualità dei materiali che ne derivano e ad un loro utilizzo equivalente alle materie prime primarie, mentre si sarebbe potuto optare per la prescrizione della loro adeguatezza ad essere utilizzati come materie prime secondarie;

il medesimo articolo, nella parte in cui impone alle imprese di adeguarsi, ai fini della conformità degli imballaggi, a requisiti di progettazione e riciclabilità che ancora devono essere definiti entro date ravvicinate come il 2030 e il 2035;

L'articolo 22, che stabilisce il divieto, a partire dal 2030, di immettere sul mercato imballaggi monouso. Tale divieto non è sorretto da una specifica valutazione d'impatto e non tiene delle caratteristiche dei materiali impiegati, della effettiva riciclabilità di tali imballaggi e della importanza cruciale che essi possono assumere ai fini della salute e della sicurezza alimentare, soprattutto in caso di pandemie;

L'articolo 26, che stabilisce obiettivi specifici in materia di riutilizzo e ricarica per diversi settori e formati di imballaggio utilizzabili per diverse categorie merceologiche (alimenti da asporto, bevande, vino), senza tenere conto dei costi economici ed ambientali delle operazioni di pulizia e sanificazione. La disposizione imporrebbe inoltre alle imprese ingenti oneri ed il rifacimento degli impianti, penalizzando esperienze virtuose come quelle dell'industria italiana che ha già investito molto in progettazione;

L'articolo 40, che prevede il sistema di responsabilità estesa del produttore in ognuno degli Stati membri sul cui territorio

un operatore immette imballaggi o prodotti imballati, aggrava significativamente gli oneri a carico delle imprese senza aumentare il livello di tutela dell'ambiente;

L'articolo 44, che obbliga gli Stati ad istituire entro il 2029 sistemi di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie per bevande di plastica monouso e per i contenitori per bevande in metallo e alluminio monouso, fatta eccezione per alcuni prodotti. L'imposizione di tale modello produrrebbe, come già richiamato, un impatto profondamente negativo su modelli di riciclo ben funzionanti come quello italiano non proporzionale agli obiettivi perseguiti dalla proposta;

evidenziato che la proposta di regolamento attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per disciplinare questioni di grande rilevanza, di cui andrebbe valutata, alla luce dell'articolo 290 TFUE, la natura di « elemento non essenziale ». Ciò vale, in particolare con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 9, 10 e 11, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, e all'articolo 57, paragrafo 3. Il rinvio della disciplina di elementi importanti agli atti delegati avrebbe inoltre l'effetto di determinare un periodo di incertezza normativa per gli operatori economici;

sottolineata in ogni caso l'opportunità di operare, nel corso del prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei numerosi profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea,

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)677 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO ALTERNATIVO PRESENTATO DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La XIV Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE;

valutato che:

la proposta di regolamento in esame è volta ad aggiornare il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, con l'obiettivo, previsto dal Green Deal e dal Piano d'azione per l'economia circolare, di ridurre le emissioni di CO₂, la produzione di rifiuti e l'utilizzo di materie prime;

secondo la valutazione d'impatto che accompagna la proposta, la produzione totale di rifiuti di imballaggio è passata nell'UE da 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 78,5 milioni di tonnellate nel 2019 (con un incremento del 19% circa, superiore a quello del reddito nazionale lordo);

in particolare, la proposta di regolamento intende conseguire i seguenti obiettivi specifici: ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite per Stato membro del 15% rispetto al 2018 entro il 2040; promuovere il riciclaggio, rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo sostenibile entro il 2030; ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, introducendo l'obbligo di utilizzare alcune percentuali di plastica riciclata negli imballaggi;

considerato che:

nel dettaglio essa dà un impulso più forte al riuso rispetto al riciclo non certo per danneggiare settori specifici, ma perché nel riutilizzo il bene ha un valore maggiore che nel riciclo; garantire la durabilità dei beni è quindi prioritario nella gerarchia delle azioni individuate dall'Unione europea e permetterà di arrivare con maggiore agio alla neutralità climatica richiesta per il 2050;

tale proposta risulta molto importante perché l'attuazione di alcune disposizioni della direttiva 94/62/CE non completamente armonizzate – come per esempio quelle in materia di etichettatura degli imballaggi – o che contemplano prescrizioni essenziali – come avviene in relazione alla minimizzazione degli imballaggi o alla loro riciclabilità – stanno determinando costi aggiuntivi per gli operatori economici, i quali chiedono con forza che si proceda a un'ulteriore armonizzazione non solo per poter lavorare in modo più efficiente in termini di costi, ma anche per poter superare l'incertezza normativa sui requisiti ambientali per gli imballaggi e, quindi, effettuare adeguati investimenti infrastrutturali;

la proposta risulta infine conforme al principio di sussidiarietà, riscontrando la sussistenza tanto della necessità dell'azione dell'Unione – in quanto appare impossibile per i singoli stati membri affrontare in misura sufficiente tutti i problemi legati a un mercato, quale è quello degli imballaggi che, alla luce dell'elevata quantità di scambi intercorrenti tra i vari paesi – quanto del suo valore aggiunto – che

risiede nel fatto che la definizione di prescrizioni comuni al livello dell'UE garantirà il corretto funzionamento del mercato interno e quindi parità di condizioni per gli operatori economici, facendo sì che la transizione verso un'economia circolare per gli

imballaggi avvenga in modo coerente in tutti gli Stati membri, oltre che efficiente dal punto di vista dei costi,

esprime pertanto

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	280
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 24 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2022 delle spese degli organismi di informazione per la sicurezza.	280
Comunicazioni del Presidente	281

AUDIZIONI

Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.

Bruno FRATTASI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (PD-IDP) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FdI) ed Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Bruno FRATTASI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Frattasi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 24 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2022 delle spese degli organismi di informazione per la sicurezza.

(Esame e rinvio).

La seduta comincia alle 15.40.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, svolge una relazione sul documento all'ordine del giorno, su cui intervengono i senatori Enrico BORGHI (PD) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S), ai quali risponde Lorenzo GUERINI, *presidente*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

Comunicazioni del Presidente.

La seduta comincia alle 15.55.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 16.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative (C. 1089 Governo, approvato dal Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, osservazioni, raccomandazione e opinione dissenziente</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	10
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 4^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro con il Presidente della Commissione Integrazione europea del Parlamento albanese, onorevole Jorida Tabaku	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	12
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	24

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
---	-----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Stoccolma in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (2-3 marzo 2023)	170
ALLEGATO (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	171

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	177
--	-----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

RISOLUZIONI:

7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (<i>Discussione</i>)	182
--	-----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C. 1067 Governo), di: Presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega; rappresentanti di Blufferries e di Blu Jet; Sindaca di Villa San Giovanni, Giuseppina Caminiti; rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE); Commissario straordinario del Governo della ZES della Sicilia orientale, Alessandro Di Graziano, e Commissario straordinario del Governo della ZES della Sicilia occidentale, Carlo Amenta; Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, e Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina; rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); Assessore per le infrastrutture e la mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò	184
Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C. 1067 Governo), di: Sergio De Cola, ingegnere esperto nella realizzazione di opere pubbliche; Michele Calvi, professore ordinario di Tecnica delle costruzioni presso lo IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia; rappresentanti di Fareambiente; Pietro Ciucci, già amministratore delegato della società ANAS e della società Stretto di Messina; Santi Trovato, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Messina; Fabio Brancaleoni, già professore ordinario di Scienze delle costruzioni presso l'Università La Sapienza di Roma; Rocco La Valle, presidente dell'associazione LIStretto; Domenica Catalfamo, Presidente Sezione Calabria dell'Associazione Italiana per l'ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AIIT); Ercole Incalza, già capo della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; rappresentanti di We build; Presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto	185

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL sulle prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Stellantis di Melfi	186
--	-----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	187
DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	192

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	196
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	198

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	199
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	209
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 534 Berruto, recante l'incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva di rappresentanti dell'Associazione nazionale atlete – ASSIST, della Federazione italiana gioco calcio – FIGC e dell'Associazione italiana calciatori – AIC	215
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito della risoluzione 7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche, di Gianluca Giansante, professore di comunicazione digitale e <i>social media</i> presso l'Università LUISS Guido Carli, di rappresentanti dell'Associazioni Pollicino, dell'Associazione nazionale giovani innovatori – ANGI e del Movimento italiano genitori – MOIGE	215
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni	
---	--

concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	216
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	218

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	222

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	223
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	243
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 – Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	229
DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	240
AUDIZIONI:	
Seguito audizione del Ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del Suo dicastero in materia di ricerca applicata (<i>Seguito svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	242

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	244
---	-----

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia.	
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme in videoconferenza e di Coldiretti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	252

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta, recanti « Disposizioni per la castanicoltura »	253
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00069 Nevi: Sulle problematiche del settore olivicolo (<i>Discussione e rinvio</i>)	253
---	-----

7-00084 Bruzzone: Sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	254
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	255
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroali- mentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Bergamini e altri (<i>Esame e rinvio</i>)	260
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	262
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	264
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	263
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. C. 1089 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	266
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	274
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. COM(2022)677 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	272
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. COM(2022)677 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato</i>)	272
ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	275
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento alternativo presentato dal gruppo Movimento 5 Stelle</i>) .	278
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	280
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 24 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2022 delle spese degli organismi di informazione per la sicurezza.	280
Comunicazioni del Presidente	281

PAGINA BIANCA



19SMC0033330